

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 31 dicembre 2021

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

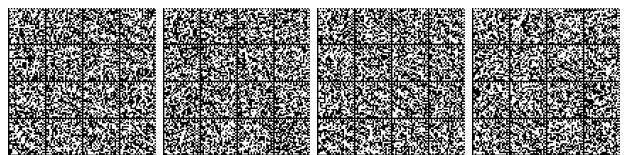
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 49/L

LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024.**

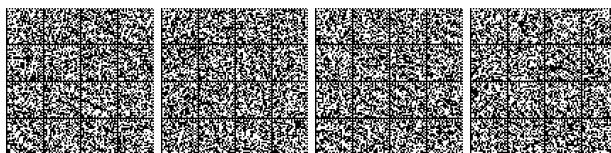




S O M M A R I O

LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234.

<i>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256).....</i>	<i>Pag.</i>	<i>1</i>
ALLEGATI	»	193
LAVORI PREPARATORI.	»	398





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2022, 2023 e 2024, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto

degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

d) oltre 50.000 euro, 43 per cento »;

b) all'articolo 13:

1) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

« a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a



50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro »;

3) al comma 3, le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro »;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro »;

5) al comma 5, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;

b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro »;

6) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

« 5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro ».

3. Al decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole: « 28.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 15.000 euro » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera *c)*, e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda »;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: « , tenendo conto dell'eventuale di-



ritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2 » sono soppresse;

b) l'articolo 2 è abrogato.

4. In relazione agli effetti finanziari conseguenti all'avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF derivante dai commi 2 e 3. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.

5. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dal comma 2 del presente articolo, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 13 maggio 2022, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone

fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

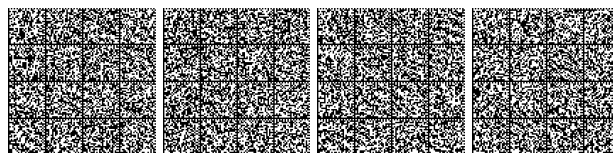
8. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

9. A decorrere dall'esercizio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione annua di 192.252.000 euro finalizzato a compensare le regioni e le province autonome della riduzione delle entrate fiscali derivanti dall'applicazione dell'aliquota base dell'IRAP e non compensate nell'ambito del finanziamento sanitario corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, ovvero dall'applicazione di maggiorazioni regionali vigenti, derivante dal presente comma e dal comma 2. Gli importi spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma a valere sul fondo sono indicati nella tabella di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge e per gli anni 2025 e successivi possono essere modificati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, a invarianza del contributo complessivo, sulla base di un accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici, le risorse del fondo sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali, alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 « Trasferimenti correnti da Ministeri ».

10. All'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai



soggetti indicati al comma 1 in relazione a *software* protetto da *copyright*, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 110 per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d'imposta »;

c) il comma 9 è abrogato;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d'imposta, non sono più esercitabili le opzioni previste dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che abbiano esercitato o che esercitino opzioni ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviare secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a

conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 »;

e) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Qualora in uno o più periodi d'imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110 per cento non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale ».

11. Le disposizioni di cui al comma 10 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, le parole: « dal 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 »;

b) al comma 676, le parole: « dal 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 ».

13. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114) è inserito il seguente:

« 114-bis) prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, non compresi nel numero 1-*quienes*) della tabella A, parte II-bis ».

14. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,



n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, al primo e al secondo periodo, le parole: « indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione » sono sostituite dalle seguenti: « indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attività » e, all'ultimo periodo, le parole: « Sono organi dell'ente il presidente » sono sostituite dalle seguenti: « Sono organi dell'ente il direttore »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il direttore dell'ente è il direttore dell'Agenzia delle entrate. Il comitato di gestione è composto dal direttore, che lo presiede, e da due componenti nominati dall'Agenzia delle entrate tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese »;

c) al comma 5:

1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « Lo statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze secondo le previsioni di cui al comma 5-bis, disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente necessarie a garantirne l'equilibrio economico-finanziario, stabilendo i criteri concernenti la determinazione e le modalità di erogazione delle risorse stanziare in favore dello stesso, nonché i criteri per la definizione degli altri corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali »;

2) al quarto periodo, la parola: « presidente » è sostituita dalla seguente: « direttore »;

3) al settimo periodo, le parole: « nell'atto aggiuntivo » sono sostituite dalle seguenti: « nella convenzione »;

4) l'ottavo periodo è soppresso;

d) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Le deliberazioni del comitato di gestione relative allo statuto sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione, secondo le forme e le modalità previste dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 »;

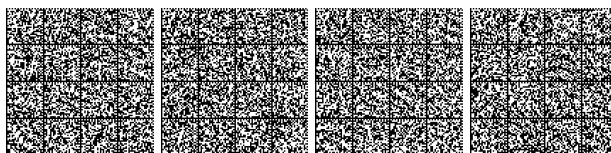
e) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

« 5-ter. Le deliberazioni del comitato di gestione relative alle modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché ai bilanci e ai piani pluriennali di investimento sono trasmesse per l'approvazione all'Agenzia delle entrate. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate se nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non è emanato alcun provvedimento ovvero non sono chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto fino a quando non pervengono gli elementi richiesti; per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano i termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Fermi restando i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione non sono sottoposti all'approvazione preventiva dell'Agenzia delle entrate.

5-quater. Al fine di incrementare l'efficiacia, l'efficienza e l'economicità nello svolgimento sinergico delle rispettive funzioni istituzionali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione possono stipulare, senza nuovi o maggiori oneri, apposite convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un'agenzia all'altra »;

f) al comma 13:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: « La convenzione di cui all'articolo 59 del



decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, individua, per l'attività svolta dall'Agenzia delle entrate-Riscossione: »;

2) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) le risorse necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, stanziati sul bilancio dello Stato per il trasferimento in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, per:

1) gli oneri di gestione calcolati, per le attività svolte dalla stessa, sulla base di un'efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;

2) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati »;

3) alla lettera *c*), la parola: « tributarî » è sostituita dalle seguenti: « affidati dagli enti impositori »;

4) alla lettera *f*), le parole: « vigilanza sull'operato dell'ente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « indirizzo operativo e controllo sull'operato dell'ente da parte dell'Agenzia delle entrate »;

g) il comma 13-*bis* è abrogato;

h) al comma 14, le parole: « nell'atto aggiuntivo » sono sostituite dalle seguenti: « nella convenzione » e dopo la parola: « segnalati » sono inserite le seguenti: « all'Agenzia delle entrate e, a cura di quest'ultima, »;

i) al comma 14-*bis*, le parole: « in materia di riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonché le quote di credito divenute inesigibili. La relazione contiene anche una nota illustrativa concernente le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei cari-

chi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini della predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-*bis*.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmessa all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione, nell'ambito dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 del presente articolo, delle metodologie e procedure di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi » sono sostituite dalle seguenti: « , evidenziando i dati relativi ai carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, le quote di credito divenute inesigibili, le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti. La relazione è trasmessa all'Agenzia delle entrate per la predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-*bis*.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

15. L'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente:

« Art. 17. – (*Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione*) – 1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziati sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera *b*), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

3. Sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello Stato:

a) una quota, a carico del debitore, denominata “spese esecutive”, correlata al-



l'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;

b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);

c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);

d) una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1 per cento delle somme rimosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione.

4. Le quote rimosse ai sensi del comma 3 sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilità delle somme e delle informazioni complete relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore ».

16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato dal citato comma 15, continua ad applicarsi, in quanto com-

patibile, il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2001.

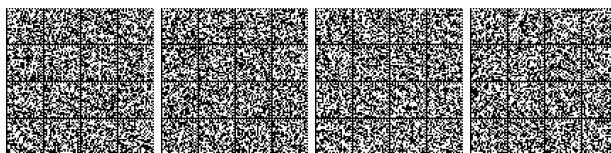
17. Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione;

b) limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.

18. L'aggio e gli oneri di riscossione di cui al comma 17, lettera a), sono riversati dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore. Le spese di cui al comma 17, lettera b), oggetto di piani di rimborso concordati o stabiliti dalla legge entro il 31 dicembre 2021 ovvero non anticipate dall'ente creditore sono trattenute dall'agente della riscossione; le restanti spese di cui allo stesso comma 17, lettera b), sono riversate agli enti creditori che le hanno anticipate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

19. Con riferimento ai carichi di cui al comma 17, relativamente alle attività svolte dal 1° gennaio 2022 si applica la ripartizione del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento prevista dallo stesso comma 17 e le somme rimosse a tale titolo, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti alla data di maturazione, sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, entro il giorno quindici del mese



successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni complete riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore.

20. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 326, le parole: « triennio 2020-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « biennio 2020-2021 », le parole: « , 212 milioni per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e 250 milioni per l'anno 2021 » e le parole: « e 38 milioni per l'anno 2022 » sono soppresse;

b) al comma 327, le parole: « 212 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 250 milioni »;

c) il comma 328 è abrogato.

21. Al comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le funzioni e i compiti in materia di riscossione sono disciplinati dall'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 ».

22. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto, il regolamento e gli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sono adeguati alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 21.

23. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 22 è stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze la somma di 990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

24. All'articolo 62, comma 3, quinto periodo, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: « limitatamente all'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente agli anni 2021 e 2022 ».

25. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, ».

26. Al comma 101, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « a 40.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 200.000 euro ».

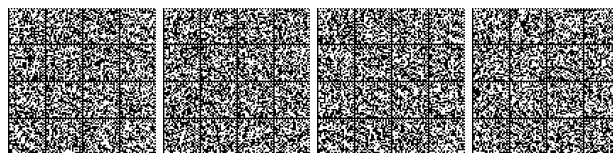
27. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo le parole: « della legge 11 dicembre 2016, n. 232, » sono inserite le seguenti: « con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente articolo, ».

28. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo, le parole: « per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022 »;

b) al comma 3-bis, dopo le parole: « dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), » sono inserite le seguenti: « e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), »;

c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e co-



munque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico »;

d) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine »;

e) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

« 8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle

sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 »;

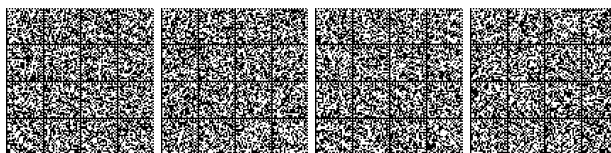
f) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:

« 8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento »;

g) dopo il comma 8-ter è inserito il seguente:

« 8-quater. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis »;

h) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: « Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, » sono inserite le seguenti: « nonché in caso di utilizzo della detrazione nella di-



chiarazione dei redditi, » e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità »;

i) al comma 13-bis, al terzo periodo, dopo le parole: « comma 13, lettera a) » sono aggiunte le seguenti: « , nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022 » e, al quarto periodo, le parole: « del predetto decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dei predetti decreti »;

l) al comma 13-bis, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « I prezzi individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

29. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « negli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 »;

b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« 1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

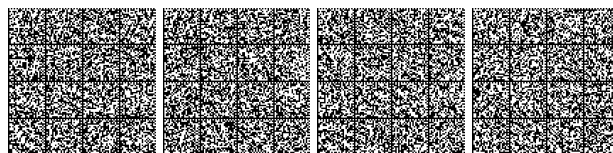
a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documen-

tazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 »;

c) al comma 2, lettera a), le parole: « a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « a), b) e d) »;

d) al comma 7-bis, le parole: « nell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 ».



30. Dopo l'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:

« Art. 122-bis. – (*Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi*) – 1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'Amministrazione finanziaria pro-

cede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.

4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del presente decreto, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ».

31. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

32. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 31, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 31 e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

33. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 32 è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto



anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

34. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

35. Le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un'articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del direttore.

36. Per le controversie relative all'atto di recupero di cui al comma 32 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

37. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

1) al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), e al comma 2-quater, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

2) al comma 2-bis, le parole: « nell'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 »;

b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:

1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,

per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 ».

38. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 ».

39. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « negli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2022 » e le parole « 90 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 60 per cento ».

40. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 28, lettere d-bis) ed e), al comma 29, lettera a-bis), e ai commi da 30 a 36 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi-



slazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

41. Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.

42. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è inserito il seguente:

« Art. 119-ter. – (*Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche*) – 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle

single unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 »;

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

« f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto ».

43. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionale di cui al paragrafo 12 dell'allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd Ecobonus, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

44. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1051, le parole: « e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, » sono soppresse e le parole: « commi da 1052 a 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1052 a 1058-ter »;

b) dopo il comma 1057 è inserito il seguente:

« 1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1°



gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro »;

c) il comma 1058 è sostituito dal seguente:

« 1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di *cloud computing*"), per la quota imputabile per competenza »;

d) dopo il comma 1058 sono inseriti i seguenti:

« 1058-bis. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre

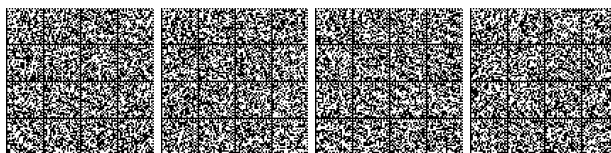
2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

1058-ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza »;

e) al comma 1059, le parole: « commi 1056, 1057 e 1058 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-ter »;

f) al comma 1062, le parole: « commi da 1054 a 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-ter », le parole: « commi 1056, 1057 e 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-ter » e le parole: « commi da 1056 a 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-ter »;

g) al comma 1063, le parole: « commi da 1054 a 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-ter ».



45. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 198 è sostituito dal seguente:

« 198. Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206 »;

b) il comma 203 è sostituito dal seguente:

« 203. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di *design* e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di pro-

dotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta »;

c) dopo il comma 203 sono inseriti i seguenti:

« 203-bis. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

203-ter. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.



203-quater. Per le attività di *design* e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

203-quinquies. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

203-sexies. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per

cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta »;

d) al comma 205, le parole: « al comma 203 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi da 203 a 203-sexies ».

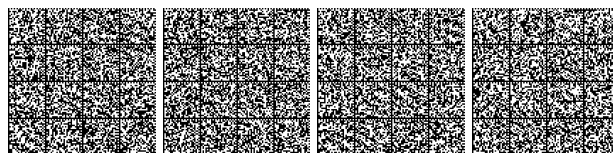
46. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: « nella misura di 500.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura di 200.000 euro » e le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 90, le parole: « e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023 ».

47. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni di euro per l'anno 2027.

48. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « in un'unica soluzione,



secondo le modalità determinate con il medesimo decreto » sono sostituite dalle seguenti: « in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili ».

49. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:

a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto- legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.

50. Per il potenziamento delle politiche di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:

a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 18-*bis*, le parole: « R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell'Associazione bancaria italiana » sono sostituite dalle seguenti: « Alleanza delle Cooperative italiane, della Confederazione italiana della piccola e media industria privata e dell'Associazione bancaria italiana, nonché da un rappresentante del settore artigiano, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani, della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, di Confartigianato imprese e da un rappresentante del settore del commercio, individuato, a rotazione an-

nuale, tra i presidenti di Confcommercio e di Confesercenti. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati »;

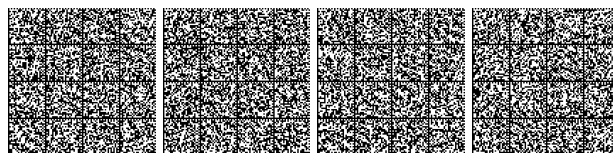
2) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:

« 20-*bis*. La programmazione triennale dell'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 19 è adottata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto degli indirizzi della cabina di regia di cui al comma 18-*bis*. Sul decreto di cui al primo periodo è acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

20-*ter*. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente alle Camere sull'andamento dell'attività promozionale e sull'attuazione della programmazione di cui al comma 20-*bis*, sulla base di una relazione predisposta dall'Agenzia »;

3) dopo il comma 24 è inserito il seguente:

« 24-*bis*. Nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia e delle risorse finanziarie iscritte nel fondo per le spese di funzionamento di cui al comma 26-*ter*, sono istituite 4 posizioni dirigenziali di livello generale e le posizioni dirigenziali di livello non generale sono rideterminate in 33 unità. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a 3 incarichi dirigenziali di livello generale di nuova istituzione possono essere conferiti mediante interpello riservato a dirigenti di seconda fascia dei ruoli dell'Agenzia. Un incarico è coperto, senza preventivo esperimento di interpello, con le modalità di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 517.092 annui a decorrere dall'anno 2022 »;



b) il fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementato di 1.000.000 di euro per l'anno 2024, 63.722.329 euro per l'anno 2025, 69.322.329 euro per l'anno 2026, 73.722.329 euro per l'anno 2027, 76.322.329 euro per l'anno 2028 e 81.322.329 euro a decorrere dall'anno 2029;

c) all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 61 è abrogato;

d) all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, i commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 8 e 9 sono abrogati;

e) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 297 è abrogato.

51. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito dei gravi incendi boschivi, in zone di interfaccia e urbani, verificatisi nei territori di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 dell'8 settembre 2021, si provvede ai sensi di quanto previsto dal comma 448, secondo periodo, entro il limite massimo di 40 milioni di euro, sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. I Commissari delegati nominati con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 789 del 1° settembre 2021 provvedono alla citata ricognizione previa determinazione dei relativi criteri con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare tenendo conto della peculiarità dello specifico contesto emergenziale.

52. Per le finalità di cui al comma 51, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 448, primo periodo, è integrata di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

53. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022, fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) e m) »;

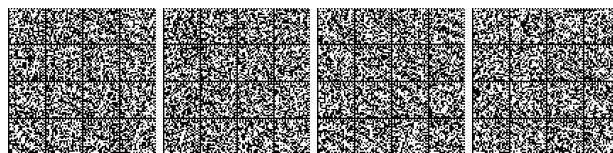
2) alla lettera a), le parole: « a titolo gratuito » sono sostituite dalle seguenti: « a titolo gratuito. A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;

3) alla lettera g), alle parole: « fermo restando » sono premesse le seguenti: « fino al 30 giugno 2022, »;

4) alla lettera m), al primo periodo, dopo le parole: « con copertura al 90 per cento, » sono inserite le seguenti: « nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con copertura all'80 per cento, » e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: « A decorrere dal 1° aprile 2022, per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;

b) al comma 12-bis, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

54. Alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, presentate a far data dal 1° luglio 2022 non si applica la disciplina prevista dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in applicazione della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ».



55. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione. Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione sono garantite dal Fondo nella misura massima del 60 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria. In relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60 per cento è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017; restano ferme le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal predetto decreto ministeriale 6 marzo 2017.

56. All'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «. Il Fondo opera entro il limite massimo di impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di attività, che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa; 2) del si-

stema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello *stock* in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del primo piano annuale di attività e del primo sistema dei limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite massimo di impegni assumibile è fissato dalla legge di bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del Fondo nonché dell'efficace e costante monitoraggio dell'entità dei rischi di escussione delle garanzie pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, su base semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e della composizione del portafoglio e delle relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante l'indicazione del numero di operazioni effettuate, dell'entità del finanziamento residuo e del garantito in essere, della stima di perdita attesa e della percentuale media di accantonamento a presidio del rischio relativi al



trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente ».

57. Per l'anno 2022 il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni che il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può assumere è fissato in 210.000 milioni di euro, di cui 160.000 milioni di euro riferibili allo *stock* di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50.000 milioni di euro riferiti al limite massimo degli impegni assumibili per le garanzie da concedere nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

58. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni di euro per il 2027.

59. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-bis, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 »;

b) all'articolo 1-bis.1, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

60. All'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con la legge di bilancio, tenuto conto dei limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2 ».

61. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2022, le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge

27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al medesimo articolo 64 nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.

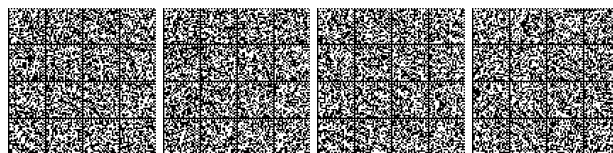
62. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 ».

63. Per il completamento delle attività del Fondo indennizzo risparmiatori di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, la Commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, pubblicato per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 luglio 2019, resta in carica sino al 31 luglio 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2022.

64. Allo scopo di assicurare adeguato supporto alla Commissione tecnica di cui al comma 63 incaricata di procedere alla definizione delle attività del Fondo indennizzo risparmiatori, a decorrere dall'anno 2022 i due posti previsti al terzo periodo del comma 15 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono assegnati alla prima sezione di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, ciascuno, rispettivamente, con le seguenti funzioni che sono, comunque, sottoposte ai poteri di coordinamento, direzione e controllo del Capo della sezione:

a) assicurare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento e i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea;

b) assicurare lo svolgimento delle attività riferite alle materie di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.



65. In considerazione di quanto previsto al comma 64, è corrispondentemente incrementato il contingente di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, al primo periodo, le parole: « per ciascuno degli anni » e « al 2027 » sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 547.279 euro per l'anno 2021 e di 1.094.558 euro a decorrere dall'anno 2022 »;

b) al comma 16, le parole: « per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2022 ».

66. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato terzo periodo del comma 15 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ove coerenti con le funzioni indicate al comma 64.

67. Agli oneri derivanti dai commi 64 e 65, pari a 1.594.558 euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

68. A decorrere dall'anno 2022, per il personale di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rideterminato sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti nel-

l'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 24.

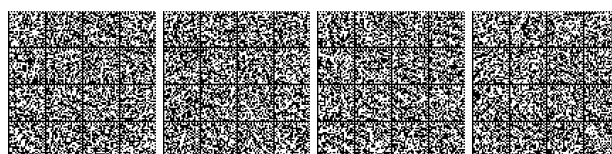
69. All'articolo 16-*septies*, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Per le finalità di cui alla presente lettera e per le ulteriori esigenze connesse all'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria nell'ambito di analoghe situazioni emergenziali, la dotazione organica del ruolo ispettori della Guardia di finanza è incrementata di quarantacinque unità, di cui è autorizzata l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera, pari a euro 76.707 per l'anno 2022, euro 1.594.117 per l'anno 2023, euro 2.111.301 per l'anno 2024, euro 2.507.529 per l'anno 2025, euro 2.515.904 per l'anno 2026 ed euro 2.608.033 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »;

b) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

« c-*bis*) all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: “23.702 unità” sono sostituite dalle seguenti: “23.747 unità”;

c-*ter*) all'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: “28.702 unità” sono sostituite dalle seguenti: “28.747 unità” ».



70. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 234, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La trasformazione in credito d'imposta avviene, per un quarto, alla data di acquisto di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 e, per i restanti tre quarti, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di acquisto di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 per un ammontare complessivo non superiore al minore importo tra 500 milioni di euro e il 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero il 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento »;

b) al comma 234, alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Se alle operazioni di cui al comma 233 partecipano società controllanti capogruppo tenute a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili ad esse applicabili, ai fini del periodo precedente per tali società si considerano le attività risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile »;

c) al comma 235, le parole: « a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso » sono sostituite dalle seguenti: « a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico »;

d) al comma 238, le parole: « entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni »;

e) ai commi 233 e 238, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

71. All'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

72. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro.

73. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

74. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

« 1-*quater*. Con riferimento ai requisiti patrimoniali di cui al comma 1, e con specifico riferimento ai beni detenuti all'estero, l'INPS provvede a definire annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifica dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche ai fini della verifica dei requisiti per il Rdc. Il piano di verifica, definito con la collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Agenzia delle entrate e col supporto del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può prevedere anche lo scambio di dati con le competenti autorità dello Stato estero, sulla base di accordi bilaterali. Il piano di verifica è approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla presentazione »;



b) all'articolo 3:

1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « n. 601 » sono aggiunte le seguenti: « , e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile »;

2) al comma 9, le parole: « trenta giorni dall'inizio » sono sostituite dalle seguenti: « il giorno antecedente all'inizio »;

c) all'articolo 4:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc ai sensi del comma 2, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ed è trasmessa dall'INPS all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro di cui al presente comma è improcedibile »;

2) al comma 6, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, le parole: « In tale sede » sono sostituite dalle seguenti: « In sede di primo incontro presso il centro per l'impiego »;

3) al comma 8, lettera *b)*:

3.1) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; la ricerca attiva del lavoro è verificata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio »;

3.2) al numero 5), le parole: « tre offerte » sono sostituite dalle seguenti: « due offerte »;

4) al comma 9:

4.1) all'alinea, le parole: « alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e » sono soppresse;

4.2) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

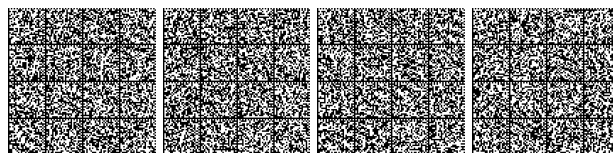
« *a)* entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera *d)*, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta »;

4.3) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta »;

5) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Patto per l'inclusione sociale prevede in ogni caso la frequenza almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto alla povertà al fine della verifica dei risultati raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto personalizzato; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio »;

6) al comma 15, le parole: « con il consenso di entrambe le parti » sono sostituite dalle seguenti: « . Nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pub-



blico impiego con le amministrazioni pubbliche. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, lettera d) »;

7) dopo il comma 15-*quinquies* è aggiunto il seguente:

« 15-*sexies*. I Patti per il lavoro e i Patti per l'inclusione sociale prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgere in presenza »;

d) all'articolo 5:

1) al comma 2:

1.1) al primo periodo, le parole: « Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possono essere individuate » sono sostituite dalle seguenti: « Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate » e dopo le parole: « decreto legislativo n. 147 del 2017 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché le modalità di precompilazione della richiesta di Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati di cui al comma 4 »;

1.2) al secondo periodo, le parole: « del decreto di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « dei decreti di cui al primo periodo »;

2) al comma 3:

2.1) al terzo periodo, dopo le parole: « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica » sono inserite le seguenti: « e fermi restando i dati di cui al comma 2 »;

2.2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: « In ogni caso, la valutazione e l'eventuale riconoscimento da parte dell'INPS avvengono entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto »;

3) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « I comuni effettuano a campione, all'atto della presenta-

zione dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti di cui al primo periodo nonché, successivamente all'erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi. A tal fine l'INPS rende disponibili ai comuni le informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del campione sono definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali con la partecipazione dell'INPS, al quale è tempestivamente comunicato l'esito delle verifiche e dei controlli attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni »;

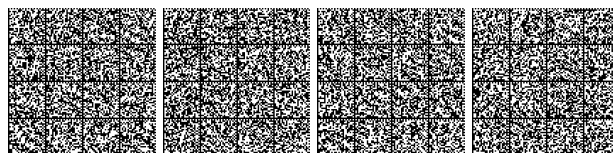
4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati dall'INPS sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell'Istituto.

4-*ter*. L'INPS comunica tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli ai sensi dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1.

4-*quater*. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all'INPS attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-*ter* da parte dell'INPS. Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute.

4-*quinquies*. L'Anagrafe nazionale di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mette comunque a disposizione della piattaforma di cui all'ar-



ticolo 6, comma 1, le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc »;

e) all'articolo 6, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, la piattaforma di cui al comma 2, integrata anche con i dati dei beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria messi a disposizione dall'INPS, prevede parità di accesso ai centri per l'impiego e ai soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e opera in cooperazione con il portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ricercabile all'indirizzo www.inPa.gov.it »;

f) all'articolo 7:

1) al comma 3, le parole: « e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, » sono sostituite dalle seguenti: « e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, »;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 3, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva »;

3) al comma 5:

3.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) non si presenta presso il centro per l'impiego entro il termine da questo fissato »;

3.2) alla lettera e), le parole: « almeno una di tre » sono sostituite dalle seguenti: « almeno una di due »;

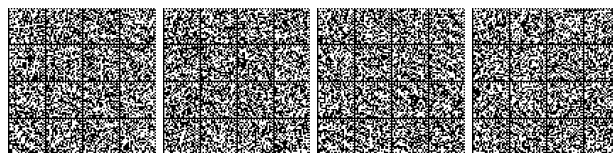
g) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: « Al datore di lavoro privato che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc, » sono sostituite dalle seguenti: « Al datore di lavoro privato che assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di Rdc, »;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Le agenzie per il lavoro iscritte all'albo informatico delle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, autorizzate dall'ANPAL a offrire i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro possono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc.

1-ter. Al fine di agevolare l'occupazione dei soggetti percettori di Rdc, alle agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica



attività di mediazione, effettuata mediante l'utilizzo delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto, il 20 per cento dell'incentivo di cui al comma 1, che viene decurtato dall'incentivo previsto per il datore di lavoro.

1-quater. I servizi per il lavoro, accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e ai quali sia stata affidata l'attivazione di interventi in favore di beneficiari del Rdc nell'ambito del programma "Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori" (GOL), di cui alla missione M5, componente C1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, comunicano tempestivamente, e comunque entro cinque giorni, al centro per l'impiego e all'ANPAL la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, pena la decadenza dalla partecipazione da parte del medesimo servizio per il lavoro al programma GOL per sei mesi, con riferimento all'attivazione di interventi in favore di qualsivoglia nuovo beneficiario. Sono fatti salvi gli interventi attivati al momento della mancata comunicazione.

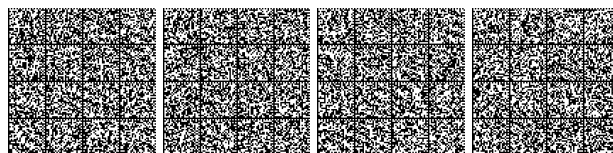
1-quinquies. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei servizi per il lavoro di cui al comma 1-quater, con riferimento agli esiti di ricollocazione per profilo di occupabilità, tenuto conto, in particolare, del numero di offerte congrue complessivamente formulate ai beneficiari del Rdc, incluse quelle non accettate. L'ANPAL segnala ai servizi interessati eventuali criticità riscontrate in sede di valutazione, anche in termini di numero di esiti positivi di ricollocazione e di offerte congrue complessivamente formulate, incluse quelle non accettate, da valutare in relazione al contesto territoriale di riferimento. Ove le criticità permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla partecipazione al programma GOL del servizio per il lavoro interessato. Sono fatti salvi gli interventi attivati al momento della revoca ».

75. Al fine di assicurare i controlli su tutti i richiedenti e percettori di Reddito di cittadinanza - Rdc, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, nelle more della sottoscrizione di apposita convenzione tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della giustizia per lo scambio integrale dei dati, l'INPS trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei soggetti beneficiari del Rdc, per la verifica dei soggetti che risultino già condannati con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dal comma 74, per consentire all'INPS di disporre, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, la revoca del Rdc eventualmente percepito ovvero di non riconoscere il beneficio. A tal fine il Ministero della giustizia trasmette all'INPS gli esiti della verifica di cui ai periodi precedenti entro sessanta giorni dalla ricezione dell'elenco ivi previsto.

76. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio economico mensile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotto di una somma pari a 5 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come integrato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, nei limiti di quanto previsto al comma 78 e ferma restando la decadenza dalla prestazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera e), del predetto decreto-legge n. 4 del 2019.

77. La riduzione di cui al comma 76 non opera per i nuclei familiari composti esclusivamente da componenti non tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, nonché per i nuclei familiari tra i cui componenti sia presente almeno un soggetto minore di tre anni di età ovvero una persona con disabilità grave o non autosufficiente, come definiti ai fini dell'ISEE.



78. La riduzione di cui al comma 76 si applica solo nei casi in cui il beneficio economico mensile, anche a seguito della rideterminazione di cui al medesimo comma 76, non risulti inferiore a 300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 4 del 2019.

79. La riduzione di cui al comma 76 è sospesa dal mese successivo a quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia avviato attività da lavoro dipendente o autonomo da almeno un mese continuativo. A decorrere dal termine di sospensione di cui al primo periodo, il beneficio è rideterminato nelle modalità ordinarie.

80. La riduzione di cui ai commi da 76 a 79, cumulata a partire dal mese dell'ultimo azzeramento, continua ad essere applicata anche a seguito dell'eventuale rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 4 del 2019.

81. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), le parole: « ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione, riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro »;

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

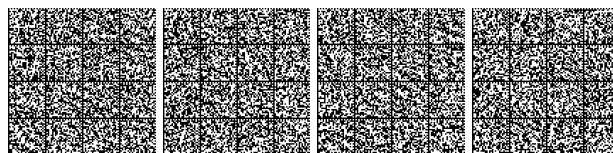
« d-bis) per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; rapporto

di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi; rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi ».

82. Per le finalità di cui al comma 74, lettera e), il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 4 del 2019 è integrato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e l'INPS.

83. L'INPS, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 76 a 80, effettua una specifica attività di monitoraggio a cadenza trimestrale e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dalla predetta attività di monitoraggio siano annualmente accertati, anche in via prospettica, tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, minori oneri ascrivibili all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi da 76 a 80 i quali possano effettivamente trovare, anche parzialmente, riscontro, sulla base degli andamenti della complessiva spesa, in una corrispondente minore esigenza finanziaria rispetto all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, tali correlate accertate risorse possono essere destinate ad interventi di politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.

84. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dai commi da 74 a 83 con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



85. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

86. A decorrere dall'anno 2022 è altresì autorizzata una spesa nel limite di 20 milioni di euro per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.

87. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo »;

b) all'articolo 14, commi 2, 3 e 6, lettera d), le parole: « quota 100 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 »;

c) all'articolo 14, comma 7, al primo periodo, le parole: « quota 100 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 » e, al secondo periodo, le parole: « In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, » sono sostituite dalle seguenti: « In sede di applicazione per l'anno 2022, entro il 28 febbraio 2022, »;

d) all'articolo 22, comma 1, le parole: « quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 14, comma 1, »;

e) all'articolo 23, comma 1, le parole: « quota 100 ai sensi dell'articolo 14 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 14, comma 1 ».

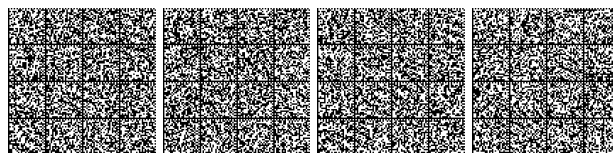
88. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppressa.

89. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.

90. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 89.

91. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 » e alla lettera a), le parole: « da almeno tre mesi » sono soppresse.

92. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate nell'allegato 3 annesso alla presente legge. Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell'anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) è di almeno 32 anni.



93. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 144,1 milioni di euro per l'anno 2022, 278,8 milioni di euro per l'anno 2023, 251,2 milioni di euro per l'anno 2024, 187,8 milioni di euro per l'anno 2025, 106,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 17,7 milioni di euro per l'anno 2027. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2022.

94. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 » e, al comma 3, le parole: « entro il 28 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28 febbraio 2022 ».

95. In relazione alla specificità del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

96. Il fondo di cui al comma 95 è destinato all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale, attraverso l'introduzione, nell'ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, di misure:

a) compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;

b) integrative delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a

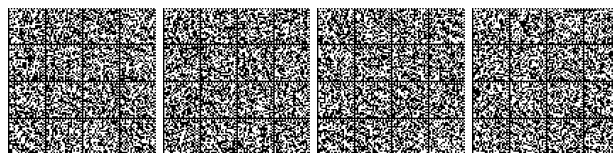
decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.

97. Le risorse di cui al comma 95 sono utilizzate garantendo che almeno il 50 per cento sia destinato alle finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma.

98. In sede di prima applicazione, le risorse di cui comma 100 sono destinate all'attribuzione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolare sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

99. Le ritenute contributive in conto entrata della Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 98 pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028.

100. Per le finalità di cui al comma 98, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 1.815.820 per l'anno 2022, di euro 3.662.464 per l'anno 2023, di euro 5.477.793 per l'anno 2024, di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9.008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2028 e, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'in-



terno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 5.492.854 per l'anno 2022, di euro 11.078.954 per l'anno 2023, di euro 16.570.323 per l'anno 2024, di euro 16.464.075 per l'anno 2025, di euro 16.414.071 per l'anno 2026, di euro 27.249.821 per l'anno 2027 e di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028.

101. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.

102. Per l'attuazione del comma 101, è valutata la spesa di 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173 euro per l'anno 2029, 54.721.616 euro per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031.

103. Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura gior-

nalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.

104. Il regime pensionistico dei soggetti di cui al comma 103 è uniformato, nel rispetto del principio del *pro-rata*, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l'INPGI;

b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

105. Fermo restando quanto previsto al comma 104, ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, non si applica il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il meccanismo del massimale contributivo di cui alla suddetta disposizione si applica ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.

106. Fermo restando quanto previsto al comma 104, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l'INPGI alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa.

107. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato,



con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i soggetti di cui al comma 103.

108. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

109. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l'assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al quale afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

110. Al fine di garantire la continuità delle funzioni trasferite ai sensi dei commi da 103 a 118, un contingente di personale non superiore a 100 unità individuato, nell'ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere, è inquadrato presso l'INPS. La procedura di selezione è completata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 111. Con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, il personale che ottiene una valutazione positiva nella procedura di selezione è inquadrato nei relativi ruoli sulla base della tabella di comparazione di cui al comma 111. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferite.

111. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione di cui al comma 110, nonché la tabella di comparazione applicabile ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'INPS del personale selezionato, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 115.

112. I dipendenti provenienti dall'INPGI mantengono il trattamento economico fisso percepito alla data dell'inquadramento, nonché il regime previdenziale previsto per essi alla stessa data. Nel caso in cui il suddetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello in godimento al personale già dipendente dell'INPS, è riconosciuto, per la differenza, un assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

113. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione delle funzioni, è costituito un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e da tre dirigenti dell'INPGI, in carica alla data del 31 dicembre 2021, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale dell'INPS, con il compito di pervenire all'unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comun-



que denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il Comitato esercita le funzioni di cui al primo periodo fino al 30 giugno 2022.

114. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta, in coerenza con i principi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, l'integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS con due membri designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria dei giornalisti.

115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di cui al comma 103, gli organi dell'INPGI possono compiere atti di amministrazione straordinaria soltanto previa notifica ai Ministeri vigilanti. Gli organi di amministrazione dell'INPGI adottano in via straordinaria, entro il 30 settembre 2022, il rendiconto al 30 giugno 2022 della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per i fini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Entro quindici giorni dalla data di adozione della motivata decisione definitiva sul suddetto rendiconto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e sulla base delle risultanze dello stesso, con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPGI da trasmettere per l'approvazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite all'INPS le risorse strumentali e finanziarie di competenza della medesima gestione.

116. Entro il 30 giugno 2022, l'INPGI provvede, con autonome deliberazioni soggette ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni, secondo i principi e criteri di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai fini dell'adeguamento

alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto da parte dei Ministeri vigilanti, sono indette le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Istituto. Tali organi entrano in carica in data successiva a quella di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera di trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie, di cui al comma 115.

117. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni poste a carico dell'INPS, a decorrere dal 1° luglio 2022, lo stesso Istituto è autorizzato a fare ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022.

118. All'articolo 16-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato. Fino al 30 giugno 2022 è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

119. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il beneficio contributivo di cui al primo periodo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerge il raggiungimento,



anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al primo periodo del presente comma.

120. In relazione ai differenti impatti nei settori produttivi per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia da COVID-19, mediante interventi in materia di integrazione salariale, in deroga alla legislazione vigente è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022, il cui utilizzo è disciplinato con successivo provvedimento normativo nel limite del predetto importo che costituisce limite massimo di spesa.

121. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

122. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 321,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

123. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122 si provvede, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2022, al finanziamento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2022, per

ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.

124. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122 si provvede, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2022, al finanziamento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.

125. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center*, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per l'anno 2022 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122.

126. È prorogata per gli anni 2022 e 2023 la disposizione di cui all'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122.

127. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle



finanze. Le predette regioni possono destinare, nell'anno 2022, le risorse stanziati ai sensi del primo periodo alle medesime finalità di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

128. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2022 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122.

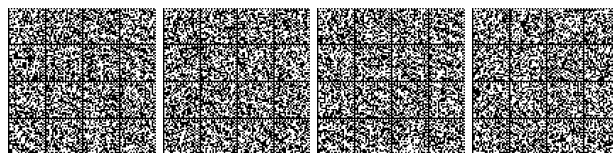
129. La disposizione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è ulteriormente prorogata per gli anni 2022, 2023 e 2024 nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024. Gli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122.

130. Per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, in relazione alle risorse già stanziati, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122.

131. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l'anno 2023.

132. In deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 2016, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 131, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 131, nell'anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del presente comma è concessa nei limiti di spesa di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023. Sono altresì a carico del Fondo i programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa; i programmi formativi possono essere cofinan-



ziati dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. Qualora dal predetto monitoraggio emergano risparmi di spesa, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze può essere disposto, fermo restando il limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'incremento della percentuale di cui al primo periodo del presente comma fino al valore massimo dell'80 per cento.

133. Le società Alitalia-Sai Spa e Alitalia Cityliner Spa che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 131, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

134. All'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e dall'anno 2021 »;

b) al secondo periodo, le parole: « , a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni dall'anno 2021 »;

c) al terzo periodo, le parole: « e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e dall'anno 2021 ».

135. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2024 »;

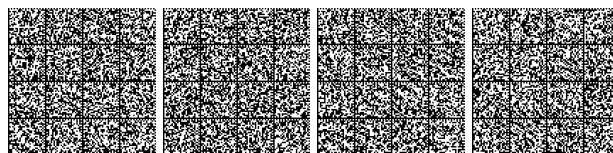
b) al secondo periodo, le parole: « e a 45 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e a 25 milioni di euro per l'anno 2024 ».

136. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2023 e 2024.

137. In via sperimentale, per l'anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l'esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

138. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione, da parte delle imprese pubbliche e private, di una certificazione della parità di genere, ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro con delega per le pari opportunità, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma ».

139. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate e delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parità di genere e nel contrasto alla discriminazione



delle donne, e adotta un Piano strategico nazionale per la parità di genere, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025.

140. Il Piano di cui al comma 139 ha l'obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico, nonché colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale.

141. Per la finalità di cui al comma 139 sono istituiti, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere.

142. L'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere è costituito da esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ne fanno parte i rappresentanti delle associazioni impegnate sul tema della parità di genere e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale. Ne fanno altresì parte un rappresentante della Rete nazionale dei Comitati unici di garanzia, uno dell'Istituto nazionale di statistica, uno dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche, uno del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e uno della Conferenza dei rettori delle Università italiane.

143. Competono all'Osservatorio le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 139, valutandone l'impatto al fine di migliorarne l'efficacia e integrarne gli strumenti. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, get-

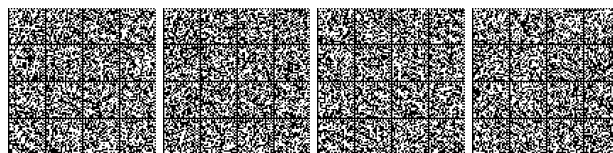
toni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

144. La Cabina di regia interistituzionale, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata, è il luogo deputato alle funzioni di raccordo tra i livelli istituzionali, anche territoriali, coinvolti, al fine di garantire il coordinamento fra le azioni a livello centrale e territoriale e di individuare e promuovere buone pratiche condivise.

145. Al fine di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità, l'Osservatorio si avvale di un tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese. Ai componenti del tavolo di lavoro permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

146. Presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un sistema informativo con funzione di piattaforma di raccolta di dati disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione della parità di genere, nonché di albo degli enti accreditati.

147. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere. Con decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata sono altresì stabiliti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica



del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento.

148. Per il finanziamento del Piano di cui al comma 139, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

149. All'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio nazionale, persegue le seguenti finalità, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3:

a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli

uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;

b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile, anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;

c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori;

f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di



violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;

h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;

i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;

l) definire un sistema strutturato di *governance* tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di definire un sistema strutturato di *governance* tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo. Ai componenti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati »;

d) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità alle azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera *d)*, del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarità regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del presente decreto.

4. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

e) il comma 5 è abrogato;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ».

150. Il comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è abrogato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

151. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « al 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 9, le parole: « il 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2022 ».

152. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera



c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 242 milioni di euro per l'anno 2022.

153. Per le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ammesse all'intervento della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è accantonato a coefficiente di rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso.

154. Per le società e le associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è ridotto a 23 anni.

155. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

« 1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni di durata contrattuale, una detrazione dall'imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000 ».

156. Al fine della celebrazione, nell'anno 2022, dell'Anno europeo dei giovani, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il medesimo anno, per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai principi guida della strategia dell'Unione europea per la gioventù e volte a favorire il coinvolgimento e la più ampia partecipazione dei giovani. Con decreto del Ministro

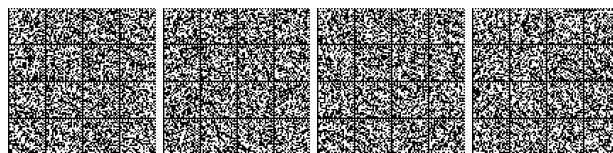
per le politiche giovanili sono stabiliti gli indirizzi e i criteri nonché le modalità di utilizzo delle risorse di cui al primo periodo.

157. In considerazione delle conseguenze causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni, allo scopo di finanziare politiche volte a supportare l'attività di promozione, indirizzo e coordinamento delle finalità del Fondo. Il Fondo è destinato a finanziare la realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze nelle giovani generazioni. All'attuazione dei progetti possono concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale. Al fine di dare immediato impulso alle prime attività progettuali, la dotazione finanziaria del Fondo è costituita con 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le politiche giovanili, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo.

158. Al capo III del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

« Art. 10-bis. – (*Centro nazionale del servizio civile universale*) – 1. Per sostenere le finalità e gli obiettivi assegnati al servizio civile universale e assicurare anche la compiuta realizzazione del progetto di potenziamento del servizio medesimo previsto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito il Centro nazionale del servizio civile universale, con sede nel comune dell'Aquila.

2. Il Centro di cui al comma 1, quale sede delle attività connesse ai programmi e ai progetti per lo svolgimento del servizio civile universale, ha lo scopo di garantirne l'armonizzazione e il consolidamento dei



processi organizzativi e formativi, nonché di potenziare l'acquisizione di competenze dei giovani operatori volontari del servizio civile e di favorire e accelerare il processo di rigenerazione e rivitalizzazione urbana, sociale, culturale e tecnologica della città dell'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma nel 2009.

3. Le modalità di fruizione delle unità immobiliari destinate al Centro di cui al comma 1 sono stabilite per il tramite di specifica convenzione tra il comune dell'Aquila, la struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Per far fronte agli oneri di gestione e di funzionamento del Centro di cui al comma 1, il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022.

5. Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle competenze e delle attribuzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, assicura, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente, l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Centro di cui al comma 1.

6. Con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili possono essere definite ulteriori e specifiche misure per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo nonché le modalità inerenti all'organizzazione e alla funzionalità del Centro di cui al comma 1 ».

159. I livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita,

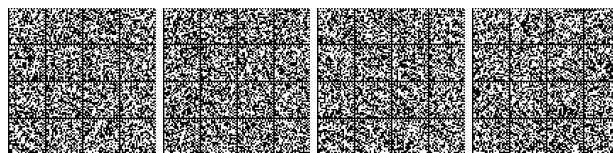
pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.

160. Al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a*), della legge 8 novembre 2000, n. 328, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

161. Mediante apposita intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle linee guida per l'attuazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli interventi di cui ai commi da 159 a 171 e per l'adozione di atti di programmazione integrata, garantendo l'omogeneità del modello organizzativo degli ATS e la ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS.

162. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, i servizi socio-assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, sono erogati dagli ATS, nelle seguenti aree:

a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone an-



ziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana caratterizzato dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria; soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell'abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza;

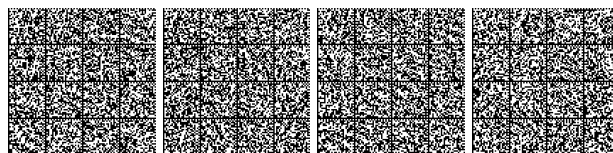
b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità; l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali;

c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'impiego del territorio, e l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti.

163. Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono, mediante le risorse umane

e strumentali di rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate « Case della comunità ». Presso i PUA operano *équipe* integrate composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS. Tali *équipe* integrate, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni di natura clinica, funzionale e sociale delle persone, assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM) della capacità bio-psico-sociale dell'individuo, anche al fine di delineare il carico assistenziale per consentire la permanenza della persona in condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di vita in condizioni di dignità, sicurezza e *comfort*, riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie. Sulla base della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della persona in condizioni di non autosufficienza e della sua famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'*équipe* integrata procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI), contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensità del bisogno. Il PAI individua altresì le responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento dell'attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono nella presa in carico della persona, nonché l'apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La programmazione degli interventi e la presa in carico si avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con l'INPS.

164. Gli ATS garantiscono l'offerta dei servizi e degli interventi di cui alle aree individuate al comma 162. L'offerta può essere integrata da contributi, diversi dall'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia



personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza. Tali contributi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale.

165. Al fine di qualificare il lavoro di cura, con intese stipulate dalle associazioni sottoscrittrici dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 164 possono essere previsti percorsi di formazione, anche mediante gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

166. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce strumenti e modelli di supporto, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, agli interventi di cui al comma 162, lettera c), nonché alle attività e ai programmi di formazione professionale di cui al comma 165 e ai progetti formativi a favore dei familiari delle persone anziane non autosufficienti.

167. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate, ai fini della graduale introduzione dei LEPS, le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e le modalità di verifica del raggiungimento dei LEPS medesimi per le persone anziane non autosufficienti nell'ambito degli stanziamenti vigenti, inclusi quelli di cui al comma 168.

168. Per le finalità di cui al comma 162, lettere a), b) e c), e al comma 163, fermi restando gli interventi a valere sullo stesso Fondo per le non autosufficienze già destinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima previsti dalla normativa vigente e dettagliati dal Piano per la non autosufficienza di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dall'anno 2025.

169. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono definiti i LEPS, negli altri ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza, con riferimento alle aree di intervento e ai servizi già individuati ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Tali LEPS integrano quelli già definiti ai sensi degli articoli 5 e 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e dell'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e si raccordano con gli obiettivi di servizio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 1° settembre 2021.

170. In sede di prima applicazione sono definiti i seguenti LEPS, individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, nella seduta del 28 luglio 2021:

- a) pronto intervento sociale;
- b) supervisione del personale dei servizi sociali;
- c) servizi sociali per le dimissioni protette;



d) prevenzione dell'allontanamento familiare;

e) servizi per la residenza fittizia;

f) progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente.

171. Al finanziamento dei LEPS di cui ai commi 169 e 170 concorrono le risorse nazionali già destinate per le medesime finalità dal Piano di cui al comma 170 insieme alle risorse dei fondi europei e del PNRR destinate a tali scopi.

172. Al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, all'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera d-sexies) è sostituita dalla seguente:

«d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo *standard* al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del

bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, tenendo conto, ove disponibili, dei costi *standard* per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ».

173. All'articolo 243, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « a tale fine i costi di gestione degli asili nido



sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido ».

174. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *d-septies*) è aggiunta la seguente:

«*d-octies*) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, tenendo conto, ove disponibili, dei costi *standard* relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al periodo precedente, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente sono

recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ».

175. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 *final* del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 *final* del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2022 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta » sono sostituite dalle seguenti: « Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, fino al 31 dicembre 2022, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 *final* del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 *final* del 23 settembre 2016 ».

176. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con



disabilità e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica stessa, presso il Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità all'offerta turistica delle persone con disabilità.

177. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 176.

178. Il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è denominato « Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità » ed è trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità. A tal fine, il predetto Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

179. Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato « Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità », con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

180. Il fondo di cui al comma 179 è ripartito, per la quota parte di 70 milioni di euro in favore degli enti territoriali, con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Confe-

renza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, per la quota parte di 30 milioni di euro in favore dei comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione.

181. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 401, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di 27 milioni di euro per l'anno 2022 »;

b) al comma 402, alinea, dopo le parole: « di concerto con » sono inserite le seguenti: « il Ministro per le disabilità e con ».

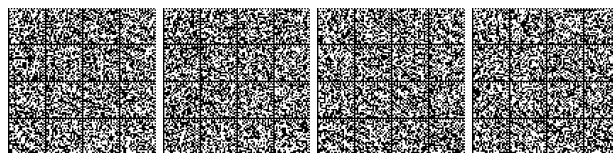
182. Il rifinanziamento di cui al comma 181, lettera a), è finalizzato a favorire, nel limite di spesa ivi previsto, iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico.

183. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo le parole: « con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 » sono inserite le seguenti: « e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ».

184. All'articolo 34, comma 2-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico ».

185. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di



riordino del settore contenuti nella legge 8 agosto 2019, n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti delle medesime federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

186. I costi effettivamente sostenuti per lo sviluppo di cui al comma 185 sono rendicontati dalle federazioni sportive nazionali e certificati dagli organi di controllo interno delle stesse o dalle società di revisione da queste incaricate per la certificazione dei bilanci, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento.

187. L'efficacia della misura di cui al comma 185 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

188. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università, la dotazione finanziaria di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023.

189. All'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 ».

190. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 627, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limita-

tamente a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2022, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini attuativi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2019.

191. All'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Per periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio »;

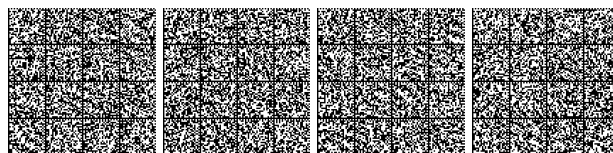
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda è pari a trenta giorni ».

192. All'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « professionalizzante » è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 »;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 »;

c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non deve pre-



giudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ».

193. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. – (*Computo dei dipendenti*) – 1. Agli effetti di cui al presente decreto, ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti, sono da comprendere nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda ».

194. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale di cui alla lettera a) del comma 5 cessa di produrre i propri effetti e l'importo del trattamento di cui al comma 1, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non può superare l'importo massimo mensile di cui al comma 5, lettera b), come rivalutata ai sensi del comma 6 »;

b) al comma 9, dopo le parole: « dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « , fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112 ».

195. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma

cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 »;

b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari:

a) al 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b) al 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile ».

196. All'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente ».

197. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;



b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro »;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa ».

198. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « , inclusi gli apprendisti e i dirigenti » sono soppresse;

b) al comma 2, alinea, le parole: « , inclusi gli apprendisti e i dirigenti » sono soppresse;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1.

3-ter. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, in relazione alle categorie seguenti:

a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste

derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;

b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

3-quater. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione per i trattamenti di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2021 »;

d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ».

199. All'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

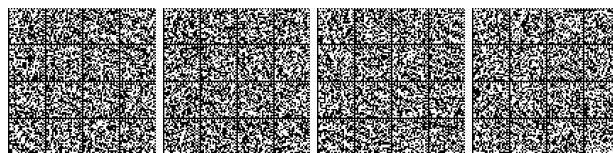
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: « riorganizzazione aziendale » sono aggiunte le seguenti: « , anche per realizzare processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « gestionale o produttiva » sono inserite le seguenti: « ovvero a gestire processi di transizione »;

c) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « recupero occupazionale » sono inserite le seguenti: « , anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze, »;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il contratto di solidarietà di cui al comma 1, lettera c), è stipulato dall'impresa mediante contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono



una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche tramite un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la riduzione media oraria non può essere superiore all'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso è determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. I contratti di cui al primo periodo devono specificare le modalità con le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ov-

vero entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro centoventi giorni dal termine del trattamento precedente ».

200. Dopo l'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente:

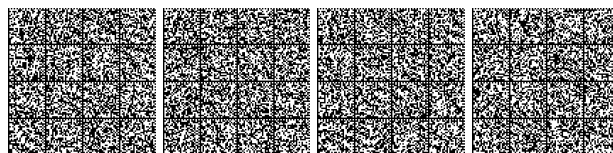
« Art 22-*ter*. – (*Accordo di transizione occupazionale*) – 1. Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere *a*) e *b*), ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

2. Ai fini del riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1, in sede di procedura di consultazione sindacale di cui all'articolo 24, sono definite con accordo sindacale le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.

3. Le azioni definite dall'accordo sindacale di cui al comma 2 possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.

4. I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma denominato "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.

5. Per l'anno 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui



all'articolo 22-*bis* può essere concesso esclusivamente per la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà ».

201. All'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2022, a carico dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, nonché dei datori di lavoro delle categorie di cui all'articolo 20, comma 3-*ter*, è stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30 per cento è a carico del lavoratore ».

202. Nel capo III del titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo l'articolo 25-*bis* è aggiunto il seguente:

« Art. 25-*ter*. – (*Condizionalità e formazione*) – 1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di cui al presente capo, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.

3. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalità e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. Le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riquali-

ficazione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

203. L'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è abrogato.

204. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2022, fatti salvi i fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla predetta data che devono comunque adeguarsi a quanto disposto dall'articolo 30, comma 1-*bis*, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie, come regolate dalle disposizioni di cui al titolo I »;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'istituzione dei fondi di cui al comma 1-*bis* è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi »;



c) al comma 9, alinea, dopo le parole: « I fondi di cui al comma 1, » sono inserite le seguenti: « che comprendono, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, ».

205. All'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera a), le parole: « assegno ordinario » sono sostituite dalle seguenti: « assegno di integrazione salariale »;

2) alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'assegno di solidarietà può essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021 »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di cui al comma 1 anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023 ».

206. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: « assegno ordinario » sono sostituite dalle seguenti: « assegno di integrazione salariale ».

207. All'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che

occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 »;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma cessa di trovare applicazione per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022 »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie, è riconosciuto con i criteri e per le durate di seguito indicate:

a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, per una durata massima di tredici settimane in un biennio mobile;

b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, per una durata massima di ventisei settimane in un biennio mobile »;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, non si applica la disposizione di cui al comma 4, secondo periodo »;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,50 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano



occupato mediamente fino a cinque dipendenti, e allo 0,80 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti. È stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-bis, pari al 4 per cento della retribuzione persa »;

f) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando quanto previsto dal comma 4, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale ai sensi del presente articolo per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 8 si riduce in misura pari al 40 per cento »;

g) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022 ».

208. All'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle

durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023 »;

b) ai commi 1 e 2, le parole: « assegno ordinario », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « assegno di integrazione salariale »;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Assegno di integrazione salariale ».

209. All'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. L'assegno di cui al presente articolo può essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021 ».

210. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: « ai commi da 1 a 3 » sono inserite le seguenti: « e di cui all'articolo 27 ».

211. All'articolo 36 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il comitato amministratore è composto da esperti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38, designati, per i fondi di cui all'articolo 26, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto collettivo e, per i fondi di cui all'articolo 29, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in numero complessivamente non superiore a dieci, o nel maggior numero necessario a garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali istitutive del fondo, nonché da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e



delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 38. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese ».

212. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 si applica l'articolo 3, comma 9 ».

213. All'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscano, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi ».

214. Nel titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo l'articolo 40 è aggiunto il seguente:

« Art. 40-*bis.* – (*Disposizione in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva*) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ».

215. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « In via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e

2021, salvo quanto previsto al comma 1-*bis*, » sono inserite le seguenti: « e per gli anni 2022 e 2023, salvo quanto previsto al comma 1-*ter*, »;

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

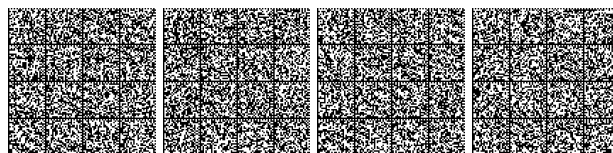
« *1-ter.* Per gli anni 2022 e 2023 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinquanta, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi »;

c) al comma 5-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 i benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4 milioni di euro per l'anno 2022, 219,6 milioni di euro per l'anno 2023, 264,2 milioni di euro per l'anno 2024, 173,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 48,4 milioni di euro per l'anno 2026 »;

d) al comma 7, le parole: « entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021, di 256,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 469 milioni di euro per l'anno 2023 e di 317,1 milioni di euro per l'anno 2024 ».

216. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« *11-ter.* Per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 150 milioni di euro per l'anno 2023, un trattamento stra-



ordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

11-quater. Per i fondi bilaterali di cui all'articolo 26, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui all'articolo 30, comma 1-bis, è fissato al 30 giugno 2023 ».

217. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al primo comma è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio ».

218. Dopo l'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. – *1.* Il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo ».

219. A decorrere dalla competenza del periodo di paga del mese di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga del mese di dicembre 2022, l'aliquota di finanziamento di cui al comma

8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla presente legge, è ridotta di:

a) 0,350 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;

b) 0,250 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti e fino a quindici dipendenti;

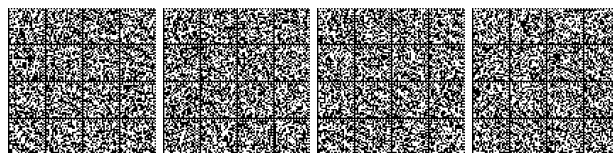
c) 0,110 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti;

d) 0,560 punti percentuali per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici, che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti.

220. A decorrere dalla competenza del periodo di paga del mese di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga del mese di dicembre 2022, l'aliquota di finanziamento di cui al comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dalla presente legge, è ridotta di 0,630 punti percentuali per i datori di lavoro di cui alla lettera c) del comma 219.

221. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASpI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240 »;



b) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 »;

c) all'articolo 4, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione; tale riduzione decorre dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari della NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda ».

222. All'articolo 3, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 240, dopo le parole: « ordinaria e straordinaria, » sono inserite le seguenti: « all'indennità di disoccupazione denominata NASpI, ».

223. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 15-*quater* è aggiunto il seguente:

« 15-*quinquies*. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di dodici mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui al comma 4, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno di-

ritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI ».

224. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui al comma 225 che intenda procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, è tenuto a dare comunicazione per iscritto dell'intenzione di procedere alla chiusura alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). La comunicazione può essere effettuata tramite l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

225. La disciplina di cui ai commi da 224 a 238 si applica ai datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti.

226. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei commi da 224 a 238 i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

227. La comunicazione di cui al comma 224 è effettuata almeno novanta giorni prima dell'avvio della procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e



i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui è prevista la chiusura. I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di novanta giorni sono nulli.

228. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 224, il datore di lavoro elabora un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura e lo presenta alle rappresentanze sindacali di cui al comma 224 e contestualmente alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL. Il piano non può avere una durata superiore a dodici mesi e indica:

a) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo;

b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;

c) le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite;

d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato;

e) i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

229. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 228, sottoscritto ai sensi del comma 231, possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dal presente articolo, nel limite massimo di spesa di 35,1 milioni di euro

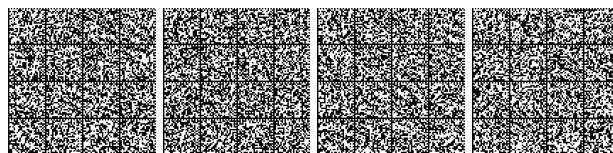
per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di euro per l'anno 2028, 78 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

230. Le azioni di cui al comma 228, lettera b), possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro.

231. Entro trenta giorni dalla sua presentazione, il piano di cui al comma 228 è discusso con le rappresentanze sindacali di cui al comma 224, alla presenza dei rappresentanti delle regioni interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico e dell'ANPAL. In caso di accordo sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, a seguito del quale il datore di lavoro assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate. In caso di accordo sindacale di cui al presente comma, qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

232. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 228 accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.

233. Prima della conclusione dell'esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione il datore di lavoro non può avviare la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, né inti-



mare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

234. Il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.

235. In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi di cui al comma 228, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in misura pari al doppio e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La verifica formale in ordine alla sussistenza, nel piano presentato, degli elementi di cui al comma 228 è effettuata dalla struttura per le crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui al comma 231, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aumentato del 50 per cento e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il primo periodo si applica anche qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile. Il datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

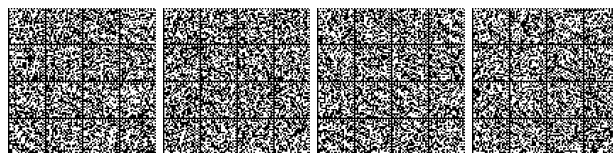
236. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui al comma 231, qualora il datore di lavoro, decorsi i novanta giorni di cui al comma 227, avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione l'articolo 4, commi 5 e 6, della medesima legge n. 223 del 1991.

237. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. In caso di cessazione dell'attività o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente comma prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.

238. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di euro per l'anno 2028, 78 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

239. Alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l'indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.

240. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Inoltre, con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle orga-



nizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale ».

241. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « I fondi possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ».

242. Al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento del livello occupazionale nell'impresa, per gli anni 2022 e 2023, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che finanziano percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.

243. Al datore di lavoro che assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dal presente articolo, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50 per cento dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell'articolo

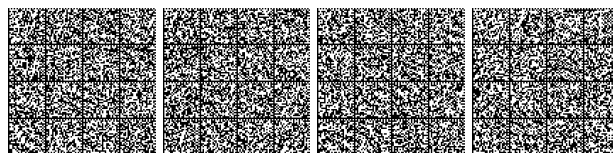
22-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015 che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici.

244. Il contributo di cui al comma 243 spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

245. Il licenziamento del lavoratore assunto ai sensi del comma 243 nonché il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con gli stessi livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto ai sensi del comma 243, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca del contributo e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione del contributo di cui al comma 243, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 243. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio è riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

246. Il beneficio di cui al comma 243 è riconosciuto *pro quota* anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

247. Il beneficio previsto dal comma 243 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima



comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 243 a 246 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

248. All'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ».

249. Nell'ambito del programma nazionale denominato « Garanzia di occupabilità dei lavoratori » (GOL), istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere sottoscritti accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del Terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con lo scopo di realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale, come definiti e individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della transizione ecologica e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, diretti a:

a) inserire e reinserire, con adeguata formazione, i lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi;

b) riqualificare i lavoratori già occupati e potenziare le loro conoscenze.

250. In base agli accordi di cui al comma 249, le imprese, anche in rete, possono, secondo il loro livello di specializzazione, realizzare la formazione dei lavoratori, nei settori di cui al medesimo comma 249, al fine di:

a) fare acquisire ai lavoratori di cui al comma 249, lettera a), previa accurata analisi del fabbisogno di competenze, cono-

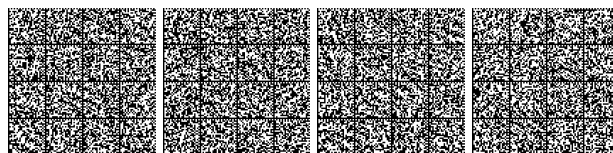
scenze specialistiche tecniche e professionali, anche avvalendosi dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43, 45 e 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) istituire centri interaziendali per garantire, eventualmente mediante l'istituzione di conti individuali di apprendimento permanente, la formazione continua dei lavoratori di cui al comma 249, lettera b), e agevolarne la mobilità tra imprese.

251. Al fine di migliorare l'accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA, le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma nazionale GOL sono riconosciute anche ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale.

252. I servizi di assistenza di cui al comma 251 sono erogati dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente, mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo di cui all'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

253. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori



di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

254. L'esonero di cui al comma 253 non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

255. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al Fondo di integrazione salariale di cui al medesimo articolo è riconosciuto un trasferimento a carico dello Stato nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400,4 milioni di euro per l'anno 2023 per assicurare le prestazioni di assegno di integrazione salariale in base alle effettive necessità come conseguenti dagli interventi di modifica di cui ai commi 207 e 219 del presente articolo.

256. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è soppressa.

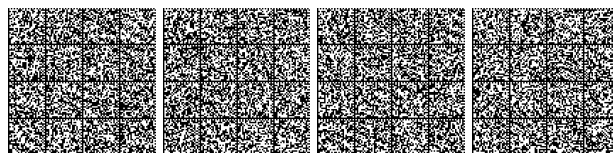
257. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro, o da un suo delegato, e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui

all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli effetti delle disposizioni della presente legge in materia di ammortizzatori sociali, comunicando le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le opportune valutazioni e le eventuali revisioni dei trattamenti di integrazione salariale e delle relative aliquote di finanziamento in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento, comunque denominato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

258. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è determinato in 124.061 milioni di euro per l'anno 2022, in 126.061 milioni di euro per l'anno 2023 e in 128.061 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli interventi di cui ai commi 261, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 290, 293, 294 e 295 nell'ambito del finanziamento di cui al presente comma, ferma restando l'applicazione, ove non diversamente previsto, delle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

259. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo al concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Gli importi di cui al presente comma integrano il finanziamento di cui al comma 258.

260. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legi-



slativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 194 milioni di euro per l'anno 2022, 319 milioni di euro per l'anno 2023, 347 milioni di euro per l'anno 2024, 425 milioni di euro per l'anno 2025, 517 milioni di euro per l'anno 2026 e 543 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Gli importi di cui al presente comma integrano il finanziamento di cui al comma 258.

261. Nelle more dell'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dei decreti attuativi dei piani pandemici regionali e provinciali, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'implementazione delle prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, di cui all'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 25 gennaio 2021, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard* per l'anno 2022. Per le medesime finalità, e nelle more dell'adozione dei decreti attuativi dei piani pandemici regionali e provinciali, è autorizzata la spesa massima di 350 milioni di euro, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard* per l'anno 2023, il cui importo è definito, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul riparto del fabbisogno sanitario. Al finanziamento di cui al presente comma e relativo ad entrambi gli anni 2022 e 2023 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

262. Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,

n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata.

263. Ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato, da ultimo, in 32 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato. La ripartizione dell'incremento di cui al presente comma avviene sulla base della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l'anno 2021, tenuto conto dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fatte salve eventuali necessarie compensazioni in conseguenza di eventuali rimodulazioni di cui al comma 267. L'accesso alle risorse di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sui citati 32 miliardi di euro.

264. Al fine di costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di *kit* di genotipizzazione, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, è autorizzata la spesa di 860 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.

265. Per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché per l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.

266. Per le finalità di cui ai commi 264 e 265, con uno o più decreti del Ministro



della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definita la quota di spesa autorizzata per ciascuna regione e provincia autonoma, sulla base delle risultanze derivanti da una ricognizione effettuata con le medesime regioni e province autonome, anche in relazione alla dimensione dei rispettivi servizi sanitari regionali e provinciali; all'onere di cui ai commi 264 e 265 si provvede, per le regioni, a valere sulle risorse vigenti, come ripartite ai sensi dell'ordinamento vigente; con i medesimi decreti di cui al presente comma si provvede, in deroga all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ad assegnare le risorse occorrenti alle province autonome di Trento e di Bolzano a valere sul finanziamento vigente ancora non ripartito.

267. Per le finalità di cui ai commi 264 e 265, con i decreti di cui al comma 266, ove necessario, si provvede alla rimodulazione delle quote assegnate alle regioni ai sensi dell'articolo 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge.

268. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo:

a) verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per l'anno 2022, delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2-ter,

commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni;

b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive;

c) possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio.

269. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, conver-



tito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « un importo pari al 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « un importo pari al 10 per cento »;

b) al quarto periodo, le parole: « Per il medesimo triennio, qualora nella singola Regione emergano obiettivi » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora nella singola Regione emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto periodo, obiettivi »;

c) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: « Dall'anno 2022 l'incremento di cui al quarto periodo è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel rispetto del valore complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario nazionale determinata ai sensi dei precedenti periodi, adotta con decreto la suddetta metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con gli *standard* organizzativi, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di una graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale, che sono valutati e approvati dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra

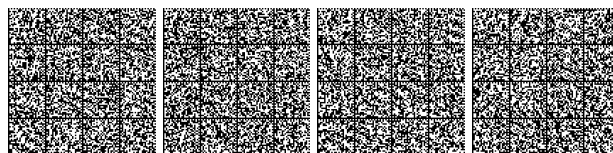
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima intesa, anche al fine di salvaguardare l'invarianza della spesa complessiva ».

270. All'articolo 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « alla data del 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2021 ».

271. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 268 possono essere applicate, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci, anche dalle regioni e dalle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

272. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il personale medico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118, che alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi, può accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale. A determinare il requisito di anzianità lavorativa di cui al precedente periodo concorrono periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale a tempo determinato.

273. Il personale medico di cui al comma 272 accede alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 in via subordinata rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale. Le procedure di assegnazione de-



gli incarichi ai medici, di cui al periodo precedente, avvengono in una fase immediatamente successiva alla conclusione dell'assegnazione delle zone carenti agli aventi diritto. Nei casi di cui al presente comma è comunque requisito essenziale il possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale.

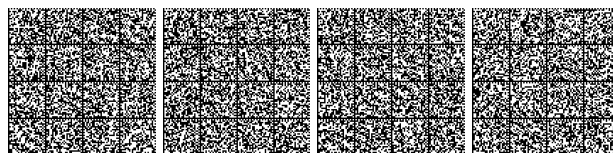
274. Al fine di assicurare l'implementazione degli *standard* organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, è autorizzata la spesa massima di 90,9 milioni di euro per l'anno 2022, 150,1 milioni di euro per l'anno 2023, 328,3 milioni di euro per l'anno 2024, 591,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.015,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La predetta autorizzazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento per la definizione di *standard* organizzativi, quantitativi, qualitativi, tecnologici e omogenei per l'assistenza territoriale, da adottare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2022. Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.

275. Al fine di sostenere le fondamentali attività di prevenzione oncologica della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) nonché delle connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa, è riconosciuto alla LILT un contributo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

276. Per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le disposizioni previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Conseguentemente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rimodulano il Piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successivamente aggiornato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e lo presentano entro il 31 gennaio 2022 al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze.

277. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 276, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non superiore all'importo complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro, ripartito come indicato nella tabella A dell'allegato 4 annesso alla presente legge, ed eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 278. Le medesime strutture private accreditate rendicontano entro il 31 gennaio 2023 alle rispettive regioni e province autonome le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di *budget* assegnato per l'anno 2022, anche ai fini della valutazione della deroga di cui al presente comma. La presente disposizione si applica anche alle regioni interessate dai piani di rientro dal disavanzo sanitario di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

278. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 276 e 277 è autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni di euro, a va-



lere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno 2022. Tale autorizzazione di spesa include l'importo massimo di 150 milioni di euro di cui al comma 277. Al finanziamento di cui ai commi da 276 a 279 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, secondo la ripartizione riportata nella tabella B dell'allegato 4 annesso alla presente legge.

279. Il Ministero della salute verifica, sulla base di apposita relazione trasmessa dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, il numero e la tipologia di prestazioni oggetto di recupero, in coerenza con il Piano rimodulato di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti massimi degli importi di cui al comma 278 impiegati per la finalità di cui al comma 276. Ove il Ministero della salute abbia positivamente verificato l'insussistenza del fabbisogno di recupero delle liste d'attesa di cui al comma 276, il finanziamento di cui ai commi da 276 al presente comma o quota parte di esso rientra nella disponibilità del servizio sanitario della regione o provincia autonoma per lo svolgimento di altra finalità sanitaria.

280. Al fine di aggiornare le valutazioni inerenti all'appropriatezza e al sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dal Servizio sanitario nazionale, entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale, congiuntamente all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche

contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Le predette tariffe massime, come aggiornate con il decreto di cui al primo periodo, costituiscono limite tariffario invalicabile per le prestazioni rese a carico del Servizio sanitario nazionale e sono aggiornate ogni due anni con la medesima procedura di cui al primo periodo.

281. Al fine di sostenere il potenziamento delle prestazioni ricomprese nei LEA, anche alla luce delle innovazioni che caratterizzano il settore, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato nella misura dell'8 per cento per l'anno 2022, dell'8,15 per cento per l'anno 2023 e dell'8,30 per cento a decorrere dall'anno 2024. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Resta fermo il limite della spesa farmaceutica convenzionata nel valore stabilito dall'articolo 1, comma 475, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente il valore complessivo della spesa farmaceutica è rideterminato nel 15 per cento per l'anno 2022, nel 15,15 per cento nell'anno 2023 e nel 15,30 per cento a decorrere dall'anno 2024.

282. Le percentuali di cui al comma 281 possono essere annualmente rideterminate, fermi restando i valori complessivi di cui al medesimo comma, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.

283. L'attuazione del comma 281 è subordinata all'aggiornamento annuale da parte dell'AIFA dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia, e all'allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente sovrapponibili, nel rispetto dei criteri determinati dall'AIFA, previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) della medesima



Agenzia, da effettuare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

284. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, sono definite le modalità di applicazione di quanto disposto dal comma 281 esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per gli anni 2019 e 2020, senza riserva.

285. Per l'azienda farmaceutica per la quale sia stato verificato il mancato pagamento in tutto o in parte dell'onere di ripiano previsto per la relativa autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), sono avviate dall'AIFA le procedure per la cessazione del rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale della stessa AIC, previa verifica da parte dell'AIFA della sostituibilità del farmaco con altro medicinale di analoga efficacia.

286. In considerazione dell'emergenza da COVID-19 in corso, le entrate di cui al *payback* relativo all'anno 2019 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2021, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard* dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.

287. I dispositivi medici correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia di SARS-CoV-2, di cui all'elenco « Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza COVID-19 », pubblicato nel sito *internet* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquistati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, non sono considerati, per gli anni 2020 e 2021, ai fini del computo del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

288. A decorrere dall'anno 2022, per l'aggiornamento dei LEA, in attuazione di

quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è finalizzato l'importo di 200 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale *standard*.

289. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: « e per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , per l'anno 2021 e per l'anno 2022 ».

290. All'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;

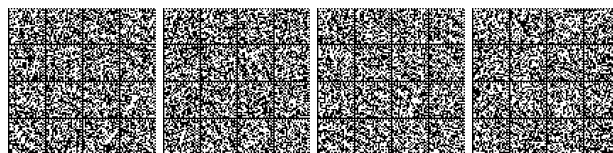
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021; per l'anno 2022, alla spesa di 8 milioni di euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è riportata nella tabella C allegata al presente decreto »;

c) al comma 3, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa complessiva annua di



19.932.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 19.932.000 euro per l'anno 2021; per l'anno 2022, alla spesa di 19.932.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento pari a 19.932.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è riportata nella tabella D allegata al presente decreto »;

e) al comma 6-bis, le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ».

291. La tabella C allegata al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente l'articolo 33, commi 1 e 2, e la tabella D allegata al medesimo decreto-legge n. 73 del 2021, concernente l'articolo 33, commi 3 e 5, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla presente legge.

292. Agli oneri derivanti dal comma 290, lettera e), pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

293. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di

natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

294. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 293, valutati complessivamente in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

295. Le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, già prorogate dall'articolo 1, comma 425, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2022, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nell'allegato 7 annesso alla presente legge.

296. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 295, valutato in 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

297. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023, di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni di euro per l'anno 2025 e di 865 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, di cui:

a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 destinati all'assunzione di professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di personale tecnico-amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli *standard* europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle università e quello degli studenti. Con riferimento alle assunzioni di



professori universitari, le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente lettera, sono volte a valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento;

b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con il decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo;

c) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati ad incentivare, a titolo di cofinanziamento, le chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230;

d) 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 destinati alle Scuole superiori ad ordinamento speciale. Nell'ambito dell'incremento disposto ai sensi del precedente periodo, la quota del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, destinata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,7 milioni di euro per l'anno 2024, 16,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;

e) 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 destinati per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa di studio è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

298. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro attraverso un contributo alle spese sanitarie, il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Con il decreto di ripartizione del fondo di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di accesso al contributo, per il tramite delle università.

299. Ai fini del più ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumen-



tazioni digitali nell'erogazione della didattica per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la parola: « Non » è soppressa e dopo le parole: « attrezzature tecniche o informatiche » sono aggiunte le seguenti: « . È altresì compresa la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di *provider* o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare ».

300. Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 2 milioni di euro.

301. Al fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è assegnata una dotazione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Per il riparto delle risorse di cui al primo periodo, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al citato articolo 1, comma 521, della legge n. 178 del 2020 tiene conto esclusivamente del riferimento alla quota premiale attribuita ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

302. Alla legge 28 marzo 1991, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di sostenere e incentivare in maniera organica e sistematica la diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, è autorizzato un contributo annuale, a decorrere dall'anno 2022, di 1,5 milioni di euro per ciascuno dei seguenti enti: Fondazione IDIS-Città della scienza di Napoli, Fondazione Museo nazionale della scienza

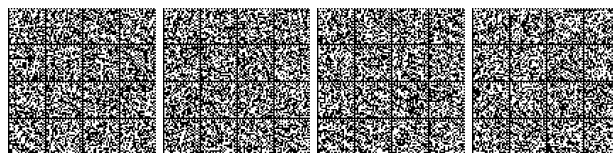
e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e Museo Galileo-Istituto e museo di storia della scienza di Firenze. Il Ministero dell'università e della ricerca esercita sui tre enti di cui al presente comma attività di vigilanza, attraverso la nomina degli organi di controllo e l'approvazione dei piani triennali di attività. A decorrere dall'anno 2022 ai tre enti di cui al presente comma è precluso il contributo di cui al comma 3 »;

b) all'articolo 2-bis, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Della somma di cui all'articolo 2, euro 4.500.000 sono riservati annualmente al contributo di cui all'articolo 1, comma 3-bis, e della somma residua disponibile almeno il 60 per cento è riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 ».

303. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 342 è sostituito dal seguente:

« 342. A decorrere dall'anno 2022, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico dei bilanci delle suddette istituzioni ».

304. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, ed è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valu-



tazione è riconosciuto il diritto al compenso, a valere sulle risorse proprie delle istituzioni, definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 645 è abrogato.

305. All'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole da: « , a copertura » fino a: « relativi contratti integrativi » sono soppresse.

306. Al fine di incentivare la partecipazione italiana alle azioni individuali di mobilità del Programma Erasmus+ e di rispondere adeguatamente all'incremento delle risorse e alla conseguente crescita sostanziale delle azioni di mobilità degli studenti universitari, è disposto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca lo stanziamento annuo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE nella sua qualità di Agenzia nazionale Erasmus+.

307. Al fine di potenziare la promozione della frequenza di corsi di livello universitario o *post*-universitario in Italia da parte di studenti stranieri, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024, a favore dell'associazione Uni-Italia.

308. All'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 15 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 19,5 milioni »;

b) dopo le parole: « tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica » sono aggiunte le seguenti: « , ivi comprese, in esito ai relativi processi di statizzazione, quelle di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ».

309. Ai fini del riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e

coreutica, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, in favore del personale di tali istituzioni è autorizzata la spesa di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, ripartiti con il decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali. Le singole istituzioni provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica e della ricerca, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo.

310. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui:

a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 è ripartita tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, ad eccezione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Nell'ambito della quota di cui al periodo precedente, 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera;

b) 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in



servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo. I componenti delle commissioni per le procedure selettive di cui alla presente lettera sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente;

c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo.

311. La dotazione del Fondo italiano per la scienza di cui all'articolo 61 del

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

312. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato « Fondo italiano per le scienze applicate » con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo. Nell'ambito di tali criteri sono valorizzate le progettualità con una maggiore quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati.

313. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è disposto lo stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2023. Ai fini del riparto delle risorse di cui al presente comma, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016 tiene conto anche dei risultati conseguiti dagli enti pubblici di ricerca nella valutazione della qualità della ricerca (VQR).

314. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 240 a 248 sono abrogati.

315. Al fine di riorganizzare e rilanciare le attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il consiglio di amministrazione dell'ente adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il « piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ». Il piano di riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano trien-



nale di attività ai fini dell'applicazione della normativa vigente.

316. Per le finalità di cui al comma 315, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un comitato strategico per il rilancio dell'ente (*Supervisory Board*), composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica e professionale, con una comprovata conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza, anche gestionale, in enti o organizzazioni complesse, dei quali due sono individuati dal Ministro dell'università e della ricerca tra otto nominativi proposti dal presidente del CNR, due sono individuati dal Ministro dell'università e della ricerca tra otto nominativi proposti dal comitato di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e uno è nominato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai componenti del comitato strategico spettano un compenso pari ad euro 20.000 annui nonché gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo complessivo di euro 100.000 annui. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 232.700 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse previste dal comma 322.

317. Il piano di cui al comma 315 è adottato previo parere del comitato di cui al comma 316 ed è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sui contenuti del piano il Ministro dell'università e della ricerca riferisce alle Camere in apposita audizione.

318. Il piano di cui al comma 315 è predisposto con il coinvolgimento della rete scientifica e dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite con delibera del consiglio di amministrazione. Per la predisposizione del piano di cui ai commi da 315 a 324, il consiglio di amministrazione del

CNR e il comitato di cui al comma 316 possono avvalersi di esperti di comprovata qualificazione professionale, individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per ciascun incarico e nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 322, lettera b). Gli esperti di cui al presente comma esaminano, in particolare, la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell'organizzazione, la consistenza dell'organico e il piano di fabbisogno, nonché la documentazione relativa alla programmazione, alla rendicontazione scientifica e alla programmazione economica e finanziaria.

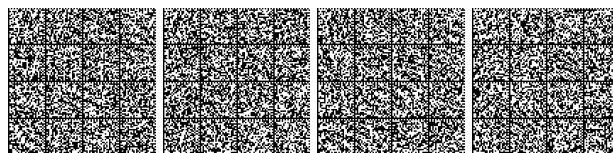
319. Il piano di cui al comma 315 può contenere proposte di revisione della disciplina, statutaria e normativa, di funzionamento dell'ente, ivi compresa quella riferita alla composizione degli organi, nonché ogni altra misura di riorganizzazione necessaria per il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza amministrativa e gestionale. Il piano reca, altresì, l'indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste dagli investimenti finalizzati al rilancio dell'ente.

320. Il piano di cui al comma 315 si conclude entro tre anni dalla sua approvazione. L'attuazione del piano è sottoposta al monitoraggio, almeno semestrale, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, anche avvalendosi del comitato di cui al comma 316.

321. L'adozione del piano entro il termine di cui al comma 315 consente l'accesso al finanziamento di 20 milioni di euro ai sensi del comma 322, lettera b). L'esito positivo del monitoraggio di cui al comma 320 consente l'accesso al contributo di cui al comma 323.

322. Al CNR è concesso un contributo di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, di cui:

a) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui



all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

b) 50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalità del piano di cui al comma 315 e per le spese di funzionamento del comitato strategico di cui al comma 316 per gli anni 2022, 2023 e 2024. Per l'anno 2022, la somma di 20 milioni di euro è erogata in esito all'adozione del piano entro il termine di cui al comma 321.

323. Fermo restando quanto previsto dal comma 321, a decorrere dall'anno 2023, al CNR è concesso un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui.

324. Anche al fine di agevolare la realizzazione del piano di cui al comma 315, all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Per l'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio, anche in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da parte degli enti pubblici di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. Restano acquisite all'erario le somme già corrisposte a qualsiasi titolo degli enti di cui al precedente periodo e sono fatte salve le assegnazioni già effettuate a titolo gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti ».

325. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo « *Xylella fastidiosa* » condotte dal CNR è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

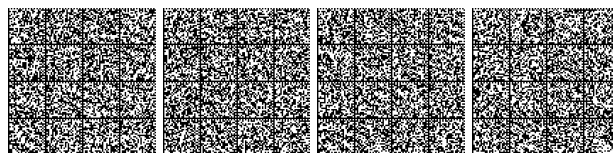
326. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022 nel limite delle risorse di cui al se-

condo periodo. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2022. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese di cui al primo periodo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo che, in base al monitoraggio, risulti non spesa è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

327. All'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 ».

328. Per l'anno 2022 è assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 20 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

329. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di una complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, è introdotto, gradualmente e subordinatamente all'adozione del decreto di cui al comma 335, l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, nelle classi quarte e quinte, da



parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell'iscrizione nella correlata classe di concorso « Scienze motorie e sportive nella scuola primaria ».

330. L'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria è prevista per la classe quinta a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di quelle di personale definite con il decreto di cui al comma 335.

331. Si accede all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti. Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 « Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate » o nella classe LM-68 « Scienze e tecniche dello sport » o nella classe LM-47 « Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie » oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009, che abbiano, altresì, conseguito 24 crediti formativi universitari o accademici – CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

332. Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria.

333. Il contingente dei docenti di educazione motoria di cui al comma 329 è determinato in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l'insegnamento, rispetto all'orario di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il

tempo pieno mantengono l'orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento. In tale ultimo caso le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza, ferma restando la responsabilità dei docenti coinvolti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare situazioni di esubero di personale.

334. I posti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, individuati dal decreto di cui al comma 335, in fase di prima applicazione, sono coperti con concorso per titoli ed esami abilitante, da bandire negli anni 2022 e 2023. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo a carico dei partecipanti sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'entità del contributo di cui al secondo periodo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le relative graduatorie hanno validità annuale e in ogni caso perdono efficacia con l'approvazione delle graduatorie riferite al successivo concorso.

335. Con decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022:

a) è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato



il fabbisogno di personale derivante dall'applicazione della normativa vigente, con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto delle esigenze di personale connesse all'attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) sono definiti il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato l'insegnamento di educazione motoria e il relativo numero dei posti di insegnamento.

336. I decreti di cui al comma 335 relativi alle dotazioni organiche del personale docente evidenziano i posti comuni, di sostegno e di potenziamento per ciascun ordine e grado di istruzione distintamente per regione, con evidenza dei posti da destinare all'educazione motoria nella scuola primaria.

337. Nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 334 non siano approvate in tempo utile per l'assunzione in ruolo dei docenti, i contratti a tempo determinato necessari possono essere attivati anche con i soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per le classi di concorso A-48 « Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado » e A-49 « Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado ». L'attivazione dei predetti contratti a tempo determinato è subordinata all'adozione del decreto di cui al comma 335.

338. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero dell'istruzione provvede ad effettuare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 329 a 337, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

339. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla complessità e

alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

340. Per le medesime finalità di cui al comma 339, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 339, è incrementato di ulteriori 8,3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2022, e di 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2023. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

341. Per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuano ad operare le contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sempre sulla base del riparto regionale delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale, di cui all'articolo 4 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell'istruzione in applicazione dell'articolo 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 15 luglio 2010.

342. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 340 si provvede per l'anno 2022, per un importo di 8,3 milioni di euro, mediante riduzione



dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e per l'anno 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive stanziare dall'articolo 1, comma 503, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

343. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «l'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024». All'articolo 1, comma 979, della medesima legge n. 178 del 2020, le parole: «e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 40,84 milioni di euro per l'anno 2022, 45,83 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro per l'anno 2024».

344. Al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente, il Ministero dell'istruzione è autorizzato, nei limiti di cui alla lettera *d*) del comma 345, a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La predetta deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di *status* sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345 e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente.

345. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di febbraio precedente all'anno scolastico di riferimento e, in sede di prima attuazione, entro il mese di marzo 2022:

a) sono individuati gli indicatori di *status* sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica da utilizzare per individuare le scuole beneficiarie della deroga di cui al comma 344;

b) sono definite le soglie degli indicatori di cui alla lettera *a*) al di sotto o al di sopra delle quali opera la deroga di cui al comma 344 per il grado della scuola primaria e per il primo e il secondo grado della scuola secondaria;

c) sono definiti i parametri da utilizzare per la costituzione delle classi, escluse le pluriclassi, nelle scuole caratterizzate da valori degli indicatori inferiori o superiori alle menzionate soglie, in luogo di quelli definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

d) è individuata, nell'ambito del fabbisogno di personale come rimodulato ai sensi del comma 335, la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga ed è individuato conseguentemente il numero delle predette classi.

346. L'attuazione del decreto di cui al comma 345 è affidata agli uffici scolastici regionali.

347. Il Ministero dell'istruzione effettua, entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, una valutazione dell'impatto delle disposizioni di cui ai commi da 344 a 346 sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica.

348. All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: «640 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «750 milioni di euro annui».

349. Il Fondo per la cultura di cui all'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

350. Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 di-



cembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

351. Al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

352. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato « Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET », con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento previsto.

353. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, in via sperimentale, gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attività nei comuni di cui al presente comma, di un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente comma e ai commi da 354 a 356 per l'esercizio dell'attività economica.

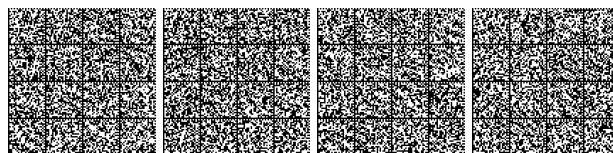
354. Per le finalità di cui al comma 353, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non

utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma 353. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

355. Le agevolazioni di cui ai commi da 353 a 356 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

356. Il contributo di cui al comma 353 è erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 353, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di



violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

358. Ai fini di cui al comma 357, secondo periodo, il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta elettronica, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

359. È istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023 per l'assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.

360. Una quota non inferiore a 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 359 è destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche che nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 redatto ai sensi degli arti-

coli 2423 e seguenti del codice civile riportano una delle seguenti situazioni contabili:

a) un patrimonio netto negativo o un patrimonio disponibile negativo;

b) una riserva indisponibile iscritta al passivo dello stato patrimoniale o un patrimonio indisponibile, inferiori alla corrispondente voce intangibile dell'attivo patrimoniale denominata « diritto d'uso illimitato del teatro » riveniente dall'atto di trasformazione da ente autonomo in fondazione di diritto privato;

c) una o più perdite di esercizio riportate a nuovo, iscritte al passivo dello stato patrimoniale, riferite ad esercizi antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

361. La restante quota del fondo di cui al comma 359 è destinata prioritariamente alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni contabili di cui al comma 360, per finanziare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo mediante l'acquisto di beni strumentali, mobili e immobili, nonché mediante la realizzazione di opere infrastrutturali volte all'adeguamento tecnologico, energetico e ambientale dei teatri e degli altri immobili utilizzati per lo svolgimento delle relative attività. Alle somme oggetto di finanziamento corrisponde una riserva indisponibile di pari importo.

362. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabilite le modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 359, nonché le modalità di impiego delle risorse assegnate e della relativa rendicontazione. Il commissario straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, svolge l'istruttoria propedeutica all'adozione dei decreti ministeriali di cui al primo periodo e ve-



rifica il rispetto da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche di quanto previsto dagli stessi decreti.

363. Quando la fondazione che ha ricevuto il contributo di cui al comma 360 produce nuovo disavanzo d'esercizio che riduce il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno, il Ministro della cultura, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone lo scioglimento del consiglio di indirizzo o del consiglio di amministrazione e la fondazione è sottoposta ad amministrazione straordinaria. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

364. Al fine di assicurare la conservazione e la fruizione del patrimonio archivistico, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e antisismico degli istituti archivistici nonché per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente.

365. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi di cui al comma 364 e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 364 nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati.

366. Al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale,

sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente », con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024.

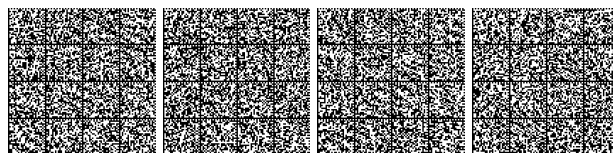
367. Le risorse del fondo di cui al comma 366 sono destinate alle seguenti finalità:

a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;

b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.

368. Per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale », con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

369. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione, di riparto e di as-



segnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368.

370. Per le risorse del Fondo di cui al comma 368, il medesimo decreto di cui al comma 369 definisce un piano con il quale sono individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al comma 368 sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati.

371. Il Ministro del turismo presenta ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta e sulle risorse impiegate a valere sui Fondi di cui ai commi 366 e 368.

372. Per le medesime finalità e per garantire l'effettiva attuazione delle misure di cui ai commi da 366 a 371, all'articolo 8, comma 6-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al primo periodo, le parole da: « con contratto » fino a: « ventiquattro mesi » sono soppresse e, al quarto periodo, dopo le parole: « di cui al presente comma » sono inserite le seguenti: « per i primi ventiquattro mesi ».

373. All'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: « alle informazioni che vi sono contenute » sono aggiunte le seguenti: « e della loro pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo. Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, la banca dati è accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali ».

374. Per le finalità di cui all'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è

autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

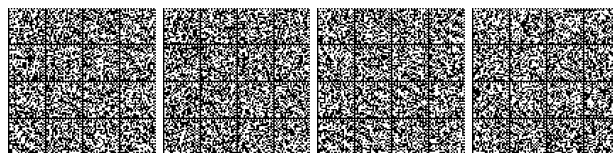
375. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il « Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria », con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022 e a 140 milioni di euro per l'anno 2023.

376. Il Fondo di cui al comma 375 è destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi *media*, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione.

377. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio 2022-2023, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 375.

378. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.

379. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito,



con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

380. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024.

381. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, sono disposti i seguenti interventi:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 99 milioni per l'anno 2022, di euro 199 milioni per l'anno 2023, di euro 249 milioni per l'anno 2024, di euro 299 milioni per l'anno 2025 e di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026;

b) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dotazione del fondo rotativo di cui al presente comma e della quota di cui all'articolo 27, comma 3, può essere incrementata mediante apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee »;

2) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: « crediti di cui agli articoli 8 e 27; » sono inserite le seguenti: « attività e servizi di comunicazione finalizzati alla valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo; » e le parole: « dell'Agenzia sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto di cui all'articolo 21 » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale »;

3) all'articolo 20, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

« 2-ter. Per l'attuazione dell'attività e dei servizi di comunicazione e dell'attività di valutazione d'impatto delle iniziative di cooperazione di cui al comma 2, è autorizzata, in favore del Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022 »;

4) all'articolo 27, comma 3, lettera a), le parole da: « miste » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « in Paesi *partner*, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Possono essere altresì concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma direttamente a imprese in Paesi *partner* »;

5) all'articolo 27, comma 3, lettera b), le parole: « , secondo modalità identificate dal CICS, imprese miste » sono sostituite dalle seguenti: « imprese anche aventi sede »;

6) all'articolo 27, comma 3, lettera c), la parola: « miste » è soppressa;

7) all'articolo 27, comma 4, alinea, le parole: « Il CICS stabilisce » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti »;

8) all'articolo 27, comma 5, la parola: « crediti » è sostituita dalle seguenti: « finanziamenti sotto qualsiasi forma ».

382. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Ai fini del presente comma, si applica l'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ad eccezione dei periodi primo e terzo, e i riferimenti ivi contenuti a Expo 2020 Dubai e agli Emirati Arabi Uniti si intendono rispettivamente fatti a Expo 2025 Osaka e al Giappone.

383. Per la concessione da parte dello Stato italiano di un contributo annuale da destinare al Conto speciale del Consiglio d'Europa, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dota-



zione di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

384. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, fermo restando l'accordo di prestito di cui all'articolo 13, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché l'accordo di prestito di cui all'articolo 1, comma 638, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il *Poverty Reduction and Growth Trust*, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

385. Nell'ambito del nuovo accordo di prestito di cui al comma 384, per consentire il puntuale ed efficace funzionamento del *Poverty Reduction and Growth Trust*, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere risorse a titolo di dono al Fondo monetario internazionale nei limiti complessivi di 101 milioni di euro, equivalenti a 83 milioni di euro di diritti speciali di prelievo, da ripartire in cinque versamenti annuali di pari importo, da effettuare per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. In relazione a quanto previsto dal presente comma ed al fine di rispettare le vigenti disposizioni legislative nazionali ed europee, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da corrispondere alla Banca d'Italia entro il mese di marzo di ciascun anno.

386. Sul prestito autorizzato dal comma 384 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la successiva

riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

387. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rimborsare alla Banca d'Italia, con valuta antergata al 29 giugno 2021, l'importo di 49 milioni di euro nell'anno 2022, equivalente all'importo di 40,46 milioni di diritti speciali di prelievo versato dalla Banca d'Italia al Fondo monetario internazionale e utilizzato come contributo dell'Italia al programma del medesimo Fondo a favore del Sudan, conformemente alla decisione assunta dal Ministero stesso nell'ambito dell'iniziativa sulla cancellazione del debito dei Paesi più poveri fortemente indebitati (HIPC).

388. Al libro terzo, titolo III, capo III, sezione II, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 620 è aggiunto il seguente:

« Art. 620-bis. – (*Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa*)–1. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi con il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo per finanziare l'approntamento e l'impiego degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa a ciò destinati. La dotazione iniziale del fondo di cui al primo periodo è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo di cui al presente comma è ripartito tra le diverse finalità di impiego con decreto del Ministro della difesa, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ».

389. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027, 2 milioni di euro per l'anno 2029, 3,5 milioni di euro per l'anno 2030, 4,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

390. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo,



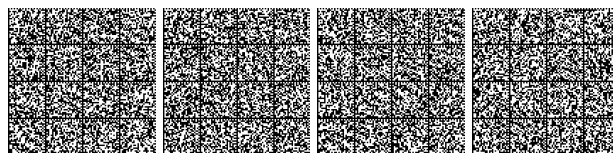
in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementata di 29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

391. Al fine di garantire la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024.

392. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un apposito fondo denominato « Fondo per la strategia di mobilità sostenibile », con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti

alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

393. Al fine di promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, ivi comprese le attività di progettazione, e l'acquisto o il rinnovo del materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2022, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse da destinare, in via prioritaria, alla predisposizione ovvero al completamento dell'attività di progettazione e sono individuati gli interventi e il soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto,



le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati.

394. Per l'accelerazione degli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, anche al fine dell'inserimento nella rete centrale (*Core Network*) della Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), è autorizzata, in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034 e 450 milioni di euro per l'anno 2035. Le risorse di cui al presente comma sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente legge.

395. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 230 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti 2022-2026 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e RFI.

396. È autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 600 milioni di euro per l'anno 2027 per il finanziamento del con-

tratto di programma, parte servizi 2022-2027 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e RFI.

397. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS Spa.

398. All'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

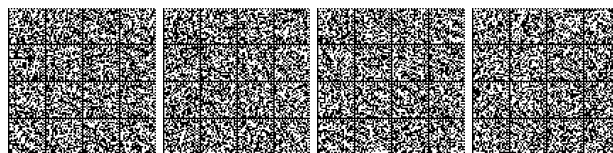
a) al comma 1, le parole: « di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021 » e le parole: « entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021 »;

b) al comma 3, le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre »;

c) al comma 4, primo periodo, le parole: « del decreto di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dei decreti di cui al comma 1 ».

399. Per le finalità di cui al comma 398 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2022.

400. Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 40 milioni di



euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, quale contributo massimo a favore di Società Autostrada tirrenica Spa, al fine di assicurare il riequilibrio delle condizioni economico-finanziarie della concessione.

401. La misura del contributo, da includere nel piano economico-finanziario della società concessionaria, è determinata, nel limite dello stanziamento di cui al comma 400, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del raggiungimento delle condizioni di equilibrio e sostenibilità tariffaria della concessione. Il piano economico-finanziario di cui al primo periodo è predisposto da Società Autostrada tirrenica Spa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alla disciplina regolatoria definita dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al livello di congrua remunerazione del capitale investito definito dalla medesima Autorità in relazione al contributo pubblico previsto dai commi da 400 a 402 e al correlato profilo di rischio.

402. L'erogazione del contributo di cui al comma 400 è subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione degli atti convenzionali di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alla rinuncia da parte di Società Autostrada tirrenica Spa alle azioni proposte in tutti i giudizi pendenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche relativi al rapporto concessorio.

403. Per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, quale contributo massimo a favore della regione Emilia-Romagna.

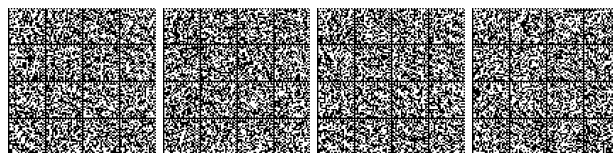
404. L'erogazione del contributo di cui al comma 403, da includere nel piano eco-

nomico-finanziario della società concessionaria Autostrada regionale Cispadana Spa, è subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione dell'aggiornamento degli atti convenzionali, previa attestazione da parte di un primario istituto finanziario delle condizioni di bancabilità del progetto e di sostenibilità economico-finanziaria della concessione.

405. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.

406. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 405, anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalità, e naturali, quali eventi sismici e dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di approvazione dei piani predisposti dalle regioni, province e città metropolitane, di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché le procedure di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale o di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio. Con lo stesso decreto sono inoltre definiti i criteri generali per adeguare la progettazione e l'esecuzione di tali opere ai principi ambientali dell'Unione europea.

407. Per gli anni 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni contributi per investi-



menti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023. I contributi di cui al periodo precedente per l'anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno. I contributi di cui al primo periodo per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il decreto di cui al periodo precedente in misura pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022. La popolazione di riferimento, ai fini del riparto di cui al secondo periodo, è la popolazione residente al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento, disponibile al seguente indirizzo: <http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita>. Entro il 30 gennaio 2022, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

408. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 può finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023.

409. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno

2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i contributi relativi all'anno 2023.

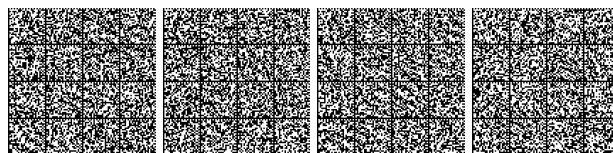
410. I contributi di cui al comma 407 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per l'80 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 412 e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 412.

411. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 409 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per i contributi relativi all'anno 2023, con decreti del Ministero dell'interno.

412. Il monitoraggio degli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano di cui ai commi da 407 a 411 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022 ». Non trova applicazione l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267.

413. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 407 a 411.

414. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito *internet*, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sot-



tosezione Opere pubbliche. Il sindaco è tenuto a comunicare tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

415. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 51, le parole: « di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 » sono sostituite dalle seguenti: « di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 »;

b) dopo il comma 53 sono inseriti i seguenti:

« 53-bis. Per il biennio 2022-2023 l'ordine prioritario di assegnazione dei contributi è il seguente:

a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

53-ter. Per i contributi relativi all'anno 2022 il termine di cui al comma 52 è fissato al 15 marzo 2022 e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022 »;

c) al comma 54, le parole: « Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 53 » sono sostituite dalle seguenti: « Ferme restando le priorità di cui ai commi 53 e 53-bis ».

416. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

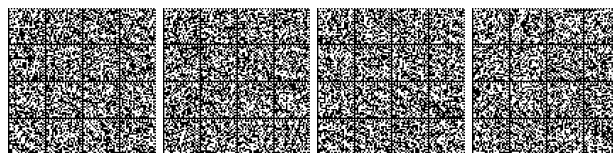
2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Il funzionamento del fondo e i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

417. Al fine di consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito dell'area ex Cemerad nel territorio del comune di Statte, in provincia di Taranto, è autorizzata la spesa di euro 8.800.000 per l'anno 2022.

418. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 12, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024.

419. Le risorse di cui al comma 418 sono ripartite con le modalità e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2-*quiquies*, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021, anche tenendo conto delle nuove aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2022. Agli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 418 si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 7-*bis*, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021.

420. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un



apposito capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per l'anno 2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Nel predetto stato di previsione è altresì istituito, per le medesime celebrazioni, un apposito capitolo per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

421. Al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, è nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un Commissario straordinario del Governo. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario, può nominare uno o più subcommissari. Per gli oneri correlati alla gestione commissariale è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

422. Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

423. Il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale. Il programma dettagliato deve altresì individuare per ciascun intervento il costo complessivo a carico delle risorse di cui al comma 420 o delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi

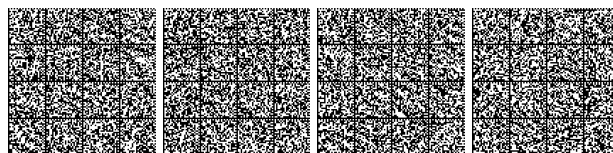
comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare. Il decreto di cui al comma 422 individua inoltre le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.

424. Gli interventi del programma dettagliato aventi natura di investimento sono monitorati, a cura del soggetto titolare del CUP, tramite i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per tali investimenti le informazioni relative al comma 423 sono desunte da detti sistemi.

425. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

426. Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427.

427. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata « Giubileo 2025 », che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigiona-



mento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. Alla società « Giubileo 2025 » non si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le società direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nella società « Giubileo 2025 », anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa vigente.

428. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'atto costitutivo e lo statuto sociale della società « Giubileo 2025 », sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, è indicato il contributo annuale per il servizio svolto e sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile nonché sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

429. La società « Giubileo 2025 » cura le attività di progettazione e di affidamento nonché la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la società può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della regione Lazio, del comune di Roma Capitale, dell'Agenzia del demanio, dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonché dei concessionari di servizi pubblici. La predetta società può altresì, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo

oneroso, con società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma Capitale o dalla regione Lazio ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale.

430. La società « Giubileo 2025 » può affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per le eventuali attività di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

431. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale della società « Giubileo 2025 » per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

432. Per l'attuazione dei commi 427, 428, 429 e 430 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

433. Per l'esercizio di poteri di indirizzo e impulso in relazione alle attività e agli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 è istituita la Cabina di coordinamento.

434. La Cabina di coordinamento è un organo collegiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato, ed è composto dal Commissario straordinario, dal Sindaco del comune di Roma Capitale, dal Presidente della regione Lazio, da uno dei soggetti di vertice della società « Giubileo 2025 », dal prefetto di Roma, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, dal presidente del Consiglio dei lavori pubblici e da un rappresentante della Santa Sede.

435. Per le attività di natura istruttoria, alle riunioni della Cabina di coordinamento possono essere invitati, in dipendenza della tematica affrontata, soggetti pubblici ed esperti, anche provenienti dal



settore privato, con comprovata esperienza e competenze nello specifico settore di riferimento, nonché rappresentanti dei soggetti attuatori. Ai predetti soggetti ed esperti non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per la partecipazione alle riunioni della Cabina di coordinamento.

436. La Cabina di coordinamento, sulla base del monitoraggio svolto ai sensi del comma 424, verifica il grado di attuazione degli interventi, anche al fine di informare il Tavolo istituzionale di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

437. In caso di mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero di ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del programma dettagliato di cui al comma 422, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del cronoprogramma, il Commissario straordinario, informata la Cabina di coordinamento, assegna al soggetto responsabile del mancato rispetto dei termini un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la Cabina di coordinamento, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni pubbliche.

438. Qualora il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 437 sia ascrivibile alle regioni o agli enti locali interessati, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Commissario straordinario, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Cabina di coordinamento, il Consiglio dei ministri individua

l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificatamente indicate.

439. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel programma dettagliato e qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

440. Per la nomina dei commissari *ad acta* di cui ai commi 437 e 438 nonché per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di commissari *ad acta* sono a carico dei soggetti inadempienti sostituiti.

441. Fermo quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 429, le funzioni di rendicontazione degli interventi previsti dal programma dettagliato sono di competenza della società « Giubileo 2025 » che riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento sulla propria attività e segnala eventuali anomalie e scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione degli interventi di cui al comma 423, anche ai fini dell'aggiornamento del piano previsto dall'articolo 1, comma 645, della citata legge n. 178 del 2020.

442. Per gli interventi previsti dal programma dettagliato di cui al comma 422, le



risorse di cui al comma 420, ferme restando le finalità ivi previste, sono trasferite su apposito conto di tesoreria intestato alla società « Giubileo 2025 », che provvede all'eventuale successivo trasferimento ai soggetti attuatori diversi dalla medesima società. A tal fine, le predette somme possono essere eventualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le risorse relative agli interventi finanziati a carico del PNRR e del Piano complementare possono essere trasferite sul conto di tesoreria di cui al presente comma, previa convenzione tra la società « Giubileo 2025 » e l'amministrazione titolare dell'intervento.

443. La società « Giubileo 2025 » predispone e aggiorna, mediante le informazioni desunte dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale i soggetti attuatori, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa. Conseguentemente, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, la società può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

444. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio di Formula 1 del *Made in Italy* e dell'Emilia-Romagna, presso l'autodromo di Imola, e del Gran Premio d'Italia di Formula 1, presso l'autodromo di Monza, rivestono per

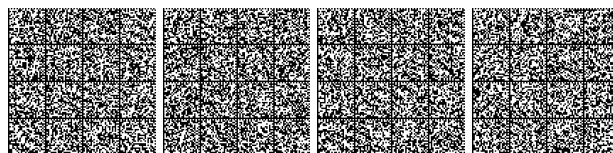
il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale-ACI è autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del Campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio.

445. Per le finalità di cui al comma 444 è riconosciuto un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI.

446. Per le finalità di cui ai commi 444 e 445 nonché per sostenere gli investimenti per il centenario dell'impianto dell'Autodromo di Monza, è assegnato un contributo in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023.

447. Per le attività e gli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

448. Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza na-



zionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Alla disciplina delle modalità di determinazione e concessione dei contributi di cui al presente comma e all'assegnazione delle risorse finanziarie in proporzione ai predetti fabbisogni si provvede con apposite ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relative all'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con la medesima, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 2016, e al netto degli eventuali contributi già percepiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

449. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quinqies* è inserito il seguente:

« 4-*sexies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le attività conseguenti alla proroga di cui al primo periodo, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018 ».

450. Per le medesime finalità di cui al comma 449, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 » e le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 ». A tal fine è

autorizzata la spesa di euro 72.270.000 per l'anno 2022.

451. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro.

452. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

453. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 » e la parola: « dichiarino » è sostituita dalle seguenti: « abbiano dichiarato ».

454. All'articolo 28, commi 7 e 13-*ter* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

455. All'articolo 28-*bis*, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 » e le parole: « previa certificazione del Commissario straordinario » sono sostituite dalle seguenti: « previa certificazione della regione ».

456. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15



dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « fino all'anno di imposta 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2021 »;

b) al secondo periodo, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 ».

457. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « A seguito della mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione di cui al comma 9 del presente articolo ».

458. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 135 è inserito il seguente:

« 135.1. A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno 2 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 2021 ».

459. Il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno

2022 nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022 » e le parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ». A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2022.

460. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato fino al 31 dicembre 2022. Per le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *i-bis*), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro per l'anno 2022.

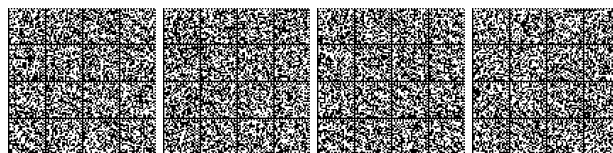
461. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 2.920.000, di cui:

a) euro 1.400.000 per le finalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) euro 820.000 per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

c) euro 700.000 per le finalità di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

462. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziare per l'emergenza.



463. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 14-*bis* e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2022.

464. I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 nel limite di 2,32 milioni di euro per l'anno 2022.

465. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da destinare al supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, con provvedimento del capo del Dipartimento « Casa Italia » della Presidenza del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 gennaio 2022, in esito alla puntuale individuazione degli interventi e del relativo soggetto attuatore, tra il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento « Casa Italia ».

466. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera *a*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per venticinque anni.

467. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dei commi

449 e 450 nonché dei commi da 459 a 466 compresi quelli derivanti da convenzioni con società, la proroga fino al 31 dicembre 2022 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

468. Il Fondo di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno 2022.

469. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

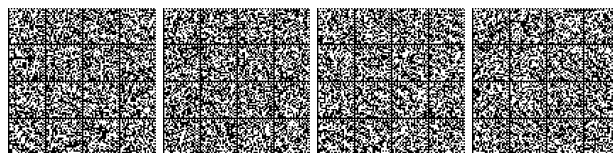
a) al comma 1, alinea, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Per l'anno 2022 è assegnato un contributo straordinario di 10 milioni di euro »;

b) al comma 2, quinto periodo, le parole: « Per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ».

470. Le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per l'anno 2022.

471. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

472. Al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile, e non strutturale, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, il Fondo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, conver-



tito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Alla disciplina dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma e alla relativa assegnazione si provvede, previa presentazione da parte delle regioni di apposito piano degli interventi da realizzare nel limite delle risorse disponibili, con il relativo cronoprogramma procedurale, i soggetti attuatori e i codici unici di progetto delle opere, con apposita ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale sono indicate anche le modalità di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.

473. Per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle regioni.

474. Ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale relativo alle annualità 2022-2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 473, tenuto conto anche delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero dell'interno finalizzate al rinnovo della flotta di elicotteri, all'aggiornamento tecnologico dei velivoli e all'aumento della capacità operativa delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

475. Per assicurare la funzionalità dei servizi di istituto dell'organizzazione territoriale e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, capillarmente dislocata sul territorio nazionale, attraverso la realizzazione di un programma ultradecennale per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Per l'utilizzo delle risorse del fondo si applicano le seguenti disposizioni:

a) le opere di edilizia previste dal programma sono considerate opere destinate alla difesa nazionale ai fini dell'applicazione del capo I del titolo VII del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) si applicano le procedure in materia di contratti pubblici previste dai titoli III e IV della parte II del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

c) la funzione di stazione appaltante è svolta dall'Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate



ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) l'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente comma equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse;

e) il programma, predisposto sulla base delle proposte del Comando generale dell'Arma dei carabinieri relative, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma;

f) gli interventi del programma devono essere realizzati ricorrendo preferibilmente a stabili demaniali che possono essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; alla rifunionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e la successiva ricostruzione laddove economicamente più vantaggioso; all'accasermamento nel medesimo stabile di reparti di diverse organizzazioni funzionali; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati già sede di presidi territoriali dell'Arma dei carabinieri in regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.

476. Per assicurare la funzionalità dei servizi di istituto del Corpo della guardia di finanza, quale forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, capillarmente dislocata sul territorio nazionale, attraverso la realizzazione di un programma ultradecennale per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Per l'utilizzo delle risorse del fondo si applicano le seguenti disposizioni:

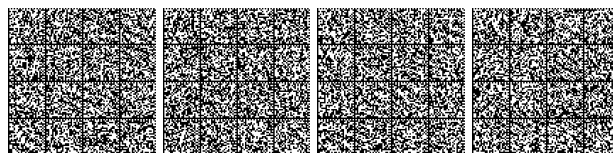
a) le opere di edilizia previste dal programma sono considerate opere destinate alla difesa nazionale ai fini dell'applicazione del libro secondo, titolo VII, capo I, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) si applicano le procedure in materia di contratti pubblici previste dalla parte II, titoli III e IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

c) la funzione di stazione appaltante è svolta dall'Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) l'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente comma equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse;

e) il programma, predisposto dal Comando generale della Guardia di finanza e relativo, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e



ai parametri progettuali da rispettare, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma;

f) gli interventi del programma devono essere realizzati ricorrendo preferibilmente a stabili demaniali che possono essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e la successiva ricostruzione, laddove economicamente più vantaggioso; all'accasermamento nel medesimo stabile di comandi o reparti di diverse organizzazioni funzionali; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati già sede di comandi o reparti della Guardia di finanza in regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.

477. Gli interventi dei programmi di cui ai commi 475 e 476 devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

478. Allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. A valere sulle risorse del Fondo pos-

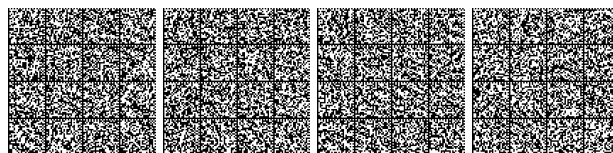
sono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate.

479. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del comma 478.

480. Al fine di proseguire e potenziare gli interventi attuati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata l'ulteriore spesa di 68 milioni di euro per l'anno 2022.

481. Per i contributi erogati con le risorse di cui al comma 480, continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 7 agosto 2021, e successive modificazioni, per quanto concerne i contributi per l'acquisto di apparecchi televisivi previa rottamazione di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2 e quelle di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2019, e successive modificazioni, per quanto concerne i contributi relativi all'acquisto di decoder e di apparecchi televisivi in assenza di rottamazione.

482. Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di seguito denominato « fornitore », può procedere, su richiesta dei soggetti aventi titolo ai benefici di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che vantino un'età anagrafica, alla data di entrata in vigore della presente legge, pari o superiore a 70 anni e che godano di un trattamento pensionistico non superiore a



euro 20.000 annui, alla presa in carico dai produttori e alla consegna, presso il domicilio dell'interessato, di *decoder* idonei alla ricezione di programmi televisivi con *standard* trasmissivi (DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30.

483. Il fornitore, in caso di accesso alla misura, assicura agli aventi diritto anche l'opportuna assistenza telefonica per l'installazione e la sintonizzazione delle apparecchiature. Mediante apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed il fornitore sono definiti i rapporti reciproci, anche con riferimento alle procedure, alle comunicazioni necessarie ed alle modalità di rendicontazione e rimborso degli oneri sostenuti dal fornitore per le attività svolte, nonché al rispetto del limite massimo di spesa. Per gli oneri sostenuti dal fornitore e dettagliati nell'ambito della convenzione di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

484. L'INPS, gli altri istituti previdenziali e l'Agenzia delle entrate forniscono i dati degli aventi diritto ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 480 a 485. Il fornitore procede alla comunicazione agli aventi diritto, mediante comunicazione individuale, di idonea informativa sulle modalità di richiesta e gestione della misura sulla base di quanto definito nella sopracitata convenzione.

485. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere adottate indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 480 a 484.

486. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici dei settori del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

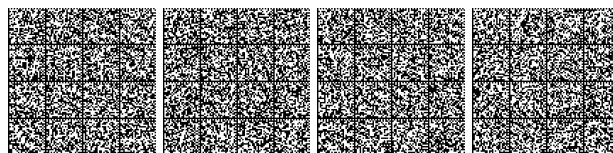
487. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del turismo e il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 486, nel rispetto della normativa europea sulle misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia per l'attuale emergenza COVID-19.

488. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo rotativo, denominato « Fondo italiano per il clima », con dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte. Gli interventi del Fondo sono realizzati, in conformità alle finalità e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125, e agli indirizzi della politica estera dell'Italia, a favore di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC). Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori Paesi in cui gli interventi del Fondo possono essere realizzati, conformemente ai predetti accordi internazionali. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo.

489. Ai fini di cui al comma 488, il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'Unione europea, attraverso:

a) l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l'iniziativa è promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo



bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione;

b) la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo;

c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonché altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione.

490. La garanzia del Fondo di cui al comma 489, lettera c), è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. A copertura delle perdite attese, il gestore del Fondo istituisce apposito fondo di accantonamento costituito con parte delle risorse di cui al comma 488, a cui affluiscono i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo a fronte del rilascio delle garanzie, nonché i recuperi. Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 489, lettera c), sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del Fondo ed è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti criteri, modalità e condizioni della garanzia di ultima istanza, ivi incluse le modalità di escussione idonee

a garantire la tempestività di realizzo della garanzia in conformità ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale, da avviare successivamente all'accertamento, da parte del gestore del Fondo, dell'incapienza del medesimo Fondo. Il ricorso dei beneficiari degli interventi del Fondo alla garanzia di ultima istanza dello Stato avviene attraverso il gestore. La garanzia di ultima istanza dello Stato è inserita nell'elenco di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

491. Una quota del Fondo italiano per il clima, nel limite di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla erogazione di contributi a fondo perduto nonché agli oneri e alle spese di gestione del Fondo, di cui al comma 493.

492. Il Fondo italiano per il clima può intervenire anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multilaterali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo e istituti nazionali di promozione.

493. Il Fondo italiano per il clima è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica, che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano di attività di cui al comma 496 e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

494. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima, affiancandone l'operatività e potenziandone la capacità d'impatto, la Cassa depositi e prestiti Spa può intervenire sia nell'esercizio delle proprie funzioni di istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e delle garanzie di bilancio dell'Unione europea previsti dal regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, nonché di altri fondi multilaterali, sia mediante l'impiego delle risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con



interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusi l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il cofinanziamento di singole iniziative. Le esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa a valere sulle risorse della gestione separata di cui al periodo precedente possono beneficiare della garanzia del Fondo ai sensi del comma 489 secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica.

495. All'articolo 5, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: « successivo comma 11, lettera *e*), » sono inserite le seguenti: « o al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale nonché su altri beni pubblici globali ai quali l'Italia ha aderito, ».

496. Sono istituiti, presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato di indirizzo e un Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Ministro della transizione ecologica o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante del Ministero della transizione ecologica, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Esso definisce l'orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo italiano per il clima e delibera, su proposta della Cassa depositi e prestiti Spa, il piano di attività del Fondo, anche mediante la definizione dell'ammontare di risorse destinato alle distinte modalità di intervento di cui al comma 489, ivi inclusi eventuali limiti per aree geografiche e categorie di Paesi e per interventi effettuati in favore di soggetti privati o aventi come intermediari soggetti privati, e il relativo sistema dei limiti di rischio. Il Comitato direttivo del Fondo delibera in merito ai finanziamenti e alle garanzie concessi a valere sulle risorse del

Fondo stesso, su proposta della Cassa depositi e prestiti Spa. La segreteria del Comitato direttivo è costituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della transizione ecologica con il supporto operativo della Cassa depositi e prestiti Spa, quale gestore del Fondo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di composizione e funzionamento del Comitato direttivo. Ai componenti del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

497. La dotazione del Fondo italiano per il clima può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, ai fini della costituzione di sezioni speciali secondo le medesime finalità di cui al comma 488.

498. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, nonché di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall'Italia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con appositi decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute per gli aspetti di competenza, sono stabilite le



modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.

499. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito fondo, finalizzato ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui agli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. I centri di cui al periodo precedente hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione e garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.

500. Ai fini dell'accesso al fondo di cui al comma 499, le imprese individuali e le società che intendono svolgere le attività di preparazione per il riutilizzo, a seguito di iscrizione nell'apposito registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presso l'amministrazione competente per territorio, presentano al Ministero della transizione ecologica istanza per un contributo a copertura parziale, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l'avvio dell'attività, fino a un importo massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, in relazione alla tipologia delle operazioni previste e alle quantità dei rifiuti impiegabili, nel limite complessivo della dotazione del fondo e conformemente alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti *de minimis*.

501. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 499.

502. Ai fini della concreta attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il

« Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive », con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente.

503. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per il primo trimestre dell'anno 2022 in coerenza con quanto disposto per il terzo trimestre dell'anno 2021 dall'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché con quanto disposto per il quarto trimestre dell'anno 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, gli oneri generali di sistema per le utenze elettriche sono parzialmente compensati con le risorse di cui al comma 505.

504. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 503, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

505. Per le finalità di cui ai commi 503 e 504 si provvede al trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 28 febbraio 2022, di una somma pari a 1.800 milioni di euro.

506. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico di



cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

507. Al fine di contenere per il primo trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2022.

508. Per il primo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il primo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 912 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2022.

509. In caso di inadempimento del pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale, gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a dieci

mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite dall'ARERA.

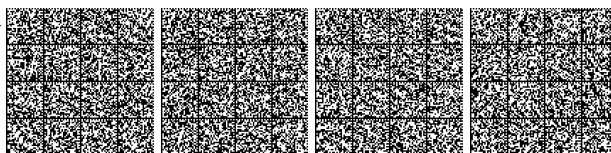
510. L'ARERA definisce altresì, nel limite di 1 miliardo di euro, un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita, per gli importi delle fatture oggetto di rateizzazione superiore al 3 per cento dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione, nonché le modalità di congruaggio o di restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell'anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali, del 70 per cento dell'anticipazione entro il mese di dicembre 2022 e della restante quota entro l'anno 2023.

511. All'erogazione dell'anticipo di cui al comma 510 provvede la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Qualora la somma richiesta dagli esercenti la vendita raggiunga l'importo di cui al comma 510, l'ARERA può ridurre il periodo temporale di cui al comma 509, ferma restando l'applicazione del meccanismo di anticipazione per i soli importi già oggetto di rateizzazione.

512. All'articolo 50, comma 2, lettera q), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: «a decorrere dal 2019» sono inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2021».

513. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi. Gli interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e classificati sotto la voce DLB 2022 – Mite collettamento depurazione acque.

514. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al-



l'alinea, le parole: « ha natura rotativa » sono sostituite dalle seguenti: « ha natura mista » e, alla lettera *b*), dopo le parole: « l'erogazione di finanziamenti, » sono inserite le seguenti: « di cui una quota parte a fondo perduto nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, ».

515. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera *f*), e 76 del regolamento (UE) recante « Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio », in fase di approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo. I criteri e le modalità d'intervento del Fondo sono definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

516. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo di cui al comma 515 sono affidate all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata. La SIN – Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura Spa, costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, all'esito della trasformazione prevista dal-

l'articolo 15-bis del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è autorizzata a partecipare alla società dedicata. I sistemi informatici necessari alla gestione del Fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con l'acquisizione dei servizi aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

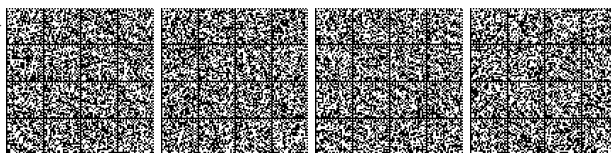
517. È autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata di cui al comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 515.

518. Le risorse di cui al comma 515 sono assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono trasferite dallo stesso Ministero alla società di cui al comma 516 al momento dell'apertura del conto corrente di tesoreria centrale di cui al comma 517. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 2016.

519. Al fine di garantire la copertura del maggiore fabbisogno finanziario relativo all'attuazione del Fondo mutualistico di cui al comma 515, nonché della misura « assicurazioni agevolate in agricoltura » prevista dal Programma di sviluppo rurale nazionale sostenuto dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il cofinanziamento statale a carico del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è incrementato di complessivi 178,3 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro riservati alla misura « assicurazioni agevolate in agricoltura », per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

520. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 dicembre 2022 ».

521. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, per le attività di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23



dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022 da trasferire all'ISMEA.

522. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, è autorizzata, in favore dell'ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. La predetta garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, nonché nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

523. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: « partecipazione giovanile » sono inserite le seguenti: « o femminile »;

b) all'articolo 10-bis, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 e i 40 anni o da una donna o, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni o da donne ».

524. Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, come modificato dal comma 523, in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l'anno 2022 di ulteriori 5 milioni di euro.

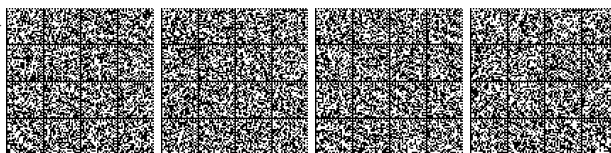
525. Alle attività di cui al citato titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022.

526. Al fine di potenziare l'attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti dall'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e disporre di dati, studi e valutazioni specifiche necessari a definire le strategie settoriali per l'attuazione della nuova fase di programmazione della politica agricola comune, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell'olio.

527. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2021 e 2022 ».

528. Una quota non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 129, della medesima legge n. 178 del 2020.

529. Al fine di assicurare alle Capitanerie di porto – Guardia costiera l'esercizio del complesso delle funzioni di amministrazione, gestione, vigilanza e controllo in materia di pesca marittima, ad esse affidate, anche in via esclusiva, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dall'articolo 136 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dal decreto



legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

530. Al fine di assicurare l'attuazione della Strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al primo periodo.

531. Al fine di garantire la continuità degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.

532. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2023, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità di riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 531 entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla base delle

risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

533. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 63, le parole: « per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023, 530 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l'anno 2030, 335 milioni di euro per l'anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036 »;

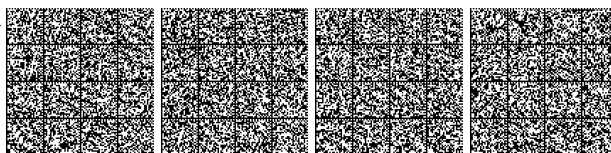
b) al comma 64, al primo periodo, le parole: « 31 marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022, per il periodo 2020-2029, ed entro la data del 30 giugno 2029, per il periodo 2030-2036 » e, al secondo periodo, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dei decreti ».

534. Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.

535. Possono richiedere i contributi di cui al comma 534:

a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;

b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei



trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno.

536. Gli enti di cui al comma 535 comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022. La richiesta deve contenere:

a) la tipologia dell'opera, che può essere relativa a:

1) manutenzione per il riuso e ri-funzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

2) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

3) mobilità sostenibile;

b) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale è chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura;

c) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco dei comuni che fanno parte della forma associativa.

537. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Nel caso di forme associate è calcolata la media semplice dell'IVSM. L'attribuzione del contributo sulla base della graduatoria costituita ai sensi del secondo periodo, nel limite delle risorse disponibili pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, è fatta assicurando il rispetto dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate.

538. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 537:

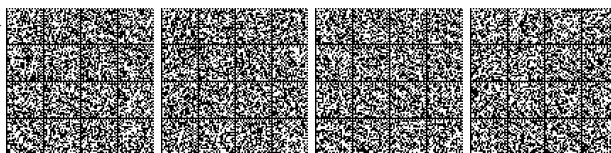
a) per le opere il cui costo è inferiore a 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;

b) per le opere il cui costo è superiore a 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.

539. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 538, il contributo è revocato con decreto del Ministero dell'interno.

540. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 541 e possono essere successivamente utilizzati dal medesimo ente beneficiario per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 534, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.

541. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 537 sono erogati dal Mi-



nistero dell'interno agli enti beneficiari nel seguente modo:

a) 20 per cento previa verifica dell'affidamento dei lavori entro i termini di cui al comma 538;

b) 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui al comma 542;

c) 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 542.

542. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 534 a 541 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022 ». Non trova applicazione l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

543. In applicazione dell'accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminato in 306,400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

544. A decorrere dall'anno 2022 è attribuito alla regione Sardegna l'importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.

545. In applicazione dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana in materia di

finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della Regione siciliana di cui all'articolo 1, comma 881, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato in 800,80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

546. A decorrere dall'anno 2022 è attribuito alla Regione siciliana l'importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.

547. All'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « di strade e scuole » sono inserite le seguenti: « nonché per immobili ed opere idrauliche e idrogeologiche di prevenzione di danni atmosferici ».

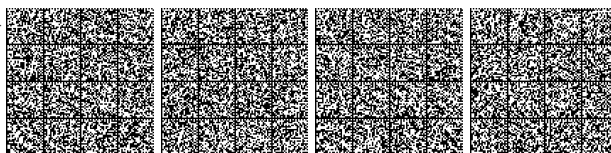
548. Le disposizioni recate dai commi 549, 550 e 551 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

549. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 75, comma 1, lettera g), dopo le parole: « o di altri enti pubblici » sono aggiunte le seguenti: « ; nelle predette entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggu spettanti ai concessionari, da utile erariale »;

b) al comma 4-bis dell'articolo 79:

1) le parole: « degli anni dal 2018 al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni dal 2018 al 2021, fermi restando i ristori e le riduzioni riconosciuti dallo Stato per gli anni 2020 e 2021 correlati alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, »;



2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per ciascuno degli anni dal 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro annui »;

c) al comma 4-ter dell'articolo 79:

1) le parole: « A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2028 il contributo complessivo di 713,71 »;

2) le parole: « La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « La differenza rispetto al contributo di 713,71 milioni di euro ».

550. Le quote spettanti alle province autonome ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificata dal comma 549, lettera a), relative alle entrate derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro, sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, delle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco a distanza, delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Fatto salvo il gettito spettante alla regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 69, comma 2, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, i proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nel presente comma sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi non sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province, questa è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.

551. In attuazione dell'accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di

Trento e di Bolzano, a decorrere dall'anno 2022 è attribuito a ciascuna provincia autonoma l'importo di 20 milioni di euro annui a titolo di restituzione delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

552. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 543 a 551 è subordinata all'effettiva sottoscrizione degli accordi in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi ivi richiamati.

553. Le disposizioni dei commi 554, 555 e 556 sono adottate in attuazione dell'accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154.

554. Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia è stabilito nell'ammontare di 432,7 milioni di euro per l'anno 2022, 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 432,7 milioni di euro per l'anno 2026.

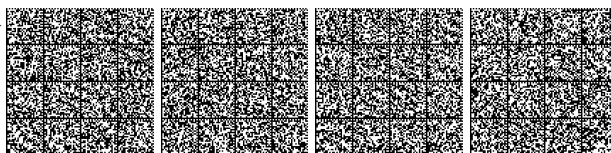
555. All'articolo 51 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

« Le assegnazioni di risorse o le misure agevolative disposte dallo Stato in favore della generalità delle province, potenzialmente destinate anche ai territori delle ex province del Friuli Venezia Giulia, sono disposte a favore della regione ».

556. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, le parole: « 200 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 196 milioni »;

b) al comma 852, le parole: « 200 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 196 milioni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per la regione Friuli Venezia Giulia e i relativi enti locali, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi del



decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154 ».

557. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

558. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi dell'articolo 1, comma 875-*septies*, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 86,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

559. In attuazione dell'accordo tra il Governo e la regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, a decorrere dall'anno 2022 il contributo dovuto dalla regione quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato in 82,246 milioni di euro annui, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

560. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, e all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, limitatamente agli anni 2020 e 2021.

561. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

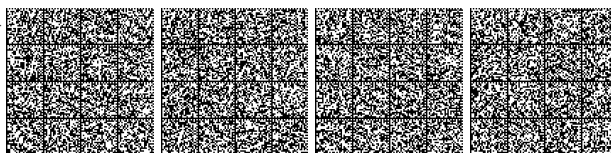
a) al comma 783, le parole: « , sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, » sono soppresse, dopo le parole: « fabbisogni *standard* e le capacità fiscali » sono inserite le seguenti: « approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 » e l'ultimo periodo è soppresso;

b) i commi 784 e 785 sono sostituiti dai seguenti:

« 784. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, è attribuito un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

785. I fondi di cui al comma 783, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 150-*bis*, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022 con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente al triennio di riferimento per gli anni successivi, tenendo altresì conto di quanto disposto dal comma 784. Resta ferma la necessità di conferma o modifica del riparto stesso, con la medesima procedura, a seguito dell'eventuale aggiornamento dei fabbisogni *standard* o delle capacità fiscali ».

562. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 847 è abrogato. All'articolo 33, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il secondo periodo è soppresso. La spesa di personale effettuata dalle province e dalle città metropolitane per le assunzioni a tempo determinato necessarie per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR,



e sostenuta a valere sulle maggiori risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del primo periodo, non rileva ai fini dell'articolo 33, comma 1-bis, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

563. All'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

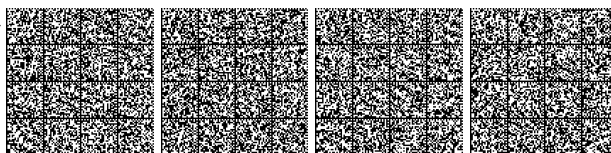
a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di solidarietà comunale è destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni *standard*, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi assegnati. Per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione dei fabbisogni *standard* per la funzione "Servizi sociali" dei comuni della regione Sardegna

da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, allo scopo integrata con i rappresentanti della medesima regione, ai fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna, non si tiene conto dei fabbisogni *standard* »;

b) all'ultimo periodo, le parole: « terzo periodo » e « medesimo terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quinto e settimo periodo »

564. In considerazione di quanto disposto dai commi 172, 173, 174 e 563 del presente articolo, all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « in euro 6.855.513.365 per l'anno 2022, in euro 6.980.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.306.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l'anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l'anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l'anno 2028, in euro 7.679.513.365 per l'anno 2029 e in euro 7.711.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030 » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030 ».

565. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 23 giugno 2020, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50 milioni di euro in favore dei soli comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, e di 150 milioni di euro per l'anno 2023, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del 31 gennaio 2022 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria.



ria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 31 marzo 2022 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tra i comuni di cui al primo periodo:

a) in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 risultante dal rendiconto 2020 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) anche sulla base dei dati di preconsuntivo, al netto dei contributi assegnati per gli esercizi 2021 e 2022 ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

b) con l'ultimo IVSM, calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale;

c) con capacità fiscale *pro capite* inferiore a 510 euro, approvata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

566. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del comma 565 per gli anni 2022 e 2023 non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 al netto dei contributi richiamati al comma 565,

lettera a), ed è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. A seguito dell'utilizzo dei predetti contributi, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

567. Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo *pro capite* superiore a euro 700 è riconosciuto per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di euro 2.670 milioni, di cui 150 milioni di euro nel 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2042, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente.

568. Ai fini del riparto del contributo di cui al comma 567, l'onere connesso alle quote annuali di ripiano del disavanzo e alle rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari di cui al comma 567 è ridotto, in relazione agli effetti sul ripiano annuale del disavanzo, dei contributi assegnati per le annualità 2021-2023, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dell'articolo 38, comma 1-*septies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dei commi 8-*bis* e 8-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dei commi 565 e 566 del presente articolo.



569. Ai fini del calcolo del disavanzo *pro capite*, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2020, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 30 novembre 2021, anche su dati di preconsuntivo, ridotto dei contributi assegnati per l'annualità 2021, di cui al comma 568.

570. Il contributo di cui al comma 567 è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022.

571. I contributi annuali di cui al comma 567 sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo, al finanziamento delle spese di personale di cui al comma 580 e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. La liquidità relativa alla quota di contributo destinata al ripiano del disavanzo è vincolata prioritariamente al pagamento dei debiti commerciali definiti con la transazione di cui al comma 575.

572. L'erogazione del contributo di cui al comma 567 è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022, di un accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il sindaco, in cui il comune si impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiario del contributo di cui al comma 567 ad assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte o tutte le seguenti misure, da individuare per ciascun comune nell'ambito del predetto accordo:

a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aereoportuale per passeggero;

b) valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed istituti pubblici e privati;

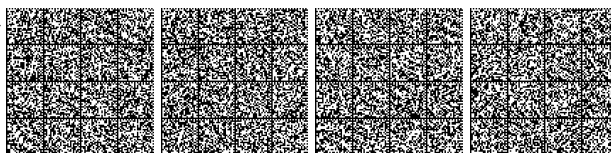
c) incremento della riscossione delle proprie entrate, prevedendo, fermo quando disposto dall'articolo 1, commi 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

1) in presenza di delibera che attribuisce l'attività di recupero coattivo delle predette entrate a soggetti terzi, ivi compresa l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'affidamento a questi ultimi, almeno trenta mesi prima del decorso del termine di prescrizione del relativo diritto, dei carichi relativi ai crediti maturati e esigibili a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo previsto dal presente comma. Nei primi due anni di attuazione dell'accordo l'affidamento dei predetti crediti deve essere effettuato almeno venti mesi prima;

2) con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fissandone la durata massima in 24 rate mensili, anche in deroga all'articolo 1, commi 796 e 797, della citata legge n. 160 del 2019 e all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nei primi due anni di attuazione dell'accordo la durata massima della rateizzazione può essere fissata in 36 rate mensili;

d) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 « Servizi istituzionali, generali e di gestione », ad esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2019;

e) completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e



integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'articolo 19 del medesimo testo unico;

f) misure volte:

1) alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali, e di potenziare gli uffici coinvolti nell'utilizzo dei fondi del PNRR e del Fondo complementare e nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate;

2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;

3) al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni;

4) al contenimento della spesa per il personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale all'effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali;

5) all'incremento della qualità, della quantità e della diffusione su tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza; a tal fine l'amministrazione è tenuta a predisporre un'apposita relazione annuale;

g) razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione della spesa per locazioni passive;

h) incremento degli investimenti anche attraverso l'utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali ed europei, garantendo un incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo 2022-2026, rispetto alla media del triennio precedente, almeno pari alle risorse assegnate a valere sui richiamati fondi, incrementate del 5 per cento e, per il

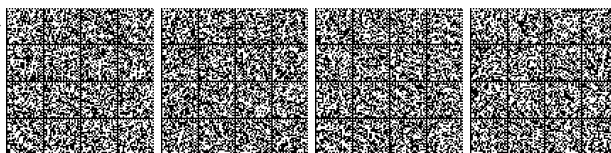
periodo successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno pari alla media del triennio precedente, al netto dei pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare;

i) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati in piena autonomia dall'ente.

573. L'accordo di cui al comma 572 è corredato del cronoprogramma delle fasi intermedie, con cadenza semestrale, di attuazione degli obiettivi di cui al medesimo comma. Per l'esercizio 2022 il cronoprogramma prevede obiettivi annuali.

574. Al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, gli enti di cui al comma 567, per i quali sono state rilevate per l'anno 2021 le condizioni di cui al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, predispongono, entro il 15 maggio 2022, il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021. A tal fine, gli enti ne danno avviso tramite affissione all'albo pretorio *on line* entro il 31 gennaio 2022 e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio sono inserite nella rilevazione del debito pregresso e liquidate previa adozione della deliberazione consiliare nel rispetto dell'articolo 194, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato.

575. Valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute ai sensi del comma 574, i comuni, entro il 15 giugno 2022, propongono individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture di pagamento o delle note di debito, la defini-



zione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l'80 per cento del debito, in relazione alle seguenti anzianità dello stesso: *a)* 40 per cento per i debiti con anzianità maggiore di dieci anni; *b)* 50 per cento per i debiti con anzianità maggiore di cinque anni; *c)* 60 per cento per i debiti con anzianità maggiore di tre anni; *d)* 80 per cento per i debiti con anzianità inferiore a tre anni. La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a trenta giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

576. Nei confronti della liquidità derivante dai contributi annuali di cui al comma 567 e dalle riscossioni annuali di cui al comma 572, lettera *a)*, non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme. Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali di cui al comma 574 e sino al completamento della presentazione da parte del comune delle proposte transattive di cui al comma 575, non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano e i debiti non producono interessi né sono soggetti alla rivalutazione monetaria. Le procedure esecutive pendenti alla predetta data, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nel piano stesso dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dalla data di approvazione del piano di rilevazione e sino al momento della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalità di legge.

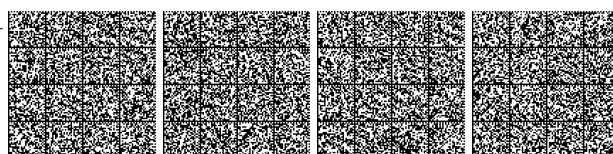
577. La verifica dell'attuazione dell'accordo di cui al comma 572 e il monitoraggio delle misure adottate ai fini della ripresa degli investimenti e del corretto utilizzo delle risorse di cui al comma 567 sono

effettuati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'interno, con cadenza semestrale. La verifica sul rispetto delle misure di cui al comma 572, lettera *c)*, è effettuata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, che ne dà comunicazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. In caso di esito negativo delle predette verifiche, la Commissione individua le misure da assumere per l'attuazione dell'accordo, in conformità a quanto previsto dal comma 573, entro il successivo monitoraggio semestrale. Qualora in tale sede la Commissione accerti nuovamente la mancata attuazione degli impegni e degli obiettivi intermedi, trasmette gli esiti delle verifiche alla competente sezione regionale della Corte dei conti e propone al Presidente del Consiglio dei ministri la sospensione del contributo per le annualità successive. La prima verifica dell'attuazione dell'accordo è effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2022.

578. Gli esiti della verifica di cui al comma 577 sono trasmessi alla Corte dei conti che procede nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, per i comuni di cui al comma 567 in procedura di riequilibrio finanziario, all'articolo 243-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferma restando, per due anni, la sospensione delle misure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto.

579. Ai comuni di cui al comma 567, che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 572, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

580. Al fine di consentire il potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e la gestione e valorizzazione del patrimonio con specifici profili professionali, i comuni di cui al comma 567, nel periodo 2022-2032, possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,



n. 122, e a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570, assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare alle predette specifiche attività sino ad una spesa aggiuntiva non superiore ad una percentuale, individuata negli accordi di cui al comma 572, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. La predetta spesa di personale non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

581. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da:

a) popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento ridottasi di oltre il 5 per cento rispetto al 2011;

b) reddito medio *pro capite* inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale;

c) IVSM superiore alla media nazionale.

582. Il contributo di cui al comma 581 è ripartito in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento, disponibile al seguente indirizzo: <http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita>, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022.

583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei pre-

sidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;

b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;

d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

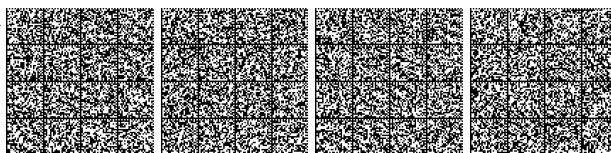
g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai



presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

588. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 111, comma 2-*novies*, le parole da: « e fino alla concorrenza » fino a: « di Trento e di Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna regione versa all'entrata del bilancio dello Stato la quota annuale prevista dalla tabella 1, fino alla concorrenza delle risorse ricevute a ristoro delle minori entrate derivanti dalla lotta all'evasione indicate nella tabella 1 »;

b) nell'intestazione della quarta colonna della tabella 1, la parola: « minima » è soppressa.

589. Al fine di consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro

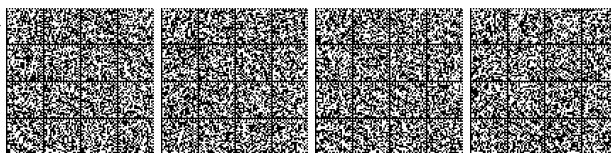
del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo.

590. Al comma 829 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2022 ».

591. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2022 ».

592. A decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarietà dell'azione di governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonché con i relativi fabbisogni, costi *standard* e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

593. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al



bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:

a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani;

b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'*habitat* montano;

c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna;

d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;

e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;

f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento.

594. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna.

595. Gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

596. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31

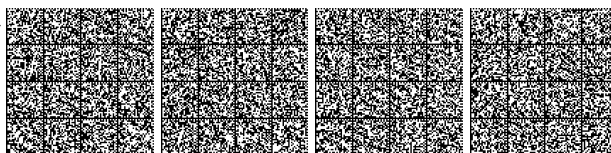
gennaio 1994, n. 97, e il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, confluiscono nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui al comma 593.

597. Le regioni e gli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, possono richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati secondo i seguenti termini e condizioni:

a) decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in trenta anni mediante rate annuali costanti, ad eccezione della rata in scadenza nell'anno 2022 di cui alla lettera c), comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento previste nei contratti di anticipazione originali;

b) tasso di interesse applicabile alla rinegoziazione, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell'anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Il tasso di interesse è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, che lo pubblica nel proprio sito *internet*;

c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano di ammortamento modificato risultante dall'operazione di rinegoziazione. La relativa quota interessi è calcolata, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pagamento



della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse stabilito nel piano di ammortamento vigente prima della rinegoziazione e, con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 incluso e la data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del tasso di interesse di cui alla lettera b);

d) con riferimento alle anticipazioni concesse in favore delle regioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in relazione alle quali è prevista la sospensione fino al 2022 della quota capitale annuale, ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i piani di ammortamento risultanti dall'operazione di rinegoziazione prevedono il pagamento nell'anno 2022 della sola quota interessi. La relativa quota capitale, come determinata ai sensi della lettera c), è rimborsata in quote annuali di pari importo negli anni di ammortamento restanti, a decorrere dal 2023. Qualora l'importo della quota interessi in scadenza nel 2022, risultante dal piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione, sia maggiore di quello della quota interessi risultante dal piano di ammortamento antecedente la rinegoziazione, la regione versa quest'ultima quota interessi.

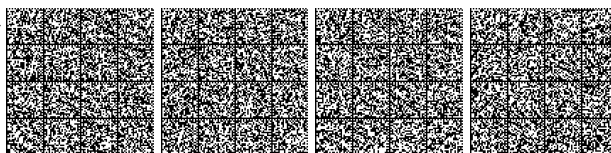
598. Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse in favore degli enti locali, al fine di garantire la gestione della relativa operatività, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un atto aggiuntivo all'*addendum* di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nell'atto aggiuntivo all'*addendum* sono definiti, tra l'altro, criteri e modalità per il perfezionamento delle predette operazioni di rinegoziazione, da effettuare secondo un contratto tipo, approvato con decreto del direttore generale del tesoro e pubblicato

nei siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa. L'atto aggiuntivo all'*addendum* è pubblicato nei siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa.

599. Le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni concesse in favore degli enti locali possono essere trasmesse dagli enti locali medesimi alla Cassa depositi e prestiti Spa, nel periodo intercorrente tra il 14 febbraio 2022 e il 18 marzo 2022, secondo le modalità stabilite nell'atto aggiuntivo di cui al comma 598, previa deliberazione autorizzativa della giunta, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. I contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione sono perfezionati entro il 28 aprile 2022. Nel caso in cui il perfezionamento dell'operazione di rinegoziazione sia successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 prevista dai contratti di anticipazione originari, gli enti locali devono corrispondere tale rata nella misura prevista dai contratti originari. L'importo pari alla differenza, positiva o negativa, tra la rata di ammortamento corrisposta e quella di cui al piano di ammortamento risultante dall'operazione di rinegoziazione, in scadenza nel medesimo anno, è regolato entro il 31 dicembre 2022 con le modalità previste nell'atto aggiuntivo di cui al comma 598.

600. Per le attività svolte dalla Cassa depositi e prestiti Spa oggetto dell'atto aggiuntivo di cui al comma 598 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi della presente legge.

601. Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità stipulate dalle regioni con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione seconda, le richieste di rinegoziazione possono essere effettuate dalle regioni medesime mediante domanda a firma congiunta del presidente e del responsabile finanziario, da trasmet-



tere entro il 31 gennaio 2022, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Le operazioni di rinegoziazione sono perfezionate mediante la stipula, per ciascuna regione, di un unico atto modificativo dei contratti originari relativi alla concessione di una o più anticipazioni di liquidità, al quale sono allegati i nuovi piani di ammortamento relativi alle singole anticipazioni di liquidità concesse. Nel caso in cui la rata dell'anno 2022 abbia scadenza anteriore rispetto al perfezionamento dell'atto modificativo, le regioni che abbiano fatto domanda di rinegoziazione corrispondono la detta rata del 2022 sulla base del piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione medesima.

602. Gli atti modificativi mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione di cui al comma 597 non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Restano pertanto fermi, per quanto non espressamente modificato nei suddetti atti, tutti i termini e le condizioni previsti nei medesimi contratti originari.

603. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 456, le parole: « fino all'esercizio 2045 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla chiusura della gestione commissariale di cui al comma 452 »;

b) il comma 458 è sostituito dal seguente:

« 458. La gestione commissariale di cui al comma 452 è chiusa a decorrere dal 1° gennaio 2022 quando risultino pagati tutti i debiti posti a suo carico ai sensi della lettera *a)* del comma 454. Alla chiusura della gestione commissariale la regione Piemonte subentra nei rapporti passivi assunti dalla medesima gestione nei confronti dello Stato, provvedendo direttamente al pagamento dei debiti relativi alle anticipazioni di liquidità, da contabilizzare nel rispetto dell'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai fini

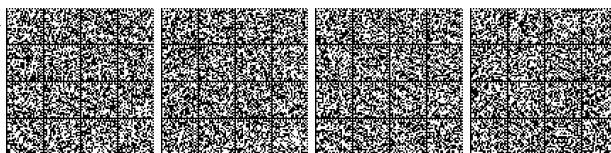
della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 453:

a) le risorse residue sulla contabilità speciale della gestione commissariale derivanti dall'applicazione del comma 456 e inerenti al contributo ivi disciplinato sono trasferite al bilancio della regione Piemonte;

b) le eventuali ulteriori risorse che residuano rispetto a quelle di cui alla lettera *a)* sono riversate d'ufficio ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ».

604. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

605. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, la somma di 52,18 milioni



di euro del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nell'allegato 8 annesso alla presente legge, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue di cui al presente comma sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

606. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per il personale docente.

607. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

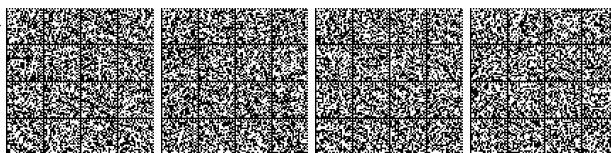
608. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, il comma 41 è sostituito dal seguente:

« 41. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19 è autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dall'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 27 settembre 2021, n. 134. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1.820 unità" sono sostituite dalle seguenti: "1.231 unità", le parole: "900 unità" sono sostituite dalle seguenti: "610 unità", le parole: "735 unità" sono sostituite dalle seguenti: "498 unità" e le parole: "185 unità" sono sostituite dalle seguenti: "123 unità" ».

609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

610. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei me-



desimi criteri di cui al comma 609, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

611. Le disposizioni di cui al comma 610 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

612. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono integrate, a decorrere dal 2022, della somma di 95 milioni di euro comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al primo periodo.

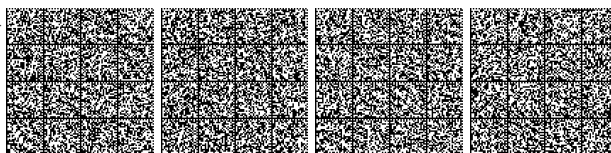
613. Al fine di conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, è istituito nello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo per la formazione con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

614. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle più gravose attività connesse alla protezione internazionale, alla sorveglianza per l'esecuzione delle pene nonché alle funzioni di legittimità in ragione delle competenze relative alla Procura europea, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 82 unità. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 9 annesso alla presente legge. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2022 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2023, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.

615. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 614 è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.777.557 per l'anno 2023, di euro 6.908.200 per l'anno 2024, di euro 7.555.182 per l'anno 2025, di euro 7.703.931 per l'anno 2026, di euro 9.625.139 per l'anno 2027, di euro 9.831.582 per l'anno 2028, di euro 10.008.533 per l'anno 2029, di euro 10.214.976 per l'anno 2030, di euro 10.391.927 per l'anno 2031 e di euro 10.598.370 a decorrere dall'anno 2032.

616. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.761.450 per l'anno 2022, di euro 12.636.951 per l'anno 2023, di euro 13.820.454 per l'anno 2024, di euro 14.092.556 per l'anno 2025, di euro 17.606.962 per l'anno 2026, di euro



17.984.601 per l'anno 2027, di euro 18.308.292 per l'anno 2028, di euro 18.685.931 per l'anno 2029, di euro 19.009.622 per l'anno 2030 e di euro 19.387.262 a decorrere dall'anno 2031.

617. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. La gestione finanziaria della Commissione si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione medesima entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella sezione relativa alla Commissione del sito *internet* del Parlamento italiano. Per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro a decorrere dall'anno 2022, da ripartire in egual misura ad integrazione del finanziamento di ciascuna Camera ».

618. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure e la semplificazione degli adempimenti di competenza della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al primo periodo, dopo le parole: « alla Presidenza della Camera dei deputati » sono inserite le seguenti: « , con le modalità stabilite dalla stessa Presidenza, » e le parole: « , e la relativa documentazione contabile » sono soppresse;

2) al quarto periodo, le parole: « contestualmente alla sua trasmissione, anche tramite PEC, alla Presidenza della Camera » sono soppresse;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La documentazione contabile relativa ai finanziamenti e ai contributi di cui

al presente comma, ricevuti nell'anno solare precedente, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, entro il termine di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 9 ».

619. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinati al personale di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

620. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1023, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 1024, le parole: « e di euro 141.521.230 per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , di euro 149.721.230 per l'anno 2022 e di euro 137.070.683 per l'anno 2023 » e le parole: « e, per l'anno 2022, di euro 139.050.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « , per l'anno 2022, di euro 147.250.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del



2009, e, per l'anno 2023, di euro 134.600.000 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 ».

621. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022. A tal fine è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 7.517.801, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.642.786 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

622. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono inseriti i seguenti:

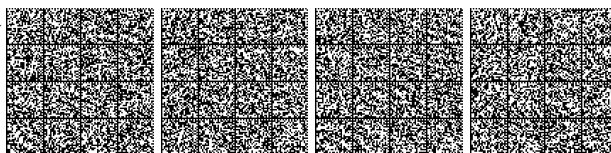
« 8-*ter*. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo, l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammor-

tamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-*quater*. In deroga alle disposizioni di cui al comma 8-*ter*, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-*ter*, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 del presente articolo, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo ».

623. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 622 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

624. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da stabilire con provvedimento del direttore



dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da stabilire con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al primo periodo.

625. All'articolo 208, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), la parola: « , contabile » è soppressa;

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) in tutte le altre ipotesi è quello presso la corte d'appello di Roma ».

626. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2022-2024, sono determinati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

627. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 11.681.894 per l'anno 2022, di euro 105.458.016 per l'anno 2023, di euro 149.463.318 per l'anno 2024, di euro 125.854.690 per l'anno 2025, di euro 55.021.224 per l'anno 2026, di euro 167.603.407 per l'anno 2027, di euro 244.497.575 per l'anno 2028, di euro 323.897.575 per l'anno 2029, di euro 361.797.575 per l'anno 2030, di euro 361.797.575 per l'anno 2031, di euro 361.797.575 per l'anno 2032, di euro 390.097.575 per l'anno 2033, di euro 390.097.575 per l'anno 2034, di euro 390.097.575 per l'anno 2035 e di euro 388.397.575 a decorrere dall'anno 2036.

628. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 1037 è sostituito dal seguente:

« 1037. Per l'attuazione del programma *Next Generation EU* è istituito, nello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia*, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 53.623 milioni di euro per l'anno 2023 ».

629. Ai fini dell'attuazione di interventi tesi alla riforma della disciplina della magistratura onoraria in funzione dell'efficienza del sistema giustizia, attraverso misure coerenti con le sollecitazioni sovranazionali e nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento interno, al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« Art. 29. – (*Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio*) – 1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età.

2. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che non accedano alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad un'indennità pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo *procapite* di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta ai sensi del periodo precedente, è parificato ad un anno. La percezione dell'indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di



qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato.

3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato:

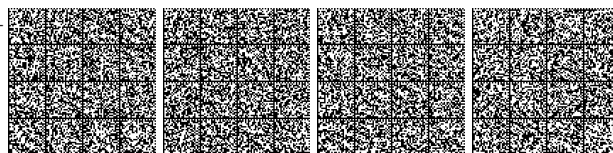
- a) oltre 16 anni di servizio;
- b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;
- c) meno di 12 anni di servizio.

4. Le procedure valutative di cui al comma 3 consistono in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Le procedure valutative si svolgono su base circondariale. La commissione di valutazione è composta dal presidente del tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio dell'ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso l'amministrazione della giustizia, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della corte d'appello nell'ambito del cui distretto insistono i circondari ove sono costituite le commissioni e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le domande di conferma superano il numero di novantanove sono costituite più commissioni di valutazione, in proporzione al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione possa esaminare almeno cinquanta candidati. Le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure valutative sono determinate con de-

creto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con tale decreto sono fornite le indicazioni relative ai termini di presentazione delle domande, alla data di inizio delle procedure, alle modalità di sorteggio per l'espletamento del colloquio orale, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, nonché alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. Ai componenti e al segretario delle commissioni è corrisposto un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato.

5. La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.

6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto o funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. È inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel



fondo risorse decentrate. Il trattamento economico di cui al presente comma non è cumulabile con i redditi di pensione e da lavoro autonomo e dipendente. Ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e si applica l'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

7. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui al comma 6 è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro richiamato al comma 6, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. È inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari all'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali.

8. Ai magistrati onorari è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario.

9. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3 »;

b) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: « 15 agosto 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « raggiungimento del limite di permanenza in servizio »;

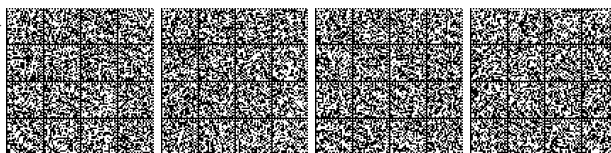
c) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« Art. 31. – (*Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio*) – 1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all'articolo 29, i criteri di liquidazione delle indennità previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, e all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari »;

d) all'articolo 32, il comma 1 è abrogato.

630. Nelle more della conclusione delle procedure valutative di cui al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, come sostituito dal comma 629 del presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è fissata in complessive 6.000 unità. La predetta dotazione organica sarà rideterminata, con le medesime modalità di cui al predetto articolo 3, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

631. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui all'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia previdenziale di cui all'articolo 1, commi 7-ter e 7-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.



632. Per l'espletamento delle procedure valutative di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 116 del 2017, è autorizzata la spesa di euro 181.440 per l'anno 2022, di euro 41.160 per l'anno 2023 e di euro 117.040 per l'anno 2024.

633. Per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui ai commi da 629 a 632 è autorizzata la spesa di euro 22.837.626 per l'anno 2023, di euro 58.620.460 per l'anno 2024, di euro 83.465.327 per l'anno 2025, di euro 78.354.830 per l'anno 2026, di euro 76.339.247 per l'anno 2027, di euro 70.021.054 per l'anno 2028, di euro 67.513.176 per l'anno 2029, di euro 59.733.715 per l'anno 2030, di euro 57.811.056 per l'anno 2031 e di euro 46.631.375 a decorrere dall'anno 2032.

634. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2031 e di 1.320,629 milioni di euro per l'anno 2032, destinato alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall'INPS mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, della legge 12 agosto 1974, n. 370. Al fine di accelerare l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo all'INPS e al Ministero dell'economia e delle finanze ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita.

635. A seguito dell'avvenuta regolazione contabile di cui al comma 634, l'INPS è autorizzato a contabilizzare nel proprio bilancio la riduzione graduale del debito nei confronti della tesoreria statale. Con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono definiti i criteri

e le gestioni previdenziali a cui attribuire le regolazioni contabili.

636. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

637. All'articolo 1, comma 289-*bis*, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 ».

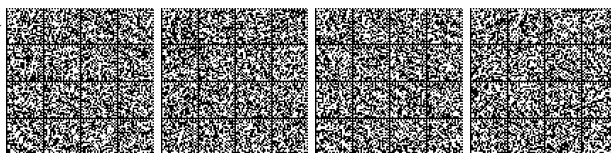
638. All'articolo 1, comma 289-*ter*, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 ».

639. All'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 ».

640. Il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si conclude il 31 dicembre 2021, ferma restando la sospensione del programma per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b*), del medesimo regolamento. All'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, la lettera *c*) è abrogata.

641. L'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica esclusivamente per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *a*), del medesimo regolamento.

642. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa e con la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono risolte, in relazione a quanto disposto dai commi da 637 a 644, a decorrere dal completamento delle operazioni di rimborso *cashback* e rimborso speciale, di cui agli



articoli 6 e 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, relativamente al periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), del medesimo regolamento. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli obblighi a carico di PagoPa Spa e Consap Spa relativi alla gestione delle controversie derivanti dall'attuazione del programma *cashback*, come disciplinati dalle predette convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa e Consap Spa.

643. Sono abrogate tutte le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644.

644. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 642 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022.

645. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

646. Il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

647. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di estensione dei servizi di cura domiciliare per gli anziani, è riconosciuto un contributo per gli anni 2022, 2023

e 2024 al progetto pilota della Comunità di Sant'Egidio – ACAP ONLUS, denominato «viva gli Anziani». La Comunità di Sant'Egidio – ACAP ONLUS assicura forme di raccordo con i servizi sanitari e sociali competenti territorialmente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.278.000 per l'anno 2022, di euro 2.278.000 per l'anno 2023 e di euro 2.444.816 per l'anno 2024.

648. Al primo periodo del comma 23 dell'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

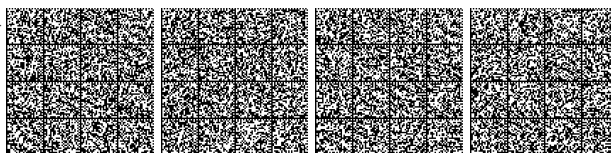
a) le parole: «mesi sei» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;

b) dopo le parole: «nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «nonché di 20.000.000 di euro per l'anno 2022».

649. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 1.450 milioni di euro nell'anno 2021.

650. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 1.850 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

651. Ai fini della prosecuzione, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 49.103.808, di cui euro 900.558 per il pagamento dei servizi espletati congiuntamente dal personale della Polizia di Stato e dal personale delle Forze armate, euro 1.940.625 per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, euro 15.835.500 per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia ed euro 30.427.125 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.



652. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro 3.948.105 per l'anno 2021 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico.

653. Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

654. Agli oneri derivanti dai commi 649, 650, 651 e 652, pari a 3.353.051.913 euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 497 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112;

b) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

g) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

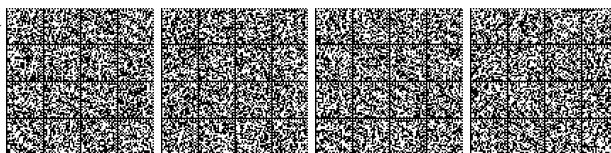
h) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

i) quanto a 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA);

l) quanto a 150 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

m) quanto a 300 milioni di euro, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

n) quanto a 868 milioni di euro, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, del



decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

o) quanto a 93 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

p) quanto a 18,046 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 651 e 652.

655. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dai commi da 649 a 657, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

656. Il decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209.

657. Le disposizioni di cui ai commi da 649 a 656 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

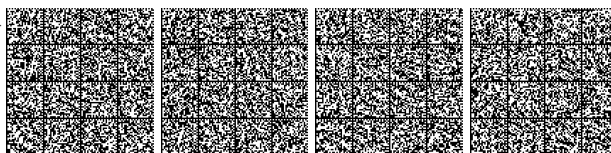
658. In considerazione del significativo impatto collegato all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del distretto industriale pratese, è attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così

come individuato dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000, n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento: efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli *standard* di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

659. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 658, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

660. Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia, sono determinate le misure formative che consentono l'accesso al Fondo nonché le relative modalità di erogazione, nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

661. Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per



contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alle seguenti finalità:

a) quanto a 1 milione di euro, all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento;

b) quanto a 1 milione di euro, alle attività di monitoraggio e raccolta di dati di cui al comma 665.

662. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di cui al comma 661, tenendo conto:

a) della programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;

b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ciascuna regione e provincia autonoma, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;

c) della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui ai commi da 661 a 667, con particolare attenzione alla necessità della continuità del-

l'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti.

663. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, di concerto o d'intesa tra loro o in forma consorziata.

664. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

665. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 662, presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. Il decreto di cui al comma 662 individua le ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari devono riportare nella relazione di cui al precedente periodo.

666. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 665, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziati ai sensi dei commi da 661 a 665.

667. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, è au-



torizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-*bis*, comma 1-*bis*, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.

668. Per le finalità di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

669. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

670. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziaste ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa

in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

671. Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno del cyberbullismo con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, è istituito il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

672. Il Fondo di cui al comma 671 è istituito presso il Ministero dell'istruzione con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

673. Al Fondo di cui ai commi 671 e 672 possono accedere le associazioni e gli enti di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 maggio 2017, n.71, e in particolare:

a) associazioni sportive dilettantistiche;

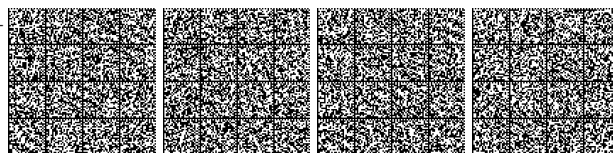
b) associazioni di genitori facenti parte del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FONAGS), di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 febbraio 2002, n. 14;

c) associazioni la cui finalità principale sia la tutela dei minori.

674. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dai commi da 671 a 673, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

675. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, secondo comma, e 633 del codice penale.

676. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-



sente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 675 anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi indicato.

677. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato per un ammontare pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022.

678. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane ed il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione, cui ciascuna delle parti aderisce per scelta libera e volontaria, di persone che hanno superato i 65 anni di età.

679. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 678, i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto.

680. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 678 tra i comuni interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 679.

681. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato, per l'anno 2022, di 8 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma. Le medesime risorse sono ripartite ed assegnate agli enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di cui al decreto del Mi-

nistro dell'interno 7 maggio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 24 maggio 2021, recante i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse.

682. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281

683. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

684. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato Fondo per i *test* di *Next-Generation Sequencing*, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

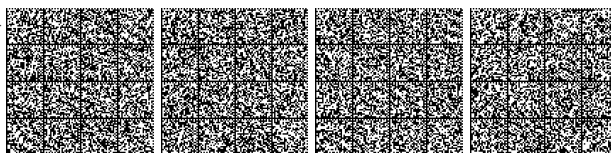
685. Il Fondo di cui al comma 684 è destinato al potenziamento dei *test* di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza.

686. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 684, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

687. Nell'ambito dell'aggiornamento dei LEA di cui al comma 288, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.

688. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 687, al fine di garantire il contrasto dei DNA, è istituito presso il Ministero della salute il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, con dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

689. Al Fondo di cui al comma 688 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga



alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021. La ripartizione complessiva del Fondo è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.

690. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 giugno 1990, n. 135, è autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per l'anno 2022.

691. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 marzo 2022.

692. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

693. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 4 milioni di euro annui a decorrere dal-

l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».

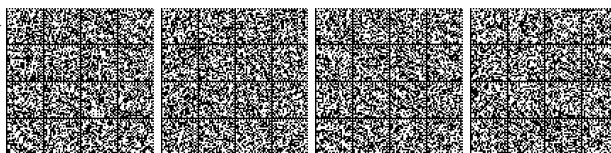
694. All'articolo 1, comma 490, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ».

695. Al fine di assicurare l'utilizzo di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per l'anno 2022 e di euro 2.800.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse destinate alla cooperazione internazionale iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.

696. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. – (*Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa*) – 1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle capacità tecnico-amministrative connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata, a decorrere dal 1° marzo 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti e il relativo trattamento economico ed è stabilita la distribuzione del relativo personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536.000 per l'anno 2023 e di euro 256.000



per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ».

697. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Il predetto incremento è destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

698. Le risorse di cui al comma 697 sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

699. Per favorire l'incremento dell'attività turistica del Paese e per supportare le attività organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, con particolare attenzione per la regione Lazio e la città metropolitana di Roma Capitale, per interventi, finalizzati a supportare attività di organizzazione e gestione della manifestazione, connessi allo svolgimento dei Campionati europei di nuoto che si terranno a Roma nell'anno 2022, è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro da destinare alla Federazione italiana nuoto.

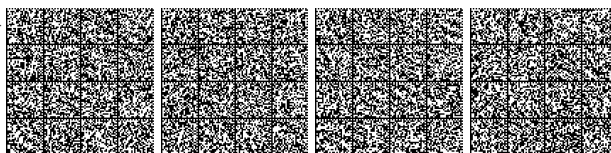
700. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un

fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022.

701. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalità e le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al presente comma.

702. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché di scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presente comma.

703. I benefici di cui ai commi da 700 a 702 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo



all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

704. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2022, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 4,5 milioni di euro per l'anno 2022.

705. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di euro 500.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa per l'introduzione in Italia del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio provvedimento, autorizza la sperimentazione in Italia del contraccettivo di cui al presente comma.

706. Le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

707. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 706 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

708. Le disposizioni di cui all'articolo 373, comma 2, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono estese anche ai veicoli del Corpo valdostano

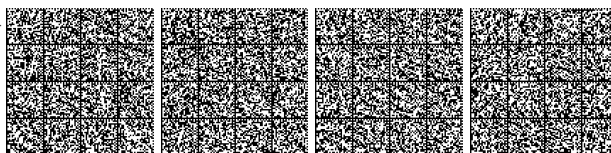
dei vigili del fuoco, del Corpo forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta.

709. I partiti politici che hanno presentato oltre i termini la richiesta per accedere, per l'anno 2021, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono produrre una nuova istanza per essere ammessi al beneficio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

710. La Commissione di garanzia esamina le richieste di cui al comma 709 nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

711. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali».

712. Al fine di promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e con il Ministero della difesa, sono individuati i progetti di rilevanza strategica nel settore navale rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. Per tali progetti il Ministro dello sviluppo economico concede finanziamenti con le modalità di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Possono accedere ai



benefici di cui alla presente disposizione le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi.

713. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso portabile, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1087, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 1088, dopo le parole: « ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono inserite le seguenti: « e nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 ».

714. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere investite anche in *start up*, ivi incluse quelle innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché in quote o azioni di uno o più Fondi per il *Venture Capital*, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in Fondi per il *Venture Capital*, gestiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ogni caso allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il coinvestimento di Simest S.p.A. o Finest Spa »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le attività di individuazione di potenziali investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni di investimento in *venture capital* di cui al comma 2 sono effettuate avvalendosi della società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

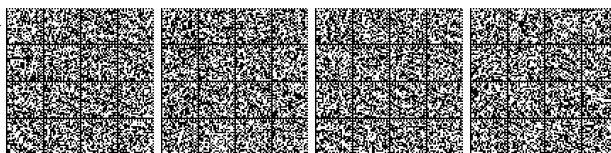
715. All'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed ogni altro diritto economico e patrimoniale ».

716. Lo statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

717. Le disposizioni di cui ai commi 715 e 716 entrano in vigore con effetto dal 1° gennaio 2022. Relativamente ai dividendi percepiti nell'esercizio 2022 riferibili alle quote di partecipazione possedute al 31 dicembre 2021 in eccesso rispetto ai limiti del 3 per cento previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al lordo dell'addizionale di 3,5 punti percentuali prevista dall'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è applicata con un'ulteriore addizionale di 27,5 punti percentuali.

718. All'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo



periodo è sostituito dal seguente: « Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'articolo 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente: 1) una SIIQ o SIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero 2) almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, il cui patrimonio è investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili ».

719. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

720. Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.

721. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono, in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari, sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;

c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;

e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

722. La mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

723. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per



ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

724. I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

725. Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

726. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 34, 35 e 36 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

727. All'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'esercizio 2021, alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS non si applicano i vincoli di spesa di cui al presente comma».

728. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, la società può provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM dagli addetti in via prevalente all'esecuzione della commessa, in servizio al 1° giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonché le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze organizzative della società medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile».

729. Le disposizioni di cui ai commi 727 e 728 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

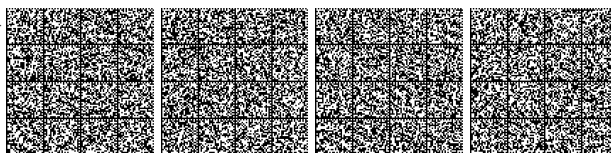
730. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che il richiamo agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate all'edilizia economica popolare di cui al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito, nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano, agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.

731. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021 e per l'anno 2022».

732. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2023.

733. All'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che provvede a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio nazionale dei giovani entro i primi sessanta giorni dell'anno».

734. All'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in



osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500 ».

735. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « comma 797 » sono inserite le seguenti: « e al comma 792 » e dopo le parole: « comma 799 » sono inserite le seguenti: « e al comma 792 ».

736. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di vario interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per iniziative a favore dei cittadini con disabilità visiva.

737. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate sostenute per fruire di attività fisica adattata. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

738. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è attribuito un contributo di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,65 milioni di euro per l'anno 2023 alla FISH – Federazione italiana per il superamento dell'handicap.

739. Al fine di contribuire alla piena realizzazione dei principi della conven-

zione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di contrastare discriminazioni verso persone con disabilità, anche sostenendo e sviluppando sui territori regionali e locali interventi di rappresentanza e di supporto attivo, è attribuito per l'anno 2022 un contributo di 500.000 euro all'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANFFAS ONLUS).

740. Al fine di favorire la realizzazione di eventi anche internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato un contributo pari a 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

741. Al fine di favorire lo sviluppo del settore giovanile del ciclismo italiano, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 600.000 euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di contributi per lo sviluppo, l'organizzazione e l'internazionalizzazione del progetto « Giro d'Italia Giovani Under 23 ».

742. Le risorse di cui al comma 741 sono assegnate, con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Federazione ciclistica italiana per il finanziamento delle attività legate all'organizzazione e all'internazionalizzazione del « Giro d'Italia Giovani Under 23 ».

743. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. Il fondo di cui al comma 49 del medesimo articolo 1 è incrementato di 3 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede al riparto della quota aggiuntiva



di 3 milioni di euro, entro il 30 giugno 2022.

744. È autorizzato un contributo di 400.000 euro per l'anno 2022 a favore dell'associazione «La Casa di Leo» che ospita i familiari dei pazienti pediatrici provenienti da tutta Italia in cura presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

745. Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte costituzionale n. 13 del 2017 e n. 57 del 2019, il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, eroga in favore degli interventi del Piano azione coesione della regione Umbria la somma di euro 18.148.556. Il Gruppo di azione coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2015, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva le procedure amministrative necessarie per l'adeguamento del piano finanziario del Piano azione coesione della regione Umbria.

746. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

«3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-*ter*), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di apposita convenzione, delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso dei predetti finanziamenti».

747. In relazione ai maggiori costi operativi sostenuti, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a

favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

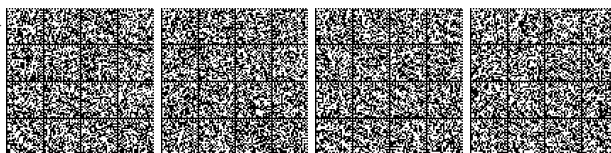
748. Al fine di ottimizzare le cure rivolte ai pazienti affetti da malattie rare della retina, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per ciascuno degli anni 2022 e 2023 con una dotazione di 500.000 euro annui. Con decreto del Ministero della salute sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

749. Ai fini della replicabilità della metodologia «LAD Project», riguardante la presa in cura dei bambini affetti da malattia oncologica, è concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022 in favore del comune di Pavia, per la realizzazione degli interventi in coordinamento con le locali strutture ospedaliere di oncologia pediatrica e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore. Al trasferimento delle risorse al comune di Pavia provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dopo la pubblicazione del bando di cui al capo IV del titolo VI della parte II del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

750. È autorizzata la spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a favore della Fondazione italiana per la sclerosi multipla (FISM).

751. Al fine di assicurare lo sviluppo della competitività dell'infrastruttura di ricerca nel settore oncologico, nonché la prosecuzione della sperimentazione regolatoria per studi di tossicità e biocompatibilità, è previsto un contributo ordinario, per un importo annuo di 1,5 milioni di euro, con erogazione diretta alla società consortile Biogem (Biologia e genetica molecolare). Conseguentemente il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per la parte destinata al CNR, è ridotto di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

752. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al



2027. Con decreto del Ministero della salute sono individuati, entro il 30 giugno 2022, i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata ed è assicurato il relativo monitoraggio.

753. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 752, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

754. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 19 agosto 2016, n. 167, è abrogato.

755. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo denominato « Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario », al fine di implementare la formazione in simulazione nell'ambito delle aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022.

756. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale di cui al comma 755.

757. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali nonché la valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possono essere inferiori al 50 per cento del totale del medesimo Fondo.

758. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 1.200.000 euro per l'anno 2022.

759. Al fine di continuare a promuovere e valorizzare il peculiare patrimonio genetico sardo, in favore dell'Associazione dell'Identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS) è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e raccolta del consenso al trattamento dei dati genetici presso la popolazione delle suddette località.

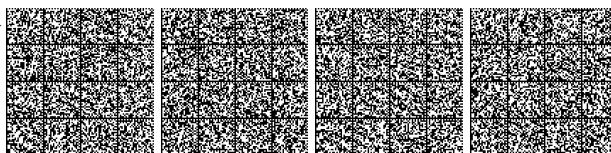
760. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile, all'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e a 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « a 27,5 milioni per l'anno 2021 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 ».

761. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di infrastrutture europee di ricerca della *roadmap* Esfri nel Mezzogiorno e di assicurare l'insediamento dell'*hub* dell'infrastruttura europea di ricerca « Resilience » a Palermo, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in favore della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII per la realizzazione di attività di progettazione, acquisto, conservazione, restauro, messa in sicurezza e digitalizzazione di libri, immobili e beni.

762. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità e criteri di assegnazione e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 761.

763. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 5-*ter*. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani resi-



denti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter del predetto articolo 44, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'op-

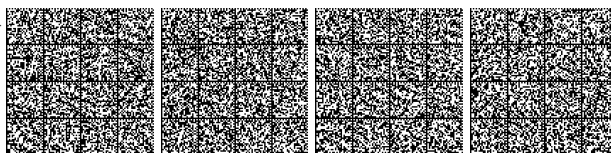
zione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

764. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. A seguito dell'estirpazione di cui al comma 1, è consentito ai soggetti ivi indicati di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonché a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 ».

765. Al fine di corrispondere alle esigenze, connesse all'emergenza epidemiologica e al sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione, degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi e per gli effetti della disciplina nazionale e regionale vigente, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 che costituisce limite di spesa massimo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i criteri e le modalità per la ripartizione delle somme di cui al presente comma anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.



766. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. In applicazione del comma 11, la diminuzione della retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo I ha comunque effetto automaticamente anche per il personale della scuola »;

b) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: « I contratti, di durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva » sono inserite le seguenti: « comunque per un periodo massimo corrispondente a quello previsto per i docenti italiani distaccati presso le Scuole europee di tipo I ».

767. I comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il 31 gennaio 2022.

768. All'articolo 234, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per il tempo strettamente necessario al completamento del programma di trasferimento del servizio alla società subentrante e all'integrazione dell'efficacia della convenzione di cui al precedente periodo, al fine di assicurare la continuità del servizio di istruzione, educazione e formazione di rilevanza costituzionale, sono prorogati i contratti di fornitura scaduti e, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 106, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il valore economico dei servizi erogati durante la suddetta proroga è conformato ai livelli di mercato ».

769. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, per la conclusione delle procedure concorsuali pubbliche bandite dal Ministero dell'istruzione è prorogato al 31 dicembre 2022.

770. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole, in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti in detti plessi al momento dell'emanazione del decreto, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di sede disgiunta. Con il decreto di cui al periodo precedente sono altresì definiti i criteri per l'attribuzione dell'indennità di sede disgiunta a ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a un plesso sito in una piccola isola.

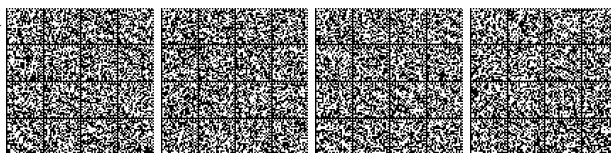
771. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.

772. È autorizzata la spesa di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare, nel limite di spesa autorizzato dal presente comma, le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

773. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 600.000 per l'anno 2022.

774. Al fine di favorire attività seminariali e di studio e iniziative studentesche e di promuovere la cultura della legalità, la condivisione dei principi costituzionali e l'impegno contro le mafie e la violenza, è istituito il Fondo per la diffusione della cultura della legalità.

775. Il Fondo di cui al comma 774, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, è destinato alle università statali italiane per le diverse attività.



776. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili per ciascuna università statale, nonché le linee guida per la relativa organizzazione.

777. Entro novanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 776, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2022, destinate alle università statali che presentino uno o più progetti di cui ai commi da 774 a 776.

778. Le università destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.

779. Per il finanziamento dei progetti presentati dalle città di Bergamo e Brescia, designate capitali italiane della cultura per il 2023, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 da ripartire in parti uguali per le due città.

780. Al fine di assicurare e promuovere la valorizzazione del territorio, nel rispetto delle relative peculiarità identitarie e culturali, anche attraverso l'offerta di cammini e itinerari storici e la riscoperta di aree archeologiche dimenticate, garantendo la continuità nella fruizione per i visitatori, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per la tutela e la valorizzazione degli archi romani antichi in Italia, con una dotazione pari a euro 400.000 per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse del Fondo di cui al primo periodo.

781. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinati all'erogazione, in parti uguali, di contributi in favore dell'Accade-

mia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana e della Scuola di musica di Fiesole, per il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

782. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: « e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022 »;

b) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

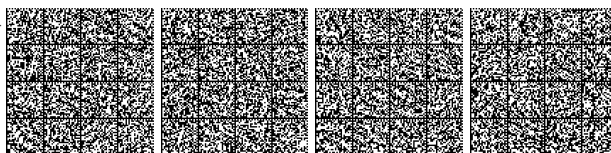
« 1-quater. Per la realizzazione del Festival internazionale della musica MITO è assegnato un contributo complessivo pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino ».

783. Al fine di valorizzare le attività di missione pubblica dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, in particolare per l'aggiornamento della base dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana, anche attraverso la fruizione digitale dell'opera, è stanziato un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2022.

784. È autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 in favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*).

785. Ai fini della celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche raccogliendone, conservandone, restaurandone e digitalizzandone la documentazione relativa, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

786. Ai fini della celebrazione della figura di Pier Paolo Pasolini, nella ricorrenza



dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

787. Ai fini della celebrazione della figura di Enrico Berlinguer, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

788. La Repubblica riconosce il giorno 31 ottobre quale Giornata nazionale « Giovani e memoria », di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai *social media*, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

789. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nonché le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività, progetti e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del valore della memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni.

790. Per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle attività di cui ai commi 785, 786, 787, 788 e 789, nonché per il riordino complessivo delle attività in materia di anniversari nazionali, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili le funzioni di indirizzo e coordinamento e la gestione delle risorse finanziarie in materia di anniversari nazionali e valorizzazione della partecipazione delle giovani generazioni. La Presidenza del

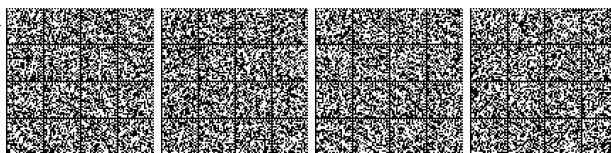
Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle predette attività nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

791. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un programma di progettualità e di iniziative connesse alle ricorrenze di cui ai commi 785, 786 e 787 e per le attività di cui al comma 788.

792. Per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini nell'anno 2024, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 per il finanziamento degli interventi di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giacomo Puccini, finalizzati ai seguenti obiettivi nel limite di spesa massima autorizzata ai sensi del presente comma:

a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori e singoli individui privati, delle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminariali, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluso il Festival Puccini, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Giacomo Puccini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale, al fine di dare alle celebrazioni pucciniane la più vasta diffusione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali;

b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Giacomo Puccini e recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tale materiale e per la sua eventuale espo-



sizione al pubblico; prosecuzione delle ricerche sulla biografia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti;

c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi pucciniani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti; istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per l'elaborazione di saggi storiografici e musicologici sull'opera di Giacomo Puccini, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali, e anche nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici;

d) recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi pucciniani;

e) valorizzazione delle attività svolte dai soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo operano nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali pucciniani, anche attraverso il potenziamento delle strutture, allo scopo di favorirne la fruizione da parte del pubblico;

f) tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi in cui Giacomo Puccini ha vissuto e operato, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti;

g) promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati rapporti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;

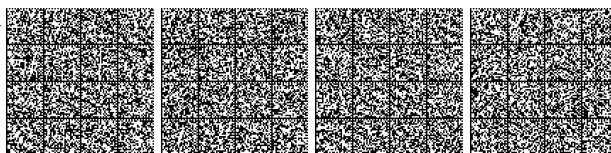
h) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità del presente comma.

793. Per le finalità di cui al comma 792, è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, di seguito denominato « Comitato », presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro della cultura, dal Ministro dell'istruzione, dal Ministro dell'università e della ricerca, o da

loro delegati, dal presidente della regione Toscana, dal presidente della provincia di Lucca, dai sindaci dei comuni di Lucca, Viareggio e Pescaglia, dai presidenti della Fondazione Giacomo Puccini, della Fondazione Festival Pucciniano, della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, del Centro studi Giacomo Puccini, della Fondazione Teatro alla Scala, dell'Associazione lucchesi nel mondo, della Casa musicale Ricordi e dell'Archivio storico Ricordi, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicale italiana ed europea, esperti della vita e delle opere di Giacomo Puccini, nominati con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 792, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Giacomo Puccini attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi pucciniani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dal comma 792. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti di cui al presente comma e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Giacomo Puccini.

794. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2024, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale la trasmette alle Camere. Il Comitato costituisce un comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini.

795. Ai componenti del Comitato promotore e del comitato scientifico non sono riconosciuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le spese per il fun-



zionamento del Comitato e del comitato scientifico sono poste a carico del contributo di cui al comma 792.

796. Per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini sono attribuite al Comitato le risorse di cui al comma 792, per la predisposizione e per l'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, ai sensi del comma 792, anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi pucciniani di cui al comma 793.

797. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022, con la finalità di tutelare e valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici, che abbiano una riconoscibile identità storica e culturale, per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori.

798. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero della cultura i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 797.

799. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo, le parole: « per l'anno 2020 e per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020, 2021 e 2022 » e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno 2022 rendicontano l'attività svolta nel 2021, dando conto in particolare di quella realizzata a

fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli ».

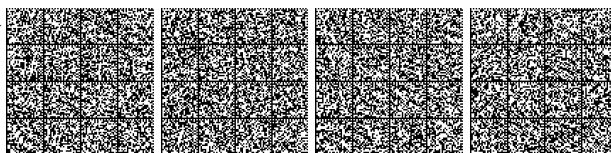
800. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui ai commi 589 e 590 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 ».

801. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

802. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: « un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione "Orchestra Giovanile Luigi Cherubini" » sono aggiunte le seguenti: « e, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, un contributo di 0,5 milioni di euro complessivi da suddividere in misura proporzionale tra l'Associazione Senzaspine, l'Associazione Musicale Gasparo da Salò, società cooperativa Soundiff – Diffrazioni Sonore, l'Associazione culturale musicale I Filarmonici di Benevento, l'Ensemble Mare Nostrum, l'Associazione la Filharmonie e l'Orchestra dei Giovani Europei ».

803. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 22 dicembre 1982, n. 960, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

804. La Repubblica, nell'ambito delle funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra il pittore Pietro Vannucci detto « Il Perugino »



nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte.

805. Per la celebrazione di cui al comma 804, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2022.

806. Per le finalità di cui al comma 804, è istituito presso il Ministero della cultura un Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto « Il Perugino ». Il Comitato è presieduto da un presidente nominato dal Ministero della cultura e composto da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, uno del Ministero dell'università e della ricerca, uno del Ministero del turismo, uno della regione Umbria, dal sindaco del comune di Perugia, dal sindaco del comune di Città della Pieve, nonché da quattro esperti della vita e delle opere del Perugino designati dal Ministro della cultura. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro della cultura, che ne definisce anche le modalità di funzionamento, ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci. A tal fine, al Comitato sono attribuite le risorse di cui al comma 805. Al termine delle celebrazioni il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2022, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto, nell'ambito delle risorse di cui al comma 805, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico delle risorse di cui al comma 805.

807. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione in-

ternazionale sono disposti i seguenti interventi:

a) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni;

1) all'articolo 12, al comma 1, le parole: « entro il 31 marzo di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « con cadenza triennale », al comma 2, le parole: « , tenuto conto della relazione di cui al comma 4, » sono soppresse e, al comma 4, le parole: « in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre di ogni anno »;

2) all'articolo 13, comma 1, le parole: « , cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4 » sono soppresse;

b) gli incrementi di spesa di cui al comma 381, lettera a), sono destinati prioritariamente ad iniziative di cooperazione bilaterale a dono, anche di emergenza umanitaria, facendo ricorso, prioritariamente, alle organizzazioni della società civile e ad altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125;

c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 767, secondo periodo, le parole da: « in un apposito fondo » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 »;

2) il comma 768 è abrogato.

808. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2022.

809. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera b-bis), le parole: « 31 dicembre 2021 » sono



sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

810. I contributi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera *b-bis*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

811. Al fine di dare piena attuazione alla misura di finanziamento in Italia del sistema di segnalamento ERTMS, e in coerenza agli stanziamenti previsti a tal fine nel PNRR, al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole « sottosistema di bordo di classe "B" al sistema ERTMS » sono sostituite dalle seguenti: « sottosistema di bordo di classe "B" SCMT/SSC o ERTMS "B2" comprensivo di STM SCMT/SSC o ERTMS "B3 MR1" comprensivo di STM SCMT/SSC al sistema ERTMS versione B3 R2 comprensivo di STM SCMT/SSC ». All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

812. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

813. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, misure per far fronte alle conseguenze de-

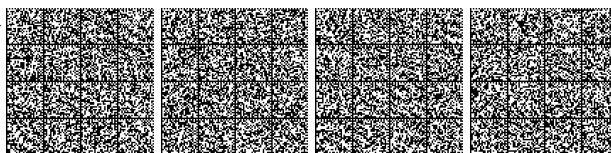
gli eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificatisi dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio della provincia di Mantova, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022.

814. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone, sono individuate le misure di cui al comma 813.

815. Il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato ulteriormente di 1 milione di euro per l'anno 2022.

816. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'equilibrio economico del contratto di servizio per lo svolgimento del trasporto pubblico locale acquedotto nella città di Venezia, in relazione all'assoluta specificità in termini di costi e modalità di svolgimento del medesimo servizio, e al fine di garantire la continuità territoriale con le isole della laguna e l'accessibilità e la mobilità nel centro storico tenuto conto della particolare conformazione geomorfologica della città antica, è autorizzata la spesa nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di sostenere il servizio di trasporto urbano di navigazione lagunare della città di Venezia. Tali risorse devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente stanziare a legislazione vigente e sono concesse, al fine di evitare sovracompensazioni, tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio nonché dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.

817. Per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8 nell'ex Arsenale della Marina militare alla



Maddalena e nelle aree adiacenti all'interno del sito di interesse nazionale, è previsto un contributo a favore della regione Sardegna di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

818. Agli oneri derivanti dal comma 817, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

819. Dopo l'articolo 1677 del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 1677-bis. – (*Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose*) – Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili ».

820. Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, anche con riferimento agli interventi previsti dal PNRR e con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di euro 700.000 per l'anno 2022.

821. Ai fini della semplificazione delle procedure per la produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti mediante l'impiego di impianti mini idroelettrici, dopo l'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

« Art. 166-bis. – (*Usi delle acque per approvvigionamento potabile*) – 1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l'uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e già sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avan-

zare richiesta all'autorità competente per la produzione di energia idroelettrica all'interno dei medesimi sistemi idrici. L'autorità competente esprime la propria determinazione entro centoventi giorni, trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

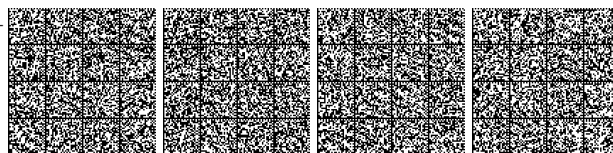
2. Le caratteristiche costruttive degli impianti per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo ».

822. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, fermo restando quanto previsto dal comma 3-*quiquies* del medesimo articolo 16, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

823. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2022.

824. Al fine di favorire la transizione ecologica del settore turistico e alberghiero, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo pratiche sostenibili, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022.

825. A valere sul Fondo possono essere concessi contributi a fondo perduto alle imprese che operano nei settori di cui al comma 824, al fine di sostenerle nelle scelte a minor impatto ecologico con particolare riguardo alla sostituzione dei *set* di cortesia monouso con *set* realizzati con materiali biodegradabili e compostabili. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono



definiti i criteri per l'erogazione dei predetti contributi.

826. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022.

827. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le forme di agevolazioni o incentivi per attività ricettive, di ristorazione e per i pubblici esercizi che garantiscano un'offerta adeguata di prodotti censiti come produzioni alimentari tipiche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, o come denominazioni protette o biologiche provenienti dalla regione in cui è situato l'esercizio o, in casi adeguatamente motivati, da regioni limitrofe.

828. Per il supporto tecnico alle attività istruttorie svolte dal Ministero della transizione ecologica, con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, nonché per l'attuazione del PNRR, è assegnato un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

829. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti, indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse di cui all'articolo 30, comma 14-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2022.

830. Al fine di integrare le risorse a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza alle norme

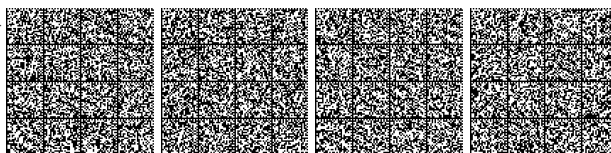
in materia ambientale di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022, da utilizzare per il finanziamento delle spese di funzionamento connesse all'attività di controllo ambientale degli organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartiscono le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

831. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente.

832. L'agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti dal medesimo centro agroalimentare. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 831.

833. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

834. L'agevolazione di cui ai commi da 831 a 833 è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del



Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

835. Al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone di cui all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il Nucleo di ricerca e valutazione composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di SNPA/ISPRA e da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di dodici componenti, operativo fino al 31 dicembre 2023. Ai componenti del Nucleo di ricerca e valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

836. Al fine dell'adeguamento al divieto di immissione in natura di specie non autoctone di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano conformano i rispettivi sistemi di gestione ittica entro centottanta giorni dalla conclusione dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione di cui al comma 835 consentendo l'immissione delle sole specie riconosciute come autoctone dalle rispettive carte ittiche.

837. Tenuto conto dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ISPRA, con decreto del Ministero della transizione ecologica sono definite le specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone per regioni o per bacini.

838. Per lo svolgimento delle attività del Nucleo di ricerca e valutazione, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

839. Al fine di potenziare le attività di bonifica e disinquinamento anche con riguardo alla verifica dello stato di attuazione e all'aggiornamento dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di

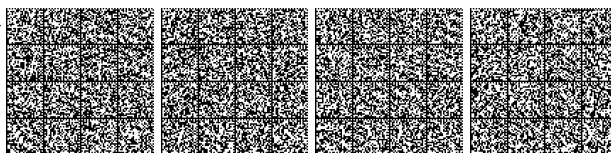
crisi ambientale, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a favore del Ministero della transizione ecologica.

840. Al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il proseguimento delle attività di bonifica delle discariche abusive, il fondo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

841. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, le parole: « siti di smaltimento finale di rifiuti » sono sostituite dalle seguenti: « siti di smaltimento e trattamento di rifiuti ».

842. Con la finalità di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, è concesso, per l'anno 2022, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti, e dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, in materia di etichettatura e presentazione dei vini.

843. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono



stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi.

844. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, le parole: « 31 marzo 2018 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 11, al primo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di consentire alla gestione commissariale il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente è stanziato un contributo straordinario di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ».

845. All'articolo 63 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « la cui scadenza è prevista tra il 1° agosto 2020 e il 21 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « la cui scadenza è prevista tra il 31 dicembre 2021 e il 31 agosto 2022 » e le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di garantire lo svolgimento delle attività necessarie ad assicurare il mantenimento dello stato di efficienza e funzionalità delle opere idrauliche nonché le manutenzioni ordinaria e straordinaria delle stesse, il Commissario liquidatore dell'EIPLI è autorizzato a procedere, in deroga alla normativa vigente e nei limiti delle risorse disponibili, all'assunzione di un numero massimo di 13 unità di personale con contratto a tempo determinato con scadenza fino al 31 dicembre 2023, da reclutare tra i candidati risultati idonei nella selezione bandita con decreto commissariale n. 341 del 19 dicembre 2018

ed inseriti nella graduatoria approvata con decreto commissariale n. 93 del 4 marzo 2019. Agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché per le nuove assunzioni il Commissario dell'EIPLI provvede a valere sulle risorse disponibili della gestione liquidatoria ».

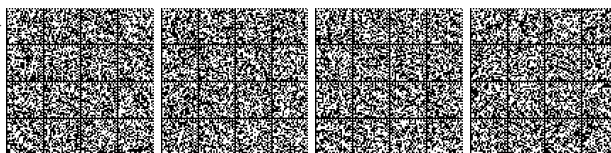
846. Al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto *Ips typographus*, di seguito denominato « bostrico », in fase epidemica nelle regioni alpine, tra cui quelle già colpite dagli effetti della tempesta Vaia, e preservare i boschi da attacchi letali, per il cui contrasto si rendono necessarie, oltre alle misure previste nel decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche urgenti azioni di carattere selvicolturale, ai commi da 847 a 855 sono individuate le misure di intervento per i territori coinvolti.

847. Le regioni provvedono al riconoscimento della comunicazione di cui al comma 850 quale titolo abilitativo al taglio di piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.

848. Le regioni possono provvedere in luogo dei proprietari alle attività di cui al comma 846, in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

849. Fatte salve le deroghe di cui ai commi 846, 847 e 848, alle attività urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico si applicano le misure di accelerazione e semplificazione previste dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

850. I proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla regione competente per territorio, per un periodo di sette anni possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio *in loco* delle piante o allontanamento delle stesse previa scorrecciatura, secondo le indicazioni fornite



dai documenti tecnici specialistici predisposti dalla regione stessa, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

851. Salvo quanto previsto al comma 848, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 852 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o i mezzi di prova di cui all'articolo 86, del medesimo decreto legislativo, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione dell'epidemia da bostrico, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

852. Fermo restando quanto previsto al comma 850, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui ai commi da 846 a 855 i soggetti di cui al comma 850 provvedono mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle *white list* delle prefetture.

853. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui ai commi da 846 a 855, i soggetti di cui al comma 850 possono prevedere penalità adeguate all'ur-

genza anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

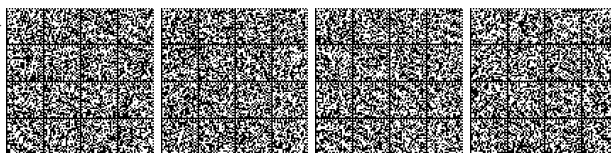
854. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui ai commi da 846 a 855, i soggetti di cui al comma 850 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione epidemica in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'articolo 163, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

855. Per le finalità di cui ai commi da 846 a 854, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, nelle regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

856. All'articolo 12 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 2, dopo le parole: « per ciascuno degli anni 2020 e 2021 » sono inserite le seguenti: « e a 560.415 euro per l'anno 2022 » e dopo le parole: « di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 » sono aggiunte le seguenti: « , e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».



857. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali, con dotazione pari a 2 milioni di euro per il 2022. Il Fondo è destinato a sostenere le tradizioni e le pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarati dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167.

858. A valere sul Fondo di cui al comma 857, una quota annua pari ad euro 500.000 è destinata, per l'anno 2022, a sostenere l'iscrizione di nuove tradizioni e pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali nella Lista rappresentativa dei patrimoni immateriali dell'UNESCO di cui alla suddetta Convenzione.

859. Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 12,75 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

860. Una somma pari ad euro 7,75 milioni per l'anno 2022 dell'incremento di cui al comma 859 è destinata all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), i) e l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313.

861. Nell'ambito delle risorse destinate al sostegno della filiera della frutta a guscio ai sensi del comma 859, almeno 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono destinati al settore della corilicoltura.

862. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 138, secondo pe-

riodo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse destinate al sostegno della filiera apistica, di cui al comma 860.

863. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, nonché di quelli in svolgimento nel periodo transitorio di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, la società SIN – Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura – S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è autorizzata a reclutare e ad assumere fino a 50 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 19, commi 2, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

864. Per le finalità previste dal comma 863, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

865. Al fine di promuovere le colture di piante aromatiche e officinali biologiche sul territorio nazionale è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

866. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 865.



867. I finanziamenti disposti a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 865 sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

868. Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché di valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a denominazione d'origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane, gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, nonché interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, sono istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali due fondi denominati, rispettivamente, « Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano », con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023, e « Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano », con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 31 milioni di euro per l'anno 2023.

869. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione dei fondi di cui al comma 868.

870. Al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023.

871. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 870 tra gli impianti ippici aperti nel 2021.

872. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, da destinare al comune di Nicotera, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, per i lavori di rifacimento

del lungomare del medesimo comune. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022, per i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale per il mare Contrada Colle Gagliardo nei territori di Limbadi e Nicotera.

873. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

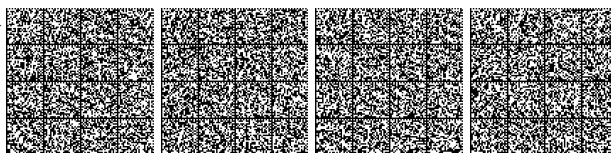
874. Agli oneri derivanti dal comma 873, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

875. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, è autorizzato per l'anno 2022 un contributo di 1,5 milioni di euro da ripartire tra i comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani.

876. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di gestione e ripartizione delle risorse di cui al comma 875, nonché le modalità di monitoraggio della spesa.

877. Entro il 28 febbraio 2022, i comuni beneficiari del contributo di cui al comma 875 presentano un piano degli interventi e, entro il 31 luglio 2022, un rendiconto corredato da apposita relazione illustrativa delle risorse finanziarie utilizzate e dei risultati raggiunti.

878. Al fine di adeguare le strutture territoriali del Ministero dell'istruzione nella provincia di Barletta, Andria e Trani, è



autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2022. La dotazione organica del Ministero dell'istruzione è altresì incrementata di un posto di livello dirigenziale non generale, da coprire anche mediante l'indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo è autorizzata la spesa di euro 75.575 per l'anno 2022 e di euro 151.149 a decorrere dall'anno 2023.

879. Al fine di contribuire all'attività dell'associazione denominata « Fondazione Antonino Scopelliti » con sede operativa a Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

880. Per la realizzazione di interventi straordinari finalizzati al superamento dell'emergenza cimiteriale nel comune di Palermo, è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di 2 milioni di euro.

881. Al secondo periodo del comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022-2024 ».

882. Al fine di incrementare, per l'anno 2022 e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la retribuzione di risultato per la dirigenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), il fondo di cui all'articolo 80 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali relativo al triennio 2016-2018 è incrementato di euro 250.000 per l'anno 2022.

883. In considerazione della recente apertura nel territorio del comune di Verduno del nuovo ospedale Alba-Bra, che ha comportato per la struttura amministrativa dell'ente locale un grave sovraccarico di lavoro, per le connesse pratiche amministrative e burocratiche, con conseguente deterioramento dei servizi per i residenti, il comune di Verduno è autorizzato, nell'anno 2022, ad assumere a tempo indeterminato due unità di personale amministrativo e tecnico da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1. A tal fine, è autorizzata la spesa massima di 82.000 euro annui a decorrere dal 2022.

884. Al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Art. 5. – (*Formazione iniziale*) – 1. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di un anno, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del corso ai fini del superamento del periodo di prova e dell'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.

2. Al termine del corso di formazione iniziale di cui al comma 1, il funzionario è destinato, in sede di prima assegnazione, ad una prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura dei posti, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni »;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole da: « che, avendo svolto il tirocinio operativo » fino alla fine del comma sono soppresse.

885. Per lo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione di 180 unità nella qualifica iniziale della carriera prefettizia, è autorizzata la spesa di 850.000 euro per l'anno 2022.

886. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, fino a 44 dipendenti appartenenti all'area III, posizione economica F1, mediante lo



scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1° ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. È a tal fine autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.543.184 per l'anno 2022 e di euro 1.851.820 a decorrere dall'anno 2023.

887. All'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il primo comma è sostituito dal seguente: « Il servizio nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è computato conformemente all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ». All'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il dipendente in costanza di servizio o i superstiti aventi causa possono rinunciare alle maggiorazioni già acquisite relativamente ai periodi di servizio anteriori al 1° luglio 2015 le cui quote di pensione sono calcolate con il sistema contributivo. Non possono essere oggetto di rinuncia le maggiorazioni già utilizzate per la liquidazione di trattamenti pensionistici ».

888. Alla tabella 1 allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, il numero: « 185 » è sostituito, rispettivamente nella seconda, terza e quarta colonna, dai seguenti: « 190 », « 195 » e « 200 » e i numeri: « 1.167 », « 1.185 », « 1.235 », « 4.530 », « 4.548 » e « 4.598 » sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: « 1.172 », « 1.195 », « 1.250 », « 4.535 », « 4.558 » e « 4.613 ». Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 838.805 per l'anno 2022, euro 1.677.610 per l'anno 2023 e euro 2.516.415 annui a decorrere dall'anno 2024.

889. A favore del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022.

890. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni

2022 e 2023 per l'implementazione di politiche organiche di natura economica, finanziaria e fiscale, nell'ambito dell'economia sociale, così come definita anche dall'*Action Plan for the Social Economy* della Commissione europea.

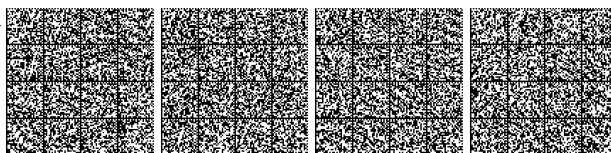
891. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 890, l'ISTAT, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a disciplinare obiettivi e contributi, procede alla realizzazione del conto satellite per l'economia sociale nonché del progetto di sviluppo delle statistiche sul movimento della platea di attori dell'economia sociale. Nei limiti di quanto previsto dalla convenzione, l'ISTAT è autorizzato a sottoscrivere contratti di collaborazione.

892. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse di cui al comma 890.

893. Al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale contro l'attacco dell'organismo nocivo *Coraebus undatus*, il sughero estratto è obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere movimentato al di fuori del territorio regionale di estrazione. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di contenimento della diffusione del *Coraebus undatus* mediante le tecniche di cui al primo periodo.

894. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un apposito fondo con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2022 per effettuare le attività di monitoraggio del *Coraebus undatus* mediante apposita convenzione con l'Università degli studi di Sassari.

895. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 894.



896. È autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022, a favore della fondazione Anna Milanese, al fine di garantire assistenza e protezione alle ragazze povere ed orfane dell'Etiopia, promuovendo l'istruzione e la cultura negli strati più emarginati della popolazione etiopica.

897. È autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022, a favore dell'Istituto Campana per l'istruzione permanente, al fine di sviluppare la funzione di educazione, formazione e cultura, attraverso proprie iniziative, e di affiancare le attività degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado.

898. È autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022 a favore del Centro studi Salvo d'Acquisto-CESD, finalizzato a sostenere e a diffondere le attività in ambito culturale dedicate alla nobile figura dell'Arma dei carabinieri Salvo d'Acquisto.

899. Al fine di avviare un programma di riqualificazione e adeguamento dell'edificio monumentale e di valorizzazione del percorso museale dell'Accademia galileiana di scienze, lettere ed arti di Padova, è autorizzata la spesa di 125.000 euro per l'anno 2022.

900. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi della vista, ovvero soggetti con minorazioni visive di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 138, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 200.000 euro in favore della Biblioteca italiana per ipovedenti «B.I.I. ONLUS» di Treviso.

901. All'Istituto comprensivo «Pietro Paolo Mennea» di Barletta è riconosciuto un contributo di euro 600.000 per l'anno 2022 al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, l'adozione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei campi sportivi del plesso scolastico, tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.

902. Al fine di favorire la diffusione delle attività assistenziali sia nel campo sociale che sanitario nonché le attività educative della Fondazione «Istituto Filippo Cremonesi», è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 in favore della stessa allo scopo di sostenere le fondamentali attività che svolge all'interno della comunità in cui opera.

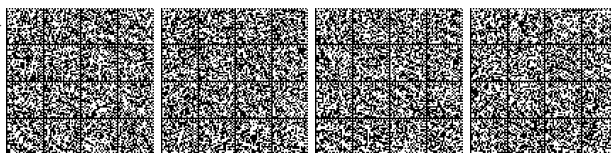
903. Al fine di mettere a disposizione del pubblico e degli studiosi il patrimonio artistico e culturale di Franco Zeffirelli, risultato di quasi settant'anni di carriera e dichiarato di particolare interesse storico da parte del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in data 29 gennaio 2009, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 a favore della Fondazione privata senza fini di lucro «Franco Zeffirelli ONLUS», istituita nel 2015.

904. In occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita della Democrazia cristiana è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2022 a favore della Fondazione De Gasperi ai fini del programma straordinario di valorizzazione dell'archivio degasperiano inedito, oltretutto della promozione di ricerche, seminari e convegni da svolgere presso scuole superiori, università e amministrazioni locali.

905. Al fine di sostenere i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Pietro in Colle nel comune di Caldiero in provincia di Verona che presenta l'interesse culturale di cui agli articoli 10, comma 1, e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di 350.000 euro in favore della parrocchia di Caldiero.

906. Al fine di consentire la prosecuzione delle opere relative al viadotto sulla strada provinciale n. 24 al chilometro 35+500, in località Valle Brembilla, è assegnato alla provincia di Bergamo un contributo straordinario di 400.000 euro per l'anno 2023.

907. Allo scopo di finanziare le iniziative finalizzate a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Capitale italiana della cul-



tura, è autorizzata la spesa per l'anno 2022 di 0,5 milioni di euro, destinata alle città di Bergamo e Brescia quali Capitali italiane della cultura per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 183, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Al fine di sostenere e valorizzare l'attività culturale gravemente penalizzata dal COVID-19 è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 300.000 a favore della Fondazione la Versiliana di Pietrasanta.

908. Al fine di favorire la conoscenza degli eventi che portarono la salma del Milite ignoto a Roma e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022 per la prosecuzione del viaggio del Treno della memoria attraverso un itinerario che raggiunga almeno tutti i capoluoghi di regione e le maggiori città italiane non coinvolte nel percorso storico del 1921 e che simboleggi l'Unità nazionale.

909. Al fine di proseguire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento sismico e ristrutturazione dei locali della Palestra Pertini e annesse aule della Scuola media « Giacomo Leopardi », è autorizzata la spesa in favore del comune di Trofarello di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

910. Al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'immobile con piscina comunitaria nel comune di Centro Valle Intelvi, località San Fedele, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

911. Per la riqualificazione, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, del compendio del Monte San Primo del comune di Bellagio, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

912. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 225 è inserito il seguente:

« 225-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 si applicano anche in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022. In relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito d'imposta non può eccedere il 10 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzato in quindici quote annuali di pari importo ».

913. Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centotanta giorni.

914. All'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), la cifra: « 40.000,00 » è sostituita dalla seguente: « 75.000,00 »;

b) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a), e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00 »;

d) al comma 5, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni »;

e) al comma 5, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , escludendo comunque alcun tipo di limitazione



riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale ».

915. I risparmiatori che, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abbiano presentato, tramite la procedura di compilazione telematica dell'istanza di indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2019, una domanda incompleta ovvero abbiano avviato la procedura telematica entro i termini previsti senza finalizzarla possono accedere alle prestazioni di cui all'articolo 1, commi da 493 a 506, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che la domanda di indennizzo sia completata o finalizzata con l'idonea documentazione attestante i requisiti previsti, a pena di decadenza, entro il 15 marzo 2022.

916. Ferma restando l'ordinaria attività istruttoria e decisoria della Commissione tecnica, di cui all'articolo 1, comma 501, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'eventuale ammissione all'indennizzo delle domande di cui al comma 915 è disposta dopo il completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501 e 502-*bis* del predetto articolo 1 e nei limiti delle risorse disponibili che residuano a legislazione vigente.

917. Al fine di realizzare la piena autonomia organizzativa del CONI e in coerenza con gli *standard* di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato internazionale olimpico, nel limite della dotazione organica del CONI stabilita a legislazione vigente, sono ceduti al CONI i seguenti contratti di lavoro:

a) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A., già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, che, alla data del 30 gennaio 2021, prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43;

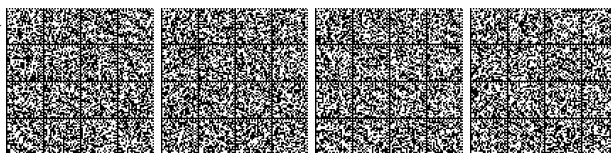
b) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A. che, alla data del 30 gennaio 2021, prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43;

c) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A. indicato dalla società stessa d'intesa con il CONI entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da individuare tra il personale impiegato presso il CONI in esecuzione del contratto di servizio alla data del 30 gennaio 2021.

918. Sono parimenti trasferiti i corrispondenti fondi per il trattamento di fine rapporto accantonato. La cessione dei contratti di cui al comma 917 è comunque subordinata all'assenso del personale interessato, da manifestare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

919. Il personale di cui al comma 917, lettere a), b) e c), mantiene i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali applicati alla data del trasferimento, ivi inclusi l'inquadramento e i trattamenti economici individuali in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza o comunque fino alla stipula da parte del CONI di nuovi contratti collettivi di settore, regolati dalla sola disciplina privatistica e non dalla normativa generale di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed è collocato in un contingente speciale ad esaurimento presso il CONI, non alimentabile successivamente. I costi del personale sono interamente riconosciuti dal CONI.

920. Il CONI è autorizzato all'assunzione a tempo indeterminato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in tema di pubblico impiego, delle unità di personale dirigente e non dirigente sino al completamento della dotazione organica stabilita dall'articolo 1 del decreto-legge 29



gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, per i posti vacanti all'esito della cessione dei contratti di cui al comma 917. La cessazione del rapporto di lavoro del personale dirigente e non dirigente del contingente speciale ad esaurimento consente al CONI di procedere a reclutamenti di corrispondente personale in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale assunto ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali, sezione enti pubblici non economici.

921. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, con conseguente caducazione delle connesse procedure, ove avviate.

922. Dalle disposizioni di cui ai commi da 917 a 921 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

923. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

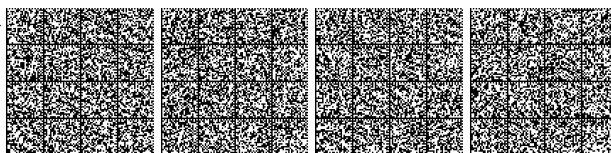
c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

925. Al fine di migliorare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di consulenza legale e amministrativa attribuiti all'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di garantire la professionalità e la competenza del personale nonché il mantenimento delle capacità operative e gestionali e di salvaguardare l'indipendenza e imparzialità dell'Autorità medesima, è istituito un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

926. All'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il presente comma si applica, laddove ne sussistano i presupposti, anche nei confronti delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in condizioni di parità rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. Ai soli fini del riconoscimento del ristoro ai sensi del presente comma, nei confronti delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il raggiungimento del limite del 90 per cento del *budget* deve intendersi riferito al 90 per cento della produzione resa dalle medesime strutture nel 2019. A tal fine, il riconoscimento dell'eventuale ristoro alle predette strutture è regolato nell'ambito dell'accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, a seguito di apposita conferenza di servizi di cui all'ar-



ticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a valere sul livello di finanziamento assegnato in sede di riparto per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2022 ».

927. Il presente comma nonché i commi da 928 a 944 recano i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ai sensi dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

928. Le disposizioni di cui al comma 927 si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.

929. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

930. La disposizione di cui al comma 927 si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

931. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione

delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni.

932. Gli adempimenti sospesi in attuazione dei commi da 927 a 944 devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

933. Ai fini dei commi da 927 a 944:

a) per « libero professionista » s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

b) per « infortunio » s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

c) per « grave malattia » s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;

d) per « cura domiciliare » s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017;

e) per « intervento chirurgico » s'intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.

934. La sospensione dei termini tributari disposta ai sensi del comma 927 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica



solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.

935. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dai commi da 927 a 944.

936. Alle ipotesi previste dai commi da 932 a 937 è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento i termini relativi agli adempimenti tributari di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

937. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

938. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari di cui ai commi da 929 a 932 si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. I ter-

mini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

939. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con PEC, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

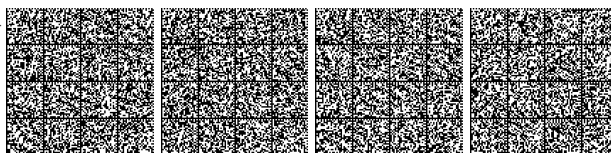
940. Le disposizioni di cui ai commi da 927 a 944 si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

941. Per le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni dei commi da 927 a 944, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta o al tributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

942. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi dei commi da 927 a 944. All'attuazione delle predette disposizioni le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

943. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi dei commi da 927 a 944 sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione delle disposizioni dei commi da 927 a 942 è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

944. Le sanzioni di cui al comma 943 si applicano, altresì, a chiunque favorisca il



compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.

945. Allo scopo di promuovere e di incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze della vita e per il contrasto alle pandemie, è istituita la Fondazione « Biotechopolo di Siena », di seguito denominata « Fondazione », con sede a Siena, che svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico e di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi, a partire da quelle insistenti nell'ecosistema senese delle scienze della vita; la Fondazione svolge altresì le funzioni di *hub* antipandemico, avvalendosi anche di centri *spoke* e delle reti di sequenziamento dei patogeni virali, per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti, assicurando le necessarie interazioni con i centri coinvolti nello sviluppo di vaccini anche animali secondo il modello *one-health*. La Fondazione favorisce, in collaborazione con altri soggetti nazionali ed internazionali, la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell'ambito delle applicazioni biotecnologiche finalizzate alla protezione della salute umana, nonché le ulteriori attività progettuali connesse all'attuazione degli interventi del PNRR in tali ambiti. Per le finalità di cui al presente comma, la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi, in Italia e all'estero.

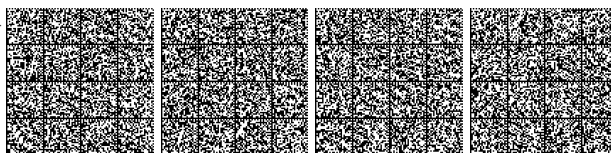
946. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico, ai quali è attribuita la vigilanza sulla Fondazione.

947. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto della Fondazione, che

definisce le finalità e il modello organizzativo e individua le attività strumentali ed accessorie alle predette finalità. Lo statuto disciplina, tra l'altro, le modalità di collaborazione o di partecipazione alla Fondazione di enti pubblici e privati, tra i quali, in particolare, la Fondazione Toscana Life Sciences (TLS), nonché le modalità con cui tali soggetti possono concorrere al sostegno economico e finanziario del progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della Fondazione medesima.

948. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 946 e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. La Fondazione può avvalersi, altresì, di contributi di enti pubblici e privati, secondo le modalità stabilite da apposite convenzioni stipulate con i suddetti enti.

949. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto volto ad incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze umane e delle patologie epidemico-pandemiche è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2022, 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le iniziative promosse dalla Fondazione possono altresì essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 3, del citato decreto-legge n. 59 del 2021, autorizzate per l'intervento « Ecosistemi innovativi della salute », nel rispetto degli obiettivi intermedi e finali, successivi al 30 giugno 2022, individuati nella relativa scheda progetto allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 59 del 2021, nel limite di 340 milioni di euro complessivi e con specifico riferimento alle funzioni di



hub antipandemico. Per i progetti finanziati con le rimanenti risorse autorizzate per l'intervento « Ecosistemi innovativi della salute », restano fermi tempistica e obiettivi individuati nella citata scheda progetto.

950. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e di devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

951. Al fine di velocizzare gli interventi nell'ambito del settore biomedicale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le risorse che nell'ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato « Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico », cui sono attribuite anche le risorse da assegnare ai sensi del comma 1-*bis* del medesimo articolo 42. Il Fondo opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione Enea *Tech* e Biomedical ai sensi del citato articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

952. In considerazione della rilevanza ricoperta all'interno dei progetti infrastrutturali connessi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e della prodromicità all'avvio dei successivi lavori di riqualificazione della variante Lecco-Bergamo, ex SS639, denominata secondo Lotto funzionale « San Ge-

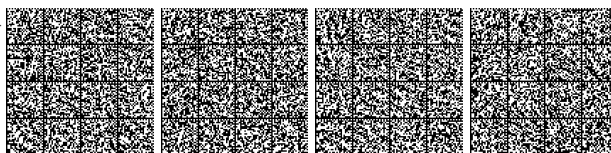
rolamo », nonché in considerazione del carattere di indifferibilità e urgenza connesso al grave rischio idrogeologico e strutturale, per gli interventi di messa in sicurezza e per il completamento delle tre aree di intervento attivate nell'ambito del cantiere, sito nei territori di competenza dei comuni di Lecco (località Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla riqualificazione della medesima variante Lecco-Bergamo ex SS639 è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

953. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: « Aosta, » sono inserite le seguenti: « Trieste, Ancona, ».

954. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La regione Friuli Venezia Giulia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.

955. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per l'anno 2022.

956. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico



2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono, sentite le competenti Commissioni parlamentari, essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Le specifiche misure adottate ai sensi del presente comma non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

957. Al comma 5-*bis* dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «cinque anni» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni».

958. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-*bis* è inserito il seguente:

«9-*ter*. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni sono destinati sino al 15 febbraio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avviene dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021».

959. All'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «a prorogare» sono inserite le seguenti: «o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di auto-

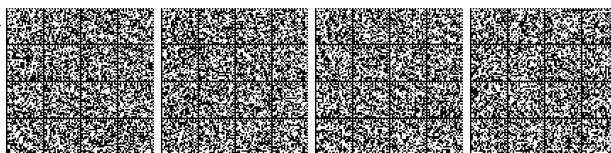
rizzazione di spesa di cui al terzo periodo, gli incarichi riguardanti»;

b) al primo periodo, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022»;

c) al terzo periodo, le parole: «pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022».

960. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5-*septies* è sostituito dal seguente:

«5-*septies*. Nel limite di spesa di cui al comma 5-*bis*, primo periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma 5-*ter*, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-*sexies* graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-*sexies* che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-*sexies* sono utilizzati per il collocamento in ruolo, *una tantum* e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati anche per il collocamento in ruolo *una tantum*, a domanda e nell'ordine della medesima graduatoria nazionale, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-*sexies*. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al pre-



sente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter e 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per il numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite di spesa di cui al comma 5-bis. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinati con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente disposizione ».

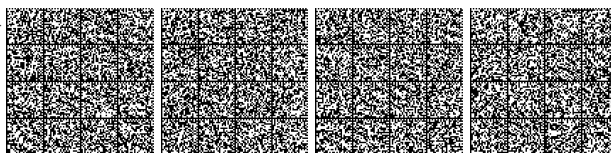
961. È istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 14,5 milioni di euro per l'anno 2023, 31 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per

l'anno 2025, 62 milioni di euro per l'anno 2026, 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, 71 milioni di euro per l'anno 2028, 74 milioni di euro per l'anno 2029, 77 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031 e 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

962. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027, 1 milione di euro per l'anno 2028, 2 milioni di euro per l'anno 2029, 3,5 milioni di euro per l'anno 2030, 4,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.

963. Presso il Ministero del turismo è istituito un fondo per i cammini religiosi, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti « cammini » religiosi e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano. Con decreto del Ministero del turismo sono dettate le misure attuative del presente comma.

964. All'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,



n. 156, dopo il comma 4-*quater* sono aggiunti i seguenti:

«4-*quinquies*. In relazione alle concessioni autostradali, al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture autostradali assicurando, al contempo, l'equilibrio economico-finanziario, in sede di gara, l'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto della disciplina regolatoria emanata dall'Autorità di regolazione dei trasporti, può prevedere che all'equilibrio economico-finanziario della concessione concorrano, in alternativa al contributo pubblico di cui all'articolo 165, comma 2, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, risorse finanziarie messe a disposizione da un altro concessionario di infrastruttura autostradale, purché quest'ultima sia funzionalmente e territorialmente interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione.

4-*sexies*. Nei casi di cui al comma 4-*quinquies*:

a) il concessionario autostradale che mette a disposizione le risorse finanziarie:

1) sottoscrive la convenzione di concessione unitamente al concessionario, selezionato all'esito della procedura di evidenza pubblica;

2) è solidalmente responsabile nei confronti dell'amministrazione concedente dell'esatto adempimento da parte del titolare della concessione dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione;

3) incrementa, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata, fermi restando gli obblighi di investimento definiti nella convenzione di concessione relativa alla medesima infrastruttura;

b) il concessionario autostradale beneficiario delle risorse finanziarie riduce, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai

fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata. Gli investimenti effettuati dal concessionario si intendono eseguiti anche nell'interesse del concessionario che mette a disposizione le risorse finanziarie;

c) le prestazioni rese dal concessionario di cui alla lettera b) nei confronti del concessionario di cui alla lettera a) assumono rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ».

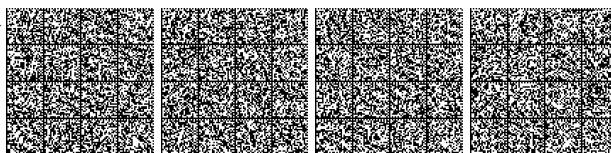
965. Al comma 4-*bis* dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-*bis*) installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore ».

966. All'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo di 2 milioni di euro.

967. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, finalizzato a finanziare la costituzione di una « banca dati dei minori per i quali è disposto l'affidamento familiare, nonché delle famiglie e delle singole persone disponibili a diventare affidatarie », volta a garantire un'immediata consultazione dei dati al fine di ottenere ogni informazione utile ad assicurare il miglior esito del procedimento.

968. Nell'ambito della lotta contro la violenza di genere, al fine precipuo di favorire la sicurezza « per strada » delle donne e di prevenire comportamenti violenti o molesti attraverso lo sviluppo sulla rete intermodale dei trasporti di servizi di sostegno immediato e di prossimità alle potenziali vittime, è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2022 in favore dell'Associazione DONNEXSTRADA, volto a garantire il potenziamento di progetti diretti alla messa in sicurezza dei percorsi.



969. Ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, che siano stati destinatari durante l'anno 2021 del trattamento di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, è riconosciuta un'indennità *una tantum*, pari a 1.000 euro, per l'anno 2022. L'indennità di cui al primo periodo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto per essa accredito di contribuzione figurativa. L'indennità di cui al presente comma è erogata dall'INPS, previa domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al primo periodo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

970. All'articolo 2 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis* Nell'ambito del controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'Autorità di Governo competente in materia di sport può avvalersi della società Sport e Salute S.p.A., nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. La medesima Autorità di Governo nomina uno dei componenti dei collegi dei revisori dei conti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso erogati ai sud-

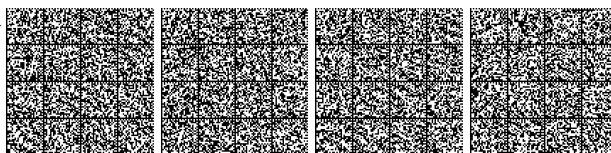
detti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento del CONI nel caso di gravi violazioni sull'utilizzo dei propri contributi finanziari erogati a federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate o nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi, come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

1-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il CONI adegua lo statuto, i principi fondamentali e i regolamenti sportivi alle disposizioni di cui al presente articolo. Entro ulteriori centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano conseguentemente i loro statuti e regolamenti. Decorsi rispettivamente i termini di cui al presente comma, l'Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i trenta giorni successivi, nomina un commissario *ad acta* per l'adeguamento alle disposizioni di legge ».

971. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato « Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a *part-time* ciclico verticale », con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento suddetto.

972. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.

973. Al fine di garantire il sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del



personale della scuola, di documentazione e ricerca didattica, di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a titolo di contributo nell'anno 2022 a favore dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE.

974. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.

975. Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e l'approfondimento qualitativo dei relativi studi, è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2022 in favore dell'Istituto affari internazionali di Roma, volto a conseguire il potenziamento delle attività di ricerca del predetto Istituto sulle nuove tendenze delle relazioni internazionali, con precipuo riferimento a quelle determinate dalla nuova politica di difesa comune nell'ambito dell'Unione europea.

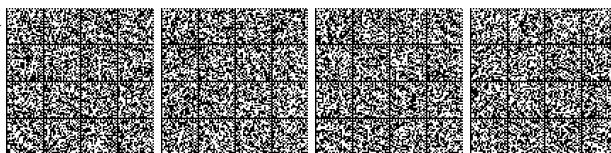
976. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale, a favore dell'Osservatorio euro-mediterraneo-Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, istituito nella città di Venezia con legge regionale della regione Veneto 27 febbraio 2008, n. 1, è autorizzato un contributo di 500.000 euro per l'anno 2022.

977. Al fine di sperimentare un nuovo modello avanzato di innovazione, fondata sul trasferimento tecnologico, secondo un approccio volto a valorizzare la conoscenza scientifica, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individua, previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, un soggetto altamente qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento tecnologico, cui affidare la realizzazione di un

programma di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno, al fine di: a) individuare e aggregare università ed istituti di ricerca pubblica, con sede nel Mezzogiorno, attivi nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie; b) sostenere la nascita di *spin-off* ad alto contenuto di conoscenza e la loro evoluzione in *deep tech start-up* per farne *driver* privilegiati di innovazioni avanzate, contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro qualificato nel Mezzogiorno; c) offrire servizi formativi e di *advisoring* ai fondatori di *start-up* innovative per assisterli nell'evoluzione della loro cultura imprenditoriale in senso manageriale e nell'espansione sui mercati; d) mettere a fianco di *start-up* innovative grandi e medie imprese interessate a contribuire alla loro evoluzione in campo produttivo e commerciale, anche tramite investimenti diretti nel loro capitale; e) individuare istituzioni finanziarie e fondi di *venture capital* disponibili ad offrire mezzi finanziari e investimenti di capitale a *start-up* innovative selezionate, per le diverse fasi del loro sviluppo. Il programma di cui al presente comma considera i settori imprenditoriali di particolare rilevanza nell'economia del Mezzogiorno dando priorità all'*information technology*, all'agroalimentare, al biomedicale, al farmaceutico, all'*automotive* e all'aerospaziale. Per le finalità di cui al presente comma, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono destinate risorse finanziarie pari a 6 milioni di euro annui dal 2022 al 2026 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

978. Il Ministero dello sviluppo economico accerta lo stato di realizzazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al 30 giugno 2022, rendendone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e definisce le modalità di attuazione delle medesime disposizioni.

979. Le procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, ancora non concluse alla data di



entrata in vigore della presente legge, sono coordinate ai termini di cui al comma 978.

980. Sono vietati l'allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l'uccisione di visoni (*Mustela vison* o *Neovison vison*), di volpi (*Vulpes vulpes*, *Vulpes Lagopus* o *Alopex Lagopus*), di cani procione (*Nyctereutes procyonoides*), di cincillà (*Chinchilla laniger*) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia.

981. In deroga al divieto di cui al comma 980, gli allevamenti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022, fermo restando il divieto di riproduzione secondo le indicazioni dell'ordinanza del Ministero della salute 21 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 23 novembre 2020, e successive o ulteriori procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi.

982. È istituito, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro per ciascun anno finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongano ancora di un codice di attività anche se non detengono animali.

983. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro della transizione ecologica, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità dell'indennizzo.

984. Il decreto di cui al comma 983 regola altresì l'eventuale cessione degli animali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione, nel rispetto del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e delle procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi presso gli allevamenti, presso strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle

gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute.

985. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, dopo le parole: « 40 per cento » sono aggiunte le seguenti: « e, per il solo anno 2022, del 50 per cento »;

b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

« 3-quater. Limitatamente all'anno 2022, alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri ».

986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.

987. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alle conseguenti modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 24 giugno 2019.

988. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiolo-



gici, di epizootie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.

989. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022, quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

990. È riconosciuto al comune di Trieste, per l'anno 2022, un contributo di 2 milioni di euro, finalizzato alla manutenzione di impianti sportivi e terapeutici.

991. Per fare fronte ad interventi urgenti di tutela e di valorizzazione nel sito di Cividale del Friuli iscritto nella Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022.

992. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del medesimo testo unico prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, comma 3, o di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del citato testo unico di cui al

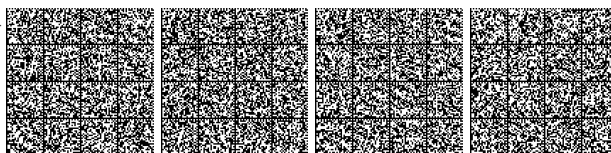
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

993. La comunicazione di cui al comma 992 è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.

994. Entro i successivi centoventi giorni dalla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata. In analogia, si applicano le procedure di cui all'articolo 243-quater, commi 7-bis e 7-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

995. Le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della propria autonomia, possono prorogare, per una sola volta, i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tali attività nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente.

996. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,



n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «cinquantaquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settantotto mesi»;

b) al comma 7, le parole: « , 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , 11.200.000 euro per l'anno 2020, 5.100.000 euro per l'anno 2021 e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ».

997. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivante dall'emergenza da COVID-19 e al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, l'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna può istituire, entro la data del 30 giugno 2022 e secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in essa rientranti e nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transshipment* e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione. L'attività dell'Agenzia è svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.

998. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-

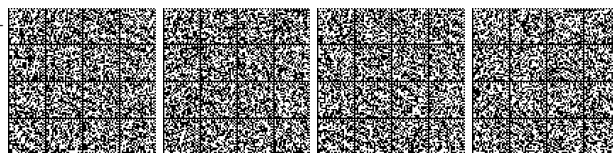
legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ai lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Fino alla data di istituzione dell'Agenzia e comunque fino al 30 giugno 2022, ai lavoratori in esubero di cui al comma 997 continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'articolo 9-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

999. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1333, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, volti al trasferimento della Scuola politecnica – Polo universitario di ingegneria presso il Parco scientifico e tecnologico di Genova-Erzelli (Great Campus), è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

1000. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.220.800 euro per l'anno 2022, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

(importi in euro)

POLIZIA DI STATO	1.470.350
POLIZIA PENITENZIARIA	677.600
ARMA DEI CARABINIERI	1.781.475
GUARDIA DI FINANZA	910.250
ESERCITO	2.465.850
AERONAUTICA	1.008.500
MARINA	721.300
CAPITANERIE DI PORTO	266.475
CORPO NAZIONALE VVF	919.000



1001. Le risorse di cui al comma 1000 possono essere impiegate, per le medesime finalità, secondo le modalità di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

1002. Per il potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, ad integrazione delle risorse finanziarie stanziato per l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso a Bonn l'8 febbraio 1956, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1959, n. 911. Una quota parte dello stanziamento di cui al primo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata al contributo italiano alla creazione e al sostegno di attività binazionali di ricerca in materia meteorologica e climatica.

1003. Per le finalità e con i provvedimenti normativi di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il fondo ivi previsto è incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

1004. Al fine attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli eventi riguardanti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti, è

autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

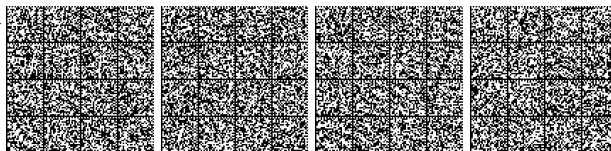
1005. Agli oneri di cui al comma 1004, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1006. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «dagli enti di promozione sportiva» sono inserite le seguenti: «, dagli enti VSS (*Verband der Südtiroler Sportvereine* – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano».

1007. Al fine di sostenere lo sviluppo dei beni culturali della provincia di Como, sono disposte le seguenti previsioni:

a) nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico di Como», con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, volto a istituire il Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico, mediante la realizzazione e l'adattamento della sede del Museo a Palazzo Terragni;

b) è autorizzata una spesa di euro 200.000 per l'anno 2022, per la valorizza-



zione del complesso monumentale ai caduti della Prima guerra mondiale, sito nel comune di Erba;

c) è autorizzata una spesa di euro 400.000 per l'anno 2022, per il ripristino e la valorizzazione del patrimonio edilizio di Villa Candiani di Erba, e di euro 400.000 per l'anno 2022, destinata all'istituzione, presso la medesima Villa Candiani di Erba, del Museo interattivo della scenografia, costituito da un percorso multisensoriale e scenografico del percorso su opere, disegni e modelli dello scenografo Ezio Frigerio;

d) è autorizzata una spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2022 a favore del Corpo della guardia di finanza, per far fronte agli oneri logistici correlati al cambio di sede dei propri Comandi in relazione alle disposizioni di cui al presente comma.

1008. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1007.

1009. Alla progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, provvede il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-*octies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che subentra nelle funzioni già svolte dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018 e dell'articolo 1, comma 1025, della citata legge n. 145 del 2018.

1010. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, trasferisce al Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-

octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, la documentazione, gli studi e i progetti elaborati ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, corredati di una relazione sull'attività svolta, nonché provvede a trasferire allo stesso le risorse previste dal medesimo comma 1026 ed ancora disponibili sulla contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente legge.

1011. Al fine di garantire il ripristino della funzionalità dell'impianto di trasporto a fune di cui all'articolo 94-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

1012. Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

1013. All'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « per il triennio 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per il quadriennio 2019-2022 ».

SEZIONE II

APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Art. 2.

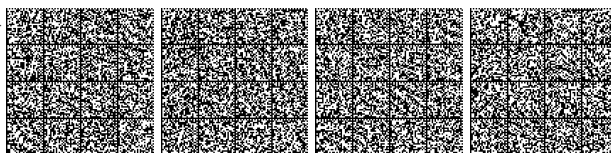
(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2022, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'econo-



mia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2022, in 110.000 milioni di euro.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2022, rispettivamente, in 4.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 26.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2022, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'esercizio finanziario 2022, in 120.000 milioni di euro.

6. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2022, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 600 milioni di euro e 7.200 milioni di euro.

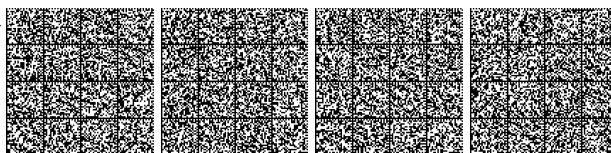
7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno

finanziario 2022, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2022, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei *referendum* dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli



elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2022, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborso del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2022, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonché nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

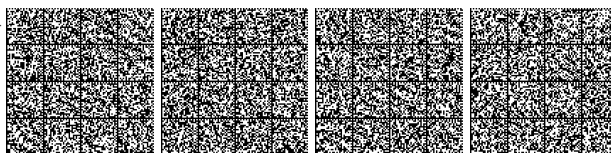
14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con propria delibera alle amministrazioni interes-

sate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2022, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

15. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2022, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

17. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo ».



18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

19. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la « Sezione paralimpica Fiamme Gialle ».

20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative in termini di residui e cassa con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2020, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitività e sviluppo delle imprese » e « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », classificate nella categoria economica « Acquisizione di attività finanziarie – Azioni e altre partecipazioni ».

21. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, nello stesso anno, dal Fondo di assistenza per i finanzieri (FAF), relative ai premi per i militari del Corpo della guardia di finanza non ancora ripartiti al 31 dicembre 2021 e destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)

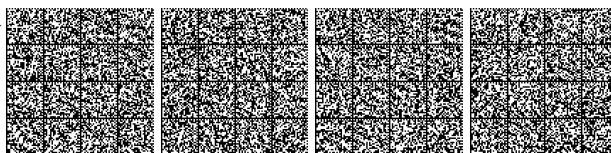
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2022, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).



2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2022.

3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della giustizia delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero me-

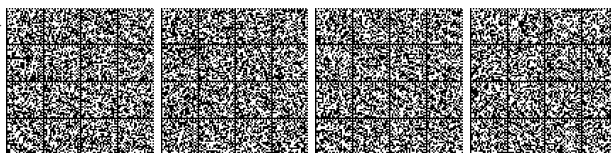
desimo con enti pubblici e privati, a decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi « Giustizia civile e penale » e « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2022.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2022, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti



di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

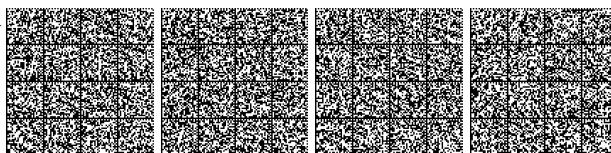
2. Le somme versate dal CONI e dalla società Sport e salute Spa, nell'ambito della voce « Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali » dello stato di previsione dell'entrata, sono riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato,

al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », nell'ambito della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2022, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2022, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2022, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2022, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al



decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-*bis* del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2022, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle

finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», della missione «Ordine pubblico e sicurezza» sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2021.

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica)

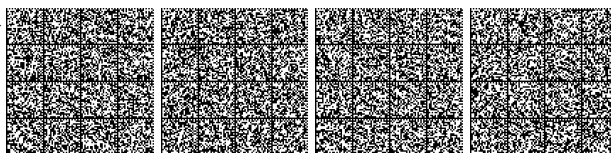
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della transizione ecologica, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 248 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti



di complemento, di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 3 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, di cui alle lettere *b*) e *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l'anno 2022, in 136 unità.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2022, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per l'anno finanziario 2022, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere *a*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 110;
- 2) Marina n. 100;
- 3) Aeronautica n. 70;
- 4) Carabinieri n. 0

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 37;
- 3) Aeronautica n. 40;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 104;



- 2) Marina n. 54;
- 3) Aeronautica n. 50;
- 4) Carabinieri n. 100.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2022, come segue:

- 1) Esercito n. 300;
- 2) Marina n. 307;
- 3) Aeronautica n. 287;
- 4) Carabinieri n. 121.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2022, come segue:

- 1) Esercito n. 264;
- 2) Marina n. 300;
- 3) Aeronautica n. 309.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera *b-ter*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2022, come segue:

- 1) Esercito n. 540;
- 2) Marina n. 192;
- 3) Aeronautica n. 130.

6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Ar-

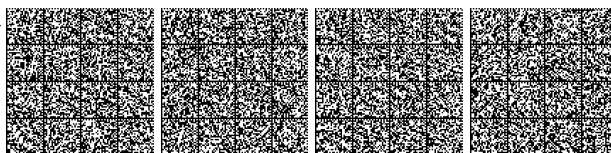
mate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2022, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2022 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del co-



dice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa, in applicazione dell'articolo 1805-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

12. Il Ministro della difesa, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-*ter* del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-*ter* del decreto legislativo n. 90 del 2016.

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

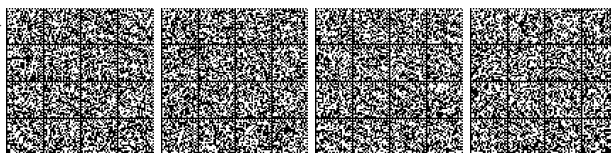
2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato, per l'anno finanziario 2022, a provvedere con propri decreti al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Per l'anno finanziario 2022 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Politiche competi-



tive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)

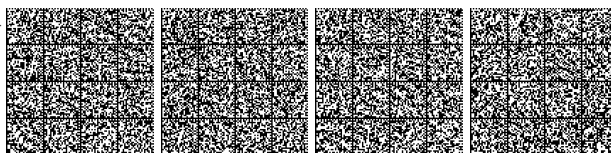
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero della cul-

tura, relativi al Fondo unico per lo spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2022, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2022, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.



Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Per l'anno finanziario 2022, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero del turismo)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Art. 18.

(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.093.956.278.557, in euro 1.111.812.686.417 e in euro 1.063.516.265.680 in termini di competenza, nonché in euro 1.116.378.775.744, in euro 1.124.758.129.992 e in euro 1.071.610.765.595 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2022-2024.

Art. 19.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2022-2024,

il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 20.

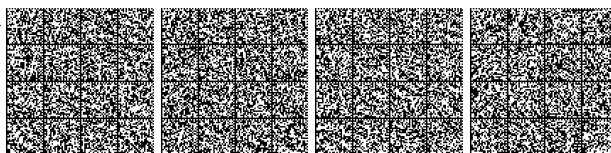
(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2022, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2022, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del



decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2022, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle re-

gioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

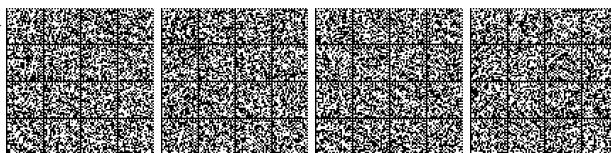
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Mini-



steri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2022, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2021, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

15. Le somme stanziare sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

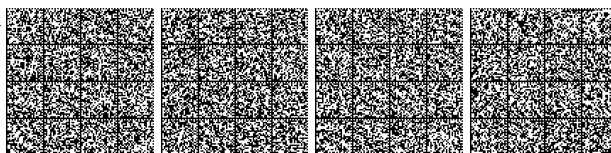
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2022-2024 tra i programmi

degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-*quater*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2021. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2021.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, anche tra pro-



grammi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2021.

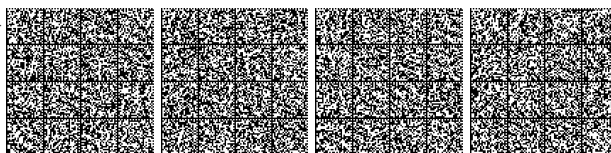
21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ».

23. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della transizione ecologica, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

24. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

25. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e



di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dai relativi decreti correttivi.

28. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2022, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

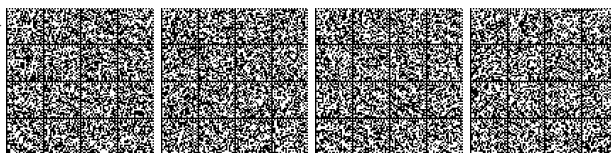
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel Mondo », programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale », e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pub-

blica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario ».

30. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.

31. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali e in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2022, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

32. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ragioniere generale dello Stato, su proposta dell'amministrazione, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, sul pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione della medesima amministrazione, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per ogni singolo appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione è chiamata ad adottare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.



Art. 21.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,

anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 22.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2022.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

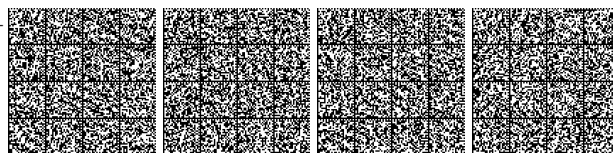
ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
– COMPETENZA –			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2022	2023	2024
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	203.000	180.500	116.800
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	480.347	490.600	435.475
– CASSA –			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2022	2023	2024
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	280.000	245.500	174.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	557.372	555.600	492.675
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			



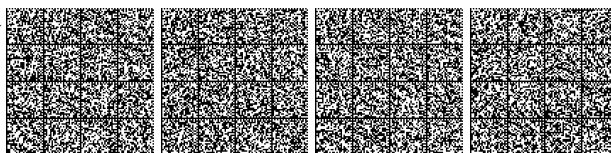
ALLEGATO 2
(articolo 1, comma 9)
(importi in milioni di euro)

Regione o Provincia autonoma	Minori entrate add. reg. irpef non originariamente destinate al finanziamento della sanità	Minori entrate Irap non originariamente destinate al finanziamento della sanità	Fondo compensazione minori entrate
Abruzzo	1.034	4.732	5.766
Basilicata	0	9	9
Calabria	1.381	6.059	7.440
Campania	6.323	17.738	24.061
Emilia-Romagna	1.451		1.451
Lazio	5.098	18.790	23.888
Liguria	160		160
Lombardia	688		688
Marche	100	7.419	7.519
Molise	199	1.111	1.310
Piemonte	2.971		2.971
Puglia	791	14.340	15.131
Toscana	1.165	5.943	7.108
Umbria	73	41	114
Veneto		2	2
Totale			
Regioni a statuto ordinario	21.434	76.184	97.618
Friuli Venezia Giulia	2.454	27.174	29.628
Sardegna	2.144	20.946	23.090
Sicilia		5.972	5.972
Valle d'Aosta	150	3.032	3.182
Prov. autonoma di Trento	1.855	10.776	12.631
Prov. autonoma di Bolzano	3	20.128	20.131
Totale			
Regioni Autonome speciali	6.606	88.028	94.634
Totale	28.040	164.212	192.252



ALLEGATO 3
(articolo 1, comma 92)

Professioni sulla base della classificazione Istat
2.6.4 – Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate
3.2.1 – Tecnici della salute
4.3.1.2 – Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
5.3.1.1 – Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4.3 – Operatori della cura estetica
5.4.4 – Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
6 – Artigiani, operai specializzati, agricoltori
7.1.1 – Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
7.1.2 – Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3 – Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
7.1.4 – Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5 – Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
7.1.6 – Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
7.1.8.1 – Conduttori di mulini e impastatrici
7.1.8.2 – Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
7.2 – Operai semiqualeficati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
7.3 – Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
7.4 – Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
8.1.3 – Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.4 – Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
8.1.5.2 – Portantini e professioni assimilate
8.3 – Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
8.4 – Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni



ALLEGATO 4
(articolo 1, commi 277 e 278)

Tabella A

REGIONE	Tetto specialistica 2011	Tetto ospedaliera 2011	Totale tetto 2011 da privato osped. + spec.	Incidenza percentuale	Ripartizione spesa per erogatori privati
	a	b	c = a+b		
PIEMONTE	193.289.000	524.732.000	718.021.000	5,98%	8.975.402
VALLE D'AOSTA	736.000	4.652.000	5.388.000	0,04%	67.351
LOMBARDIA	966.606.000	2.235.560.000	3.202.166.000	26,69%	40.027.695
P.A. BOLZANO	5.146.000	23.149.000	28.295.000	0,24%	353.693
P.A. TRENTO	19.383.000	56.299.000	75.682.000	0,63%	946.040
VENETO	274.605.000	522.736.000	797.341.000	6,64%	9.966.917
FRIULI VENEZIA GIULIA	45.118.000	64.663.000	109.781.000	0,91%	1.372.284
LIGURIA	25.786.000	34.105.000	59.891.000	0,50%	748.649
EMILIA-ROMAGNA	101.565.000	536.562.000	638.127.000	5,32%	7.976.711
TOSCANA	82.961.000	237.973.000	320.934.000	2,67%	4.011.737
UMBRIA	9.323.000	42.046.000	51.369.000	0,43%	642.122
MARCHE	24.840.000	107.186.000	132.026.000	1,10%	1.650.351
LAZIO	397.386.000	1.273.702.000	1.671.088.000	13,93%	20.888.924
ABRUZZO	39.244.000	126.703.000	165.947.000	1,38%	2.074.370
MOLISE	31.300.000	71.404.000	102.704.000	0,86%	1.283.820
CAMPANIA	556.065.000	822.940.000	1.379.005.000	11,49%	17.237.830
PUGLIA	193.025.000	709.892.000	902.917.000	7,52%	11.286.637
BASILICATA	30.320.000	17.323.000	47.643.000	0,40%	595.547
CALABRIA	73.064.000	190.321.000	263.385.000	2,19%	3.292.364
SICILIA	454.689.000	707.172.000	1.161.861.000	9,68%	14.523.488
SARDEGNA	75.920.000	90.323.000	166.243.000	1,39%	2.078.070
TOTALE	3.600.371.000	8.399.443.000	11.999.814.000	100,00%	150.000.000

Fonte: dati CENSIS - C2011 consolidati regionali



Tabella B

REGIONE	Quota d'accesso anno 2021	Ripartizione spesa per liste d'attesa
PIEMONTE	7,37%	36.862.840
VALLE D'AOSTA	0,21%	1.057.380
LOMBARDIA	16,78%	83.899.340
P.A. BOLZANO	0,87%	4.351.280
P.A. TRENTO	0,91%	4.538.939
VENETO	8,20%	40.981.245
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	10.368.081
LIGURIA	2,67%	13.326.570
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	37.733.693
TOSCANA	6,31%	31.542.009
UMBRIA	1,49%	7.436.700
MARCHE	2,57%	12.861.641
LAZIO	9,59%	47.970.518
ABRUZZO	2,19%	10.934.065
MOLISE	0,51%	2.557.190
CAMPANIA	9,27%	46.356.513
PUGLIA	6,58%	32.898.723
BASILICATA	0,93%	4.649.421
CALABRIA	3,14%	15.718.900
SICILIA	8,06%	40.282.075
SARDEGNA	2,73%	13.672.877
TOTALE	100,00%	500.000.000



ALLEGATO 5
(articolo 1, comma 291)

« Tabella C

Articolo 33, commi 1 e 2 (Servizi territoriali e ospedalieri
di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza)

REGIONE	Anno 2021	Anno 2022
PIEMONTE	589.182	589.600
VALLE D'AOSTA	16.804	16.800
LOMBARDIA	1.331.538	1.342.400
BOLZANO	68.656	69.600
TRENTO	71.219	72.800
VENETO	651.345	656.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	165.155	165.600
LIGURIA	214.462	213.600
EMILIA-ROMAGNA	596.634	604.000
TOSCANA	503.921	504.800
UMBRIA	119.202	119.200
MARCHE	205.068	205.600
LAZIO	774.269	767.200
ABRUZZO	175.184	175.200
MOLISE	41.056	40.800
CAMPANIA	744.145	741.600
PUGLIA	529.740	526.400
BASILICATA	74.750	74.400
CALABRIA	255.241	251.200
SICILIA	652.914	644.800
SARDEGNA	219.515	218.400
TOTALE	8.000.000	8.000.000 ».



ALLEGATO 6
(articolo 1, comma 291)

« Tabella D

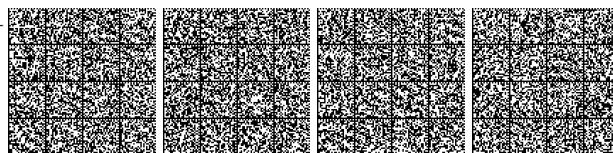
Articolo 33, commi 3 e 5 (Reclutamento straordinario psicologi)

REGIONE	Anno 2021	Anno 2022
PIEMONTE	1.467.948	1.468.988
VALLE D'AOSTA	41.866	41.857
LOMBARDIA	3.317.527	3.344.590
BOLZANO	171.057	173.408
TRENTO	177.441	181.381
VENETO	1.622.827	1.634.424
FRIULI VENEZIA GIULIA	411.483	412.593
LIGURIA	534.331	532.184
EMILIA-ROMAGNA	1.486.514	1.504.866
TOSCANA	1.255.520	1.257.709
UMBRIA	296.992	296.987
MARCHE	510.926	512.252
LAZIO	1.929.092	1.911.479
ABRUZZO	436.471	436.511
MOLISE	102.290	101.653
CAMPANIA	1.854.038	1.847.696
PUGLIA	1.319.848	1.311.526
BASILICATA	186.240	185.368
CALABRIA	635.933	625.865
SICILIA	1.626.734	1.606.519
SARDEGNA	546.921	544.144
TOTALE	19.932.000	19.932.000».



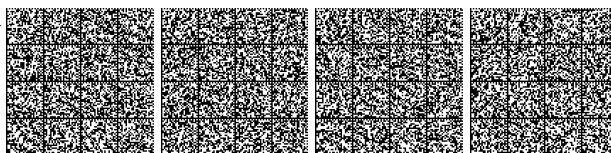
ALLEGATO 7
(articolo 1, comma 295)

REGIONE	Quota d'accesso anno 2021	Ripartizione spesa
PIEMONTE	7,37%	7.741.196
VALLE D'AOSTA	0,21%	222.050
LOMBARDIA	16,78%	17.618.861
P.A. BOLZANO	0,87%	913.769
P.A. TRENTO	0,91%	953.177
VENETO	8,20%	8.606.062
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	2.177.297
LIGURIA	2,67%	2.798.580
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	7.924.075
TOSCANA	6,31%	6.623.822
UMBRIA	1,49%	1.561.707
MARCHE	2,57%	2.700.945
LAZIO	9,59%	10.073.809
ABRUZZO	2,19%	2.296.154
MOLISE	0,51%	537.010
CAMPANIA	9,27%	9.734.868
PUGLIA	6,58%	6.908.732
BASILICATA	0,93%	976.378
CALABRIA	3,14%	3.300.969
SICILIA	8,06%	8.459.236
SARDEGNA	2,73%	2.871.304
TOTALE	100,00%	105.000.000



ALLEGATO 8
(articolo 1, comma 605)
(milioni di euro)

FORZE ARMATE	15,67
POLIZIA DI STATO	11,72
ARMA DEI CARABINIERI	13,16
GUARDIA DI FINANZA	7,27
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,36



ALLEGATO 9
(articolo 1, comma 614)

« Tabella B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	9.721
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	10.853

».

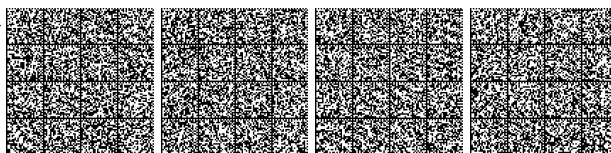


TABELLE A e B

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO
SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2022	2023	2024
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	88.991.559	104.295.559	118.128.743
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	23.493.141	32.493.141	31.493.141
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SO- CIALI	20.000.000	20.000.000	15.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	60.212.907	61.452.921	61.520.651
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	76.565.672	82.087.651	81.248.846
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	5.353.340	5.353.340	5.353.340
MINISTERO DELL'INTERNO	17.056.872	19.740.090	19.740.090
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	26.153.371	23.088.024	23.238.024
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI	18.737.384	20.658.823	33.658.823
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	24.553.747	27.553.747	13.953.747
MINISTERO DELLA DIFESA	16.903.130	17.249.600	17.249.600
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	23.723.000	19.393.000	33.393.000
MINISTERO DELLA CULTURA	27.176.137	7.176.137	7.176.137
MINISTERO DELLA SALUTE	14.104.704	12.104.704	16.104.704
MINISTERO DEL TURISMO	20.000.000	16.958.333	12.700.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	463.024.964	469.605.070	489.958.846
	-	-	-
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA			
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO
SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2022	2023	2024
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	197.648.000	202.648.000	202.648.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	50.000.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	29.253.000	25.753.000	25.753.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	55.000.000	60.000.000	60.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	10.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	35.000.000	40.000.000	40.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	45.000.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	45.000.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI	52.000.000	50.000.000	60.000.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	35.000.000	35.000.000	35.000.000
MINISTERO DELLA DIFESA	35.000.000	35.000.000	35.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2.250.000	14.000.000	45.000.000
MINISTERO DELLA CULTURA	31.000.000	36.000.000	36.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	35.000.000	45.000.000	45.000.000
MINISTERO DEL TURISMO	10.000.000	10.000.000	10.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	667.151.000	713.401.000	754.401.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI COMPETENZA
PER IL TRIENNIO 2022-2024



999/638/1

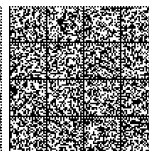
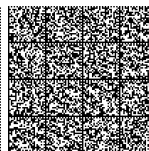
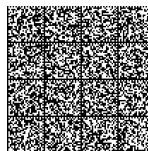
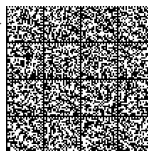
A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2022 - 2024 (in Euro)			
	2022	2023	2024
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	535.221.017.834	548.256.714.440	557.051.777.516
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	77.922.160.553	72.466.897.899	70.578.196.886
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	1.740.791.000	1.641.250.000	1.496.144.000
di cui RISCOSSIONE CREDITI	544.436.000	444.895.000	299.789.000
TOTALE ENTRATE FINALI	614.883.969.387	622.364.862.339	629.126.118.402
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	479.072.309.170	489.447.824.078	434.390.147.278
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.093.956.278.557	1.111.812.686.417	1.063.516.265.680
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	668.940.455.032	658.692.067.348	657.438.039.677
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	147.668.904.793	143.020.617.830	87.402.853.451
di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	6.316.790.000	4.719.800.000	2.347.850.000
TOTALE SPESE FINALI	816.609.359.825	801.712.685.178	744.840.893.128
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	277.346.918.732	310.100.001.239	318.675.372.552
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.093.956.278.557	1.111.812.686.417	1.063.516.265.680
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	613.143.178.387	620.723.612.339	627.629.974.402
SPESE CORRENTI (-)	668.940.455.032	658.692.067.348	657.438.039.677
RISPARMIO PUBBLICO	-55.797.276.645	-37.968.455.009	-29.808.065.275
TOTALE ENTRATE FINALI	614.883.969.387	622.364.862.339	629.126.118.402
TOTALE SPESE FINALI (-)	816.609.359.825	801.712.685.178	744.840.893.128
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-201.725.390.438	-179.347.822.839	-115.714.774.726
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	614.339.533.387	621.919.967.339	628.826.329.402
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	810.292.569.825	796.992.885.178	742.493.043.128
INDEBITAMENTO NETTO	-195.953.036.438	-175.072.917.839	-113.666.713.726
TOTALE ENTRATE FINALI	614.883.969.387	622.364.862.339	629.126.118.402
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	1.093.956.278.557	1.111.812.686.417	1.063.516.265.680
RICORSO AL MERCATO	-479.072.309.170	-489.447.824.078	-434.390.147.278



999/641/1

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024
(in euro)

MINISTERI	SPESE CORRENTI				ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE			
ECONOMIA E FINANZE	2022	25.688.343.580	233.014.639.786	36.488.281.697	77.262.831.509	372.434.096.572
	2023	25.692.449.963	229.164.175.291	35.994.174.014	77.104.972.209	367.955.771.477
	2024	25.752.526.561	229.321.308.128	34.714.677.811	77.898.841.190	367.687.353.690
						749.645.247
SVILUPPO ECONOMICO	2022	184.939.328	475.829.471	83.034.923	5.841.525	635.074.087
	2023	187.315.344	363.033.971	82.334.923	2.389.849	622.666.815
	2024	182.925.787	355.973.971	82.334.923	1.432.134	
						162.449.028.212
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2022	185.606.383	161.437.828.417	825.593.412	<<	161.820.405.746
	2023	184.398.204	160.982.197.962	643.809.580	<<	163.013.942.295
	2024	184.307.935	162.285.724.780	543.909.580	<<	
						9.307.154.539
GIUSTIZIA	2022	7.921.447.382	1.235.947.741	149.759.416	<<	9.372.240.121
	2023	7.908.108.291	1.256.785.367	207.346.463	<<	9.389.786.787
	2024	7.896.632.473	1.286.288.201	206.886.113	<<	3.188.741.027
						3.177.400.054
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2022	959.330.694	2.211.785.848	17.644.485	<<	3.145.744.076
	2023	961.032.351	2.197.723.218	18.644.485	<<	49.561.154.145
	2024	953.376.643	2.173.722.948	18.644.485	<<	48.302.091.292
						46.003.624.230
ISTRUZIONE	2022	47.105.686.930	866.823.518	1.588.643.697	<<	24.756.303.511
	2023	45.870.937.077	842.373.518	1.588.780.697	<<	24.527.591.549
	2024	43.649.506.015	762.973.518	1.591.144.697	<<	24.853.848.026
						3.751.388.159
INTERNO	2022	10.936.835.470	13.622.605.920	196.862.121	<<	561.252.552
	2023	10.877.918.194	13.473.013.206	176.660.149	<<	590.072.125
	2024	10.938.086.233	13.736.118.121	177.643.672	<<	7.757.077.007
						7.487.618.868
TRANSIZIONE ECOLOGICA	2022	179.330.857	3.564.705.976	6.716.204	<<	7.548.004.687
	2023	179.600.795	374.270.718	6.780.835	<<	9.907.760.506
	2024	177.904.756	404.522.732	7.080.835	<<	10.179.907.009
						2.628.532
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	2022	1.398.879.643	6.297.041.531	61.155.833	<<	2.964.643
	2023	1.404.827.418	6.045.275.617	37.515.833	<<	2.799.972
	2024	1.410.787.806	6.115.111.048	22.105.833	<<	
						2.964.643
UNIVERSITA' E RICERCA	2022	654.135.657	9.184.388.688	66.271.518	<<	10.399.073.424
	2023	663.687.421	9.447.148.098	66.271.518	<<	20.168.160.309
	2024	650.933.966	9.687.906.541	57.604.385	<<	20.018.539.595
						19.858.867.707
DIFESA	2022	19.279.880.973	261.973.550	626.305.786	<<	683.004.346
	2023	19.134.891.193	262.754.421	620.893.981	<<	649.165.450
	2024	18.979.900.408	261.588.342	617.378.957	<<	612.867.901
						2.121.604.133
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2022	144.483.721	531.785.295	6.735.330	<<	1.997.190.241
	2023	105.441.025	537.989.095	5.735.330	<<	1.901.217.249
	2024	104.543.476	503.289.095	5.035.330	<<	1.896.309.434
						1.810.099.755
CULTURA	2022	998.052.757	1.052.619.144	70.932.232	<<	1.690.992.780
	2023	955.893.795	975.364.214	65.932.232	<<	
	2024	955.444.560	880.840.457	64.932.232	<<	
SALUTE	2022	393.720.694	1.478.635.167	23.953.573	<<	
	2023	380.127.022	1.398.449.913	31.522.820	<<	
	2024	376.670.647	1.292.799.313	21.522.820	<<	



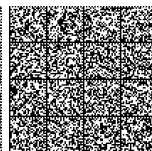
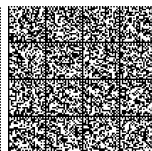
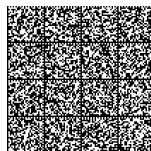
999/641/2

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)						
MINISTERI		SPESE CORRENTI				TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	
TURISMO	2022	25.166.211	183.106.791	754.883	<<	209.027.885
	2023	27.566.211	169.398.458	754.883	<<	197.719.552
	2024	25.566.211	93.656.791	754.883	<<	119.977.885
TOTALE	2022	116.035.840.280	435.419.696.843	40.212.645.110	77.272.272.799	668.940.455.032
	2023	114.534.194.304	427.499.953.067	39.547.157.743	77.110.762.234	658.692.067.348
	2024	112.239.113.477	429.163.803.986	38.131.656.556	77.903.465.658	657.438.039.677



999641/2

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)									
MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE		
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE					
ECONOMIA E FINANZE	2022	93.346.401.212	3.795.637.876	4.728.535.030	101.870.574.118	474.304.670.690	277.205.535.395	751.510.206.085	
	2023	91.268.317.791	3.043.957.938	4.733.392.971	99.045.688.700	467.001.440.177	310.030.627.639	777.032.067.816	
	2024	37.650.855.678	1.969.397.938	4.645.757.560	44.266.011.176	411.953.364.866	318.617.170.329	730.570.535.195	
SVILUPPO ECONOMICO	2022	11.863.918.790	1.084	24.824.892	11.888.744.766	12.638.390.013	99.839.017	12.738.229.030	
	2023	13.303.573.235	1.084	12.574.892	13.316.149.211	13.951.223.298	31.364.648	13.982.587.946	
	2024	13.699.553.935	1.084	12.397.892	13.711.952.911	14.334.619.726	21.541.724	14.356.161.450	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2022	63.795.139	<<	<<	63.795.139	162.512.823.351	<<	162.512.823.351	
	2023	59.395.139	<<	<<	59.395.139	161.879.800.885	<<	161.879.800.885	
	2024	57.695.139	<<	<<	57.695.139	163.071.637.434	<<	163.071.637.434	
GIUSTIZIA	2022	884.667.409	<<	1.400.000	886.067.409	10.193.221.948	<<	10.193.221.948	
	2023	847.023.218	<<	<<	847.023.218	10.219.263.339	<<	10.219.263.339	
	2024	767.852.682	<<	<<	767.852.682	10.157.639.469	<<	10.157.639.469	
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2022	113.923.507	<<	2.000.000	115.923.507	3.304.664.534	<<	3.304.664.534	
	2023	61.423.507	<<	<<	61.423.507	3.238.823.561	<<	3.238.823.561	
	2024	68.293.507	<<	<<	68.293.507	3.214.037.583	<<	3.214.037.583	
ISTRUZIONE	2022	1.474.052.727	<<	<<	1.474.052.727	51.035.206.872	<<	51.035.206.872	
	2023	1.261.395.946	<<	<<	1.261.395.946	49.563.487.238	<<	49.563.487.238	
	2024	1.263.115.946	<<	<<	1.263.115.946	47.266.740.176	<<	47.266.740.176	
INTERNO	2022	6.096.514.587	<<	1.800.000	6.098.314.587	30.854.618.098	19.339.322	30.873.957.420	
	2023	4.308.381.879	<<	<<	4.308.381.879	28.835.973.428	20.412.001	28.856.385.429	
	2024	3.992.996.364	<<	<<	3.992.996.364	28.846.844.390	21.544.742	28.868.389.132	
TRANSIZIONE ECOLOGICA	2022	2.252.675.402	<<	18.200.000	2.270.875.402	6.022.263.561	827.334	6.023.090.895	
	2023	2.290.293.755	<<	12.000.000	2.302.293.755	2.863.546.307	862.252	2.864.408.559	
	2024	2.138.682.854	<<	10.000.000	2.148.682.854	2.738.754.979	898.655	2.739.653.634	
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	2022	8.833.598.330	9.500.000	680.028.425	9.523.126.755	17.280.203.762	<<	17.280.203.762	
	2023	8.592.743.939	15.000.000	438.749.095	9.046.493.034	16.534.111.902	<<	16.534.111.902	
	2024	9.113.154.356	42.000.000	233.275.757	9.388.430.113	16.936.434.800	<<	16.936.434.800	
UNIVERSITA' E RICERCA	2022	3.726.033.631	<<	<<	3.726.033.631	13.633.794.137	4.014.267	13.637.808.404	
	2023	3.628.833.631	<<	<<	3.628.833.631	13.808.740.640	4.178.940	13.812.919.580	
	2024	3.525.133.631	<<	<<	3.525.133.631	13.924.207.055	4.350.381	13.928.557.436	
DIFESA	2022	5.770.309.944	<<	17.600.000	5.787.909.944	25.956.070.253	<<	25.956.070.253	
	2023	5.458.042.805	<<	15.900.000	5.473.942.805	25.492.482.400	<<	25.492.482.400	
	2024	5.117.784.764	<<	15.000.000	5.132.784.764	24.991.652.471	<<	24.991.652.471	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2022	1.193.304.559	45.567.200	<<	1.238.871.759	1.921.876.105	<<	1.921.876.105	
	2023	1.079.752.328	<<	<<	1.079.752.328	1.728.917.778	<<	1.728.917.778	
	2024	821.381.068	<<	<<	821.381.068	1.434.248.969	<<	1.434.248.969	
CULTURA	2022	1.827.790.759	<<	<<	1.827.790.759	3.949.394.892	17.363.397	3.966.758.289	
	2023	1.681.240.387	<<	<<	1.681.240.387	3.678.430.628	12.555.759	3.690.986.387	
	2024	1.545.877.689	<<	<<	1.545.877.689	3.447.094.938	9.866.721	3.456.961.659	
SALUTE	2022	823.600.820	400.000	6.560.000	830.560.820	2.726.870.254	<<	2.726.870.254	
	2023	788.600.820	400.000	6.060.000	795.060.820	2.605.160.575	<<	2.605.160.575	
	2024	642.622.137	400.000	6.060.000	649.082.137	2.340.074.917	<<	2.340.074.917	



999/641/3

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)							
MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
TURISMO	2022	66.263.470	<<	<<	66.263.470	<<	275.291.355
	2023	113.563.470	<<	<<	113.563.470	<<	311.283.022
	2024	63.563.470	<<	<<	63.563.470	<<	183.541.355
TOTALE	2022	138.336.850.286	3.851.106.160	5.480.948.347	147.668.904.793	277.346.918.732	1.093.956.278.557
	2023	134.742.581.850	3.059.359.022	5.218.676.958	143.020.617.830	310.100.001.239	1.111.812.686.417
	2024	80.468.563.220	2.011.799.022	4.922.491.209	87.402.853.451	318.675.372.552	1.063.516.265.680

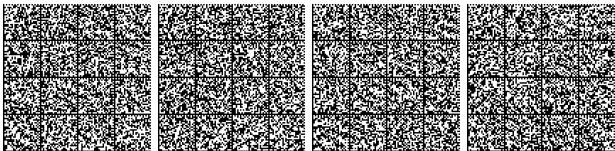
RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024											
(in euro)											
MINISTRI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	2022	1.497.328.894	2.718.460.011	78.873.624.351	135.068.075	3.269.919.263	12.960.627.426	4.796.082.130	100.000.000	19.954.943.743	751.510.206.085
	2023	1.779.528.894	2.700.197.414	79.018.581.018	217.568.075	1.281.831.789	12.755.345.488	4.735.552.130	100.000.000	18.398.729.422	777.032.067.816
	2024	379.528.894	2.742.837.600	23.076.205.073	217.568.075	1.505.544.765	12.536.415.488	4.431.775.817	100.000.000	18.326.474.797	730.570.535.195
		<<	<<	<<	12.319.320.674	197.026.047	<<	<<	69.382.308	<<	152.500.000
SVILUPPO ECONOMICO	2022	<<	<<	13.519.280.061	201.470.647	<<	<<	61.837.237	<<	200.000.000	13.982.587.946
	2023	<<	<<	13.898.099.962	196.225.972	<<	<<	61.835.515	<<	200.000.000	14.356.161.450
	2024	<<	<<	24.227.691.201	<<	<<	<<	<<	<<	138.285.132.149	162.512.823.351
		<<	<<	26.916.585.958	<<	<<	<<	<<	<<	134.963.234.926	161.879.800.885
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2022	<<	<<	26.327.946.867	<<	<<	<<	<<	<<	136.743.690.566	163.071.637.434
	2023	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.193.221.948
	2024	<<	<<	10.190.991.948	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.219.263.339
		<<	<<	10.217.033.339	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.157.639.469
GIUSTIZIA	2022	<<	<<	10.155.409.469	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.157.639.469
	2023	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	3.304.664.534
	2024	<<	<<	220.800.000	<<	<<	<<	1.613.431	<<	<<	3.238.823.561
		<<	<<	210.000.000	<<	<<	<<	1.651.431	<<	<<	3.214.037.583
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2022	<<	<<	150.000.000	<<	<<	<<	1.702.431	<<	<<	51.032.278.680
	2023	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	49.562.955.264
	2024	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	47.266.204.383
		<<	<<	336.648.020	5.048.543	4.387.650.000	<<	2.230.483	325.000.000	1.957.265.300	30.873.957.420
INTERNO	2022	5.357.028	11.505.351.591	336.648.020	2.548.543	2.579.850.000	<<	2.244.525	325.000.000	1.900.703.057	28.856.385.429
	2023	3.799.701	11.540.914.678	336.648.020	2.548.543	2.414.000.000	<<	2.230.483	325.000.000	1.895.295.863	28.868.389.132
	2024	3.760.675	11.461.462.695	336.648.020	2.548.543	2.414.000.000	<<	<<	<<	<<	6.023.090.895
		<<	<<	1.623.729.606	4.395.576.589	3.784.700	<<	<<	<<	<<	2.864.408.559
TRANSIZIONE ECOLOGICA	2022	<<	<<	231.807.155	2.628.816.704	3.784.700	<<	<<	<<	<<	2.739.653.634
	2023	<<	<<	214.637.542	2.521.231.392	3.784.700	<<	<<	<<	<<	2.739.653.634
	2024	<<	<<	13.689.762.796	105.229.913	2.312.422.912	3.817.102	34.284.331	484	13.559	17.280.203.762
		<<	<<	900.483.025	140.229.913	1.701.630.131	3.817.101	31.672.478	484	13.559	16.534.111.902
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	2022	<<	<<	13.685.439.854	139.229.913	1.489.615.673	3.817.101	29.858.080	484	13.559	16.936.434.800
	2023	<<	<<	5.000.689	<<	<<	101.500.000	<<	10.007.556.239	<<	13.637.808.404
	2024	<<	<<	5.000.689	<<	<<	101.500.000	<<	10.338.346.891	<<	13.812.919.580
		<<	<<	5.000.689	<<	<<	101.500.000	<<	10.521.227.334	<<	13.928.557.436
UNIVERSITA' E RICERCA	2022	21.844.678.226	3.826.816.114	5.174.574	84.135.767	24.460.513	<<	<<	<<	72.850.000	25.956.070.253
	2023	21.343.988.953	3.865.419.946	5.174.608	84.550.480	24.460.513	<<	<<	<<	73.850.000	25.492.482.400
	2024	20.838.858.590	3.870.633.795	5.174.643	83.551.437	24.460.513	<<	<<	<<	72.350.000	24.991.652.471
		<<	<<	1.917.915.980	3.020.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.921.876.105
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2022	<<	<<	1.724.957.653	3.020.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.728.917.778
	2023	<<	<<	1.433.288.844	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.434.248.969
	2024	<<	<<	<<	2.841.662	<<	<<	3.944.052.651	<<	579	3.966.758.289
		<<	<<	<<	2.376.662	<<	<<	3.673.553.387	<<	579	3.690.986.387
CULTURA	2022	19.863.397	<<	<<	2.376.662	<<	<<	3.442.217.697	<<	579	3.456.961.659
	2023	15.065.759	<<	<<	2.376.662	<<	<<	<<	<<	579	3.456.961.659
	2024	12.366.721	<<	<<	2.376.662	<<	<<	<<	<<	579	3.456.961.659
		<<	<<	210.202	<<	<<	<<	<<	<<	535.639.296	2.726.870.254
SALUTE	2022	19.563.669	10.068.996	210.202	<<	<<	2.161.388.091	<<	<<	535.639.296	2.726.870.254
	2023	19.563.669	10.015.483	210.202	<<	<<	2.049.731.925	<<	<<	525.639.296	2.605.160.575
	2024	19.563.669	10.102.252	210.202	<<	<<	1.855.559.498	<<	<<	454.639.296	2.340.074.917
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

999/642/21

ALLEGATO A

999/642/2

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024												
(in euro)												
ALLEGATO A												
MINISTERI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
TURISMO	2022	<<	<<	<<	275.291.355	<<	<<	<<	<<	<<	<<	275.291.355
	2023	<<	<<	<<	311.283.022	<<	<<	<<	<<	<<	<<	311.283.022
	2024	<<	<<	<<	183.541.355	<<	<<	<<	<<	<<	<<	183.541.355
TOTALE	2022	646.543.714.660	23.347.364.148	29.140.118.205	133.495.169.449	4.927.946.596	9.998.237.388	15.227.332.619	8.847.645.334	61.464.835.403	160.963.914.751	1.093.956.278.557
	2023	674.993.674.058	23.127.297.548	29.234.063.885	135.777.163.461	3.280.581.024	5.591.357.133	14.910.394.514	8.506.511.188	60.326.302.639	156.065.340.964	1.111.812.686.417
	2024	686.875.693.566	21.223.148.159	29.126.094.159	79.316.193.052	3.162.751.994	5.437.405.651	14.497.292.087	7.969.620.023	58.212.432.201	157.695.634.785	1.063.516.265.680



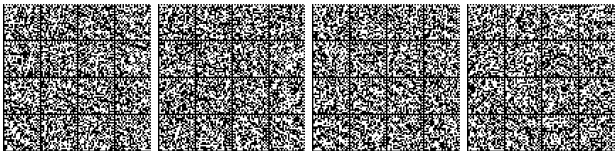
999/644/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024								
(in Euro)								
MINISTRI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE		
ECONOMIA E FINANZE	2022 21.274.960.200 2023 21.748.917.313 2024 21.917.022.717	6.868.514.070 6.809.550.941 6.975.607.269	276.506.145 273.917.445 277.534.716	131.018.734.470 131.694.161.764 133.021.988.716	7.513.818.132 6.694.855.951 6.687.379.638	10.388.915.180 7.570.015.180 6.211.515.180		
SVILUPPO ECONOMICO	2022 145.114.753 2023 149.421.338 2024 146.867.190	71.816.528 43.336.081 41.916.693	5.854.538 5.836.916 5.360.895	291.533.761 302.155.761 302.155.761	60.118.800 8.190.800 8.190.800	114.439.970 68.817.970 61.817.970		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2022 56.006.215 2023 55.814.633 2024 55.714.482	44.896.075 41.935.602 41.508.671	2.894.525 2.838.401 2.792.030	154.102.855.062 154.109.963.607 154.688.973.609	1.051.001.767 1.050.751.767 1.043.751.767	1.687.722 1.687.722 1.687.722		
GIUSTIZIA	2022 6.444.970.245 2023 6.467.720.187 2024 6.463.408.757	2.046.464.580 2.061.027.816 2.092.760.079	391.234.740 388.830.199 381.330.810	89.406.112 87.406.112 84.906.112	303.751.260 281.751.260 280.751.260	<< << <<		
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2022 804.538.502 2023 812.638.136 2024 810.070.382	145.665.903 140.703.589 153.796.769	12.683.837 12.022.135 11.186.858	901.439.285 1.000.853.744 1.047.307.887	47.384.721 42.684.721 41.984.721	210.000.000 210.000.000 150.000.000		
ISTRUZIONE	2022 44.332.675.601 2023 43.337.415.473 2024 41.325.332.588	856.477.883 927.095.871 838.323.746	2.780.087.139 2.719.479.426 2.588.903.374	881.339.848 629.289.848 629.889.848	63.917.211 61.517.211 61.517.211	646.230.089 626.230.089 556.230.089		
INTERNO	2022 8.880.614.732 2023 8.893.304.849 2024 8.947.408.169	1.529.806.513 1.449.935.150 1.451.210.750	538.227.561 538.380.881 541.818.340	12.394.892.449 12.260.272.413 12.476.640.649	1.222.372.799 1.202.172.799 1.250.192.219	35.427.385 35.427.385 35.427.385		
TRANSIZIONE ECOLOGICA	2022 100.294.824 2023 102.680.595 2024 103.009.102	139.240.346 120.968.358 120.510.984	5.546.868 5.665.417 5.668.245	3.440.139.527 284.176.506 330.928.520	8.500.000 1.500.000 <<	43.623.308 32.623.308 17.623.308		
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	2022 967.530.773 2023 975.165.433 2024 981.310.520	308.900.604 308.828.194 305.740.226	55.255.690 52.991.215 52.084.484	5.548.795.221 5.318.287.221 5.400.287.221	14.000.000 14.000.000 10.000.000	793.358.762 772.825.848 767.661.279		
UNIVERSITA' E RICERCA	2022 460.651.949 2023 458.121.057 2024 454.409.627	89.208.855 82.465.142 78.605.169	28.396.079 28.222.448 27.973.263	9.176.371.298 9.458.130.708 9.693.289.151	14.410.623 14.410.623 14.410.623	76.305.000 76.305.000 68.305.000		
DIFESA	2022 18.848.301.316 2023 16.861.010.326 2024 16.723.150.329	1.506.502.176 1.340.491.512 1.330.546.542	1.014.513.796 1.015.006.789 1.005.812.920	51.874.407 51.730.407 50.450.407	76.306.553 77.088.500 75.695.448	<< << <<		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2022 93.151.959 2023 79.679.604 2024 79.333.207	60.640.167 53.888.058 52.871.441	4.416.469 3.472.037 3.237.502	325.624.388 326.344.388 324.344.388	2.451.765 2.451.765 1.551.765	170.494.863 178.494.863 146.694.863		
CULTURA	2022 833.059.301 2023 835.252.323 2024 839.832.263	189.744.225 124.905.740 119.685.460	36.914.006 36.076.087 35.167.192	530.063.424 477.563.424 427.563.424	414.923.133 412.187.408 398.255.919	93.874.858 92.553.798 62.553.798		
SALUTE	2022 170.224.756 2023 164.587.124 2024 161.299.133	90.849.047 79.116.077 79.186.558	8.497.907 8.334.583 8.145.118	942.148.463 866.423.463 835.723.463	645.454.208 644.454.208 569.454.208	<< << <<		

999/6441

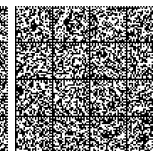
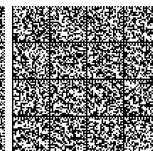
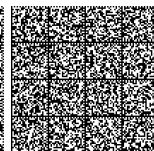
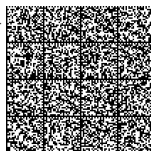
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024							
(in Euro)							
MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	
TURISMO	2022 2023 2024	17.119.298 17.119.298 17.119.298	5.984.980 8.384.980 8.384.980	777.616 777.616 777.616	45.243.991 47.535.658 51.793.991	<< << <<	137.900.000 121.900.000 41.900.000
TOTALE	2022 2023 2024	101.429.214.424 100.958.857.689 99.025.287.764	13.954.711.952 13.592.633.111 13.690.655.337	5.161.806.916 5.089.851.595 4.947.793.363	319.740.461.706 316.914.295.024 319.366.243.147	11.438.410.972 10.508.017.013 10.443.135.579	12.712.256.737 9.786.880.963 8.121.416.394

ALLEGATO A/1

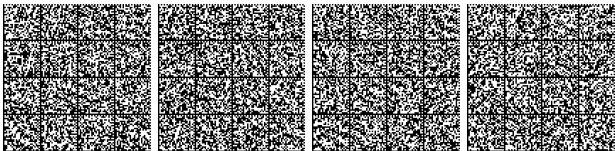


999/644/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024								
(in Euro)								
MINISTRI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE	
ECONOMIA E FINANZE	2022 63.125.585	22.070.000.000	76.298.406.509	82.316.141.833	1.176.005.000	13.168.969.448	372.434.096.572	
	2023 64.177.955	22.365.000.000	76.120.247.209	80.942.095.661	1.176.005.000	12.496.827.058	367.955.771.477	
	2024 64.177.955	22.550.000.000	76.793.216.190	80.937.195.661	1.176.005.000	11.075.710.648	367.687.353.690	
SVILUPPO ECONOMICO	2022 49.340.275	<<	5.841.525	<<	<<	5.585.097	749.645.247	
	2023 49.340.275	<<	2.389.849	<<	<<	5.585.097	635.074.087	
	2024 49.340.275	<<	1.432.134	<<	<<	5.585.097	622.666.815	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2022 <<	<<	<<	42.000.000	<<	7.147.686.846	162.449.028.212	
	2023 <<	<<	<<	42.000.000	<<	6.515.414.014	161.820.405.746	
	2024 <<	<<	<<	42.000.000	<<	7.137.514.014	163.013.942.295	
GIUSTIZIA	2022 <<	<<	962.084	50.000	<<	30.315.518	9.307.154.539	
	2023 <<	<<	962.084	50.000	<<	86.492.463	9.372.240.121	
	2024 <<	<<	962.084	50.000	<<	85.617.685	9.389.786.787	
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2022 1.057.542.975	<<	<<	<<	<<	9.485.804	3.188.741.027	
	2023 950.011.925	<<	<<	<<	<<	8.485.804	3.177.400.054	
	2024 922.911.655	<<	<<	<<	<<	8.485.804	3.145.744.076	
ISTRUZIONE	2022 425.926	<<	<<	<<	<<	448	49.561.154.145	
	2023 425.926	<<	<<	<<	<<	637.448	48.302.091.292	
	2024 425.926	<<	<<	<<	<<	3.001.448	46.003.624.230	
INTERNO	2022 12.845.748	<<	20.563.464	75.093.457	<<	46.459.403	24.756.303.511	
	2023 12.845.748	<<	19.490.786	75.093.457	<<	40.668.081	24.527.591.549	
	2024 12.845.748	<<	18.358.045	75.093.457	<<	44.853.264	24.853.848.026	
TRANSIZIONE ECOLOGICA	2022 11.755.985	<<	635.122	<<	<<	1.652.179	3.751.388.159	
	2023 11.755.985	<<	600.204	<<	<<	1.272.179	561.252.552	
	2024 11.755.985	<<	563.802	<<	<<	12.179	590.072.125	
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	2022 1.176.597	<<	208.900	5.625.697	<<	62.224.763	7.757.077.007	
	2023 1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	38.584.763	7.487.618.868	
	2024 1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	23.984.763	7.548.004.687	
UNIVERSITA' E RICERCA	2022 1.336.767	<<	2.964.643	12.000	<<	58.103.292	9.907.760.506	
	2023 1.336.767	<<	2.799.972	12.000	<<	58.103.292	10.179.907.009	
	2024 1.336.767	<<	2.628.532	12.000	<<	58.103.292	10.399.073.424	
DIFESA	2022 185.687.636	<<	228.000	403.900.000	<<	80.846.425	20.188.160.309	
	2023 185.687.636	<<	278.000	403.900.000	<<	83.346.425	20.018.539.595	
	2024 185.687.636	<<	278.000	403.900.000	<<	83.346.425	19.858.867.707	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2022 665.301	<<	<<	50.000	<<	25.509.634	683.004.346	
	2023 649.101	<<	<<	50.000	<<	4.135.834	649.165.450	
	2024 649.101	<<	<<	50.000	<<	4.135.834	612.867.901	
CULTURA	2022 500.000	<<	3.235.306	1.548	<<	19.288.532	2.121.604.133	
	2023 500.000	<<	2.586.961	1.548	<<	15.562.952	1.997.190.241	
	2024 500.000	<<	2.084.693	1.548	<<	15.562.952	1.901.217.249	
SALUTE	2022 19.605.237	<<	<<	<<	<<	19.529.816	1.896.309.434	
	2023 19.605.237	<<	<<	<<	<<	27.579.063	1.810.099.755	
	2024 19.605.237	<<	<<	<<	<<	17.579.063	1.690.992.780	

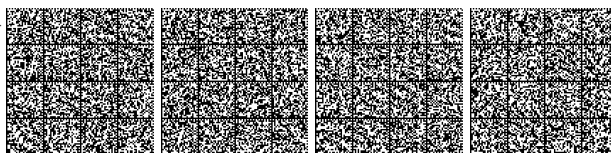


CLASSIFICAZIONE ECONOMICA						
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024						
(in Euro)						
ALLEGATO A/1						
MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI
TURISMO	2022 2023 2024	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	2.002.000 2.002.000 2.000
TOTALE	2022 2023 2024	1.404.008.032 1.297.438.152 1.270.337.882	22.070.000.000 22.365.000.000 22.550.000.000	76.333.045.553 76.149.563.965 76.819.742.380	82.842.874.535 81.468.828.363 81.463.928.363	1.176.005.000 1.176.005.000 1.176.005.000
868.940.455.032 658.692.067.348 657.438.039.677						
209.027.885 197.719.552 119.977.885						

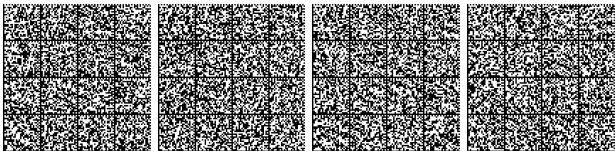


999/644/5

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO A/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024											
(in Euro)											
MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE	2022	812.576.599	78.264.697.798	10.597.652.268	515.000.000	143.149.641	5.132.440.000	101.870.574.118			
	2023	706.858.897	78.828.572.477	10.256.632.458	23.000.000	144.389.053	3.532.000.000	99.045.668.700			
	2024	671.861.298	27.339.080.313	9.426.486.513	3.000.000	140.902.648	1.140.000.000	44.266.011.176			
SVILUPPO ECONOMICO	2022	62.832.642	20.190.292	11.010.146.940	93.000.000	<<	344.350.000	11.888.744.766			
	2023	54.624.898	20.190.292	12.547.559.129	<<	<<	347.800.000	13.316.149.211			
	2024	45.524.898	20.190.292	13.182.589.829	<<	<<	367.850.000	13.711.952.911			
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2022	34.577.761	29.217.378	<<	<<	<<	<<	63.795.139			
	2023	31.677.761	27.717.378	<<	<<	<<	<<	59.395.139			
	2024	29.977.761	27.717.378	<<	<<	<<	<<	57.695.139			
GIUSTIZIA	2022	884.667.409	<<	<<	<<	<<	<<	886.067.409			
	2023	847.023.218	<<	<<	<<	<<	<<	847.023.218			
	2024	767.852.682	<<	<<	<<	<<	<<	767.852.682			
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2022	101.123.507	12.800.000	<<	<<	<<	<<	115.923.507			
	2023	59.123.507	2.300.000	<<	<<	<<	<<	61.423.507			
	2024	68.293.507	<<	<<	<<	<<	<<	68.293.507			
ISTRUZIONE	2022	70.785.946	1.403.266.781	<<	<<	<<	<<	1.474.052.727			
	2023	66.985.946	1.194.410.000	<<	<<	<<	<<	1.261.395.946			
	2024	67.085.946	1.196.030.000	<<	<<	<<	<<	1.263.115.946			
INTERNO	2022	1.328.278.419	4.768.236.168	<<	<<	<<	<<	6.098.314.587			
	2023	1.370.645.711	2.937.736.168	<<	<<	<<	<<	4.308.381.879			
	2024	1.231.260.196	2.761.736.168	<<	<<	<<	<<	3.992.996.364			
TRANSIZIONE ECOLOGICA	2022	489.545.642	877.722.065	<<	10.000.000	37.000.000	840.000.000	2.270.875.402			
	2023	579.630.918	822.205.132	1.000.000	10.000.000	36.000.000	840.000.000	2.302.293.755			
	2024	465.444.804	754.230.345	<<	10.000.000	66.000.000	840.000.000	2.148.682.854			
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	2022	432.688.676	7.074.221.366	1.141.101.127	2.949.371	68.117.388	<<	9.523.126.755			
	2023	503.166.733	6.588.793.628	1.275.681.417	2.949.371	68.117.388	<<	9.046.493.034			
	2024	588.617.916	6.309.498.202	1.574.881.417	2.949.371	512.711.048	<<	9.368.430.113			
UNIVERSITA' E RICERCA	2022	10.822.199	3.515.775.078	14.720.456	7.000.000	177.715.898	<<	3.726.033.631			
	2023	14.722.199	3.411.675.078	17.720.456	7.000.000	177.715.898	<<	3.628.833.631			
	2024	14.222.199	3.306.475.078	19.720.456	7.000.000	177.715.898	<<	3.525.133.631			
DIFESA	2022	5.726.294.327	<<	<<	14.617	46.601.000	<<	5.787.909.944			
	2023	5.412.327.188	<<	<<	14.617	46.601.000	<<	5.473.942.805			
	2024	5.071.169.147	<<	<<	14.617	46.601.000	<<	5.132.784.764			
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2022	70.041.090	339.736.458	825.094.211	<<	<<	<<	1.238.871.759			
	2023	70.109.958	275.219.929	734.422.441	<<	<<	<<	1.079.752.328			
	2024	75.636.319	256.522.308	489.222.441	<<	<<	<<	821.381.068			
CULTURA	2022	824.719.428	364.385.683	593.920.145	44.765.503	<<	<<	1.827.790.759			
	2023	758.080.470	291.465.683	593.920.145	37.774.089	<<	<<	1.681.240.387			
	2024	641.517.772	271.665.683	594.920.145	37.774.089	<<	<<	1.545.877.689			
SALUTE	2022	2.930.652	821.083.363	<<	<<	6.546.805	<<	830.560.820			
	2023	1.430.652	787.583.363	<<	<<	6.046.805	<<	795.060.820			
	2024	1.180.652	641.854.680	<<	<<	6.046.805	<<	649.082.137			

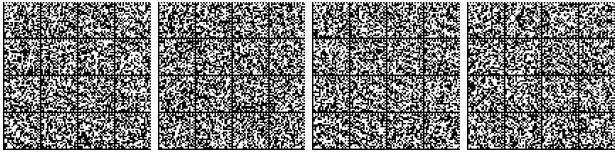


999/644/6		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024								
		(in Euro)								
MINISTRI		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE	
TURISMO	2022	7.263.470	3.000.000	56.000.000	<<	<<	<<	<<	66.263.470	
	2023	7.563.470	<<	106.000.000	<<	<<	<<	<<	113.563.470	
	2024	7.563.470	<<	56.000.000	<<	<<	<<	<<	63.563.470	
TOTALE	2022	10.859.147.767	97.494.332.420	24.238.635.147	672.729.491	472.583.927	7.614.686.041	6.316.790.000	147.668.904.793	
	2023	10.483.971.526	95.187.869.128	25.532.936.046	80.738.077	472.823.339	6.542.479.714	4.719.800.000	143.020.617.830	
	2024	9.747.208.567	42.885.000.447	25.343.820.801	60.738.077	943.930.594	6.074.304.965	2.347.850.000	87.402.853.451	



999/056/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024 ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (in Euro)							ALLEGATO A/2		
							2022	2023	2024
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE									
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO							277.285.232.093	281.583.535.868	284.546.249.152
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI							200.009.635.741	206.757.978.572	211.378.528.364
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE							33.406.150.000	35.239.200.000	36.375.000.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI							10.763.000.000	10.820.000.000	10.823.000.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIOUOCO							13.757.000.000	13.856.000.000	13.929.000.000
TOTALE							535.221.017.834	548.256.714.440	557.051.777.516
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE									
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI							1.478.312.986	1.058.689.424	916.578.862
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI							34.750.023.195	28.920.948.176	28.818.246.416
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO							344.116.010	307.100.556	311.114.231
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI							2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO							4.087.224.752	4.090.498.331	3.892.839.589
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI							32.071.890.913	32.799.068.715	31.248.825.091
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA							2.990.592.697	3.090.592.697	3.190.592.697
TOTALE							77.922.160.553	72.466.897.899	70.578.196.886
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI							20.350.000	20.350.000	20.350.000
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI							1.176.005.000	1.176.005.000	1.176.005.000
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO							544.436.000	444.895.000	299.789.000
TOTALE							1.740.791.000	1.641.250.000	1.496.144.000
TOTALE ENTRATE FINALI							614.883.969.387	622.364.862.339	629.126.118.402

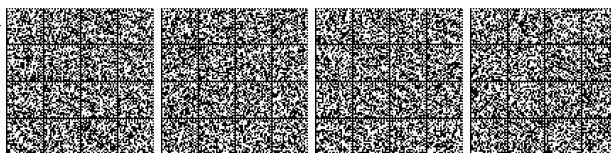


999/058/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024 ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI (in Euro)					ALLEGATO A/3
TITOLO I - SPESE CORRENTI					
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					202220232024
CONSUMI INTERMEDI					99 025 287 764
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE					13 690 655 337
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					4 947 793 363
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE					319 366 243 147
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE					10 443 135 579
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO					8 121 416 394
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA					1 270 337 882
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE					22 550 000 000
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE					76 819 742 380
AMMORTAMENTI					81 463 928 363
ALTRE USCITE CORRENTI					1 176 005 000
TOTALE					18 563 494 468
					657 438 039 677

999/058/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA			
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024			
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI			
(in Euro)			
	2022	2023	2024
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.859.147.767	10.483.971.526	9.747.208.567
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	97.494.332.420	95.187.869.128	42.885.000.447
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	24.238.635.147	25.532.936.046	25.343.820.801
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	672.729.491	80.738.077	60.738.077
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	472.583.927	472.823.339	943.930.594
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	7.614.686.041	6.542.479.714	6.074.304.965
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	6.316.790.000	4.719.800.000	2.347.850.000
TOTALE	147.668.904.793	143.020.617.830	87.402.853.451
TOTALE SPESE FINALI	816.609.359.825	801.712.685.178	744.840.893.128

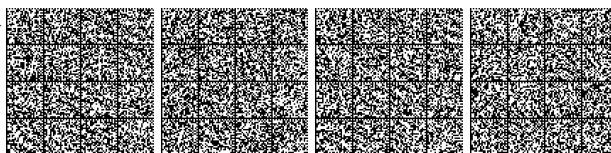


B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI CASSA
PER IL TRIENNIO 2022-2024



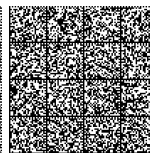
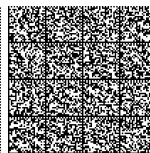
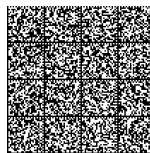
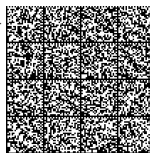
999/646/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2022 - 2024 (in Euro)			
	2022	2023	2024
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	500.929.593.131	514.560.818.365	525.644.268.252
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	59.235.887.896	54.093.005.129	53.170.050.505
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI di cui RISCOSSIONE CREDITI	1.727.402.509 531.047.509	1.628.644.355 432.289.355	1.482.822.390 286.467.390
TOTALE ENTRATE FINALI	561.892.883.536	570.282.467.849	580.297.141.147
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	554.485.892.208	554.475.662.143	491.313.624.448
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.116.378.775.744	1.124.758.129.992	1.071.610.765.595
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	683.623.403.491	672.451.370.404	666.545.679.172
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	155.383.233.412 21.327.558.486	142.206.826.018 9.819.800.000	86.389.713.870 8.347.850.000
TOTALE SPESE FINALI	839.006.636.903	814.658.196.422	752.935.393.042
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	277.372.138.841	310.099.933.570	318.675.372.553
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.116.378.775.744	1.124.758.129.992	1.071.610.765.595
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	560.165.481.027	568.653.823.494	578.814.318.757
SPESE CORRENTI (-)	683.623.403.491	672.451.370.404	666.545.679.172
RISPARMIO PUBBLICO	-123.457.922.464	-103.797.546.910	-87.731.360.415
TOTALE ENTRATE FINALI	561.892.883.536	570.282.467.849	580.297.141.147
TOTALE SPESE FINALI (-)	839.006.636.903	814.658.196.422	752.935.393.042
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-277.113.753.367	-244.375.728.573	-172.638.251.895
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	561.361.836.027	569.850.178.494	580.010.673.757
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	817.679.078.417	804.838.396.422	744.587.543.042
INDEBITAMENTO NETTO	-256.317.242.390	-234.988.217.928	-164.576.869.285
TOTALE ENTRATE FINALI	561.892.883.536	570.282.467.849	580.297.141.147
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	1.116.378.775.744	1.124.758.129.992	1.071.610.765.595
RICORSO AL MERCATO	-554.485.892.208	-554.475.662.143	-491.313.624.448



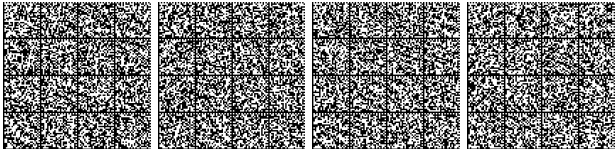
999/649/1

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)					
MINISTERI	SPESE CORRENTI				
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2022 25.690.080.957	234.446.190.745	48.690.748.288	77.262.831.509	386.089.851.499
	2023 25.694.745.787	234.333.800.291	44.016.865.785	77.104.972.209	381.150.384.072
	2024 25.754.743.073	230.490.973.128	42.711.385.219	77.898.841.190	376.855.942.610
SVILUPPO ECONOMICO	2022 184.939.328	498.829.471	83.034.923	5.841.525	772.645.247
	2023 187.315.344	363.033.971	82.334.923	2.389.849	635.074.087
	2024 182.925.787	355.973.971	82.334.923	1.432.134	622.666.815
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2022 185.263.379	161.932.248.226	825.593.412	<<	162.943.105.017
	2023 184.055.200	161.573.933.924	643.809.580	<<	162.401.798.704
	2024 183.940.665	162.285.724.780	543.909.580	<<	163.013.575.025
GIUSTIZIA	2022 7.931.298.788	1.235.947.741	149.759.416	<<	9.317.005.945
	2023 7.908.108.291	1.256.785.367	207.346.463	<<	9.372.240.121
	2024 7.896.632.473	1.286.268.201	206.886.113	<<	9.389.786.787
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2022 959.330.694	2.211.765.848	17.644.485	<<	3.188.741.027
	2023 961.032.351	2.197.723.218	18.644.485	<<	3.177.400.054
	2024 953.376.643	2.173.722.948	18.644.485	<<	3.145.744.076
ISTRUZIONE	2022 47.113.629.964	882.809.899	1.588.643.697	<<	49.585.083.560
	2023 45.873.441.077	842.373.518	1.588.780.697	<<	48.304.595.292
	2024 43.655.136.880	762.973.518	1.591.144.697	<<	46.009.255.095
INTERNO	2022 10.941.349.129	13.846.171.009	196.862.121	<<	24.984.382.259
	2023 10.877.890.976	13.473.013.207	176.660.149	<<	24.527.564.332
	2024 10.937.436.660	13.737.827.495	177.643.672	<<	24.852.907.827
TRANSIZIONE ECOLOGICA	2022 179.330.857	3.564.755.976	6.716.204	635.122	3.751.438.159
	2023 179.600.795	374.270.718	6.780.835	600.204	561.252.552
	2024 177.904.756	404.522.732	7.080.835	563.802	590.072.125
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	2022 1.384.016.318	6.302.041.531	61.155.833	<<	7.747.213.682
	2023 1.388.676.544	6.045.275.617	37.515.833	<<	7.471.467.994
	2024 1.394.014.218	6.115.111.048	22.105.833	<<	7.531.231.099
UNIVERSITA' E RICERCA	2022 654.135.657	9.184.388.688	66.271.518	2.964.643	9.907.760.506
	2023 663.687.421	9.447.148.098	66.271.518	2.799.972	10.179.907.009
	2024 650.933.966	9.687.906.541	57.604.385	2.628.532	10.399.073.424
DIFESA	2022 19.313.760.913	261.973.550	626.305.786	<<	20.202.040.249
	2023 19.134.891.193	262.754.421	620.893.981	<<	20.018.539.595
	2024 18.979.900.408	261.598.342	617.378.957	<<	19.858.867.707
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2022 144.608.410	532.879.323	6.735.330	<<	684.223.063
	2023 105.441.025	537.989.095	5.735.330	<<	649.165.450
	2024 104.533.433	503.289.095	5.035.330	<<	612.857.858
CULTURA	2022 1.003.024.583	1.272.619.144	70.932.232	<<	2.346.575.959
	2023 955.865.389	975.364.214	65.932.232	<<	1.997.161.835
	2024 955.241.599	867.687.888	64.932.232	<<	1.887.861.719
SALUTE	2022 393.720.694	1.476.635.167	23.953.573	<<	1.894.309.434
	2023 380.127.022	1.395.449.913	31.522.820	<<	1.807.099.755
	2024 376.536.987	1.257.799.313	21.522.820	<<	1.655.859.120
TURISMO	2022 25.166.211	183.106.791	754.883	<<	209.027.885
	2023 27.566.211	169.398.458	754.883	<<	197.719.552
	2024 25.566.211	93.656.791	754.883	<<	119.977.885



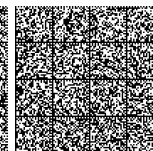
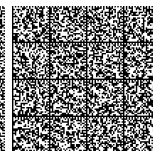
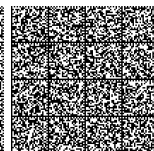
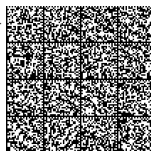
999/649/2

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)					
MINISTERI	SPESE CORRENTI				
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
TOTALE	2022 2023 2024	437.832.363.109 433.248.314.030 430.285.025.791	52.415.111.701 47.569.849.514 46.128.363.964	77.272.272.799 77.110.762.234 77.903.465.658	683.623.403.491 672.451.370.404 666.545.679.172



999/649/2

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)									
MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE		
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE					
ECONOMIA E FINANZE	2022	83.144.353.665	19.018.593.232	5.136.699.266	107.299.646.163	493.389.497.662	277.205.535.395	770.595.033.057	
	2023	84.661.224.530	8.143.957.938	5.227.773.088	98.032.955.556	479.183.339.628	310.030.627.639	789.213.967.267	
	2024	30.090.165.731	7.969.397.938	5.139.506.633	43.199.070.302	420.055.012.912	318.617.170.329	738.672.183.241	
SVILUPPO ECONOMICO	2022	12.379.416.856	10.001.084	24.824.892	12.414.242.832	13.186.888.079	99.839.017	13.286.727.096	
	2023	13.671.949.320	1.084	12.574.892	13.684.525.296	14.319.599.383	31.364.648	14.350.964.031	
	2024	13.785.498.492	1.084	12.397.892	13.797.897.468	14.420.564.263	21.541.724	14.442.106.007	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2022	63.795.139	<<	<<	63.795.139	163.006.900.156	<<	163.006.900.156	
	2023	59.395.139	<<	<<	59.395.139	162.461.193.843	<<	162.461.193.843	
	2024	57.695.139	<<	<<	57.695.139	163.071.270.164	<<	163.071.270.164	
GIUSTIZIA	2022	890.472.384	<<	1.400.000	891.872.384	10.208.878.329	<<	10.208.878.329	
	2023	847.023.218	<<	<<	847.023.218	10.219.263.339	<<	10.219.263.339	
	2024	767.852.682	<<	<<	767.852.682	10.157.639.469	<<	10.157.639.469	
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2022	113.923.507	<<	2.000.000	115.923.507	3.304.664.534	<<	3.304.664.534	
	2023	61.423.507	<<	<<	61.423.507	3.238.823.561	<<	3.238.823.561	
	2024	68.293.507	<<	<<	68.293.507	3.214.037.583	<<	3.214.037.583	
ISTRUZIONE	2022	1.784.591.794	<<	<<	1.784.591.794	51.369.675.354	<<	51.369.675.354	
	2023	1.348.895.946	<<	<<	1.348.895.946	49.653.491.238	<<	49.653.491.238	
	2024	1.263.115.946	<<	<<	1.263.115.946	47.272.371.041	<<	47.272.371.041	
INTERNO	2022	6.298.102.473	<<	1.800.000	6.299.902.473	31.284.284.732	19.534.296	31.303.819.028	
	2023	4.268.381.879	<<	<<	4.268.381.879	28.795.946.211	20.412.002	28.816.358.213	
	2024	3.987.996.364	<<	<<	3.987.996.364	28.840.904.191	21.544.743	28.862.448.934	
TRANSIZIONE ECOLOGICA	2022	2.620.062.184	<<	18.200.000	2.638.262.184	6.389.700.343	827.334	6.390.527.677	
	2023	2.378.631.936	<<	12.000.000	2.390.631.936	2.951.884.488	862.252	2.952.746.740	
	2024	2.154.988.507	<<	10.000.000	2.164.988.507	2.755.060.632	898.655	2.755.959.287	
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	2022	9.295.809.939	9.500.000	759.373.463	10.064.683.402	17.811.897.084	<<	17.811.897.084	
	2023	8.227.193.172	15.000.000	438.749.099	8.680.942.271	16.152.410.265	<<	16.152.410.265	
	2024	9.053.918.446	42.000.000	233.275.757	9.329.194.203	16.860.425.302	<<	16.860.425.302	
UNIVERSITA' E RICERCA	2022	3.744.795.396	<<	<<	3.744.795.396	13.652.555.902	29.039.402	13.681.595.304	
	2023	3.655.270.266	<<	<<	3.655.270.266	13.835.177.275	4.178.940	13.839.356.215	
	2024	3.529.776.374	<<	<<	3.529.776.374	13.928.849.798	4.350.381	13.933.200.179	
DIFESA	2022	5.778.709.147	<<	17.600.000	5.796.309.147	25.998.349.396	<<	25.998.349.396	
	2023	5.457.181.071	<<	15.900.000	5.473.081.071	25.491.620.666	<<	25.491.620.666	
	2024	5.117.784.764	<<	15.000.000	5.132.784.764	24.991.652.471	<<	24.991.652.471	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2022	1.231.707.086	45.567.200	<<	1.277.274.286	1.961.497.349	<<	1.961.497.349	
	2023	1.081.736.455	<<	<<	1.081.736.455	1.730.901.905	<<	1.730.901.905	
	2024	821.381.068	<<	<<	821.381.068	1.434.238.926	<<	1.434.238.926	
CULTURA	2022	1.972.018.903	<<	<<	1.972.018.903	4.318.594.862	17.363.397	4.335.958.259	
	2023	1.706.240.387	<<	<<	1.706.240.387	3.703.402.222	12.488.089	3.715.890.311	
	2024	1.555.877.689	<<	<<	1.555.877.689	3.443.739.408	9.866.721	3.453.606.129	
SALUTE	2022	850.750.841	96.342.481	6.560.000	953.653.322	2.847.962.756	<<	2.847.962.756	
	2023	796.299.621	400.000	6.060.000	802.759.621	2.609.859.376	<<	2.609.859.376	
	2024	643.766.387	400.000	6.060.000	650.226.387	2.306.085.507	<<	2.306.085.507	

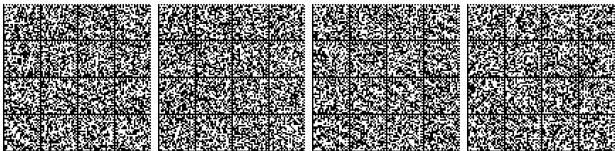


999/649/3

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)							
MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
TURISMO	2022	66.262.480	<<	<<	66.262.480	<<	275.290.365
	2023	113.563.470	<<	<<	113.563.470	<<	311.283.022
	2024	63.563.470	<<	<<	63.563.470	<<	183.541.355
TOTALE	2022	130.234.771.794	19.180.003.997	5.968.457.621	155.383.233.412	277.372.138.841	1.116.378.775.744
	2023	128.334.409.917	8.159.359.022	5.713.057.079	142.206.826.018	310.099.933.570	1.124.758.129.992
	2024	72.961.674.566	8.011.799.022	5.416.240.282	86.389.713.870	318.675.372.553	1.071.610.765.595

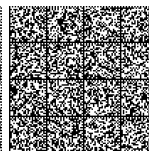
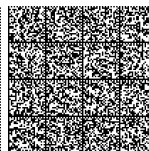
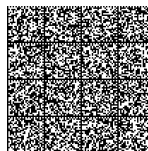
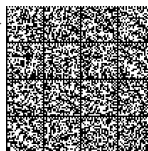
999/650/1 RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024 (in euro)											
MINISTRI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	2022	1.497.328.894	2.749.858.304	91.217.839.586	135.068.075	3.311.988.186	13.938.508.317	4.805.882.130	100.000.000	19.955.559.585	770.595.033.057
	2023	1.779.528.894	2.702.218.882	83.868.581.018	217.568.075	1.281.831.789	12.755.345.488	4.735.552.130	100.000.000	18.398.729.422	789.213.967.267
	2024	379.528.894	2.745.426.379	29.076.205.073	217.568.075	1.505.544.765	12.536.415.488	4.431.775.817	100.000.000	18.326.474.797	738.672.183.241
SVILUPPO ECONOMICO	2022	<<	<<	12.837.818.740	207.026.047	<<	<<	89.382.308	<<	152.500.000	13.286.727.096
	2023	<<	<<	13.887.656.146	201.470.847	<<	<<	61.837.237	<<	200.000.000	14.350.964.031
	2024	<<	<<	13.984.044.519	196.225.972	<<	<<	61.835.515	<<	200.000.000	14.442.106.007
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2022	<<	<<	24.223.185.389	<<	<<	<<	<<	<<	138.783.714.756	163.006.900.156
	2023	<<	<<	26.916.380.156	<<	<<	<<	<<	<<	135.544.833.686	162.461.193.843
	2024	<<	<<	26.327.741.064	<<	<<	<<	<<	<<	136.743.529.059	163.071.270.164
GIUSTIZIA	2022	<<	10.206.648.329	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.208.878.329
	2023	<<	10.217.033.339	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.219.263.339
	2024	<<	10.155.409.469	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.157.639.469
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2022	3.082.251.103	<<	220.800.000	<<	<<	<<	1.613.431	<<	<<	3.304.564.534
	2023	3.027.172.130	<<	210.000.000	<<	<<	<<	1.651.431	<<	<<	3.238.823.561
	2024	3.082.355.152	<<	150.000.000	<<	<<	<<	1.702.431	<<	<<	3.214.037.583
ISTRUZIONE	2022	528.192	<<	<<	<<	<<	<<	<<	51.366.747.162	2.400.000	51.369.675.354
	2023	531.974	<<	<<	<<	<<	<<	<<	49.652.959.264	<<	49.653.491.238
	2024	535.793	<<	<<	<<	<<	<<	<<	47.271.835.248	<<	47.272.371.041
INTERNO	2022	12.351.832.608	11.681.264.009	336.648.020	5.048.543	4.427.050.000	<<	2.230.483	325.000.000	2.189.388.337	31.303.819.028
	2023	12.164.249.689	11.540.914.678	336.648.020	2.548.543	2.540.250.000	<<	2.244.525	325.000.000	1.900.703.057	28.816.358.213
	2024	12.427.133.752	11.455.831.598	336.648.020	2.548.543	2.414.000.000	<<	2.230.483	325.000.000	1.895.295.863	28.862.448.934
TRANSIZIONE ECOLOGICA	2022	<<	<<	1.623.729.606	4.763.013.371	3.784.700	<<	<<	<<	<<	6.390.527.677
	2023	<<	<<	231.807.155	2.717.154.885	3.784.700	<<	<<	<<	<<	2.952.746.740
	2024	<<	<<	214.637.542	2.537.537.045	3.784.700	<<	<<	<<	<<	2.755.959.287
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	2022	246.243.119	888.429.545	13.895.649.524	148.316.760	2.595.084.235	3.817.102	34.342.755	484	13.559	17.811.897.084
	2023	258.610.137	900.483.025	13.101.662.847	140.229.913	1.717.758.055	3.817.101	29.835.143	484	13.559	16.152.410.265
	2024	702.841.788	885.648.347	13.651.818.456	139.229.913	1.447.197.573	3.817.101	29.858.080	484	13.559	16.860.425.302
UNIVERSITA' E RICERCA	2022	3.523.751.476	<<	5.000.689	<<	<<	101.500.000	<<	10.051.343.139	<<	13.681.595.304
	2023	3.368.072.000	<<	5.000.689	<<	<<	101.500.000	<<	10.364.783.526	<<	13.839.356.215
	2024	3.300.829.413	<<	5.000.689	<<	<<	101.500.000	<<	10.525.870.077	<<	13.933.200.179
DIFESA	2022	97.955.058	3.829.871.883	5.174.574	84.135.767	24.460.513	<<	<<	<<	72.850.000	25.998.348.396
	2023	95.057.899	3.865.419.946	5.174.608	84.550.480	24.460.513	<<	<<	<<	73.850.000	25.491.620.666
	2024	95.623.492	3.870.633.795	5.174.643	83.551.437	24.460.513	<<	<<	<<	72.350.000	24.991.652.471
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2022	<<	<<	1.957.537.224	3.020.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.961.487.349
	2023	<<	<<	1.726.941.780	3.020.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.730.901.905
	2024	<<	<<	1.433.278.801	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.434.238.926
CULTURA	2022	19.863.397	<<	<<	2.841.662	<<	<<	4.313.252.621	<<	579	4.335.958.259
	2023	14.988.089	<<	<<	2.376.662	<<	<<	3.698.524.981	<<	579	3.715.890.311
	2024	12.366.721	<<	<<	2.376.662	<<	<<	3.438.862.167	<<	579	3.453.606.129
SALUTE	2022	19.563.669	<<	210.202	<<	<<	2.282.480.593	<<	<<	535.639.296	2.847.962.756
	2023	19.563.669	<<	210.202	<<	<<	2.054.430.726	<<	<<	525.639.296	2.609.659.376
	2024	19.563.669	<<	210.202	<<	<<	1.821.570.088	<<	<<	454.639.296	2.306.085.507

999/650/2											
RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024											
(in euro)											
ALLEGATO B											
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
TURISMO	2022	<<	<<	275.290.365	<<	<<	<<	<<	<<	<<	275.290.365
	2023	<<	<<	311.283.022	<<	<<	<<	<<	<<	<<	311.283.022
	2024	<<	<<	183.541.355	<<	<<	<<	<<	<<	<<	183.541.355
TOTALE	2022	23.386.587.522	29.346.141.067	146.598.883.910	5.348.470.225	10.362.377.634	16.326.306.012	9.246.703.728	61.843.090.785	161.695.236.237	1.116.378.775.744
	2023	23.126.435.814	29.236.085.353	140.601.325.644	3.368.919.205	5.568.085.057	14.915.093.315	8.529.645.447	60.442.743.274	156.646.939.724	1.124.758.129.992
	2024	21.223.148.159	29.123.051.841	85.368.300.366	3.179.057.647	5.394.987.551	14.463.302.677	7.966.264.493	58.222.705.809	157.695.473.318	1.071.610.765.595



999/652/1

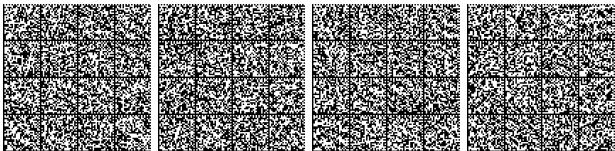
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO B/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024								
(in Euro)								
MINISTRI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE		
ECONOMIA E FINANZE	2022 26.273.580.205	6.890.451.447	276.506.145	132.450.285.429	7.513.618.132	10.388.915.180		
	2023 21.747.537.318	6.811.846.785	273.917.445	136.863.786.764	6.694.855.951	7.570.015.180		
	2024 21.924.092.727	6.977.823.781	277.534.716	134.191.653.716	6.687.379.638	6.211.515.180		
SVILUPPO ECONOMICO	2022 145.114.753	71.816.528	5.854.538	291.533.761	60.118.800	137.439.970		
	2023 149.421.338	43.336.081	5.836.916	302.155.761	8.190.800	68.817.970		
	2024 146.867.190	41.916.693	5.360.895	302.155.761	8.190.800	61.817.970		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2022 55.663.211	44.896.075	2.894.525	154.597.274.871	1.051.001.767	1.687.722		
	2023 55.471.629	41.935.602	2.838.401	154.691.699.569	1.050.751.767	1.687.722		
	2024 55.339.392	41.508.671	2.799.850	154.688.973.609	1.043.751.767	1.687.722		
GIUSTIZIA	2022 6.444.970.245	2.056.315.986	391.234.740	89.406.112	303.751.260	<<		
	2023 6.467.720.187	2.061.027.816	386.830.199	87.406.112	281.751.260	<<		
	2024 6.463.408.757	2.092.760.079	381.330.810	84.906.112	280.751.260	<<		
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2022 804.538.502	145.665.903	12.683.837	901.439.285	47.384.721	210.000.000		
	2023 812.638.136	140.703.589	12.022.135	1.000.853.744	42.684.721	210.000.000		
	2024 810.070.382	153.796.769	11.186.858	1.047.307.887	41.984.721	150.000.000		
ISTRUZIONE	2022 44.332.675.601	864.420.917	2.780.087.139	897.326.229	63.917.211	646.230.089		
	2023 43.337.415.473	929.599.871	2.719.479.426	629.289.848	61.517.211	626.230.089		
	2024 41.328.585.585	840.827.746	2.588.777.242	629.889.848	61.517.211	556.230.089		
INTERNO	2022 8.881.557.875	1.533.320.647	538.283.943	12.396.676.925	1.442.957.572	35.427.385		
	2023 8.893.296.373	1.449.925.150	538.372.139	12.260.272.413	1.202.172.799	35.427.385		
	2024 8.947.193.596	1.450.775.750	541.818.340	12.476.350.023	1.250.192.219	35.427.385		
TRANSIZIONE ECOLOGICA	2022 100.294.824	139.290.346	5.546.868	3.440.139.527	8.500.000	43.623.308		
	2023 102.690.595	120.968.358	5.665.417	284.176.506	1.500.000	32.623.308		
	2024 103.009.102	120.510.984	5.668.245	330.928.520	<<	17.623.308		
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	2022 959.117.325	302.450.727	55.255.690	5.549.795.221	14.000.000	797.358.762		
	2023 965.864.589	301.978.164	52.991.215	5.318.287.221	14.000.000	772.825.848		
	2024 971.386.962	298.890.196	52.084.484	5.400.287.221	10.000.000	767.661.279		
UNIVERSITA' E RICERCA	2022 460.651.949	89.208.855	28.396.079	9.176.371.298	14.410.623	76.305.000		
	2023 458.121.057	82.465.142	28.222.448	9.458.130.708	14.410.623	76.305.000		
	2024 454.409.627	78.605.169	27.973.263	9.693.289.151	14.410.623	68.305.000		
DIFESA	2022 16.853.700.057	1.534.977.739	1.014.519.432	51.874.407	76.306.553	<<		
	2023 16.861.010.326	1.340.491.512	1.015.006.789	51.730.407	77.088.500	<<		
	2024 16.723.150.329	1.330.546.542	1.005.812.920	50.450.407	75.695.448	<<		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2022 93.151.959	61.858.884	4.416.469	325.624.388	2.451.765	170.494.663		
	2023 79.679.604	53.888.058	3.472.037	326.344.388	2.451.765	178.494.663		
	2024 79.333.207	52.861.398	3.237.502	324.344.388	1.551.765	146.694.663		
CULTURA	2022 833.059.301	194.732.022	36.898.035	530.063.424	634.923.133	93.874.658		
	2023 835.252.323	124.893.537	36.059.884	477.563.424	412.187.408	92.553.798		
	2024 839.871.012	119.459.257	35.151.685	422.067.650	390.599.124	62.553.798		
SALUTE	2022 170.224.756	90.849.047	8.497.907	866.423.463	643.454.208	<<		
	2023 164.587.124	79.116.077	8.334.583	805.723.463	641.454.208	<<		
	2024 161.299.133	79.186.558	8.011.458		564.454.208	<<		



999/652/

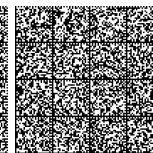
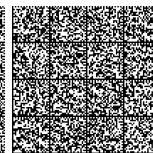
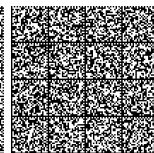
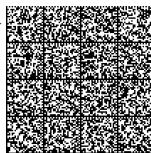
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024							
(in Euro)							
MINISTERI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
TURISMO	2022	17.119.298	5.984.980	777.616	45.243.991	<<	137.900.000
	2023	17.119.298	8.384.980	777.616	47.535.658	<<	121.900.000
	2024	17.119.298	8.384.980	777.616	51.793.991	<<	41.900.000
TOTALE	2022	106.425.419.861	14.026.240.103	5.161.852.963	321.685.203.331	11.876.795.745	12.739.256.737
	2023	100.947.825.370	13.590.560.702	5.089.826.650	322.665.655.986	10.505.017.013	9.786.880.963
	2024	99.025.136.299	13.687.854.573	4.947.525.884	320.500.121.747	10.430.478.784	8.121.416.394

ALLEGATO B/1

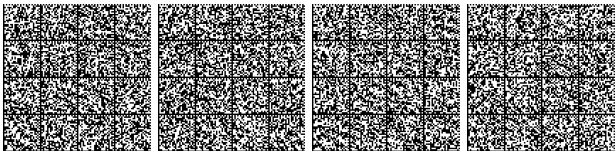


999/652/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO B/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024								
(in Euro)								
MINISTRI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE	
ECONOMIA E FINANZE	2022 63.125.585	22.070.000.000	76.298.406.509	82.316.141.833	1.176.005.000	20.372.816.034	386.089.851.499	
2023 64.177.955	22.365.000.000	76.120.247.209	80.942.095.661	1.176.005.000	20.520.898.824	20.520.898.824	381.150.384.072	
2024 64.177.955	22.550.000.000	76.793.216.190	80.937.195.661	1.176.005.000	19.065.348.046	19.065.348.046	376.855.942.610	
SVILUPPO ECONOMICO	2022 49.340.275	<<	5.841.525	<<	<<	5.585.097	772.645.247	
2023 49.340.275	<<	<<	2.389.849	<<	<<	5.585.097	635.074.087	
2024 49.340.275	<<	<<	1.432.134	<<	<<	5.585.097	622.666.815	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2022 <<	<<	<<	42.000.000	<<	7.147.686.846	162.943.105.017	
2023 <<	<<	<<	<<	42.000.000	<<	6.515.414.014	162.401.798.704	
2024 <<	<<	<<	<<	42.000.000	<<	7.137.514.014	163.013.575.025	
GIUSTIZIA	2022 <<	<<	962.084	50.000	<<	30.315.518	9.317.005.945	
2023 <<	<<	<<	962.084	50.000	<<	86.492.463	9.372.240.121	
2024 <<	<<	<<	962.084	50.000	<<	85.617.685	9.389.786.787	
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2022 1.057.542.975	<<	<<	<<	<<	9.485.804	3.188.741.027	
2023 950.011.925	<<	<<	<<	<<	<<	8.485.804	3.177.400.054	
2024 922.911.655	<<	<<	<<	<<	<<	8.485.804	3.145.744.076	
ISTRUZIONE	2022 425.926	<<	<<	<<	<<	448	49.585.083.560	
2023 425.926	<<	<<	<<	<<	<<	637.448	48.304.595.292	
2024 425.926	<<	<<	<<	<<	<<	3.001.448	46.009.255.095	
INTERNO	2022 14.041.587	<<	20.563.465	75.093.457	<<	46.459.403	24.984.382.259	
2023 12.845.748	<<	<<	19.490.787	75.093.457	<<	40.668.081	24.527.964.332	
2024 12.845.748	<<	<<	18.358.045	75.093.457	<<	44.853.264	24.852.907.827	
TRANSIZIONE ECOLOGICA	2022 11.755.985	<<	635.122	<<	<<	1.652.179	3.751.438.159	
2023 11.755.985	<<	<<	600.204	<<	<<	1.272.179	561.252.552	
2024 11.755.985	<<	<<	563.802	<<	<<	12.179	590.072.125	
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	2022 1.176.597	<<	208.900	5.625.697	<<	62.224.763	7.747.213.682	
2023 1.101.597	<<	<<	208.900	5.625.697	<<	38.584.763	7.471.467.994	
2024 1.101.597	<<	<<	208.900	5.625.697	<<	23.984.763	7.531.231.099	
UNIVERSITA' E RICERCA	2022 1.336.767	<<	2.964.643	12.000	<<	58.103.292	9.907.760.506	
2023 1.336.767	<<	<<	2.799.972	12.000	<<	58.103.292	10.179.907.009	
2024 1.336.767	<<	<<	2.628.532	12.000	<<	58.103.292	10.399.073.424	
DIFESA	2022 185.687.636	<<	228.000	403.900.000	<<	80.846.425	20.202.040.249	
2023 185.687.636	<<	<<	278.000	403.900.000	<<	83.346.425	20.018.539.595	
2024 185.687.636	<<	<<	278.000	403.900.000	<<	83.346.425	19.858.867.707	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2022 665.301	<<	<<	50.000	<<	25.509.634	684.223.063	
2023 649.101	<<	<<	<<	50.000	<<	4.135.834	649.165.450	
2024 649.101	<<	<<	<<	50.000	<<	4.135.834	612.857.858	
CULTURA	2022 500.000	<<	3.235.306	1.548	<<	19.288.532	2.346.575.959	
2023 500.000	<<	<<	2.586.961	1.548	<<	15.562.952	1.997.161.835	
2024 500.000	<<	<<	2.094.693	1.548	<<	15.562.952	1.887.861.719	
SALUTE	2022 19.605.237	<<	<<	<<	<<	19.529.816	1.894.309.434	
2023 19.605.237	<<	<<	<<	<<	<<	27.579.063	1.807.099.755	
2024 19.605.237	<<	<<	<<	<<	<<	17.579.063	1.655.859.120	

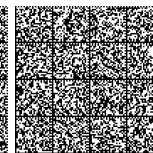
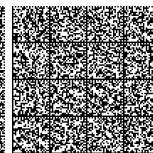
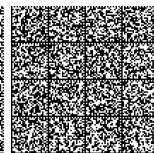
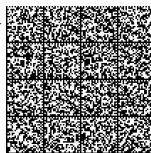


CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024									
(in Euro)									
ALLEGATO B/1									
MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE		
TURISMO	2022	<<	<<	<<	<<	2.002.000	209.027.885		
	2023	<<	<<	<<	<<	2.002.000	197.719.552		
	2024	<<	<<	<<	<<	2.000	119.977.885		
TOTALE	2022	22.070.000.000	76.333.045.554	82.842.874.535	1.176.005.000	27.881.505.791	683.623.403.491		
	2023	22.365.000.000	76.149.563.966	81.468.828.363	1.176.005.000	27.408.768.239	672.451.370.404		
	2024	22.550.000.000	76.819.742.380	81.463.928.363	1.176.005.000	26.553.131.866	666.545.679.172		



999/652/5

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO B/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024											
(in Euro)											
MINISTRI	INVESTIMENTI FISSI LORO DI ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE	2022	920.096.954	68.074.685.709	10.694.667.483	515.000.000	143.765.483	20.138.208.486	107.299.646.163			
	2023	725.593.316	72.202.744.797	10.256.632.458	23.000.000	144.389.053	8.632.000.000	98.032.955.556			
	2024	688.546.665	19.761.704.999	9.426.486.513	3.000.000	140.902.648	7.140.000.000	43.199.070.302			
SVILUPPO ECONOMICO	2022	62.832.642	20.430.292	11.505.405.006	103.000.000	<<	344.350.000	12.414.242.832			
	2023	54.624.898	20.190.292	12.915.935.214	<<	<<	347.800.000	13.684.525.296			
	2024	45.524.898	20.190.292	13.268.534.386	<<	<<	367.850.000	13.797.897.468			
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2022	34.577.761	29.217.378	<<	<<	<<	<<	63.795.139			
	2023	31.677.761	27.717.378	<<	<<	<<	<<	59.395.139			
	2024	29.977.761	27.717.378	<<	<<	<<	<<	57.695.139			
GIUSTIZIA	2022	890.472.384	<<	<<	<<	<<	1.400.000	891.872.384			
	2023	847.023.218	<<	<<	<<	<<	<<	847.023.218			
	2024	767.852.682	<<	<<	<<	<<	<<	767.852.682			
AFFARI/ESTERIE/ COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2022	101.123.507	12.800.000	<<	<<	<<	2.000.000	115.923.507			
	2023	59.123.507	2.300.000	<<	<<	<<	<<	61.423.507			
	2024	68.293.507	<<	<<	<<	<<	<<	68.293.507			
ISTRUZIONE	2022	90.675.013	1.693.916.781	<<	<<	<<	<<	1.784.591.794			
	2023	74.485.946	1.274.410.000	<<	<<	<<	<<	1.348.895.946			
	2024	67.085.946	1.196.030.000	<<	<<	<<	<<	1.263.115.946			
INTERNO	2022	1.490.466.305	4.807.636.168	<<	<<	<<	1.800.000	6.299.902.473			
	2023	1.370.045.711	2.898.336.168	<<	<<	<<	<<	4.268.381.879			
	2024	1.226.260.196	2.761.736.168	<<	<<	<<	<<	3.987.996.364			
TRANSIZIONE ECOLOGICA	2022	577.619.623	1.082.034.856	60.000.000	20.000.000	37.000.000	16.607.705	2.638.262.184			
	2023	608.982.794	881.191.437	1.000.000	10.000.000	36.000.000	13.457.705	2.390.631.936			
	2024	478.232.784	757.748.018	<<	10.000.000	66.000.000	13.007.705	840.000.000			
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI	2022	481.988.676	7.243.468.170	1.373.687.974	4.007.795	68.117.388	893.413.399	10.064.683.402			
	2023	501.329.398	6.225.080.196	1.275.881.417	2.949.371	68.117.388	607.784.501	8.680.942.271			
	2024	588.647.916	6.250.232.292	1.574.881.417	2.949.371	512.711.048	399.772.159	9.329.194.203			
UNIVERSITA' E RICERCA	2022	10.822.199	3.534.536.843	14.720.456	7.000.000	177.715.898	<<	3.744.795.396			
	2023	14.722.199	3.438.111.713	17.720.456	7.000.000	177.715.898	<<	3.655.270.266			
	2024	14.222.199	3.311.117.821	19.720.456	7.000.000	177.715.898	<<	3.529.776.374			
DIFESA	2022	5.734.693.530	<<	<<	14.617	46.601.000	15.000.000	5.796.309.147			
	2023	5.411.465.454	<<	<<	14.617	46.601.000	15.000.000	5.473.081.071			
	2024	5.071.169.147	<<	<<	14.617	46.601.000	15.000.000	5.132.784.764			
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2022	81.780.124	347.884.012	843.610.150	<<	<<	<<	1.277.274.286			
	2023	70.109.958	277.204.056	734.422.441	<<	<<	<<	1.081.736.455			
	2024	75.636.319	256.522.308	489.222.441	<<	<<	<<	821.381.068			
CULTURA	2022	968.947.572	364.385.683	593.920.145	44.765.503	<<	<<	1.972.018.903			
	2023	783.080.470	291.465.683	593.920.145	37.774.089	<<	<<	1.706.240.387			
	2024	651.517.772	271.665.683	594.920.145	37.774.089	<<	<<	1.555.877.689			
SALUTE	2022	2.930.652	944.175.865	<<	<<	<<	6.546.805	953.653.322			
	2023	1.430.652	795.282.164	<<	<<	<<	6.046.805	802.759.621			
	2024	1.180.652	642.998.930	<<	<<	<<	6.046.805	650.226.387			



999/652/6

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024									
(in Euro)									
MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE	ALLEGATO B/1
TURISMO	2022 2023 2024	7.262.480 7.563.470 7.563.470	3.000.000 << <<	56.000.000 106.000.000 56.000.000	<< << <<	<< << <<	<< << <<	66.262.480 113.563.470 63.563.470	
TOTALE	2022 2023 2024	11.456.289.422 10.561.258.752 9.781.711.914	88.158.171.757 88.334.033.884 35.257.663.889	25.142.011.214 25.901.312.131 25.429.765.358	693.787.915 80.738.077 60.738.077	473.199.769 472.823.339 943.930.594	8.132.214.849 7.036.859.835 6.568.054.038	21.327.558.486 9.819.800.000 8.347.850.000	155.383.233.412 142.206.826.018 86.389.713.870

999/656/1

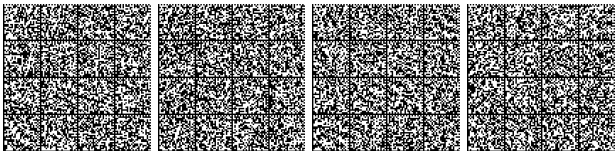
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				ALLEGATO B/2
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	263.260.661.445	267.536.991.672	271.369.079.581
	CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	179.742.781.306	187.108.626.319	193.148.188.237
	CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	33.406.150.000	35.239.200.000	36.375.000.000
	CATEGORIA IV - MONOPOLI	10.763.000.000	10.820.000.000	10.823.000.000
	CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	13.757.000.380	13.856.000.374	13.929.000.434
	TOTALE	500.929.593.131	514.560.818.365	525.644.268.252
	TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
	CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	1.478.404.518	1.058.782.854	916.646.561
	CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	30.757.509.908	25.042.495.085	24.845.114.344
	CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	335.608.027	299.929.525	302.184.443
	CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000
	CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	2.153.748.691	2.130.241.085	2.057.411.057
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	19.313.209.743	20.264.594.580	19.653.038.041	
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2.997.407.009	3.096.962.000	3.195.656.059	
TOTALE	59.235.887.896	54.093.005.129	53.170.050.505	
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	20.350.000	20.350.000	20.350.000	
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	1.176.005.000	1.176.005.000	1.176.005.000	
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	531.047.509	432.289.355	286.467.390	
TOTALE	1.727.402.509	1.628.644.355	1.482.822.390	
TOTALE ENTRATE FINALI				
	561.892.883.536	570.282.467.849	580.297.141.147	



999/658/1				
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI				
(in euro)				
TITOLO I - SPESE CORRENTI	2022	2023	2024	ALLEGATO B/3
	106.425.419.861	100.947.825.370	99.025.136.299	
	14.026.240.103	13.590.560.702	13.687.854.573	
	5.161.852.963	5.089.826.650	4.947.525.884	
	321.685.203.331	322.665.655.986	320.500.121.747	
	11.876.795.745	10.505.017.013	10.430.478.784	
	12.739.256.737	9.786.880.963	8.121.416.394	
	1.405.203.871	1.297.438.152	1.270.337.882	
	22.070.000.000	22.365.000.000	22.550.000.000	
	76.333.045.554	76.149.563.966	76.819.742.380	
	82.842.874.535	81.468.828.363	81.463.928.363	
	1.176.005.000	1.176.005.000	1.176.005.000	
	27.881.505.791	27.408.768.239	26.553.131.866	
	TOTALE	672.451.370.404	666.545.679.172	



999/658/2				
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2022 - 2024				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI				
(in euro)				
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2022	2023	2024	ALLEGATO B/3
	11.456.289.422	10.561.258.752	9.781.711.914	
	88.158.171.757	88.334.033.884	35.257.663.889	
	25.142.011.214	25.901.312.131	25.429.765.358	
	693.787.915	80.738.077	60.738.077	
	473.199.769	472.823.339	943.930.594	
	8.132.214.849	7.036.859.835	6.568.054.038	
	21.327.558.486	9.819.800.000	8.347.850.000	
	TOTALE	142.206.826.018	86.389.713.870	
	TOTALE SPESE FINALI	814.658.196.422	752.935.393.042	



C) BILANCIO PER AZIONI

L'ARTICOLAZIONE IN AZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI DI SPESA, RIPORTATA NEL SEGUENTE QUADRO GENERALE, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.



999/701/1

Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	2022	2023	2024
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	2.932.343.251	2.950.249.812	2.749.699.812
Organi costituzionali (1.1)	1.745.571.671	1.748.471.671	1.749.571.671
Presidenza della Repubblica	224.259.513	224.259.513	224.259.513
Parlamento della Repubblica	1.455.689.208	1.455.689.208	1.455.689.208
Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	58.500.000	61.400.000	62.500.000
Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	7.122.950	7.122.950	7.122.950
Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)	1.186.771.580	1.201.778.141	1.000.128.141
Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	528.885.450	573.885.450	426.935.450
Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale	383.856.522	354.856.522	301.656.522
Contributo allo Stato dell'8 per mille	86.023.133	62.029.694	62.029.694
Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	188.006.475	211.006.475	209.506.475
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	715.668.169	666.685.837	663.692.224
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2)	715.668.169	666.685.837	663.692.224
Spese di personale per il programma	523.644.318	505.871.025	508.575.672
Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo	141.078	141.078	141.078
Contributo all'Agenzia dei beni confiscati	14.839.549	13.839.549	13.839.549
Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate	51.629.536	50.129.536	50.129.536
Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali	89.940.465	61.231.426	55.517.166
Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	35.473.223	35.473.223	35.489.223
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	141.062.507.025	139.937.908.049	145.681.866.402
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)	2.636.422.122	2.628.935.047	6.774.497.731
Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore	1.500.000	-	-
Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	487.080.032	487.080.032	487.080.032
Anticipazione di liquidita' per i debiti pregressi	-	-	-
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	809.114.637	769.322.576	729.707.570
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	1.338.727.453	1.372.532.439	5.557.710.129
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)	32.592.307.679	33.018.507.679	33.381.507.679
Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	8.739.067.912	8.845.267.912	8.781.267.912
Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	23.143.000.000	23.573.000.000	24.003.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	710.239.767	600.239.767	597.239.767
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	86.753.640.806	87.096.542.806	88.136.693.806
Tutela dei livelli essenziali di assistenza	86.669.640.806	87.014.542.806	88.054.693.806
Contributi per strutture sanitarie private	84.000.000	82.000.000	82.000.000
Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)	2.538.333.208	2.581.458.208	2.672.973.208
Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici	18.954.768	19.774.768	19.774.768
Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni	1.321.495.022	1.364.475.022	1.454.475.022
Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	384.673.000	384.673.000	384.673.000



999/701/2

Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	2022	2023	2024
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	221.100.000	209.700.000	198.850.000
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	219.900.000	230.625.000	242.990.000
Attuazione federalismo amministrativo	344.605.320	344.605.320	344.605.320
Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	2.605.098	2.605.098	2.605.098
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	38.641.818	37.268.308	37.272.983
Spese di personale per il programma	30.714.806	30.745.496	30.750.171
Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali	18.708	18.708	18.708
Albo segretari comunali	3.345.733	3.345.733	3.345.733
Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali	4.562.571	3.158.371	3.158.371
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	112.840.691	68.205.331	68.336.712
Spese di personale per il programma	24.613.485	23.775.145	23.906.526
Servizi anagrafici, stato civile e formazione	7.174.083	7.174.083	7.174.083
Servizi elettorali	5.305.405	5.308.405	5.308.405
Supporto alle Amministrazioni sul territorio	174.731	174.731	174.731
Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni	-	-	-
Gestione della carta d'identità elettronica	75.572.987	31.772.967	31.772.967
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	16.390.320.701	14.506.990.670	14.610.584.283
Spese di personale per il programma	3.652.486	3.445.490	3.451.447
Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità	7.329.052.957	7.486.750.593	7.855.805.467
Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità	834.928.615	691.685.915	662.588.915
Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali	5.227.489.945	3.564.474.978	3.456.430.459
Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali	94.516.774	90.311.641	84.985.942
Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici	18.726.422	18.371.551	18.371.551
Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento	-	-	-
Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	17.000.000	17.000.000	17.000.000
Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	222.140	219.140	219.140
Federalismo amministrativo	12.120.933	12.120.933	12.120.933
Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	2.172.610.429	1.942.610.429	1.819.610.429
Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica	680.000.000	680.000.000	680.000.000
L'Italia in Europa e nel mondo (4)	85.893.802.017	88.601.106.905	35.027.421.223
Protocollo internazionale (4.1)	6.682.223	6.708.393	6.840.884
Spese di personale per il programma	4.431.730	4.457.900	4.590.391
Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	2.250.493	2.250.493	2.250.493
Cooperazione allo sviluppo (4.2)	1.036.841.891	1.049.292.326	1.059.017.249
Spese di personale per il programma	9.163.326	9.306.215	9.421.408
Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale	405.624.716	317.914.086	280.323.816
Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	2.921.942	2.640.118	2.540.118
Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	619.131.907	719.431.907	766.731.907



999/701/3

Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	2022	2023	2024
Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	37.244.434	36.918.494	36.835.404
Spese di personale per il programma	12.906.528	12.650.588	12.679.118
Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	3.723.393	3.653.393	3.541.773
Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	20.614.513	20.614.513	20.614.513
Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	463.911.791	473.929.478	484.759.308
Spese di personale per il programma	11.561.342	11.079.029	11.469.859
Rapporti politici internazionali e diritti umani	448.856.304	460.856.304	472.295.304
Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	3.494.145	1.994.145	994.145
Integrazione europea (4.7)	29.073.109	29.250.729	29.939.635
Spese di personale per il programma	11.132.919	11.572.539	12.210.445
Politiche dell'Unione Europea	2.645.673	2.645.673	2.645.673
Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	15.294.517	15.032.517	15.083.517
Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	105.560.070	74.281.087	74.620.189
Spese di personale per il programma	7.450.914	7.671.931	8.011.033
Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	4.664.450	3.164.450	3.164.450
Cooperazione migratoria	93.444.706	63.444.706	63.444.706
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	81.441.718.808	85.307.678.808	31.804.678.808
Partecipazione al bilancio UE	22.070.000.000	22.365.000.000	22.550.000.000
Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale	59.371.718.808	62.942.678.808	9.254.678.808
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)	1.812.209.313	667.258.725	594.572.320
Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale	14.333.916	13.733.916	13.533.916
Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	1.685.915.897	539.975.897	467.975.897
Cancellazione debito paesi poveri	111.959.500	113.548.912	113.062.507
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	108.716.828	108.341.339	99.471.746
Spese di personale per il programma	1.517.150	1.541.661	1.502.068
Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero	107.199.678	106.799.678	97.969.678
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	646.562.230	653.520.570	641.771.324
Spese di personale per il programma all'estero	109.846.444	105.277.585	97.335.946
Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	534.948.318	546.475.517	542.667.910
Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	1.767.468	1.767.468	1.767.468
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	15.407.273	15.576.944	15.758.052
Spese di personale per il programma	11.085.045	11.254.716	11.435.824
Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	2.269.914	2.269.914	2.269.914
Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	1.883.766	1.883.766	1.883.766
Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA	168.548	168.548	168.548
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	3.659.968	3.711.643	3.964.908
Spese di personale per il programma	3.200.756	3.252.431	3.505.696
Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione	459.212	459.212	459.212
Diplomazia pubblica e culturale (4.18)	186.214.079	174.638.369	175.191.396
Spese di personale per il programma	17.225.590	18.351.600	19.399.827
Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	100.877.441	88.125.721	87.630.521
Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	65.846.492	65.896.492	65.896.492
Attività di pianificazione delle politiche	1.514.556	1.514.556	1.514.556
Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	750.000	750.000	750.000



999/701/4

Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	2022	2023	2024
Difesa e sicurezza del territorio (5)	25.598.679.568	25.437.659.751	23.541.324.524
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	6.796.181.174	6.883.178.898	6.967.060.720
Spese di personale per il programma	6.126.719.474	6.167.513.061	6.197.919.123
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	318.530.279	322.650.161	343.722.419
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	90.368.298	90.368.298	90.368.298
Formazione ed addestramento del personale	14.669.614	14.669.614	14.269.614
Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	196.735.081	241.553.260	274.356.762
Gestione e assistenza del personale dell'Arma	47.562.479	46.424.504	46.424.504
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	1.595.949	-	-
Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	5.555.507.016	5.484.145.485	5.371.104.646
Spese di personale per il programma	4.998.019.805	4.984.167.056	4.871.919.465
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	2.681.149	2.586.992	2.586.992
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	5.310.715	5.248.370	5.248.370
Formazione militare del personale delle forze terrestri	15.906.003	15.909.294	15.909.294
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	452.518.390	452.291.528	451.498.280
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	57.178.709	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	23.892.245	23.942.245	23.942.245
Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)	2.241.988.337	2.187.478.187	2.174.484.190
Spese di personale per il programma	1.953.172.872	1.947.555.495	1.934.561.368
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	2.561.650	2.561.650	2.561.650
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	9.496.557	8.475.490	8.475.490
Formazione militare del personale delle forze marittime	12.222.832	12.208.740	12.208.740
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	203.548.463	204.412.495	204.412.625
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	48.721.646	-	-
Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	12.264.317	12.264.317	12.264.317
Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	2.891.680.221	2.846.312.209	2.795.170.401
Spese di personale per il programma	2.524.736.019	2.515.213.671	2.469.071.863
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	2.162.957	2.187.118	2.187.118
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	41.012.628	41.711.040	41.511.040
Formazione militare del personale delle forze aeree	30.706.043	29.722.360	29.972.360
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	212.113.888	212.638.231	207.588.231
Trasporto aereo di Stato	38.011.767	38.011.767	38.011.767
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	36.112.104	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	6.824.815	6.828.022	6.828.022
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	5.949.528.029	5.634.237.470	5.266.174.622
Spese di personale per il programma	351.015.285	351.508.336	352.050.054
Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale	1.757.138	1.715.058	1.715.058
Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	5.388.486.573	5.091.402.772	4.724.578.206



999/701/5

Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	2022	2023	2024
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	18.025.098	23.705.269	22.425.269
Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale	99.838.970	94.559.767	94.559.767
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	59.083.677	44.139.636	44.139.636
Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale	31.321.288	27.206.632	26.706.632
Missioni internazionali (5.8)	1.397.500.000	1.700.000.000	300.000.000
Missioni internazionali	1.397.500.000	1.700.000.000	300.000.000
Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa (5.9)	766.294.791	702.307.502	667.329.945
Spese di personale per il programma	475.389.900	471.220.800	470.111.855
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico-operativa	1.641.501	1.641.501	1.641.501
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	6.678.859	9.678.859	9.678.859
Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	3.469.109	3.576.056	3.683.004
Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	154.254.863	147.021.319	113.545.759
Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	69.968.967	69.168.967	68.668.967
Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	54.891.592	-	-
Giustizia (6)	10.441.887.641	10.464.107.529	10.382.379.983
Amministrazione penitenziaria (6.1)	3.275.521.121	3.184.496.013	3.116.526.923
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	234.080.641	233.347.450	232.328.575
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	2.060.915.286	2.069.043.189	2.048.283.102
Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	338.132.830	283.215.964	275.713.164
Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	315.604.335	308.788.562	305.213.784
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	203.032.099	166.303.097	131.676.119
Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	20.159.575	19.468.894	19.368.894
Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	103.596.355	104.328.857	103.943.285
Giustizia civile e penale (6.2)	5.155.070.492	5.261.405.099	5.225.128.164
Spese di personale per il programma (personale civile)	2.074.980.933	2.018.713.155	2.005.952.679
Spese di personale per il programma (magistrati)	1.974.173.059	2.040.856.841	2.064.773.640
Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari	48.261.419	44.261.419	44.261.419
Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	13.335.928	13.335.928	13.335.928
Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	293.815.609	255.104.462	197.344.216
Funzionamento uffici giudiziari	734.827.214	821.286.646	831.613.634
Efficientamento del sistema giudiziario	15.676.330	67.846.648	67.846.648
Giustizia minorile e di comunità (6.3)	303.971.412	309.211.715	316.031.043
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	153.649.632	153.284.127	152.589.944
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	74.792.530	74.752.866	74.716.377
Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	44.758.832	44.758.832	44.758.832
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	10.669.477	16.714.949	24.264.949
Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	18.187.996	17.787.996	17.787.996
Cooperazione internazionale in materia civile minorile	69.776	69.776	69.776



999/701/6

Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	2022	2023	2024
Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	1.843.169	1.843.169	1.843.169
Giustizia tributaria (6.5)	197.839.699	191.107.166	186.367.259
Spese di personale per il programma	84.360.608	77.585.768	73.203.130
Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente	113.479.091	113.521.398	113.164.129
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6)	1.285.400.173	1.287.450.453	1.321.775.056
Spese di personale per il programma (personale civile)	11.770.899	12.118.466	12.531.845
Spese di personale per il programma (magistrati)	8.542.284	7.707.371	7.835.761
Magistratura onoraria	214.449.725	237.287.351	273.070.185
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	652.990.940	652.990.940	652.990.940
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	213.718.734	213.718.734	213.718.734
Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	160.000.000	140.000.000	140.000.000
Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	17.967.481	17.667.481	15.667.481
Cooperazione internazionale in materia civile e penale	2.919.220	2.919.220	2.919.220
Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	3.040.890	3.040.890	3.040.890
Giustizia amministrativa (6.7)	191.584.744	197.937.083	184.051.538
Giustizia amministrativa	191.584.744	197.937.083	184.051.538
Autogoverno della magistratura (6.8)	32.500.000	32.500.000	32.500.000
Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	32.500.000	32.500.000	32.500.000
Ordine pubblico e sicurezza (7)	12.138.028.837	12.150.727.081	12.185.255.887
Sicurezza democratica (7.4)	915.018.102	945.105.721	959.115.500
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	915.018.102	945.105.721	959.115.500
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)	1.747.992.184	1.716.034.779	1.716.468.744
Spese di personale per il programma	1.344.238.001	1.344.796.661	1.354.767.394
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	1.447.632	1.447.632	1.447.632
Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	48.462.978	46.159.676	46.223.376
Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	107.581.933	107.670.754	108.076.327
Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	2.029.263	2.029.263	2.029.263
Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	244.232.377	213.930.793	203.924.752
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	873.015.610	874.880.767	887.342.515
Spese di personale per il programma (personale militare)	638.469.792	636.646.590	635.176.445
Spese di personale per il programma (personale civile)	20.496.036	20.518.339	20.724.706
Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	660.283	393.808	393.808
Trattamenti provvisori di pensione	9.280.204	9.280.204	9.280.204
Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	41.150.740	43.619.890	51.764.107
Salvaguardia della vita umana in mare	52.240.299	53.940.299	53.940.299
Sicurezza e controllo della navigazione	21.891.213	20.900.247	20.900.247
Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	88.827.043	89.581.390	95.162.699
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	7.407.893.399	7.560.833.446	7.589.689.149
Spese di personale per il programma (personale civile)	393.017.772	384.581.503	384.535.905
Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	5.882.762.843	5.868.698.281	5.939.179.476
Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	13.463.506	11.292.756	10.949.426
Formazione ed addestramento della Polizia di Stato	73.571.487	80.251.381	80.228.121



999/701/7

Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

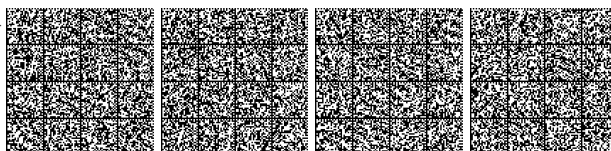
	2022	2023	2024
Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	529.291.130	713.321.992	672.136.148
Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale	359.365.569	358.450.538	358.450.538
Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	153.762.290	142.278.193	142.250.733
Servizi speciali di pubblica sicurezza	2.658.802	1.958.802	1.958.802
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	469.584.224	448.113.724	446.357.760
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri	146.129.895	146.129.895	145.673.931
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine	172.434.601	152.040.704	150.740.704
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	151.019.728	149.943.125	149.943.125
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	724.525.318	605.758.644	586.282.219
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia	85.903.562	85.903.562	85.665.141
Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia	13.747.640	13.259.391	13.259.391
Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	270.197.939	154.418.991	135.260.368
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine	75.390.646	74.523.950	73.537.040
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	94.916.885	98.784.104	98.691.633
Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti	104.459.486	98.959.486	99.959.486
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie	79.909.160	79.909.160	79.909.160
Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	-	-	-
Soccorso civile (8)	6.190.755.227	4.224.538.823	4.368.969.823
Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	6.394.685	4.837.358	4.798.332
Spese di personale per il programma	1.657.302	1.632.167	1.593.141
Attività di difesa civile	882.874	882.874	882.874
Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità	3.854.509	2.322.317	2.322.317
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	2.869.148.139	2.892.816.806	2.806.236.832
Spese di personale per il programma (personale civile)	19.208.484	18.482.437	18.596.269
Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	1.995.173.930	2.037.440.704	2.022.533.892
Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco	19.386.613	18.467.613	18.467.613
Gestione del soccorso pubblico	247.371.689	242.684.482	241.971.391
Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio	488.842	488.842	488.842
Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva	4.914.272	4.914.272	3.414.272
Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	91.731.360	92.731.360	94.731.360
Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	11.127.477	11.127.477	7.127.477
Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	464.745.472	451.479.619	383.905.716
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Interventi per pubbliche calamità' (8.4)	2.657.653.844	724.313.844	959.263.844
Sostegno alla ricostruzione	2.557.653.844	524.313.844	704.263.844
Prevenzione rischio sismico	100.000.000	200.000.000	255.000.000
Protezione civile (8.5)	657.558.559	602.570.815	598.670.815
Coordinamento del sistema di protezione civile	124.528.894	129.528.894	139.528.894
Protezione civile di primo intervento	478.232.919	443.182.919	441.182.919
Interventi per emergenze diverse da calamità' naturali	10.359.004	6.159.002	6.159.002
Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamità' naturali	44.437.742	23.700.000	11.800.000



999/701/8

Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

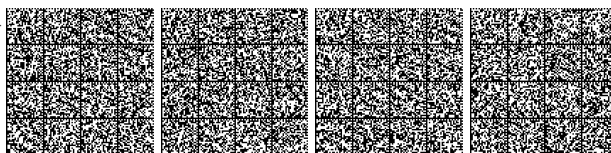
	2022	2023	2024
Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto idrogeologico	-	-	-
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	1.827.355.055	1.662.739.212	1.358.633.474
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	703.863.717	687.450.624	588.474.756
Spese di personale per il programma	11.896.648	9.881.388	9.764.513
Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	15.218.329	5.660.985	1.660.985
Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	91.633.101	210.633.101	175.533.101
Piano irriguo nazionale	217.126.766	238.656.066	206.384.441
Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizootie	195.884.722	54.816.080	31.178.712
Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	135.245.745	132.584.403	134.434.403
Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	28.318.601	28.318.601	24.618.601
Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	8.539.805	6.900.000	4.900.000
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	60.244.890	50.711.673	48.136.537
Spese di personale per il programma	44.410.968	35.650.207	35.891.955
Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	7.235.084	6.706.514	6.703.844
Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	7.023.398	7.169.512	4.355.298
Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	1.575.440	1.185.440	1.185.440
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	1.063.246.448	924.576.915	722.022.181
Spese di personale per il programma	15.624.206	13.620.779	12.778.045
Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	49.285.296	49.193.489	36.693.489
Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	820.840.085	684.399.026	487.729.026
Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	19.434.060	18.756.600	30.214.600
Interventi a favore del settore ippico	158.062.801	158.607.021	154.607.021
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	3.733.384.148	566.412.287	506.481.056
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)	3.435.216.722	236.918.127	147.422.096
Spese di personale per il programma	6.265.298	6.329.008	6.354.636
Iniziativa per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	3.258.446.882	117.958.987	67.248.946
Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività	15.000.000	30.000.000	15.000.000
Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico	109.546.736	49.546.736	14.546.736
Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici	45.957.806	33.083.396	44.271.778
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)	298.167.426	329.494.160	359.058.960
Spese di personale per il programma	5.802.517	5.843.772	5.867.272
Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche	54.243.118	38.116.595	37.807.895
Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale	238.121.791	285.533.793	315.383.793



999/701/9

Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	2022	2023	2024
Competitività e sviluppo delle imprese (11)	31.358.058.976	28.186.786.535	28.149.327.358
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)	4.539.205.708	4.896.905.676	4.896.422.395
Spese di personale per il programma	3.632.132	4.200.100	4.313.222
Promozione delle PMI, delle start up, della responsabilità sociale e del movimento cooperativo	3.374.170	3.374.170	3.374.170
Politica industriale e politiche per la competitività	4.532.199.406	4.889.331.406	4.888.735.003
Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società (11.6)	19.135.834	17.820.779	17.914.133
Spese di personale per il programma	7.846.288	7.821.733	7.915.087
Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese	10.005.594	8.752.594	8.752.594
Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	1.283.952	1.246.452	1.246.452
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	3.886.090.883	6.860.276.669	6.715.639.442
Spese di personale per il programma	9.804.975	9.640.761	9.792.346
Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	2.538.485.881	2.011.996.100	1.312.126.694
Garanzie e sostegno al credito alle PMI	1.337.800.027	4.838.639.808	5.393.720.402
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	2.237.894.829	1.958.294.829	1.805.694.829
Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	115.000.000	115.000.000	115.000.000
Garanzie assunte dallo Stato	334.017.906	59.017.906	59.017.906
Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	1.788.876.923	1.784.276.923	1.631.676.923
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)	17.224.564.867	12.748.492.643	12.491.879.300
Settore agricolo	7.000.000	7.000.000	2.000.000
Turismo e alberghi	100.000.000	-	-
Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	237.469.750	227.469.750	167.469.750
Ricerca e sviluppo	914.800.000	488.100.000	509.600.000
Attività manifatturiere	127.975.000	82.975.000	82.975.000
Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	818.200.117	818.200.117	918.200.117
Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	16.460.000	19.660.000	19.660.000
Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	1.200.200.000	-	-
Settore dell'autotrasporto	1.509.400.000	1.549.400.000	1.549.400.000
Settore creditizio e bancario	5.546.900.000	3.193.500.000	2.000.000.000
Agevolazioni fiscali a favore di imprese	494.900.000	113.800.000	98.300.000
Riduzione cuneo fiscale	5.073.960.000	4.315.960.000	4.315.960.000
Agevolazioni fiscali per la crescita economica	3.000.000	3.000.000	3.000.000
incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	1.174.300.000	1.929.427.776	2.825.314.433
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)	93.108.701	86.265.411	86.484.482
Spese di personale per il programma	6.355.630	6.383.931	6.653.002
Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	44.053.071	37.181.480	37.131.480
Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	42.700.000	42.700.000	42.700.000
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (11.11)	5.251.546	5.200.004	5.396.116
Spese di personale per il programma	5.157.600	5.128.058	5.324.170
Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	93.946	71.946	71.946
Riconversione industriale e grandi filiere produttive (11.12)	3.352.806.608	1.613.530.524	2.129.896.661
Spese di personale per il programma	4.067.447	3.972.719	4.043.906
Crisi industriali e grandi filiere produttive	143.838.957	85.426.957	20.447.354
Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	2.507.415.505	1.126.593.395	1.728.075.608



999/701/10

Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	2022	2023	2024
Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	105.680.542	33.754.497	22.973.858
Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	591.804.157	363.782.956	354.355.935
Regolazione dei mercati (12)	50.692.903	50.338.629	47.774.518
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)	50.692.903	50.338.629	47.774.518
Spese di personale per il programma	7.842.626	7.525.852	7.500.420
Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP	30.362.620	30.347.120	29.346.709
Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati e sul sistema camerale	12.487.657	12.465.657	10.927.389
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	15.589.125.845	16.638.140.443	15.007.272.651
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1)	309.190.900	312.788.850	291.665.033
Spese di personale per il programma	143.752.849	146.112.773	147.682.264
Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	121.108.949	116.566.259	116.768.571
Interventi per la sicurezza stradale	44.329.102	50.109.818	27.214.198
Autotrasporto ed intermodalità (13.2)	376.373.421	409.569.231	404.963.728
Spese di personale per il programma	8.620.867	8.878.423	9.258.760
Sistemi e servizi di trasporto intermodale	84.321.097	122.321.097	117.321.097
Interventi in materia di autotrasporto	283.431.457	278.369.711	278.383.871
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)	159.082.401	56.108.919	56.174.995
Spese di personale per il programma	2.601.591	2.688.109	2.754.185
Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	156.480.810	53.420.810	53.420.810
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	574.163.684	853.073.704	754.138.868
Spese di personale per il programma	4.270.144	4.336.164	4.401.328
Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	535.898.711	815.742.711	716.742.711
Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	33.994.829	32.994.829	32.994.829
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6)	7.196.016.469	7.473.298.242	7.697.169.512
Spese di personale per il programma	8.189.200	8.561.447	8.951.640
Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	5.763.374.000	5.708.680.182	5.877.529.354
Interventi a favore delle linee metropolitane	1.354.586.449	1.696.189.793	1.741.821.698
Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	69.866.820	59.866.820	68.866.820
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	5.499.276.818	6.304.749.890	4.514.867.288
Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	4.419.080	4.419.080	4.419.080
Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	5.494.857.738	6.300.330.810	4.510.448.208
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)	1.475.022.152	1.228.551.607	1.288.293.227
Spese di personale per il programma	8.821.056	9.027.618	9.348.240
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	228.193.230	244.987.670	344.093.230
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	91.764.912	57.721.323	58.016.323
Infrastrutture portuali	1.141.232.220	911.804.262	871.824.700
Interventi per l'industria navalmeccanica	5.010.734	5.010.734	5.010.734
Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	6.630.493.350	6.163.040.674	6.270.130.802
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)	338.635.846	229.709.210	225.083.960
Spese di personale per il programma	8.835.078	9.113.894	9.379.745
Interventi nel settore idrico ed elettrico	4.016.299	4.016.299	4.016.299
Interventi in materia di dighe	325.784.469	216.579.017	211.687.916



999/701/11

Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

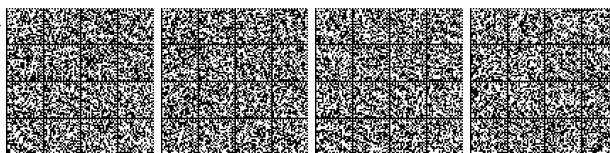
	2022	2023	2024
Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	1.310.000.000	1.505.000.000	1.355.000.000
Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	1.310.000.000	1.505.000.000	1.355.000.000
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	8.920.818	9.127.370	9.356.548
Spese di personale per il programma	5.310.755	5.517.307	5.746.485
Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	3.610.063	3.610.063	3.610.063
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)	753.444.918	634.131.548	1.050.916.165
Spese di personale per il programma	79.074.587	80.982.243	82.887.059
Opere di preminente interesse nazionale	37.881.207	37.330.569	34.330.569
Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio	351.558.843	255.022.310	252.180.860
Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	140.430.195	123.551.515	123.597.389
Accordi internazionali e grandi eventi	73.118.894	73.118.894	517.712.554
Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	27.831.213	16.680.685	13.987.411
Infrastrutture carcerarie	23.549.979	36.445.332	16.220.323
Realizzazione del sistema MOSE	20.000.000	11.000.000	10.000.000
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11)	4.219.491.768	3.785.072.546	3.629.774.129
Spese di personale per il programma	22.061.894	22.943.281	23.561.689
Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità	1.596.689.178	1.259.151.902	1.479.936.175
Infrastrutture autostradali in concessione	368.993.748	379.570.038	721.570.038
Contributi per la realizzazione di opere viarie	1.544.943.746	1.632.537.368	1.073.757.548
Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	61.000.000	60.226.598	75.291.640
Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilità sostenibile	625.803.202	430.643.359	255.657.039
Comunicazioni (15)	1.359.128.305	1.026.064.609	905.662.553
Servizi postali (15.3)	314.909.839	314.909.839	314.909.839
Garanzia del servizio postale	314.909.839	314.909.839	314.909.839
Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4)	365.371.801	359.571.801	226.771.801
Sostegno al pluralismo dell'informazione	365.371.801	359.571.801	226.771.801
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5)	11.280.891	11.102.833	11.231.192
Spese di personale per il programma	5.398.026	5.388.968	5.537.327
Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	5.882.865	5.713.865	5.693.865
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	614.686.931	283.656.693	301.270.953
Spese di personale per il programma	7.419.310	7.544.772	7.539.032
Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	66.903.773	59.438.773	59.438.773
Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	540.363.848	216.673.148	234.293.148
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	52.878.843	56.823.443	51.478.768
Spese di personale per il programma	43.009.785	47.806.710	42.608.471
Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	9.869.058	9.016.733	8.870.297
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	542.695.658	528.287.923	483.090.852
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)	542.695.658	528.287.923	483.090.852
Spese di personale per il programma	9.085.212	9.677.477	10.480.406
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	249.447.169	249.447.169	250.447.169



999/701/12

Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

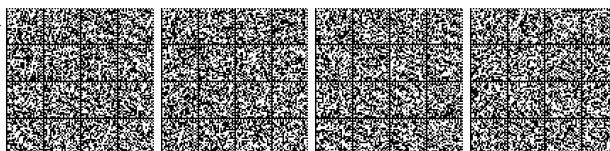
	2022	2023	2024
Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	272.163.277	269.163.277	222.163.277
Piano straordinario del Made in Italy	12.000.000	-	-
Ricerca e innovazione (17)	4.882.640.225	4.950.541.902	4.967.152.563
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (17.4)	140.046.851	142.396.517	131.212.608
Spese di personale per il programma	23.307.271	23.897.688	24.645.268
Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali	4.134.825	3.934.825	3.934.825
Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale	11.963.332	11.963.332	11.963.332
Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale	4.531.502	3.626.477	3.626.477
Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	96.109.921	98.974.195	87.042.706
Ricerca di base e applicata (17.15)	941.388.563	1.055.968.625	1.096.938.625
Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	941.388.563	1.055.968.625	1.096.938.625
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)	12.514.607	12.090.074	10.817.728
Spese di personale per il programma	6.241.283	5.895.750	5.673.404
Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	6.273.324	6.194.324	5.144.324
Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	480.397.983	464.995.794	478.496.037
Spese di personale per il programma	3.773.881	3.835.468	3.777.281
Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	468.087.908	452.630.132	470.188.562
Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	8.536.194	8.530.194	4.530.194
Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	34.340.001	34.357.280	34.379.451
Spese di personale per il programma	1.037.128	1.053.907	1.076.078
Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	33.302.873	33.303.373	33.303.373
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	3.273.952.220	3.240.733.612	3.215.308.114
Spese di personale per il programma	3.846.290	3.779.214	3.154.227
Interventi integrati di ricerca e sviluppo	204.916.048	198.916.048	189.916.048
Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	2.592.861.374	2.855.469.842	2.897.989.331
Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	472.328.508	182.568.508	124.248.508
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	4.130.869.638	4.149.208.402	2.678.831.088
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	21.625.563	21.616.754	21.608.715
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	17.264.707	17.255.186	17.246.426
Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	4.360.856	4.361.568	4.362.289
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12)	660.341.376	732.996.339	624.811.200
Spese di personale per il programma	3.253.811	3.274.143	3.285.118
Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato	180.517.122	132.843.960	16.207.847
Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico	445.659.624	565.967.417	574.407.416
Finanziamenti per le Autorità di bacino	30.910.819	30.910.819	30.910.819
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)	377.415.263	306.445.915	283.835.735
Spese di personale per il programma	6.703.715	6.747.027	6.774.187
Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e contrasto agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate	54.739.999	54.739.999	54.739.999
Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)	19.885.189	15.385.189	15.235.189



999/701/13

Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	2022	2023	2024
Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici	180.388.863	130.888.863	108.388.863
Controllo organismi geneticamente modificati (O.G.M.) e valutazione delle sostanze chimiche pericolose	2.876.855	2.864.195	2.876.855
Finanziamento della ricerca nel settore ambientale	112.820.642	95.820.642	95.820.642
Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	1.430.500.000	1.430.000.000	7.000.000
Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	1.430.500.000	1.430.000.000	7.000.000
Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile (18.15)	37.997.095	25.312.810	18.121.246
Spese di personale per il programma	2.497.737	2.513.452	2.521.888
Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche di gestione dei rifiuti	24.641.512	16.641.512	10.641.512
Interventi a livello nazionale di promozione dello sviluppo sostenibile	10.857.846	6.157.846	4.957.846
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)	475.604.638	476.509.925	473.052.663
Spese di personale per il programma	441.692.026	442.631.295	439.157.855
Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	5.871.662	6.321.662	6.321.662
Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	3.557.213	3.060.250	3.064.169
Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	7.056.823	7.060.084	7.062.527
Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	8.309.740	8.313.163	8.316.620
Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	9.117.174	9.123.471	9.129.830
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18)	39.454.640	39.060.028	49.206.306
Spese di personale per il programma	2.944.356	2.565.944	2.712.222
Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	35.423.882	35.407.682	45.407.682
Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	1.086.402	1.086.402	1.086.402
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19)	60.269.121	42.632.609	46.801.181
Spese di personale per il programma	3.159.870	3.475.871	4.307.611
Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	3.094.843	94.843	94.843
Interventi di risanamento ambientale e bonifiche	54.014.408	39.061.895	42.398.727
Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (18.20)	899.657.889	895.870.150	925.876.733
Spese di personale per il programma	1.927.374	1.939.635	1.946.218
Attuazione accordi e impegni internazionali e comunitari	893.009.822	890.209.822	923.209.822
Cooperazione internazionale	4.720.693	3.720.693	720.693
Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento (18.21)	128.004.053	178.763.872	228.517.309
Spese di personale per il programma	3.832.310	3.857.129	3.870.566
Verifiche di compatibilità ambientale e rilascio delle autorizzazioni	14.863.645	11.538.645	10.278.645
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico	356.735	356.735	356.735
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico	108.951.363	163.011.363	214.011.363
Casa e assetto urbanistico (19)	1.371.389.213	608.226.258	580.895.162
Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)	582.000.000	90.000.000	70.000.000
Politiche abitative	512.000.000	20.000.000	-
Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	70.000.000	70.000.000	70.000.000



999/701/14

Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	2022	2023	2024
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	789.389.213	518.226.258	510.895.162
Spese di personale per il programma	3.462.297	3.527.243	3.623.115
Edilizia residenziale sociale	545.729.963	504.502.062	497.075.094
Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	240.196.953	10.196.953	10.196.953
Tutela della salute (20)	2.131.146.446	2.024.668.374	1.758.398.264
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	374.521.332	341.609.960	283.936.007
Spese di personale per il programma	41.766.140	40.929.022	40.225.669
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	294.860.407	267.484.153	211.713.553
Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	15.234.776	11.236.776	10.036.776
Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	1.360.009	960.009	960.009
Assistenza sanitaria al personale navigante	21.300.000	21.000.000	21.000.000
Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	49.652.651	42.012.683	41.342.197
Spese di personale per il programma	34.675.835	34.584.867	33.914.381
Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	7.737.231	7.186.231	7.186.231
Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	7.239.585	241.585	241.585
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	762.205.833	700.277.744	561.423.090
Spese di personale per il programma	7.786.916	7.773.551	7.886.010
Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	596.271.678	534.356.954	395.389.841
Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	158.147.239	158.147.239	158.147.239
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	16.342.726	16.423.343	16.486.833
Spese di personale per il programma	9.533.998	9.602.615	9.666.105
Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	6.808.728	6.820.728	6.820.728
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	10.081.337	10.027.824	10.114.593
Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	4.094.638	4.091.125	4.087.894
Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	5.986.699	5.936.699	6.026.699
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	26.796.003	26.089.053	26.165.169
Spese di personale per il programma	3.904.636	3.933.686	4.009.802
Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	2.804.271	2.118.271	2.118.271
Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	20.087.096	20.037.096	20.037.096
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	829.118.765	828.500.625	757.492.626
Spese di personale per il programma	6.068.962	6.016.322	6.008.323
Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	297.704.491	297.152.991	297.152.991
Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	525.345.312	525.331.312	454.331.312
Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	19.598.483	19.587.474	19.436.116
Spese di personale per il programma	10.639.960	10.631.451	10.480.093
Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	5.815.456	5.816.956	5.816.956
Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	3.143.067	3.139.067	3.139.067



999/701/15

Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

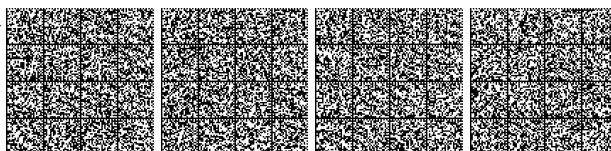
	2022	2023	2024
Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)	3.319.893	3.325.362	3.330.617
Spese di personale per il programma	2.882.486	2.888.955	2.894.210
Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	437.407	436.407	436.407
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	25.774.545	22.469.369	22.210.304
Spese di personale per il programma	3.471.636	3.473.048	3.463.983
Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	22.302.909	18.996.321	18.746.321
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	8.530.780	9.050.801	11.076.308
Spese di personale per il programma	4.515.032	4.533.053	4.558.560
Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	4.015.748	4.517.748	6.517.748
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	5.204.098	5.294.136	5.384.404
Spese di personale per il programma	4.706.134	4.779.172	4.869.440
Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	497.964	514.964	514.964
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	3.584.553.161	3.314.544.364	3.088.283.121
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	575.306.583	520.064.575	470.303.865
Spese di personale per il programma	3.183.549	3.264.221	3.366.213
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	330.674.009	280.674.009	230.574.009
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	122.267.711	119.267.711	118.767.711
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	88.487.430	87.187.430	87.187.430
Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	13.665.330	13.665.330	13.665.330
Sostegno alle attività circensi	8.847.222	8.847.222	8.847.222
Promozione dello spettacolo dal vivo	8.181.332	7.158.652	7.895.950
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	8.841.209	8.639.437	8.637.809
Spese di personale per il programma	6.033.534	6.031.762	6.030.134
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri	2.807.675	2.607.675	2.607.675
Tutela dei beni archeologici (21.6)	68.654.687	67.579.863	65.864.638
Spese di personale per il programma	55.269.295	55.100.319	53.385.094
Tutela e salvaguardia dei beni archeologici	10.455.627	9.949.779	9.949.779
Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	2.929.765	2.529.765	2.529.765
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	169.786.811	181.507.389	151.407.237
Spese di personale per il programma	88.660.505	84.746.360	83.648.168
Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	71.028.762	88.280.909	59.278.949
Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	7.409.807	6.592.383	6.592.383
Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	2.687.737	1.887.737	1.887.737
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	133.892.674	128.073.559	96.165.553
Spese di personale per il programma	56.251.043	52.596.506	54.136.807
Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	35.441.787	35.210.702	4.428.550
Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	27.325.741	25.392.248	25.726.093
Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	14.874.103	14.874.103	11.874.103



999/701/16

Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	2022	2023	2024
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	160.621.266	147.003.920	122.895.741
Spese di personale per il programma	87.967.771	87.275.425	84.667.246
Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo	7.360.114	6.010.114	4.510.114
Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale	64.185.848	52.610.848	32.610.848
Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	778.991	778.991	778.991
Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	328.542	328.542	328.542
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	397.805.051	359.685.031	355.179.398
Spese di personale per il programma	298.939.071	303.094.015	303.588.382
Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	39.924.040	37.649.076	31.149.076
Coordinamento e funzionamento del sistema museale	58.941.940	18.941.940	20.441.940
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	676.106.839	539.742.109	520.420.799
Spese di personale per il programma	7.234.356	7.410.171	7.632.495
Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei	6.616.042	5.186.042	5.186.042
Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale	662.256.441	527.145.896	507.602.262
Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID 19	-	-	-
Interventi a favore dei beni e delle attività culturali a seguito dell'emergenza COVID 19	-	-	-
Tutela del patrimonio culturale (21.15)	711.540.093	684.709.821	637.154.670
Spese di personale per il programma	2.817.190	2.880.574	2.903.497
Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	182.753.990	104.981.068	89.989.662
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	22.622.027	17.570.618	13.804.630
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	5.292.723	3.392.093	2.712.339
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	9.872.526	8.294.228	6.231.036
Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali	201.455.840	274.977.358	252.080.930
Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	17.609.569	10.632.403	10.632.403
Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	11.846.067	10.167.301	10.167.301
Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	20.270.161	14.814.178	11.632.872
Promozione della fruizione del patrimonio culturale	237.000.000	237.000.000	237.000.000
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	34.468.774	32.547.161	32.648.190
Spese di personale per il programma	3.128.375	3.208.262	3.309.291
Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda	29.793.886	27.793.886	27.793.886
Interventi per la rigenerazione urbana	1.546.513	1.545.013	1.545.013
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	592.497.155	592.675.130	593.227.572
Spese di personale per il programma	4.579.310	4.696.773	4.845.250
Promozione del cinema italiano	2.346.985	2.728.357	2.925.038
Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	585.570.860	585.250.000	585.457.284
Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (21.19)	26.672.519	24.343.973	25.067.644
spese di personale per il programma	22.591.725	23.163.179	23.886.850
Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza	4.080.794	1.180.794	1.180.794
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20)	28.359.500	27.972.396	9.310.005
Spese per il personale di programma	2.153.819	2.211.097	2.282.278
Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione	26.205.681	25.761.299	7.027.727



999/701/17

Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	2022	2023	2024
Istruzione scolastica (22)	50.916.371.530	49.444.977.255	47.133.527.870
Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)	1.515.612.154	1.512.928.751	1.513.250.055
Spese di personale per il programma	9.106.753	9.436.350	9.443.654
Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	1.506.505.401	1.503.492.401	1.503.806.401
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)	1.726.502.135	1.509.194.294	1.511.501.264
Spese di personale per il programma	16.049.904	15.861.271	16.070.274
Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	19.034.486	14.286.026	14.286.026
Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	10.797.617	10.797.617	10.571.617
Valorizzazione e promozione delle eccellenze	1.953.808	1.953.808	1.953.808
Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	173.241.017	173.241.017	173.241.017
Cooperazione in materia culturale	1.465.366	1.461.399	1.465.366
Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	1.437.997.070	1.229.230.289	1.231.450.289
Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica	65.962.867	62.362.867	62.462.867
Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	646.523.089	626.523.089	556.523.089
Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	646.523.089	626.523.089	556.523.089
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)	49.076.372	49.114.180	49.099.518
Spese di personale per il programma	704.112	741.920	727.258
Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	48.372.260	48.372.260	48.372.260
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	415.085.223	164.149.972	148.877.365
Spese di personale per il programma	140.994.702	140.559.451	140.136.844
Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	274.090.521	23.590.521	8.740.521
Istruzione del primo ciclo (22.17)	30.191.473.257	29.360.701.363	27.945.028.147
Spese di personale per il programma (docenti)	20.116.240.751	20.018.858.814	18.959.871.132
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	4.436.132.984	4.179.679.682	3.923.045.925
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	4.543.546.770	4.358.779.972	4.287.418.195
Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	257.097.112	284.927.255	256.237.255
Continuità del servizio scolastico	838.455.640	518.455.640	518.455.640
Miglioramento dell'offerta formativa	-	-	-
Istruzione del secondo ciclo (22.18)	15.901.051.383	15.760.174.642	14.960.887.482
Spese di personale per il programma (docenti)	11.036.507.464	10.962.085.460	10.266.664.288
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	2.632.010.813	2.584.946.293	2.535.491.783
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	1.641.947.503	1.649.886.429	1.641.384.951
Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	121.600.036	174.270.893	128.360.893
Continuità del servizio scolastico	302.195.274	222.195.274	222.195.274
Miglioramento dell'offerta formativa	166.790.293	166.790.293	166.790.293
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	471.047.917	462.190.964	448.360.950
Spese di personale per il programma	5.025.548	5.088.596	5.258.582
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	301.844.788	296.022.836	285.522.836
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	150.728.568	147.830.519	144.330.519
Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	13.449.013	13.249.013	13.249.013



999/701/18

Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	2022	2023	2024
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	10.319.959.268	10.528.256.288	10.672.349.789
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)	419.837.362	415.474.197	399.992.330
Spese di personale per il programma	2.709.531	2.187.946	1.881.319
Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	321.993.183	321.991.603	321.996.363
Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	35.251.821	35.251.821	24.751.821
Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	59.882.827	56.042.827	51.362.827
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)	571.309.364	566.344.586	562.088.280
Spese di personale per il programma	451.436	458.966	432.246
Spese di personale per il programma (docenti)	353.581.074	351.373.602	348.640.688
Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	59.233.625	59.308.522	59.311.850
Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	114.929.885	108.190.152	108.190.152
Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	14.726.847	18.626.847	17.126.847
Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	3.629.105	3.629.105	3.629.105
Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	24.757.392	24.757.392	24.757.392
Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)	9.125.566.522	9.343.114.246	9.508.294.771
Spese di personale per il programma	2.353.300	2.250.080	1.991.650
Finanziamento delle università statali	8.675.421.873	8.936.527.873	9.183.982.873
Contributi a favore delle università non statali	76.479.943	76.479.943	68.479.943
Interventi di edilizia universitaria	193.173.449	272.173.449	238.973.449
Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	171.159.047	48.703.989	7.887.943
Ammortamento mutui per edilizia universitaria	6.978.910	6.978.912	6.978.913
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4)	4.022.940	4.049.750	4.042.936
Spese di personale per il programma	1.564.033	1.590.843	1.584.029
Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca	2.458.907	2.458.907	2.458.907
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5)	199.223.080	199.273.509	197.931.472
Spese di personale per il programma	3.026.819	3.079.648	2.735.211
Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	10.282.782	10.280.382	9.282.782
Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	181.571.620	181.571.620	181.571.620
Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	4.341.859	4.341.859	4.341.859
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	50.401.068.512	49.979.959.494	51.103.915.918
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)	106.340.045	104.128.725	101.682.673
Spese di personale per il programma	2.645.997	2.584.677	2.621.809
Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	103.694.048	101.544.048	99.060.864
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5)	474.969.283	440.570.102	388.310.963
Politiche per la famiglia e le disabilità	368.066.353	356.066.353	305.807.214
Promozione e garanzia delle pari opportunità	95.356.594	74.957.413	74.957.413
Lotta alle dipendenze	6.487.576	6.487.576	4.487.576
Tutela delle minoranze linguistiche	5.058.760	3.058.760	3.058.760
Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	137.669.933	137.378.601	132.638.353
Spese di personale per il programma	9.214.745	8.923.413	8.293.165
Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani	114.800.000	114.800.000	110.800.000



999/701/19

Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

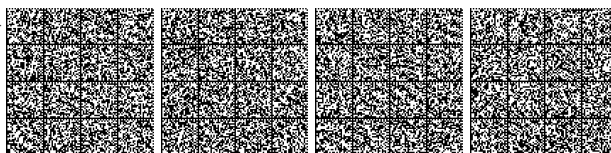
	2022	2023	2024
Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale	13.655.188	13.655.188	13.545.188
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	524.043.830	524.658.502	524.658.502
Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	467.482.181	468.096.853	468.096.853
Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati	56.561.649	56.561.649	56.561.649
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	48.953.694.138	48.568.872.281	49.752.274.144
Spese di personale per il programma	4.941.393	4.907.736	4.885.299
Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	403.854.628	404.085.893	404.322.411
Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	20.763.133.423	21.356.429.023	21.874.729.023
Politiche per l'infanzia e la famiglia	11.912.614.368	10.934.303.503	11.604.191.285
Assegni e pensioni sociali	6.421.896.760	6.421.892.560	6.421.892.560
Lotta contro la povertà	657.000.000	657.000.000	652.000.000
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	5.353.566	5.353.566	5.353.566
Reddito di cittadinanza	8.784.900.000	8.784.900.000	8.784.900.000
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13)	168.124.010	168.124.010	168.124.010
Sostegno al reddito tramite carta acquisti	168.124.010	168.124.010	168.124.010
Tutela della privacy (24.14)	36.227.273	36.227.273	36.227.273
Tutela della privacy	36.227.273	36.227.273	36.227.273
Politiche previdenziali (25)	107.596.884.342	110.580.965.692	111.898.092.557
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	11.490.649.179	11.435.349.179	11.442.949.179
Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	605.679.364	604.879.364	604.879.364
Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
Previdenza complementare dei pubblici dipendenti	84.969.815	30.469.815	38.069.815
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	96.106.235.163	99.145.616.513	100.455.143.378
Spese di personale per il programma	4.291.142	4.205.285	4.263.864
Prepensionamenti	11.910.399.405	11.354.726.405	8.295.076.405
Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	1.277.973.518	1.277.973.518	1.277.973.518
Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	1.201.500.000	1.201.000.000	1.201.000.000
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	14.063.894.009	14.232.414.009	13.765.654.009
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	6.535.941.999	9.123.441.999	9.208.541.999
Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	35.329.138	35.329.138	35.329.138
Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	351.284.361	351.284.361	351.284.361
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	465.564.703	465.564.703	465.564.703
Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	408.741	383.741	383.741
Sostegno alle gestioni previdenziali	60.259.648.147	61.099.293.354	65.850.071.640
Politiche per il lavoro (26)	17.246.843.034	13.998.431.827	12.699.921.821
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	14.925.768.179	11.632.029.965	10.459.709.365
Spese di personale per il programma	4.275.719	4.143.005	4.000.405
Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	12.002.551.542	9.284.349.042	8.614.249.042
Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	2.918.940.918	2.343.537.918	1.841.459.918



999/701/20

Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	2022	2023	2024
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)	32.657.943	32.654.833	32.700.756
Spese di personale per il programma	6.211.330	6.217.395	6.263.318
Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo	95.515	86.340	86.340
Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	26.351.098	26.351.098	26.351.098
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)	67.917.032	117.851.883	118.012.623
Spese di personale per il programma	4.353.358	4.289.609	4.350.349
Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	6.363.674	56.362.274	56.362.274
Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	57.200.000	57.200.000	57.300.000
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)	382.018.327	401.719.065	402.344.481
Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	382.018.327	401.719.065	402.344.481
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)	1.069.743.317	1.050.474.387	924.214.760
Spese di personale per il programma	1.368.001	1.390.071	1.410.444
Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	1.068.375.316	1.049.084.316	922.804.316
Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (26.11)	721.672.488	719.142.020	720.113.556
Spese di personale per il programma	1.445.987	1.469.319	1.490.855
Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	8.567.544	5.563.744	5.563.744
Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	711.658.957	712.108.957	713.058.957
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)	47.065.748	44.559.674	42.826.280
Spese di personale per il programma	4.308.100	4.367.129	4.277.482
Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro	42.757.648	40.192.545	38.548.798
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	3.198.390.852	3.146.868.244	3.141.423.196
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	1.917.303.084	1.865.754.883	1.860.317.647
Spese di personale per il programma	25.839.231	26.879.140	26.812.904
Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	1.816.603.421	1.772.533.741	1.767.404.311
Interventi di protezione sociale	3.208.666	3.036.194	2.808.666
Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	10.090.483	1.744.525	1.730.483
Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie	61.561.283	61.561.283	61.561.283
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	12.858.615	12.884.208	12.922.709
Spese di personale per il programma	2.649.900	2.681.188	2.719.689
Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	10.208.715	10.203.020	10.203.020
Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	1.268.229.153	1.268.229.153	1.268.182.840
Accordi tra Stato e confessioni religiose	1.268.229.153	1.268.229.153	1.268.182.840
Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	15.438.667.975	13.117.794.975	15.380.088.975



999/701/21

Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

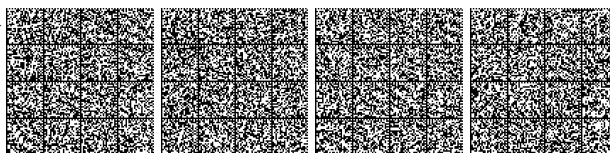
	2022	2023	2024
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	15.438.667.975	13.117.794.975	15.380.088.975
Politiche di coesione	15.438.667.975	13.117.794.975	15.380.088.975
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	103.625.673.000	102.588.794.499	102.703.748.751
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)	960.702.659	870.277.627	866.632.870
Spese di personale per il programma	35.691.697	33.425.376	33.094.555
Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	27.351.671	26.904.041	26.904.041
Gestione di tributi speciali	177.614.166	174.614.166	174.314.166
Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	27.449.776	26.168.695	26.334.759
Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	500.745.349	482.745.349	482.745.349
Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	151.750.000	86.320.000	83.140.000
Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali	25.100.000	25.100.000	25.100.000
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)	2.992.271.336	2.984.958.652	2.982.229.996
Spese di personale per il programma	2.367.203.298	2.369.597.182	2.386.374.362
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	30.469.777	30.459.777	30.459.777
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	288.651.976	284.297.534	284.712.357
Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	5.838.811	5.862.561	5.886.311
Trattamenti pensionistici	35.458.175	35.458.175	35.458.175
Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	264.649.299	259.283.423	239.339.014
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	258.364.716	53.802.650	50.461.856
Spese di personale per il programma	12.222.018	11.444.976	11.089.584
Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	7.439.165	7.418.090	7.418.090
Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	212.353.533	11.939.584	11.954.182
Sostegno sistema creditizio	-	-	-
Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato	23.350.000	23.000.000	20.000.000
Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	3.000.000	-	-
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)	84.879.637.042	83.490.590.870	83.485.690.870
Rimborsi di imposte dirette	27.761.876.172	26.272.650.000	26.267.750.000
Rimborsi di imposte indirette	31.243.800.000	31.243.800.000	31.243.800.000
Restituzione di imposte e rimborsi	623.656.354	623.656.354	623.656.354
Vincite sui giochi e lotterie	16.026.990.000	16.027.170.000	16.027.170.000
Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	57.300.458	57.300.458	57.300.458
Ammortamento di beni immobili patrimoniali	452.000.000	452.000.000	452.000.000
Ammortamento beni mobili	724.005.000	724.005.000	724.005.000
Aggi su giochi e lotterie	3.195.856.000	3.195.856.000	3.195.856.000
Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	170.000.000	270.000.000	270.000.000
Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
Vincite su scommesse ippiche	404.000.000	404.000.000	404.000.000
Aggi su scommesse ippiche	63.500.000	63.500.000	63.500.000



999/701/22

Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

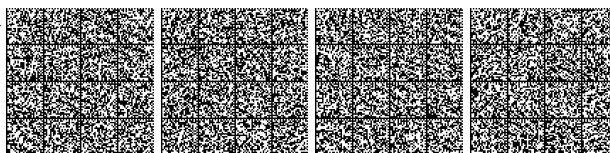
	2022	2023	2024
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)	108.862.675	102.656.629	101.333.108
Spese di personale per il programma	41.954.603	40.525.333	38.957.050
Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	36.200.125	31.450.349	31.695.111
Gestione degli interventi finanziari dello Stato	8.534.330	8.534.330	8.534.330
Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	22.173.617	22.146.617	22.146.617
Fondazioni lirico sinfoniche	-	-	-
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	478.334.480	414.488.515	402.386.364
Spese di personale per il programma	164.762.512	158.850.482	161.444.960
Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra l'Italia e U.E.	8.015.339	7.955.339	7.955.339
Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	28.839.530	4.890.352	5.040.352
Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	7.492.879	7.314.879	7.354.879
Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	49.100.465	49.100.465	49.100.465
Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica	192.123.755	156.376.998	141.490.369
Trattato del Nord Atlantico	28.000.000	30.000.000	30.000.000
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)	186.534.891	175.351.946	167.460.173
Spese di personale per il programma	156.145.532	144.894.753	137.192.830
Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	23.691.288	23.709.122	23.777.633
Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica	6.698.071	6.748.071	6.489.710
Servizi finanziari e monetazione (29.9)	132.591.907	132.591.907	132.591.907
Servizi finanziari	40.876.093	40.876.093	40.876.093
Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	31.956.534	31.956.534	31.956.534
Servizi di tesoreria	59.759.280	59.759.280	59.759.280
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)	7.943.066.684	8.013.319.755	8.154.737.944
Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	216.897.790	216.897.790	216.897.790
Servizio radiotelevisivo pubblico	1.827.974.605	1.827.974.605	1.827.974.605
Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	3.068.926.438	3.108.758.277	3.109.547.934
Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	196.784.121	197.384.121	197.384.121
Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	324.497.459	397.834.783	499.020.457
Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	908.431.195	914.585.103	914.727.961
Servizio di riscossione tributi	1.399.555.076	1.349.885.076	1.389.185.076
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)	350.306.610	350.765.948	360.223.663
Giurisdizione e controllo nella materia di contabilità pubblica	350.306.610	350.765.948	360.223.663
Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	5.335.000.000	5.999.990.000	6.000.000.000
Interessi sui conti di tesoreria	5.335.000.000	5.999.990.000	6.000.000.000



999/701/23

Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

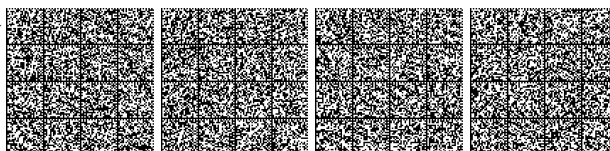
	2022	2023	2024
Giovani e sport (30)	1.085.921.995	838.221.995	747.621.995
Attività ricreative e sport (30.1)	675.013.887	637.513.887	572.413.887
Investimenti e promozione per la pratica dello sport	156.273.987	130.173.987	129.273.987
Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	518.739.900	507.339.900	443.139.900
Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2)	410.908.108	200.708.108	175.208.108
Interventi a favore dei giovani	99.327.072	89.127.072	63.627.072
Servizio Civile Nazionale	311.581.036	111.581.036	111.581.036
Turismo (31)	258.902.050	295.393.717	169.652.050
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)	182.310.565	232.610.565	102.610.565
Spese per il personale di programma	3.737.715	3.737.715	3.737.715
Coordinamento delle politiche del turismo	178.038.946	228.338.946	98.338.946
Indirizzo per la promozione del turismo	533.904	533.904	533.904
Programmazione delle politiche turistiche nazionali (31.3)	8.750.706	7.750.706	7.750.706
Spese di personale per il programma	2.084.747	2.084.747	2.084.747
Sviluppo delle politiche turistiche nazionali	6.659.526	5.659.526	5.659.526
Relazioni internazionali in materia turistica	6.433	6.433	6.433
Promozione dell'offerta turistica italiana (31.4)	67.840.779	55.032.446	59.290.779
Spese di personale per il programma	1.968.926	1.968.926	1.968.926
Promozione delle politiche turistiche nazionali	50.869.330	53.060.997	57.319.330
Sostegno agli operatori di settore	15.002.523	2.523	2.523
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	4.288.513.778	4.036.480.944	3.939.001.127
Indirizzo politico (32.2)	592.286.949	455.588.756	425.404.483
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	28.986.501	28.636.810	28.551.910
Ministro e Sottosegretari di Stato	826.195	625.300	625.300
Indirizzo politico-amministrativo	26.282.763	26.133.967	26.049.067
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.877.543	1.877.543	1.877.543
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	46.475.153	34.310.427	35.130.919
Ministro e Sottosegretari di Stato	862.582	862.582	862.582
Indirizzo politico-amministrativo	19.852.201	19.920.802	20.918.294
Valutazione e controllo strategico (OIV)	935.478	952.151	952.151
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	24.824.892	12.574.892	12.397.892
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	66.409.718	29.781.553	29.799.936
Ministro e Sottosegretari di Stato	158.861	158.861	158.861
Indirizzo politico-amministrativo	9.073.788	9.150.455	9.168.838
Valutazione e controllo strategico (OIV)	493.237	472.237	472.237
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	56.683.832	20.000.000	20.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	46.340.943	50.224.099	51.026.521
Ministro e Sottosegretari di Stato	217.666	217.666	217.666
Indirizzo politico-amministrativo	37.956.569	38.739.725	39.542.147
Valutazione e controllo strategico (OIV)	600.041	600.041	600.041
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	7.566.667	10.666.667	10.666.667
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	16.226.904	13.604.976	14.002.762
Ministro e Sottosegretari di Stato	650.977	650.977	650.977
Indirizzo politico-amministrativo	12.230.763	12.608.835	13.006.621
Valutazione e controllo strategico (OIV)	345.164	345.164	345.164
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	3.000.000	-	-
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	12.502.678	12.512.547	12.618.280
Ministro e Sottosegretari di Stato	158.571	158.571	158.571
Indirizzo politico-amministrativo	11.711.494	11.721.363	11.827.096
Valutazione e controllo strategico (OIV)	632.613	632.613	632.613



999/701/24

Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

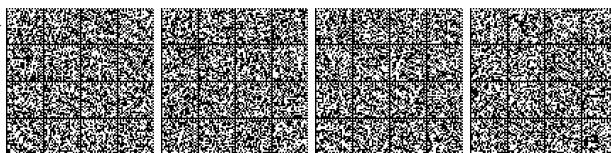
	2022	2023	2024
MINISTERO DELL'INTERNO	36.658.891	32.850.438	32.855.115
Ministro e Sottosegretari di Stato	293.116	293.116	146.558
Indirizzo politico-amministrativo	31.451.303	30.677.361	30.833.512
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.914.472	1.879.961	1.875.045
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	3.000.000	-	-
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	19.686.564	13.519.602	11.138.026
Ministro e Sottosegretari di Stato	385.798	385.798	385.798
Indirizzo politico-amministrativo	10.718.529	10.751.567	10.369.991
Valutazione e controllo strategico (OIV)	382.237	382.237	382.237
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	8.200.000	2.000.000	-
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	140.183.928	82.061.918	63.727.288
Ministro e Sottosegretari di Stato	413.880	413.880	413.880
Indirizzo politico-amministrativo	18.944.741	19.332.218	19.631.925
Valutazione e controllo strategico (OIV)	906.888	906.888	898.569
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	119.918.419	61.408.932	42.782.914
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	8.732.770	8.813.373	9.002.855
Ministro e Sottosegretari di Stato	599.956	599.956	599.956
Indirizzo politico-amministrativo	7.780.026	7.860.629	8.050.111
Valutazione e controllo strategico (OIV)	352.788	352.788	352.788
MINISTERO DELLA DIFESA	64.230.284	64.194.177	64.468.761
Ministro e Sottosegretari di Stato	161.868	161.868	161.868
Indirizzo politico-amministrativo	27.586.879	27.557.599	27.826.075
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.481.537	1.474.710	1.480.818
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	35.000.000	35.000.000	35.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	35.017.524	10.243.638	10.544.677
Ministro e Sottosegretari di Stato	599.315	599.315	599.315
Indirizzo politico-amministrativo	8.304.047	8.903.961	9.205.000
Valutazione e controllo strategico (OIV)	740.362	740.362	740.362
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	25.373.800	-	-
MINISTERO DELLA CULTURA	24.107.969	20.616.160	20.928.984
Ministro e Sottosegretari di Stato	231.361	231.361	231.361
Indirizzo politico-amministrativo	11.971.508	12.205.279	12.518.103
Valutazione e controllo strategico (OIV)	846.187	846.187	846.187
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	11.058.913	7.333.333	7.333.333
MINISTERO DELLA SALUTE	37.365.534	44.857.450	34.246.861
Ministro e Sottosegretari di Stato	391.711	243.626	243.626
Indirizzo politico-amministrativo	10.335.020	10.425.774	9.813.385
Valutazione e controllo strategico (OIV)	688.050	688.050	689.850
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	25.950.753	33.500.000	23.500.000
MINISTERO DEL TURISMO	9.361.588	9.361.588	7.361.588
Ministro e Sottosegretari di Stato	-	-	-
Indirizzo politico-amministrativo	7.183.612	7.183.612	7.183.612
Valutazione e controllo strategico (OIV)	177.976	177.976	177.976
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	2.000.000	2.000.000	-
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	2.112.537.351	2.023.012.772	2.019.460.674
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	292.280.490	280.801.200	267.639.544
Spese di personale per il programma	86.593.205	92.648.809	92.662.673
Gestione del personale	76.539.415	76.589.415	76.589.415
Gestione comune dei beni e servizi	20.145.365	12.721.439	12.524.987



999/701/25

Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	2022	2023	2024
Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	109.002.505	98.841.537	85.862.469
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	54.100.422	54.266.784	46.704.143
Spese di personale per il programma	14.799.244	14.528.017	14.909.323
Gestione del personale	10.698.980	10.698.980	10.698.980
Gestione comune dei beni e servizi	28.602.198	29.039.787	21.095.840
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	20.442.638	20.085.778	19.892.773
Spese di personale per il programma	12.066.035	11.863.175	11.670.170
Gestione del personale	2.100.201	2.100.201	2.100.201
Gestione comune dei beni e servizi	6.276.402	6.122.402	6.122.402
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	126.917.807	126.475.960	127.151.762
Spese di personale per il programma	37.082.291	36.993.833	37.577.706
Gestione del personale	78.612.884	78.612.884	78.612.884
Gestione comune dei beni e servizi	11.222.632	10.869.243	10.961.172
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	105.868.076	70.761.290	88.773.874
Spese di personale per il programma	9.431.475	9.524.689	9.537.273
Gestione del personale	12.165.726	12.165.726	12.165.726
Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi	84.270.875	49.070.875	67.070.875
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	106.332.664	105.997.436	120.594.026
Spese di personale per il programma	22.216.670	22.332.026	22.028.708
Gestione del personale	9.643.215	9.643.215	24.493.215
Gestione comune dei beni e servizi	74.472.779	74.022.195	74.072.103
MINISTERO DELL'INTERNO	184.978.301	166.269.984	161.965.876
Spese di personale per il programma	66.674.203	66.103.886	66.437.438
Gestione del personale	31.581.832	31.581.832	31.081.832
Gestione comune dei beni e servizi	86.722.266	68.584.266	64.446.606
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	84.709.823	80.838.221	72.462.433
Spese di personale per il programma	40.322.498	42.157.737	41.921.949
Gestione del personale	7.682.469	7.700.628	7.700.628
Gestione comune dei beni e servizi	19.625.790	14.302.262	6.162.262
Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale	17.079.066	16.677.594	16.677.594
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	67.272.634	67.511.732	66.933.670
Spese di personale per il programma	21.350.163	21.639.261	21.871.199
Gestione del personale	26.144.231	26.094.231	26.094.231
Gestione comune dei beni e servizi	19.778.240	19.778.240	18.968.240
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	35.164.146	35.116.307	31.896.678
Spese di personale per il programma	5.576.761	5.528.922	5.726.426
Gestione del personale	664.131	664.131	664.131
Gestione comune dei beni e servizi	28.923.254	28.923.254	25.506.121
MINISTERO DELLA DIFESA	745.723.149	741.774.440	741.962.416
Spese di personale per il programma	100.872.369	102.690.698	103.288.455
Gestione del personale	82.383.737	82.383.737	82.381.840
Gestione comune dei beni e servizi	287.446.217	276.904.130	278.077.182
Cooperazione Internazionale	216.508.973	217.995.417	218.320.660
Attività di supporto istituzionale	58.511.853	61.800.458	59.894.279
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	20.048.886	16.874.900	15.864.512
Spese di personale per il programma	8.354.450	6.565.609	6.255.221
Gestione del personale	6.505.016	6.395.016	6.395.016
Gestione comune dei beni e servizi	5.189.420	3.914.275	3.214.275
MINISTERO DELLA CULTURA	218.050.308	213.429.346	216.536.946
Spese di personale per il programma	138.161.830	141.809.186	146.416.786
Gestione del personale	60.111.009	60.111.009	60.111.009
Gestione comune dei beni e servizi	19.777.469	11.509.151	10.009.151



999/701/26

Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

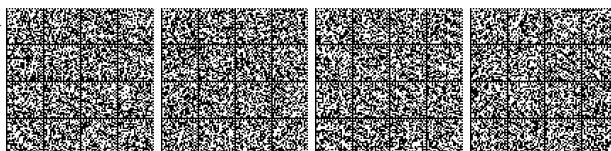
	2022	2023	2024
MINISTERO DELLA SALUTE	43.620.290	36.281.677	34.554.304
Spese di personale per il programma	16.755.531	15.347.040	15.407.251
Gestione del personale	19.325.606	14.182.612	12.463.947
Gestione comune dei beni e servizi	7.539.153	6.752.025	6.683.106
MINISTERO DEL TURISMO	7.027.717	6.527.717	6.527.717
Spese di personale per il programma	2.401.538	2.401.538	2.401.538
Gestione del personale	1.102.883	1.102.883	1.102.883
Gestione comune dei beni e servizi	3.523.296	3.023.296	3.023.296
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)	815.382.103	795.609.059	737.388.430
Spese di personale per il programma	1.684.311	1.548.174	1.407.545
Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo	245.714.513	245.714.513	245.714.513
Sistema statistico nazionale (SISTAN)	213.374.728	213.374.728	211.874.728
Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	3.576.486	3.576.486	3.576.486
Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	103.989.893	102.989.893	82.739.893
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	6.268.826	6.268.826	6.268.826
Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	2.563.536	2.566.629	2.566.629
Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la digitalizzazione	238.209.810	219.569.810	183.239.810
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	196.744.755	188.468.246	183.943.051
Spese di personale per il programma	155.069.976	157.399.583	157.636.801
Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	41.674.779	31.068.663	26.306.250
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6)	469.332.614	472.344.107	470.844.107
Interventi per contributi esterni e indennizzi per servizi militari	61.282.107	60.532.107	60.532.107
Speciali elargizioni, assegni, indennità	72.812.000	73.812.000	72.312.000
Trattamenti provvisori di pensione	335.238.507	338.000.000	338.000.000
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	102.230.006	101.458.004	101.960.382
Spese di personale per il programma	6.844.088	6.632.086	6.134.464
Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	57.011.668	57.811.668	57.811.668
Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	5.828.051	4.968.051	5.968.051
Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo	12.546.199	13.046.199	13.046.199
Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	20.000.000	19.000.000	19.000.000
Fondi da ripartire (33)	19.562.125.840	19.274.763.604	19.500.259.820
Fondi da assegnare (33.1)	13.431.949.876	13.291.757.534	13.455.899.974
Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	525.894.208	458.927.478	380.731.097
Fondi da assegnare per esigenze di gestione	4.873.595.637	5.100.773.023	5.235.299.218
Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	1.183.504.915	1.499.871.451	1.667.219.986
Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	29.544.276	29.544.276	29.544.276
Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Fondi da assegnare per interventi di settore	1.538.770.278	733.770.278	683.770.278
Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	4.364.240.562	4.552.471.028	4.542.935.119
Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	91.400.000	91.400.000	91.400.000



999/701/27

Legge di Bilancio 2022 - 2024 - BILANCIO PER AZIONI

	2022	2023	2024
Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	525.000.000	525.000.000	525.000.000
Fondi di riserva e speciali (33.2)	6.130.175.964	5.983.006.070	6.044.359.846
Fondi di riserva	5.000.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000
Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	1.130.175.964	1.183.006.070	1.244.359.846
Debito pubblico (34)	347.851.751.723	379.679.794.484	384.024.118.471
Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	72.244.281.523	71.272.324.284	71.216.648.271
Oneri finanziari su titoli del debito statale	65.154.231.523	64.182.274.284	62.606.598.271
Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	6.000.000.000	6.000.000.000	7.400.000.000
Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	90.000.000	90.000.000	90.000.000
Oneri per la gestione del debito	1.000.050.000	1.000.050.000	1.120.050.000
Rimborsi del debito statale (34.2)	275.607.470.200	308.407.470.200	312.807.470.200
Rimborso titoli del debito statale	275.004.370.200	307.804.370.200	312.204.370.200
Rimborso buoni postali	100.000	100.000	100.000
Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Passività a carico dello Stato	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Totale	1.093.956.278.557	1.111.812.686.417	1.063.516.265.680



STATI DI PREVISIONE

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIPORTATA NELLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

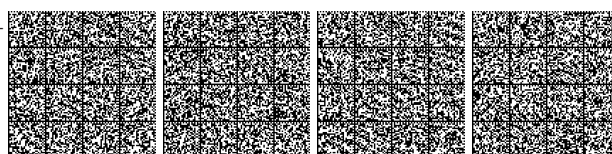
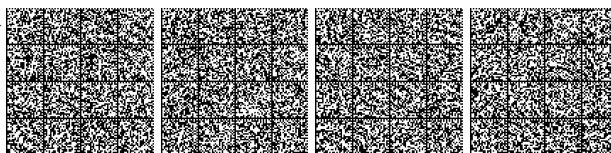


TABELLA N. 1

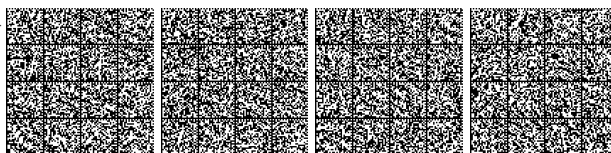
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA



STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(in Euro)

000/602/1

Unità di Voto	Titolo <i>Natura</i> Tipologia		2022	2023	2024
	1 Tributarie	CP	535.221.017.834	548.256.714.440	557.051.777.516
		CS	500.929.593.131	514.560.818.365	525.644.268.252
	1.1 Entrate ricorrenti	CP	529.862.759.078	543.040.774.692	555.095.837.768
		CS	495.547.367.838	509.316.527.860	523.663.801.710
1.1.1	Imposta sul reddito delle persone fisiche	CP	204.445.233.106	204.851.165.319	210.139.604.088
		CS	194.001.726.914	194.314.894.342	200.120.934.145
1.1.2	Imposta sul reddito delle società	CP	36.925.294.432	40.540.578.704	41.130.778.176
		CS	33.586.728.977	37.269.776.428	38.187.022.298
1.1.3	Sostitutive	CP	19.490.300.000	19.682.300.000	19.933.100.000
		CS	19.517.054.225	19.719.008.840	19.967.326.191
1.1.4	Altre imposte dirette	CP	11.904.733.457	12.158.284.840	12.266.559.883
		CS	11.621.289.089	11.864.894.604	12.002.885.387
1.1.5	Imposta sul valore aggiunto	CP	174.891.328.454	180.588.763.177	184.808.697.695
		CS	155.328.431.771	161.643.317.846	167.174.147.516
1.1.6	Registro, bollo e sostitutiva	CP	13.461.549.629	14.162.482.652	14.311.097.926
		CS	12.717.962.789	13.413.202.828	13.676.505.334
1.1.7	Accisa e imposta erariale sugli oli minerali	CP	25.869.000.000	26.835.000.000	27.764.000.000
		CS	25.869.000.000	26.835.000.000	27.764.000.000
1.1.8	Accisa e imposta erariale su altri prodotti	CP	7.526.150.000	8.393.200.000	8.600.000.000
		CS	7.526.150.000	8.393.200.000	8.600.000.000
1.1.9	Imposte sui generi di Monopolio	CP	10.762.000.000	10.819.000.000	10.822.000.000
		CS	10.762.000.000	10.819.000.000	10.822.000.000
1.1.10	Lotto	CP	8.102.000.000	8.102.000.000	8.102.000.000
		CS	8.102.000.000	8.102.000.000	8.102.000.000
1.1.11	Imposte gravanti sui giochi	CP	5.140.000.000	5.235.000.000	5.304.000.000
		CS	5.140.000.000	5.235.000.000	5.304.000.000
1.1.12	Lotterie ed altri giochi	CP	382.000.000	383.000.000	384.000.000
		CS	382.000.380	383.000.374	384.000.434
1.1.13	Altre imposte indirette	CP	10.963.170.000	11.290.000.000	11.530.000.000
		CS	10.993.023.693	11.324.232.598	11.558.980.405
	1.2 Entrate non ricorrenti	CP	5.358.258.756	5.215.939.748	1.955.939.748
		CS	5.382.225.293	5.244.290.505	1.980.466.542
1.2.1	Sostitutive	CP	4.177.000.000	3.964.000.000	689.000.000
		CS	4.179.962.342	3.967.661.505	692.431.631
1.2.2	Altre imposte dirette	CP	<<	<<	<<
		CS	1.438.586	1.649.419	1.611.717
1.2.3	Condoni dirette	CP	342.671.098	387.207.005	387.207.005
		CS	352.461.312	399.106.534	396.868.212
1.2.4	Altre imposte indirette	CP	799.000.000	820.000.000	835.000.000
		CS	804.360.484	826.371.168	840.599.327
1.2.5	Condoni indirette	CP	39.587.658	44.732.743	44.732.743
		CS	44.002.569	49.501.879	48.955.655
	2 Extra-Tributarie	CP	77.922.160.553	72.466.897.899	70.578.196.886
		CS	59.235.887.896	54.093.005.129	53.170.050.505
	2.1 Entrate ricorrenti	CP	76.621.094.553	72.238.910.399	70.389.596.886
		CS	57.934.805.145	53.864.983.682	52.981.412.082
2.1.1	Proventi speciali	CP	2.343.562.118	1.923.938.566	1.782.310.004
		CS	2.356.642.439	1.938.797.589	1.794.725.069
2.1.2	Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali	CP	8.905.702.012	4.084.009.370	4.088.453.512
		CS	8.910.510.373	4.139.518.455	4.142.926.528
2.1.3	Redditi da capitale	CP	12.137.940.762	12.104.198.887	11.910.553.820
		CS	10.195.903.708	10.136.733.264	10.066.172.395
2.1.4	Risorse proprie dell'Unione Europea	CP	2.400.000.000	2.500.000.000	2.600.000.000
		CS	2.407.650.659	2.507.171.715	2.605.926.771



STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(in Euro)

000/602/2

Unità di Voto	Titolo <i>Natura</i> Tipologia		2022	2023	2024
2.1.5	Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	CP	21.094.216.091	21.143.233.795	20.040.549.713
		CS	4.396.801.524	4.722.641.459	4.483.115.161
2.1.6	Entrate derivanti da movimenti di tesoreria	CP	90.168.815	90.168.815	90.168.815
		CS	90.168.815	90.168.815	90.168.815
2.1.7	Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari	CP	14.589.354.755	15.333.210.966	14.817.411.022
		CS	14.516.656.063	15.269.469.959	14.737.944.136
2.1.8	Entrate derivanti dalla gestione delle attività già svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato	CP	15.060.150.000	15.060.150.000	15.060.150.000
		CS	15.060.471.564	15.060.482.426	15.060.433.207
	2.2 Entrate non ricorrenti	CP	1.301.066.000	227.987.500	188.600.000
		CS	1.301.082.751	228.021.447	188.638.423
2.2.1	Entrate di carattere straordinario	CP	1.301.066.000	227.987.500	188.600.000
		CS	1.301.082.751	228.021.447	188.638.423
	3 Alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti	CP	1.740.791.000	1.641.250.000	1.496.144.000
		CS	1.727.402.509	1.628.644.355	1.482.822.390
	3.2 Entrate non ricorrenti	CP	1.740.791.000	1.641.250.000	1.496.144.000
		CS	1.727.402.509	1.628.644.355	1.482.822.390
3.2.1	Vendita dei beni dello Stato	CP	20.350.000	20.350.000	20.350.000
		CS	20.350.000	20.350.000	20.350.000
3.2.2	Altre entrate in conto capitale	CP	1.720.441.000	1.620.900.000	1.475.794.000
		CS	1.707.052.509	1.608.294.355	1.462.472.390
	4 Accensione prestiti	CP	479.072.309.170	489.447.824.078	434.390.147.278
		CS	554.485.892.208	554.475.662.143	491.313.624.448
	4.1 Entrate ricorrenti	CP	479.072.309.170	489.447.824.078	434.390.147.278
		CS	554.485.892.208	554.475.662.143	491.313.624.448
4.1.1	Gestione del debito pubblico	CP	479.072.309.170	489.447.824.078	434.390.147.278
		CS	554.485.892.208	554.475.662.143	491.313.624.448
	TOTALE	CP	1.093.956.278.557	1.111.812.686.417	1.063.516.265.680
		CS	1.116.378.775.744	1.124.758.129.992	1.071.610.765.595



RIEPILOGO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA



STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(in Euro)

000/604/1

RIEPILOGO		2022	2023	2024
Entrate tributarie	CP	535.221.017.834	548.256.714.440	557.051.777.516
	CS	500.929.593.131	514.560.818.365	525.644.268.252
Entrate extra-tributarie	CP	77.922.160.553	72.466.897.899	70.578.196.886
	CS	59.235.887.896	54.093.005.129	53.170.050.505
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti	CP	1.740.791.000	1.641.250.000	1.496.144.000
	CS	1.727.402.509	1.628.644.355	1.482.822.390
Accensione di prestiti	CP	479.072.309.170	489.447.824.078	434.390.147.278
	CS	554.485.892.208	554.475.662.143	491.313.624.448
TOTALE	CP	1.093.956.278.557	1.111.812.686.417	1.063.516.265.680
	CS	1.116.378.775.744	1.124.758.129.992	1.071.610.765.595



TABELLA N. 2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

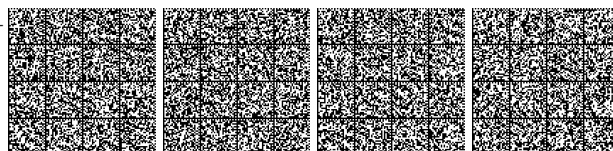


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	CP	103.625.673.000	102.588.794.499	102.703.748.751
		CS	107.240.317.720	103.360.685.542	103.231.702.184
1.1	Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità (29.1)	CP	960.702.659	870.277.627	866.632.870
		CS	960.502.659	870.277.627	866.632.870
	Spese di personale per il programma	CP	35.691.697	33.425.376	33.094.555
		CS	35.691.697	33.425.376	33.094.555
	Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	CP	27.351.671	26.904.041	26.904.041
		CS	27.351.671	26.904.041	26.904.041
	Gestione di tributi speciali	CP	177.614.166	174.614.166	174.314.166
		CS	177.614.166	174.614.166	174.314.166
	Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	CP	27.449.776	26.168.695	26.334.759
		CS	27.449.776	26.168.695	26.334.759
	Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	CP	500.745.349	482.745.349	482.745.349
		CS	500.745.349	482.745.349	482.745.349
	Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	CP	151.750.000	86.320.000	83.140.000
		CS	151.550.000	86.320.000	83.140.000
	Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	CP	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		CS	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali	CP	25.100.000	25.100.000	25.100.000
		CS	25.100.000	25.100.000	25.100.000
1.2	Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)	CP	2.992.271.336	2.984.958.652	2.982.229.996
		CS	3.043.246.601	2.986.132.483	2.984.021.570
	Spese di personale per il programma	CP	2.367.203.298	2.369.597.182	2.386.374.362
		CS	2.367.203.298	2.369.597.182	2.386.374.362
	Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	CP	30.469.777	30.459.777	30.459.777
		CS	30.469.777	30.459.777	30.459.777
	Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	CP	288.651.976	284.297.534	284.712.357
		CS	296.400.551	284.297.534	284.712.357
	Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	CP	5.838.811	5.862.561	5.886.311
		CS	5.838.811	5.862.561	5.886.311
	Trattamenti pensionistici	CP	35.458.175	35.458.175	35.458.175
		CS	35.458.175	35.458.175	35.458.175
	Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP	264.649.299	259.283.423	239.339.014
		CS	307.875.989	260.457.254	241.130.588
1.3	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	CP	258.364.716	53.802.650	50.461.856
		CS	258.387.896	53.802.650	50.461.856
	Spese di personale per il programma	CP	12.222.018	11.444.976	11.089.584
		CS	12.222.018	11.444.976	11.089.584
	Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, anticiclaggio e lotta all'usura	CP	7.439.165	7.418.090	7.418.090
		CS	7.439.165	7.418.090	7.418.090
	Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	CP	212.353.533	11.939.584	11.954.182
		CS	212.376.713	11.939.584	11.954.182
	Sostegno sistema creditizio	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato	CP	23.350.000	23.000.000	20.000.000
		CS	23.350.000	23.000.000	20.000.000
	Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	CP	3.000.000	<<	<<
		CS	3.000.000	<<	<<
1.4	Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)	CP	84.879.637.042	83.490.590.870	83.485.690.870
		CS	84.879.637.042	83.490.590.870	83.485.690.870
	Rimborsi di imposte dirette	CP	27.761.876.172	26.272.650.000	26.267.750.000
		CS	27.761.876.172	26.272.650.000	26.267.750.000



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
1.5	Rimborsi di imposte indirette	CP	31.243.800.000	31.243.800.000	31.243.800.000
		CS	31.243.800.000	31.243.800.000	31.243.800.000
	Restituzione di imposte e rimborsi	CP	623.656.354	623.656.354	623.656.354
		CS	623.656.354	623.656.354	623.656.354
	Vincite sui giochi e lotterie	CP	16.026.990.000	16.027.170.000	16.027.170.000
		CS	16.026.990.000	16.027.170.000	16.027.170.000
	Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	CP	57.300.458	57.300.458	57.300.458
		CS	57.300.458	57.300.458	57.300.458
	Ammortamento di beni immobili patrimoniali	CP	452.000.000	452.000.000	452.000.000
		CS	452.000.000	452.000.000	452.000.000
	Ammortamento beni mobili	CP	724.005.000	724.005.000	724.005.000
		CS	724.005.000	724.005.000	724.005.000
	Aggi su giochi e lotterie	CP	3.195.856.000	3.195.856.000	3.195.856.000
		CS	3.195.856.000	3.195.856.000	3.195.856.000
	Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	CP	170.000.000	270.000.000	270.000.000
		CS	170.000.000	270.000.000	270.000.000
	Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	CP	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
		CS	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
	Vincite su scommesse ippiche	CP	404.000.000	404.000.000	404.000.000
		CS	404.000.000	404.000.000	404.000.000
	Aggi su scommesse ippiche	CP	63.500.000	63.500.000	63.500.000
		CS	63.500.000	63.500.000	63.500.000
	Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)	CP	108.862.675	102.656.629	101.333.108
		CS	2.933.862.675	352.656.629	101.333.108
1.6	Spese di personale per il programma	CP	41.954.603	40.525.333	38.957.050
		CS	41.954.603	40.525.333	38.957.050
	Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	CP	36.200.125	31.450.349	31.695.111
		CS	2.861.200.125	281.450.349	31.695.111
	Gestione degli interventi finanziari dello Stato	CP	8.534.330	8.534.330	8.534.330
		CS	8.534.330	8.534.330	8.534.330
	Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	CP	22.173.617	22.146.617	22.146.617
		CS	22.173.617	22.146.617	22.146.617
	Fondazioni lirico sinfoniche	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	CP	478.334.480	414.488.515	402.386.364
		CS	1.164.390.577	908.868.632	896.135.437
1.7	Spese di personale per il programma	CP	164.762.512	158.850.482	161.444.960
		CS	164.762.512	158.850.482	161.444.960
	Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	CP	8.015.339	7.955.339	7.955.339
		CS	416.179.575	502.335.456	501.704.412
	Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	CP	28.839.530	4.890.352	5.040.352
		CS	28.839.530	4.890.352	5.040.352
	Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	CP	7.492.879	7.314.879	7.354.879
		CS	7.492.879	7.314.879	7.354.879
	Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	CP	49.100.465	49.100.465	49.100.465
		CS	326.981.356	49.100.465	49.100.465
	Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica	CP	192.123.755	156.376.998	141.490.369
		CS	192.134.725	156.376.998	141.490.369
1.7	Trattato del Nord Atlantico	CP	28.000.000	30.000.000	30.000.000
		CS	28.000.000	30.000.000	30.000.000
	Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)	CP	186.534.891	175.351.946	167.460.173
		CS	186.571.893	175.351.946	167.460.173
	Spese di personale per il programma	CP	156.145.532	144.894.753	137.192.830
		CS	156.145.532	144.894.753	137.192.830

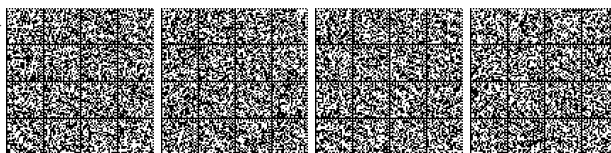


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
1.8	Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	CP	23.691.288	23.709.122	23.777.633
		CS	23.703.007	23.709.122	23.777.633
	Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica	CP	6.698.071	6.748.071	6.489.710
		CS	6.723.354	6.748.071	6.489.710
	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)	CP	7.943.066.684	8.013.319.755	8.154.737.944
		CS	7.995.819.860	8.039.656.850	8.187.150.730
	Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	CP	216.897.790	216.897.790	216.897.790
		CS	216.897.790	216.897.790	216.897.790
	Servizio radiotelevisivo pubblico	CP	1.827.974.605	1.827.974.605	1.827.974.605
		CS	1.827.974.605	1.827.974.605	1.827.974.605
	Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	CP	3.068.926.438	3.108.758.277	3.109.547.934
		CS	3.068.926.438	3.108.758.277	3.109.547.934
	Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	CP	196.784.121	197.384.121	197.384.121
		CS	196.784.121	197.384.121	197.384.121
1.9	Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	CP	324.497.459	397.834.783	499.020.457
		CS	377.250.635	424.211.878	531.433.243
	Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	CP	908.431.195	914.585.103	914.727.961
		CS	908.431.195	914.545.103	914.727.961
	Servizio di riscossione tributi	CP	1.399.555.076	1.349.885.076	1.389.185.076
		CS	1.399.555.076	1.349.885.076	1.389.185.076
	Servizi finanziari e monetazione (29.9)	CP	132.591.907	132.591.907	132.591.907
		CS	132.591.907	132.591.907	132.591.907
	Servizi finanziari	CP	40.876.093	40.876.093	40.876.093
		CS	40.876.093	40.876.093	40.876.093
	Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	CP	31.956.534	31.956.534	31.956.534
		CS	31.956.534	31.956.534	31.956.534
	Servizi di tesoreria	CP	59.759.280	59.759.280	59.759.280
		CS	59.759.280	59.759.280	59.759.280
1.10	Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)	CP	350.306.610	350.765.948	360.223.663
		CS	350.306.610	350.765.948	360.223.663
1.11	Giurisdizione e controllo nella materia di contabilità pubblica	CP	350.306.610	350.765.948	360.223.663
		CS	350.306.610	350.765.948	360.223.663
1.11	Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	CP	5.335.000.000	5.999.990.000	6.000.000.000
		CS	5.335.000.000	5.999.990.000	6.000.000.000
	Interessi sui conti di tesoreria	CP	5.335.000.000	5.999.990.000	6.000.000.000
		CS	5.335.000.000	5.999.990.000	6.000.000.000
2	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	CP	124.520.703.815	125.325.443.740	130.965.672.424
		CS	126.257.410.130	130.495.108.740	132.135.337.424
2.1	Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)	CP	2.636.422.122	2.628.935.047	6.774.497.731
		CS	2.859.377.478	2.628.935.047	6.774.497.731
	Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore	CP	1.500.000	<<	<<
		CS	1.500.000	<<	<<
	Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	CP	487.080.032	487.080.032	487.080.032
		CS	710.035.388	487.080.032	487.080.032
	Anticipazione di liquidità per i debiti pregressi	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	CP	809.114.637	769.322.576	729.707.570
		CS	809.114.637	769.322.576	729.707.570
	Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	CP	1.338.727.453	1.372.532.439	5.557.710.129
		CS	1.338.727.453	1.372.532.439	5.557.710.129

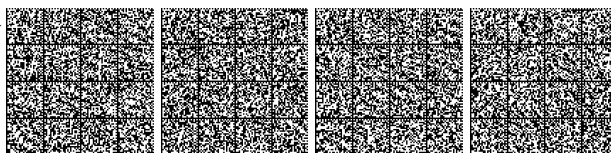


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/4

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
2.3	Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)	CP	32.592.307.679	33.018.507.679	33.381.507.679
		CS	32.623.307.679	33.049.507.679	33.412.507.679
	Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	CP	8.739.067.912	8.845.267.912	8.781.267.912
		CS	8.770.067.912	8.876.267.912	8.812.267.912
	Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	CP	23.143.000.000	23.573.000.000	24.003.000.000
		CS	23.143.000.000	23.573.000.000	24.003.000.000
	Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	CP	710.239.767	600.239.767	597.239.767
		CS	710.239.767	600.239.767	597.239.767
2.4	Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	CP	86.753.640.806	87.096.542.806	88.136.693.806
		CS	88.153.640.806	92.235.207.806	89.275.358.806
	Tutela dei livelli essenziali di assistenza	CP	86.669.640.806	87.014.542.806	88.054.693.806
		CS	88.069.640.806	92.153.207.806	89.193.358.806
	Contributi per strutture sanitarie private	CP	84.000.000	82.000.000	82.000.000
		CS	84.000.000	82.000.000	82.000.000
2.5	Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)	CP	2.538.333.208	2.581.458.208	2.672.973.208
		CS	2.621.084.167	2.581.458.208	2.672.973.208
	Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici	CP	18.954.768	19.774.768	19.774.768
		CS	19.505.727	19.774.768	19.774.768
	Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	CP	25.000.000	25.000.000	25.000.000
		CS	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	Interventi di settore a favore delle Regioni	CP	1.321.495.022	1.364.475.022	1.454.475.022
		CS	1.402.495.022	1.364.475.022	1.454.475.022
	Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	CP	384.673.000	384.673.000	384.673.000
		CS	384.673.000	384.673.000	384.673.000
	Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP	221.100.000	209.700.000	198.850.000
		CS	221.100.000	209.700.000	198.850.000
	Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP	219.900.000	230.625.000	242.990.000
		CS	219.900.000	230.625.000	242.990.000
	Attuazione federalismo amministrativo	CP	344.605.320	344.605.320	344.605.320
		CS	344.605.320	344.605.320	344.605.320
	Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	CP	2.605.098	2.605.098	2.605.098
		CS	3.805.098	2.605.098	2.605.098
	3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP	83.253.928.121	85.974.937.533	32.399.251.128
		CS	83.260.312.449	85.974.937.533	32.399.251.128
3.1	Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	CP	81.441.718.808	85.307.678.808	31.804.678.808
		CS	81.441.718.808	85.307.678.808	31.804.678.808
	Partecipazione al bilancio UE	CP	22.070.000.000	22.365.000.000	22.550.000.000
		CS	22.070.000.000	22.365.000.000	22.550.000.000
	Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale	CP	59.371.718.808	62.942.678.808	9.254.678.808
		CS	59.371.718.808	62.942.678.808	9.254.678.808
3.2	Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)	CP	1.812.209.313	667.258.725	594.572.320
		CS	1.818.593.641	667.258.725	594.572.320
	Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale	CP	14.333.916	13.733.916	13.533.916
		CS	14.949.758	13.733.916	13.533.916
	Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	CP	1.685.915.897	539.975.897	467.975.897
		CS	1.691.684.383	539.975.897	467.975.897
	Cancellazione debito paesi poveri	CP	111.959.500	113.548.912	113.062.507
		CS	111.959.500	113.548.912	113.062.507
	4 Difesa e sicurezza del territorio (5)	CP	1.397.500.000	1.700.000.000	300.000.000
		CS	1.397.500.000	1.700.000.000	300.000.000
4.1	Missioni internazionali (5.8)	CP	1.397.500.000	1.700.000.000	300.000.000
		CS	1.397.500.000	1.700.000.000	300.000.000
	Missioni internazionali	CP	1.397.500.000	1.700.000.000	300.000.000
		CS	1.397.500.000	1.700.000.000	300.000.000



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/5

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
5.1	5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	2.663.010.286	2.661.140.500	2.675.584.244
		CS	2.689.515.961	2.661.988.137	2.676.381.449
	Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)	CP	1.747.992.184	1.716.034.779	1.716.468.744
		CS	1.774.497.859	1.716.882.416	1.717.265.949
	Spese di personale per il programma	CP	1.344.238.001	1.344.796.661	1.354.767.394
		CS	1.344.238.001	1.344.796.661	1.354.767.394
	Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	CP	1.447.632	1.447.632	1.447.632
		CS	1.447.632	1.447.632	1.447.632
	Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	CP	48.462.978	46.159.676	46.223.376
		CS	49.407.288	46.159.676	46.223.376
	Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	CP	107.581.933	107.670.754	108.076.327
		CS	109.577.818	107.670.754	108.076.327
	Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	CP	2.029.263	2.029.263	2.029.263
		CS	2.029.263	2.029.263	2.029.263
	Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP	244.232.377	213.930.793	203.924.752
		CS	267.797.857	214.778.430	204.721.957
	Sicurezza democratica (7.4)	CP	915.018.102	945.105.721	959.115.500
		CS	915.018.102	945.105.721	959.115.500
	Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	CP	915.018.102	945.105.721	959.115.500
		CS	915.018.102	945.105.721	959.115.500
	6 Soccorso civile (8)	CP	3.315.212.403	1.326.884.659	1.557.934.659
		CS	3.315.212.403	1.326.884.659	1.557.934.659
	Interventi per pubbliche calamita' (8.4)	CP	2.657.653.844	724.313.844	959.263.844
		CS	2.657.653.844	724.313.844	959.263.844
	Sostegno alla ricostruzione	CP	2.557.653.844	524.313.844	704.263.844
		CS	2.557.653.844	524.313.844	704.263.844
	Prevenzione rischio sismico	CP	100.000.000	200.000.000	255.000.000
		CS	100.000.000	200.000.000	255.000.000
	Protezione civile (8.5)	CP	657.558.559	602.570.815	598.670.815
		CS	657.558.559	602.570.815	598.670.815
	Coordinamento del sistema di protezione civile	CP	124.528.894	129.528.894	139.528.894
		CS	124.528.894	129.528.894	139.528.894
	Protezione civile di primo intervento	CP	478.232.919	443.182.919	441.182.919
		CS	478.232.919	443.182.919	441.182.919
	Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali	CP	10.359.004	6.159.002	6.159.002
		CS	10.359.004	6.159.002	6.159.002
	Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali	CP	44.437.742	23.700.000	11.800.000
		CS	44.437.742	23.700.000	11.800.000
	Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto idrogeologico	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
7.1	7 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	CP	19.462.459.696	14.706.787.472	14.297.574.129
		CS	31.637.459.696	19.556.787.472	20.297.574.129
	Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	CP	2.237.894.829	1.958.294.829	1.805.694.829
		CS	14.412.894.829	6.808.294.829	7.805.694.829
	Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	CP	115.000.000	115.000.000	115.000.000
		CS	115.000.000	115.000.000	115.000.000
	Garanzie assunte dallo Stato	CP	334.017.906	59.017.906	59.017.906
		CS	334.017.906	59.017.906	59.017.906
	Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	CP	1.788.876.923	1.784.276.923	1.631.676.923
		CS	13.963.876.923	6.634.276.923	7.631.676.923
	Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)	CP	17.224.564.867	12.748.492.643	12.491.879.300
		CS	17.224.564.867	12.748.492.643	12.491.879.300
	Settore agricolo	CP	7.000.000	7.000.000	2.000.000
		CS	7.000.000	7.000.000	2.000.000



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/6

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
8.1	Turismo e alberghi	CP	100.000.000	<<	<<
		CS	100.000.000	<<	<<
	Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	CP	237.469.750	227.469.750	167.469.750
		CS	237.469.750	227.469.750	167.469.750
	Ricerca e sviluppo	CP	914.800.000	488.100.000	509.600.000
		CS	914.800.000	488.100.000	509.600.000
	Attività manifatturiere	CP	127.975.000	82.975.000	82.975.000
		CS	127.975.000	82.975.000	82.975.000
	Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	CP	818.200.117	818.200.117	918.200.117
		CS	818.200.117	818.200.117	918.200.117
	Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	CP	16.460.000	19.660.000	19.660.000
		CS	16.460.000	19.660.000	19.660.000
	Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	CP	1.200.200.000	<<	<<
		CS	1.200.200.000	<<	<<
	Settore dell'autotrasporto	CP	1.509.400.000	1.549.400.000	1.549.400.000
		CS	1.509.400.000	1.549.400.000	1.549.400.000
	Settore creditizio e bancario	CP	5.546.900.000	3.193.500.000	2.000.000.000
		CS	5.546.900.000	3.193.500.000	2.000.000.000
	Agevolazioni fiscali a favore di imprese	CP	494.900.000	113.800.000	98.300.000
		CS	494.900.000	113.800.000	98.300.000
	Riduzione cuneo fiscale	CP	5.073.960.000	4.315.960.000	4.315.960.000
		CS	5.073.960.000	4.315.960.000	4.315.960.000
	Agevolazioni fiscali per la crescita economica	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	CP	1.174.300.000	1.929.427.776	2.825.314.433
		CS	1.174.300.000	1.929.427.776	2.825.314.433
	8 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	CP	5.499.276.818	6.304.749.890	4.514.867.288
		CS	5.586.292.033	6.304.749.890	4.514.867.288
	Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	CP	5.499.276.818	6.304.749.890	4.514.867.288
		CS	5.586.292.033	6.304.749.890	4.514.867.288
	Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	CP	4.419.080	4.419.080	4.419.080
		CS	4.419.080	4.419.080	4.419.080
	Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	CP	5.494.857.738	6.300.330.810	4.510.448.208
		CS	5.581.872.953	6.300.330.810	4.510.448.208
	9 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	CP	1.310.000.000	1.505.000.000	1.355.000.000
		CS	1.310.000.000	1.505.000.000	1.355.000.000
	Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	CP	1.310.000.000	1.505.000.000	1.355.000.000
		CS	1.310.000.000	1.505.000.000	1.355.000.000
	Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	CP	1.310.000.000	1.505.000.000	1.355.000.000
		CS	1.310.000.000	1.505.000.000	1.355.000.000
	10 Comunicazioni (15)	CP	680.281.640	674.481.640	541.681.640
		CS	680.281.640	674.481.640	541.681.640
	Servizi postali (15.3)	CP	314.909.839	314.909.839	314.909.839
		CS	314.909.839	314.909.839	314.909.839
	Garanzia del servizio postale	CP	314.909.839	314.909.839	314.909.839
		CS	314.909.839	314.909.839	314.909.839
	Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4)	CP	365.371.801	359.571.801	226.771.801
		CS	365.371.801	359.571.801	226.771.801
	Sostegno al pluralismo dell'informazione	CP	365.371.801	359.571.801	226.771.801
		CS	365.371.801	359.571.801	226.771.801
	11 Ricerca e innovazione (17)	CP	941.388.563	1.055.968.625	1.096.938.625
		CS	941.388.563	1.055.968.625	1.096.938.625
	Ricerca di base e applicata (17.15)	CP	941.388.563	1.055.968.625	1.096.938.625
		CS	941.388.563	1.055.968.625	1.096.938.625
	Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	CP	941.388.563	1.055.968.625	1.096.938.625
		CS	941.388.563	1.055.968.625	1.096.938.625



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/7

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
12.2	12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	1.430.500.000	1.430.000.000	7.000.000
		CS	1.440.500.000	1.430.000.000	7.000.000
12.2	Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	CP	1.430.500.000	1.430.000.000	7.000.000
		CS	1.440.500.000	1.430.000.000	7.000.000
		CP	1.430.500.000	1.430.000.000	7.000.000
		CS	1.440.500.000	1.430.000.000	7.000.000
13.1	13 Casa e assetto urbanistico (19)	CP	582.000.000	90.000.000	70.000.000
		CS	582.000.000	90.000.000	70.000.000
13.1	Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)	CP	582.000.000	90.000.000	70.000.000
		CS	582.000.000	90.000.000	70.000.000
		CP	512.000.000	20.000.000	<<
		CS	512.000.000	20.000.000	<<
14.1	14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	CP	1.341.034.329	1.306.958.488	1.249.959.101
		CS	1.341.034.329	1.306.958.488	1.249.959.101
14.1	Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5)	CP	474.969.283	440.570.102	388.310.963
		CS	474.969.283	440.570.102	388.310.963
		CP	368.066.353	356.066.353	305.807.214
		CS	368.066.353	356.066.353	305.807.214
14.2	Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	CP	95.356.594	74.957.413	74.957.413
		CS	95.356.594	74.957.413	74.957.413
14.2		CP	6.487.576	6.487.576	4.487.576
		CS	6.487.576	6.487.576	4.487.576
14.2		CP	5.058.760	3.058.760	3.058.760
		CS	5.058.760	3.058.760	3.058.760
14.3	Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	CP	524.043.830	524.658.502	524.658.502
		CS	524.043.830	524.658.502	524.658.502
		CP	467.482.181	468.096.853	468.096.853
		CS	467.482.181	468.096.853	468.096.853
14.4	Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13)	CP	56.561.649	56.561.649	56.561.649
		CS	56.561.649	56.561.649	56.561.649
14.4		CP	168.124.010	168.124.010	168.124.010
		CS	168.124.010	168.124.010	168.124.010
14.5	Tutela della privacy (24.14)	CP	168.124.010	168.124.010	168.124.010
		CS	168.124.010	168.124.010	168.124.010
14.5		CP	36.227.273	36.227.273	36.227.273
		CS	36.227.273	36.227.273	36.227.273
15.1	15 Politiche previdenziali (25)	CP	36.227.273	36.227.273	36.227.273
		CS	36.227.273	36.227.273	36.227.273
15.1	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	CP	11.490.649.179	11.435.349.179	11.442.949.179
		CS	11.490.649.179	11.435.349.179	11.442.949.179
15.1		CP	11.490.649.179	11.435.349.179	11.442.949.179
		CS	11.490.649.179	11.435.349.179	11.442.949.179
15.1		CP	605.679.364	604.879.364	604.879.364
		CS	605.679.364	604.879.364	604.879.364

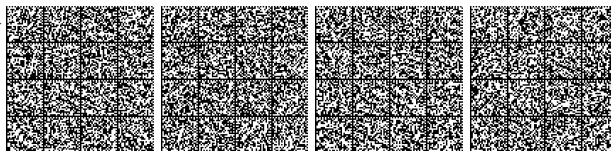


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/8

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
	Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	CP CS	10.800.000.000 10.800.000.000	10.800.000.000 10.800.000.000	10.800.000.000 10.800.000.000
	Previdenza complementare dei pubblici dipendenti	CP CS	84.969.815 84.969.815	30.469.815 30.469.815	38.069.815 38.069.815
	16 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP CS	1.268.229.153 1.268.229.153	1.268.229.153 1.268.229.153	1.268.182.840 1.268.182.840
16.1	Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	CP CS	1.268.229.153 1.268.229.153	1.268.229.153 1.268.229.153	1.268.182.840 1.268.182.840
	Accordi tra Stato e confessioni religiose	CP CS	1.268.229.153 1.268.229.153	1.268.229.153 1.268.229.153	1.268.182.840 1.268.182.840
	17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	CP CS	2.932.343.251 2.932.343.251	2.950.249.812 2.950.249.812	2.749.699.812 2.749.699.812
17.1	Organi costituzionali (1.1)	CP CS	1.745.571.671 1.745.571.671	1.748.471.671 1.748.471.671	1.749.571.671 1.749.571.671
	Presidenza della Repubblica	CP CS	224.259.513 224.259.513	224.259.513 224.259.513	224.259.513 224.259.513
	Parlamento della Repubblica	CP CS	1.455.689.208 1.455.689.208	1.455.689.208 1.455.689.208	1.455.689.208 1.455.689.208
	Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	CP CS	58.500.000 58.500.000	61.400.000 61.400.000	62.500.000 62.500.000
	Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	CP CS	7.122.950 7.122.950	7.122.950 7.122.950	7.122.950 7.122.950
17.2	Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)	CP CS	1.186.771.580 1.186.771.580	1.201.778.141 1.201.778.141	1.000.128.141 1.000.128.141
	Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	CP CS	528.885.450 528.885.450	573.885.450 573.885.450	426.935.450 426.935.450
	Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale	CP CS	383.856.522 383.856.522	354.856.522 354.856.522	301.656.522 301.656.522
	Contributo allo Stato dell'8 per mille	CP CS	86.023.133 86.023.133	62.029.694 62.029.694	62.029.694 62.029.694
	Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	CP CS	188.006.475 188.006.475	211.006.475 211.006.475	209.506.475 209.506.475
	18 Giovani e sport (30)	CP CS	1.085.921.995 1.085.921.995	838.221.995 838.221.995	747.621.995 747.621.995
18.1	Attivita' ricreative e sport (30.1)	CP CS	675.013.887 685.013.887	637.513.887 637.513.887	572.413.887 572.413.887
	Investimenti e promozione per la pratica dello sport	CP CS	156.273.987 166.273.987	130.173.987 130.173.987	129.273.987 129.273.987
	Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	CP CS	518.739.900 518.739.900	507.339.900 507.339.900	443.139.900 443.139.900
18.2	Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)	CP CS	410.908.108 410.908.108	200.708.108 200.708.108	175.208.108 175.208.108
	Interventi a favore dei giovani	CP CS	99.327.072 99.327.072	89.127.072 89.127.072	63.627.072 63.627.072
	Servizio Civile Nazionale	CP CS	311.581.036 311.581.036	111.581.036 111.581.036	111.581.036 111.581.036
	19 Giustizia (6)	CP CS	421.924.443 421.924.443	421.544.249 421.544.249	402.918.797 402.918.797
19.1	Giustizia tributaria (6.5)	CP CS	197.839.699 197.839.699	191.107.166 191.107.166	186.367.259 186.367.259
	Spese di personale per il programma	CP CS	84.360.608 84.360.608	77.585.768 77.585.768	73.203.130 73.203.130
	Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente	CP CS	113.479.091 113.479.091	113.521.398 113.521.398	113.164.129 113.164.129

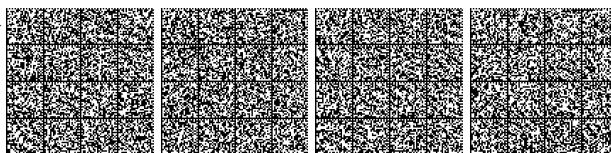


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/9

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
19.2	Giustizia amministrativa (6.7)	CP	191.584.744	197.937.083	184.051.538
		CS	191.584.744	197.937.083	184.051.538
	Giustizia amministrativa	CP	191.584.744	197.937.083	184.051.538
		CS	191.584.744	197.937.083	184.051.538
19.3	Autogoverno della magistratura (6.8)	CP	32.500.000	32.500.000	32.500.000
		CS	32.500.000	32.500.000	32.500.000
	Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	CP	32.500.000	32.500.000	32.500.000
		CS	32.500.000	32.500.000	32.500.000
	20 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	CP	15.438.667.975	13.117.794.975	15.380.088.975
		CS	4.622.105.975	6.484.598.975	7.786.613.975
20.1	Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	CP	15.438.667.975	13.117.794.975	15.380.088.975
		CS	4.622.105.975	6.484.598.975	7.786.613.975
	Politiche di coesione	CP	15.438.667.975	13.117.794.975	15.380.088.975
		CS	4.622.105.975	6.484.598.975	7.786.613.975
	21 Debito pubblico (34)	CP	347.851.751.723	379.679.794.484	384.024.118.471
		CS	347.851.751.723	379.679.794.484	384.024.118.471
21.1	Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	CP	72.244.281.523	71.272.324.284	71.216.648.271
		CS	72.244.281.523	71.272.324.284	71.216.648.271
	Oneri finanziari su titoli del debito statale	CP	65.154.231.523	64.182.274.284	62.606.598.271
		CS	65.154.231.523	64.182.274.284	62.606.598.271
	Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	CP	6.000.000.000	6.000.000.000	7.400.000.000
		CS	6.000.000.000	6.000.000.000	7.400.000.000
	Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	CP	90.000.000	90.000.000	90.000.000
		CS	90.000.000	90.000.000	90.000.000
	Oneri per la gestione del debito	CP	1.000.050.000	1.000.050.000	1.120.050.000
		CS	1.000.050.000	1.000.050.000	1.120.050.000
21.2	Rimborsi del debito statale (34.2)	CP	275.607.470.200	308.407.470.200	312.807.470.200
		CS	275.607.470.200	308.407.470.200	312.807.470.200
	Rimborso titoli del debito statale	CP	275.004.370.200	307.804.370.200	312.204.370.200
		CS	275.004.370.200	307.804.370.200	312.204.370.200
	Rimborso buoni postali	CP	100.000	100.000	100.000
		CS	100.000	100.000	100.000
	Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Passività a carico dello Stato	CP	600.000.000	600.000.000	600.000.000
		CS	600.000.000	600.000.000	600.000.000
	22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	1.435.623.855	1.394.973.319	1.319.483.317
		CS	1.468.289.983	1.394.973.319	1.319.483.317
22.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	28.986.501	28.636.810	28.551.910
		CS	28.987.035	28.636.810	28.551.910
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	826.195	625.300	625.300
		CS	826.195	625.300	625.300
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	26.282.763	26.133.967	26.049.067
		CS	26.283.297	26.133.967	26.049.067
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	1.877.543	1.877.543	1.877.543
		CS	1.877.543	1.877.543	1.877.543
22.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	292.280.490	280.801.200	267.639.544
		CS	306.466.090	280.801.200	267.639.544
	Spese di personale per il programma	CP	86.593.205	92.648.809	92.662.673
		CS	86.593.205	92.648.809	92.662.673
	Gestione del personale	CP	76.539.415	76.589.415	76.589.415
		CS	76.539.415	76.589.415	76.589.415
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	20.145.365	12.721.439	12.524.987
		CS	20.512.791	12.721.439	12.524.987

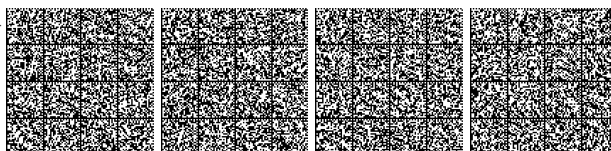


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/10

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
22.3	Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	CP	109.002.505	98.841.537	85.862.469
		CS	122.820.679	98.841.537	85.862.469
	Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)	CP	815.382.103	795.609.059	737.388.430
		CS	815.382.103	795.609.059	737.388.430
	Spese di personale per il programma	CP	1.684.311	1.548.174	1.407.545
		CS	1.684.311	1.548.174	1.407.545
	Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo	CP	245.714.513	245.714.513	245.714.513
		CS	245.714.513	245.714.513	245.714.513
	Sistema statistico nazionale (SISTAN)	CP	213.374.728	213.374.728	211.874.728
		CS	213.374.728	213.374.728	211.874.728
	Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	CP	3.576.486	3.576.486	3.576.486
		CS	3.576.486	3.576.486	3.576.486
	Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	CP	103.989.893	102.989.893	82.739.893
		CS	103.989.893	102.989.893	82.739.893
22.4	Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	CP	6.268.826	6.268.826	6.268.826
		CS	6.268.826	6.268.826	6.268.826
	Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	CP	2.563.536	2.566.629	2.566.629
		CS	2.563.536	2.566.629	2.566.629
	Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la digitalizzazione	CP	238.209.810	219.569.810	183.239.810
		CS	238.209.810	219.569.810	183.239.810
	Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	CP	196.744.755	188.468.246	183.943.051
		CS	196.744.755	188.468.246	183.943.051
	Spese di personale per il programma	CP	155.069.976	157.399.583	157.636.801
		CS	155.069.976	157.399.583	157.636.801
	Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	CP	41.674.779	31.068.663	26.306.250
		CS	41.674.779	31.068.663	26.306.250
	Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	CP	102.230.006	101.458.004	101.960.382
		CS	120.710.000	101.458.004	101.960.382
22.5	Spese di personale per il programma	CP	6.844.088	6.632.086	6.134.464
		CS	6.844.088	6.632.086	6.134.464
	Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	CP	57.011.668	57.811.668	57.811.668
		CS	71.091.662	57.811.668	57.811.668
	Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	CP	5.828.051	4.968.051	5.968.051
		CS	10.228.051	4.968.051	5.968.051
	Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo	CP	12.546.199	13.046.199	13.046.199
		CS	12.546.199	13.046.199	13.046.199
	Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	CP	20.000.000	19.000.000	19.000.000
		CS	20.000.000	19.000.000	19.000.000
	23 Fondi da ripartire (33)	CP	19.562.125.840	19.274.763.604	19.500.259.820
		CS	31.764.592.431	27.297.455.375	27.496.967.228
23.1	Fondi da assegnare (33.1)	CP	13.431.949.876	13.291.757.534	13.455.899.974
		CS	18.434.416.467	13.314.449.305	13.452.607.382
	Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	CP	525.894.208	458.927.478	380.731.097
		CS	525.894.208	458.927.478	380.731.097
	Fondi da assegnare per esigenze di gestione	CP	4.873.595.637	5.100.773.023	5.235.299.218
		CS	4.877.442.223	5.124.844.789	5.224.936.616
	Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	CP	1.183.504.915	1.499.871.451	1.667.219.986
		CS	1.182.124.920	1.498.491.456	1.665.839.991
	Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	CP	29.544.276	29.544.276	29.544.276
		CS	29.544.276	29.544.276	29.544.276
	Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	CP	300.000.000	300.000.000	300.000.000
		CS	300.000.000	300.000.000	300.000.000



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/11

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
23.2	Fondi da assegnare per interventi di settore	CP	1.538.770.278	733.770.278	683.770.278
		CS	1.538.770.278	733.770.278	683.770.278
	Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	CP	4.364.240.562	4.552.471.028	4.542.935.119
		CS	9.364.240.562	4.552.471.028	4.551.385.124
	Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	CP	91.400.000	91.400.000	91.400.000
		CS	91.400.000	91.400.000	91.400.000
	Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	CP	525.000.000	525.000.000	525.000.000
		CS	525.000.000	525.000.000	525.000.000
	Fondi di riserva e speciali (33.2)	CP	6.130.175.964	5.983.006.070	6.044.359.846
		CS	13.330.175.964	13.983.006.070	14.044.359.846
	Fondi di riserva	CP	5.000.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000
		CS	12.200.000.000	12.800.000.000	12.800.000.000
	Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	CP	1.130.175.964	1.183.006.070	1.244.359.846
		CS	1.130.175.964	1.183.006.070	1.244.359.846
	TOTALE	CP	751.510.206.085	777.032.067.816	730.570.535.195
		CS	770.595.033.057	789.213.967.267	738.672.183.241



RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

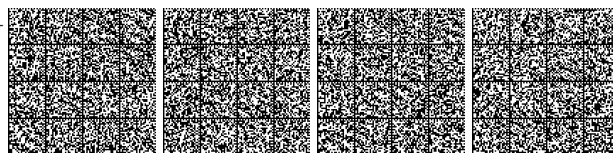
020/608/1

RIEPILOGO		2022	2023	2024
Spese correnti	CP	372.434.096.572	367.955.771.477	367.687.353.690
	CS	386.089.851.499	381.150.384.072	376.855.942.610
FUNZIONAMENTO	CP	25.668.343.580	25.692.449.963	25.752.526.561
	CS	25.690.080.957	25.694.745.787	25.754.743.073
INTERVENTI	CP	233.014.639.786	229.164.175.291	229.321.308.128
	CS	234.446.190.745	234.333.800.291	230.490.973.128
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	36.488.281.697	35.994.174.014	34.714.677.811
	CS	48.690.748.288	44.016.865.785	42.711.385.219
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	77.262.831.509	77.104.972.209	77.898.841.190
	CS	77.262.831.509	77.104.972.209	77.898.841.190
Spese in conto capitale	CP	101.870.574.118	99.045.668.700	44.266.011.176
	CS	107.299.646.163	98.032.955.556	43.199.070.302
INVESTIMENTI	CP	93.346.401.212	91.268.317.791	37.650.855.678
	CS	83.144.353.665	84.661.224.530	30.090.165.731
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	3.795.637.876	3.043.957.938	1.969.397.938
	CS	19.018.593.232	8.143.957.938	7.969.397.938
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	4.728.535.030	4.733.392.971	4.645.757.560
	CS	5.136.699.266	5.227.773.088	5.139.506.633
Rimborso passività finanziarie	CP	277.205.535.395	310.030.627.639	318.617.170.329
	CS	277.205.535.395	310.030.627.639	318.617.170.329
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	277.205.535.395	310.030.627.639	318.617.170.329
	CS	277.205.535.395	310.030.627.639	318.617.170.329
TOTALE	CP	751.510.206.085	777.032.067.816	730.570.535.195
	CS	770.595.033.057	789.213.967.267	738.672.183.241



ELENCHI

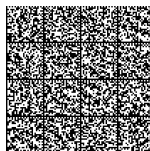
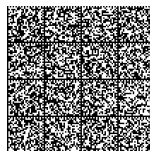
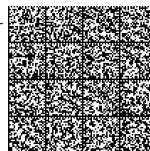
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



020/610/1

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

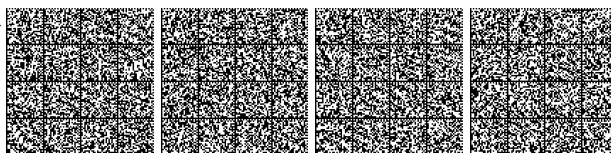


020/610/2

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

15 Politiche previdenziali (25) 15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2) 1585, 1686, 2198 17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) 17.1 Organi costituzionali (1.1) 2100, 2109 19 Giustizia (6) 19.1 Giustizia tributaria (6.5) 1265/1-2, 1266/1 21 Debito pubblico (34) 21.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1) 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2222, 2224, 2242, 2246, 2247 21.2 Rimborsi del debito statale (34.2) 9537, 9539, 9565, 9590	22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 22.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1007, 1008/1, 1009/1, 1011/1-2 22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1227, 1229, 1230/1-2, 1236/1, 1256, 1289, 1325, 1334, 1411 22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4) 1382/1-2, 1394/1, 1403 22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5) 4431, 4432, 4435/1-2, 4436/1-2, 4439, 4442, 4445/1, 4446/1, 4469, 4474 22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7) 1233/1-2, 1242/1, 2130 23 Fondi da ripartire (33) 23.1 Fondi da assegnare (33.1) 3020, 3021

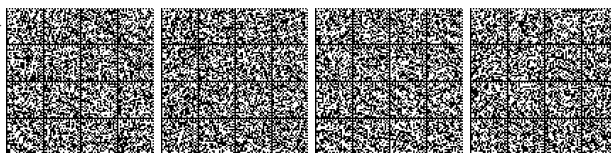


020/610/3

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5) 2101/1-2, 2104/1-2, 2113/1, 2677 1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società (11.6) 2106/1-2, 2108, 2109, 2137/1 1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7) 2210/1-2, 2214/1, 2215, 2221, 2226 1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10) 2330, 2331, 2333, 2604/1-2, 2613/1, 2663 1.5 Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (11.11) 1240/1-2, 1242/1 1.7 Riconversione industriale e grandi filiere produttive (11.12) 2163, 2201/1-2, 2202, 2205/1, 2263, 2273	5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9) 3335/1-2, 3341/1, 3560, 3565 6 Ricerca e innovazione (17) 6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18) 4304/1-2, 4314/1 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 7.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1007/1-2, 1041, 1042/1, 1044/1, 1122, 1123 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1202, 1204, 1205/1-2, 1211, 1215, 1218/1, 1358, 1359, 1360, 1750, 1760, 1822, 2218
2 Regolazione dei mercati (12) 2.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4) 1208/1-2, 1223, 1225/1, 1229, 1500, 1600, 1601, 2100 5 Comunicazioni (15) 5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5) 2491/1-2, 2495/1 5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8) 2492/1-2, 2500, 2502/1, 2600, 2660, 2680	



020/610/4

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

1 Politiche per il lavoro (26)

1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)

2563, 4061/1-2, 4065/1, 4113

1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)

1201/1-2, 1205/1, 1269

1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)

4961/1-2, 4965/1, 5013

1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)

1203/1-2, 1206/1, 1213

1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)

3061/1-2, 3065/1, 3113

1.7 Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (26.11)

2513, 4860/1-2, 4865/1

2 Politiche previdenziali (25)

2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)

4231/1-2, 4235/1, 4283

3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)

5141/1-2, 5145/1, 5193

3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)

2522, 2523, 3420/1-2, 3425/1, 3473

4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)

3680/1-2, 3685/1, 3691

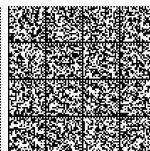
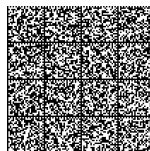
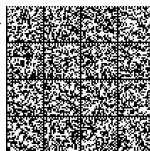
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

5.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1003/1-2, 1006/1, 1007, 1008/1, 2508/1

5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

2931, 3161, 4763/1-2, 4767/1, 4772, 4773, 4774, 4815, 4951



020/610/5

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1 Giustizia (6)

1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)

1600/1-2, 1601/1-2, 1602/1-2, 1606, 1608/1, 1610/1, 1616, 1629, 1635, 1680, 1685, 1772, 1805, 1871

1.2 Giustizia civile e penale (6.2)

1400/1-2, 1402/1-2, 1403/1-2, 1421/1, 1430, 1431/1, 1459, 1503

1.3 Giustizia minorile e di comunita' (6.3)

2000/1-2, 2001/1-2, 2002/1-2, 2016, 2024, 2030, 2032/1, 2033/1, 2036, 2038, 2071, 2133, 2134

1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6)

1200/1-2, 1201/1-2, 1209/1, 1210/1, 1258, 1261, 1262, 1264, 1360, 1362, 1363

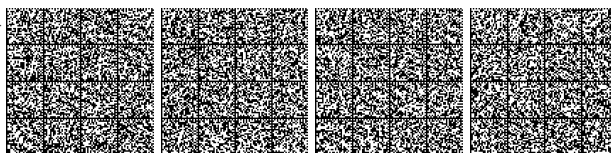
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

2.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1005/1-2, 1008/1-2, 1019/1, 1020, 1021/1, 1095

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1405, 1408, 1412/1-2, 1413/1-2, 1422, 1432/1, 1454, 1458, 1460, 1541

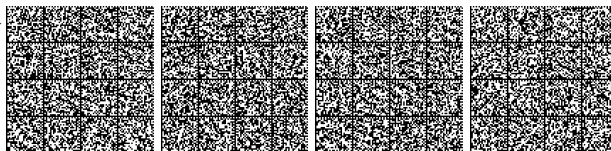


020/610/6

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 1.1 Protocollo internazionale (4.1) 1170/1-2, 1172/1 1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2) 2001/1-2, 2002/1-2, 2003/1, 2018/1, 2024, 2202, 2203, 2303, 2306 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) 3601/1-2, 3602/1-2, 3603/1, 3618/1, 3750 1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6) 3301/1-2, 3302/1-2, 3303/1, 3318/1, 3393/1-2-5-6-7-9-10-11-12-13-14-16-17 1.5 Integrazione europea (4.7) 2408, 4501/1-2, 4502/1-2, 4503/1, 4504/1, 4509, 4531/4-5, 4540, 4546 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8) 3001/1-2, 3002/1-2, 3003/1, 3018/1, 3095, 3104, 3108 1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12) 1519/1-2, 1521/1 1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13) 1241/1-2, 1242/1-2, 1243/1, 1244/1, 1250, 1271, 1273, 1277/1-2, 1279/1, 1281/1-2, 1282/1, 1286, 1287, 1288 1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14) 1121/1-2, 1122/1-2, 1123/1, 1130/1, 1164 1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17) 1201/1-2, 1203/1 1.13 Diplomazia pubblica e culturale (4.18) 2401/1-2, 2402/1-2, 2403/1, 2418/1, 2441, 2492, 2513, 2561, 2752/1-3-4-6-10	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 2.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1041/1-2, 1043/1, 1045/1-2, 1046/1, 1057, 1058/1 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1301/1-2, 1303/1, 1305, 1308, 1397 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) 4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5) 2314/1, 2315, 2404/1-2, 2406/1, 2410, 2420, 2422



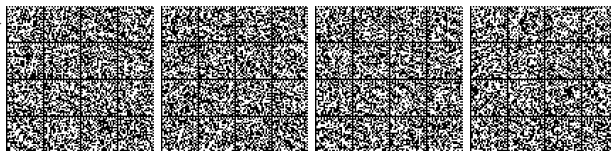
020/610/7

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

- 1 Istruzione scolastica (22)**
- 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)**
1175/1-2, 1177/1, 1244, 1317
- 1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)**
1305/1-2, 1319/1
- 1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)**
1307/1-2, 1321/1
- 1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)**
2098/1-2, 2109/1, 2133, 2134
- 1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17)**
2127/1, 2128/1, 2140/1, 2154/1-4, 2155/1-4, 2156/1-4, 2327/1, 2354/1-4, 2427/1, 2428/1, 2440/1, 2454/1-4, 2455/1-4, 2456/1-4
- 1.7 Istruzione del secondo ciclo (22.18)**
2145/1, 2149/1-4, 2345/1, 2349/1-4, 2445/1, 2449/1-4
- 1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)**
1401, 2010, 2305/1-2, 2319/1, 2510, 2533
- 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**
- 4.1 Indirizzo politico (32.2)**
1001, 1006/1-2, 1015/1, 1016, 1017/1, 1020/1
- 4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)**
1019, 1050, 1056, 1064, 1184/1-2, 1187, 1189/1, 1193, 1223, 1242, 1333, 1400, 1669, 2117, 2118, 2219, 2900



020/610/8

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'INTERNO

1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)

1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2)

2900/1-2, 2916, 2918, 2945/1, 2951, 2952

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)

1501/1-2, 1503/1-2, 1505, 1509/1, 1510/1, 1520, 1521

2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)

1181/1-2, 1195/1

2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)

1183/1-2, 1191/1, 1327, 1402

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)

2501/1-2, 2509/1-2, 2522/1, 2523/1, 2599, 2603, 2675, 2677, 2687, 2688, 2689, 2690, 2823, 2860, 2865

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)

2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2812, 2851, 2874, 2872

4 Soccorso civile (8)

4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)

1810/3, 1812/1-2

4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)

1801/1-2, 1811, 1820/1, 1821/1, 1831/1-2, 1857, 1858, 1861, 1917, 1918, 2051, 2081, 2086

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)

2201/1-2, 2209/1, 2313, 2355

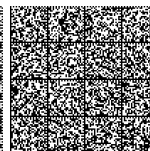
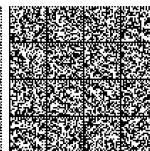
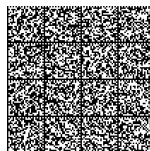
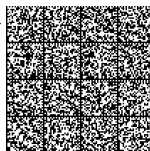
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

6.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1012/1, 1013/1-2, 1014/1, 1015/1

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

2901/1-2, 2904, 2907, 2908, 2910/1, 2911, 2937, 2963, 2965, 3010



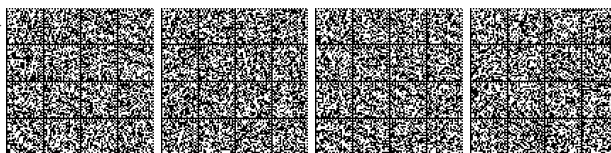
020/610/9

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

FONDO EDIFICI DI CULTO

- 1** Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)
1.1 *Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo*
Edifici di Culto (27.5)
160, 165, 243, 351, 402, 502



020/610/10

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)**1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)**

3422/1-2, 3435/1

1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12)

1823, 3001/1-2, 3006/1, 3083, 3093

1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)

1351/1-2, 1357/1, 1400, 1401, 1402, 1641/2, 1642, 1643, 2715

1.7 Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile (18.15)

2106, 4101/1-2, 4103/1, 4121

1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19)

2105, 3094, 4201/1-2, 4203/1

1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (18.20)

2107, 4301/1-2, 4303/1

1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento (18.21)

2010/1-2, 2019/1, 2073, 2713, 4122

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**3.1 Indirizzo politico (32.2)**

1001, 1014/1-2, 1037/1, 1038, 1039/1

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

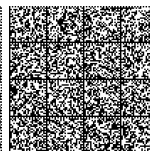
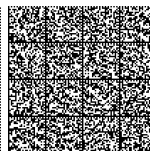
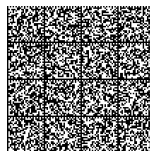
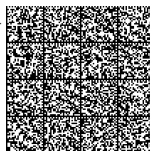
3421/1-2, 3427, 3428, 3430/1, 3470, 3471, 3472, 3473, 3482, 3871

5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)**5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)**

3515/1-2, 3530/1, 3535, 3538, 3563, 3591, 3595

5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)

2031, 2032, 3507/1-2, 3516/1, 3523



ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
ELENCO N.1	
020/610/11	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 1.1 Planificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11) 1583/1-2, 1602/1, 1603, 1619, 1643 1.2 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) 1174/1-2, 1204, 1207/1, 1211 1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9) 2920/1-2, 2924, 2927/1, 2928 1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10) 1178/1-2, 1186, 1187/1, 1639, 1640 2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1) 1148/1-2, 1158, 1159/1, 1188, 1248 2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) 1620/1, 1623, 1661/1-2, 1673 2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2) 1176/1-2, 1231, 1287, 1291/1 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) 1150/1-2, 1244, 1289, 1293/1 2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) 1657, 1658, 1659, 1664/1-2, 1666, 1669, 1670, 1671, 1672/1, 1891 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6) 1177/1-2, 1228, 1288, 1292/1 3 Casa e assetto urbanistico (19) 3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) 1580/1-2, 1600/1, 1605, 1629 4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) 2043/1-2, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2054/1-2, 2062, 2063/1, 2065, 2066/1, 2112, 2131, 2132, 2133, 2259, 2309 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 5.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1007/1-2, 1014, 1015/1, 1016/1-2, 1020/1, 1032 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1168, 1173/1-2, 1185, 1192, 1197, 1200, 1206/1, 1230, 1263, 1375, 1478, 1480	

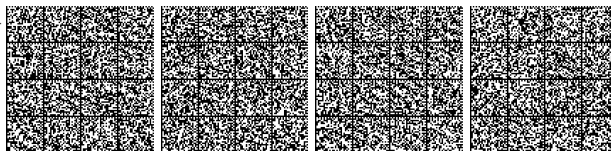
020/610/12

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

- 1 Ricerca e innovazione (17)**
 - 1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)**
1607/1-2, 1624/1
- 2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)**
 - 2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)**
1617/1-2, 1631/1, 1682
 - 2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)**
1600/1-2, 1603/1-2-3, 1613/1, 1619/1, 1655, 1675, 2303/1-2-3, 2313/1
 - 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)**
1616/1-2, 1621/1, 1657, 2020
 - 2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4)**
1110/1
 - 2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5)**
1012/1, 1112/1, 1702, 1703, 7291, 7292, 7293, 7294
- 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**
 - 3.1 Indirizzo politico (32.2)**
1001, 1006/2, 1015/1, 1016, 1017/1, 1020/1
 - 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)**
1013, 1019, 1021, 1050, 1056, 1064, 1176, 1184/1-2, 1187, 1193, 1223, 1242, 1245, 1300, 1301, 1303, 1333, 1334, 1337, 1376, 1400, 1531, 1620, 1625, 1656, 1661, 1669, 1697, 1698, 1770, 2117, 2118, 2219, 2900



020/610/13

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)

1389, 1391, 1392

MINISTERO DELLA DIFESA

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)

4800/1-2, 4802/1-2, 4805, 4807, 4811, 4812/1, 4813/1, 4814, 4843, 4861

1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)

4160, 4161, 4162, 4191/1-2, 4195/1-2, 4202, 4203/1, 4204/1, 4223

1.3 Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)

4311/1-2, 4315/1-2, 4322, 4323/1, 4324/1, 4326/1-2, 4344

1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)

4461/1-2, 4465/1-2, 4472, 4473/1, 4474/1, 4493

1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)

1201/1-2, 1204/1-2, 1207/1-2, 1211/1, 1212, 1213/1, 1214/1, 1219, 1232, 1254, 1330, 7137

1.9 Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa (5.9)

2101/1-2, 2107/1-2, 2111/1, 2114/1, 2219, 2232

2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)

2851/1-2, 2856, 2860, 2862/1, 2865/1-2-4, 2878, 2884, 2885, 2898, 2914, 2923/1, 2938, 2977

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1009/1-2, 1015/1-2, 1021, 1022/1, 1023/1, 1031

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1100/1-2, 1104/1-2, 1108, 1109/1, 1110/1, 1111/1, 1117, 1149, 1162, 1163, 1208, 1217, 1225/2, 1390

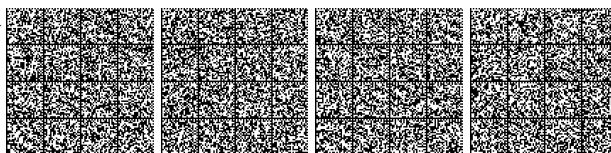
020/610/14

ELENCO N. 1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

- 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)
 - 1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)
 - 1152/1-2, 1156/1, 1416, 1417
 - 1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)
 - 2397/1-2, 2409/1, 2470, 2471, 2472
 - 1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)
 - 1471, 1871/1-2, 1883/1, 1957, 1958, 1959
- 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
 - 2.1 Indirizzo politico (32.2)
 - 1001, 1007/1-2, 1022, 1024/1, 1025/1
 - 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
 - 1165, 1874/1-2, 1878, 1889, 1893/1, 1899, 1903, 2318, 2400
- 4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)
 - 4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18)
 - 4001/1-2, 4005/1, 4320



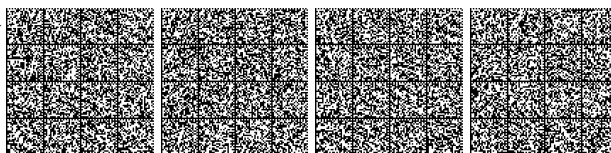
020/610/15

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA CULTURA

1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21) 1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2) 6501/1-2, 6505/1, 6532 1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5) 1018/1-2, 1020/1 1.3 Tutela dei beni archeologici (21.6) 4001/1-2, 4005/1, 4051, 4052, 4053, 4075, 4131 1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9) 3001/1-2, 3005/1, 3031 1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) 3501/1-2, 3505/1, 3532 1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12) 4501/1-2, 4505/1, 4551, 4553, 5052 1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13) 5601/1-2, 5606/1, 5655 1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14) 1187/1-2, 1197/1 1.9 Tutela del patrimonio culturale (21.15) 1801/1-2, 1804/1, 2024 1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16) 4801/1-2, 4804/1, 4835, 4836, 4837	1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18) 6001/1-2, 6005/1, 6032 1.19 Realizzazione attivita' di tutela in ambito territoriale (21.19) 1236, 1251/1-2, 1254/1 1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20) 1701/1-2, 1703/1 2 Ricerca e innovazione (17) 2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4) 2033/1-2, 2036/1, 2521 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 4.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1006/1-2, 1015, 1016/1, 1025/1 4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1204, 1811, 1813, 2021, 2450, 5701/1-2, 5703, 5705/1, 5745

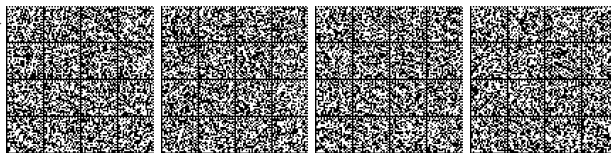


020/610/16

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA SALUTE	
1 Tutela della salute (20) 1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1) 2317, 4001/1-2, 4003/1 1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2) 5001/1-2, 5003/1, 5330 1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3) 2001/1-2, 2003/1, 2359, 4388, 4391 1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4) 3008/1-2, 3012/1 1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) 3040/1-2, 3041/1, 3042/1 1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6) 5501/1-2, 5503/1 1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7) 2409, 3443/7, 4501/1-2, 4503/1 1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8) 2501/1-2, 2503/1 1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9) 2100/1-2, 2103/1 1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10) 2140/1-2, 2143/1	1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11) 5701/1-2, 5703/1 1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12) 6001/1-2, 6003/1 2 Ricerca e innovazione (17) 2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20) 3009/1-2, 3013/1 2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) 5200/1-2, 5202/1 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 3.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1003/1-2, 1007, 1008/1, 1009/1 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1205/1, 1208/1-2, 1222, 1223, 1269, 3161, 4763/1-2, 4773, 4951



020/610/17

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DEL TURISMO

- 1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**
 - 1.1 Indirizzo politico (32.2)**
1001, 1006/1-2, 1015, 1016/1, 1025/1
 - 1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)**
3001/1-2, 3005/1, 3101, 3102, 3107, 3320
- 2 Turismo (31)**
 - 2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)**
2001/1-2, 2005/1, 2053
 - 2.2 Programmazione delle politiche turistiche nazionali (31.3)**
4001/1-2, 4005/1, 4052
 - 2.3 Promozione dell'offerta turistica italiana (31.4)**
5001/1-2, 5005/1, 5052



020/016/1

ELENCO N. 2
ELENCO DELLE SPESE

PER LE QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO
DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

(ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO DA SOSTENERSI
IN OCCASIONI DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O
INCOLUMITA' PUBBLICA.

SPESE CONNESSE CON L'ASSISTENZA A PROFUGHI, A CONNAZIONALI
RIMPATRIATI E PROFUGHI DALL'ESTERO, OVVERO PER LA TUTELA E
L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ALL'ESTERO.

SPESE CONNESSE CON MANIFESTAZIONI DI SOLIDARIETA'
INTERNAZIONALE IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' ALL'ESTERO.

SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD ORGANISMI
INTERNAZIONALI.

SPESE DI OSPITALITA' E DI CERIMONIALE.

SPESE DA SOSTENERSI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE,
AMMINISTRATIVE, DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI IN SENO AL PARLAMENTO
EUROPEO O DI REFERENDUM POPOLARI.

SPESE DI TRASPORTO, DI SISTEMAZIONE E SPESE PER MISSIONI
ALL'ESTERO E ALL'INTERNO, E VISITE DI STATO.

SPESE PER I VIAGGI DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO
ALL'INTERNO E ALL'ESTERO.

SPESE PER CANONI DI AFFITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI,
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI.

SPESE INERENTI AL RECUPERO DEI BENI CULTURALI E ARTISTICI.

SPESE RISERVATE E SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA E L'ORDINE
PUBBLICO E CON LA DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO.

SPESE PER I VIVERI E GLI ASSEGNI DI VITTO, SPESE DI VESTIARIO E DI
EQUIPAGGIAMENTO.

SPESE PER IL PAGAMENTO DI INDENNIZZI A RAPPRESENTANZE ESTERE
IN ITALIA PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI IN OCCASIONE DI ATTI TERRORISTICI.

SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA
ELETTRICA, GAS E DEI TRIBUTI SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER LE
AMMINISTRAZIONI CENTRALI.

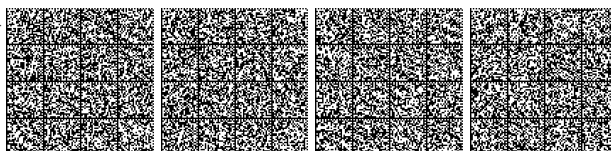
SPESE PER LE FORNITURE DA ESEGUIRSI DA PARTE DELL'ISTITUTO
POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.

SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO E ALLA MANUTENZIONE DI MEZZI PER
LA PULIZIA ED IL DISINQUINAMENTO DEL DEMANIO MARITTIMO; SPESE PER LA
RIMOZIONE DI CARICHI INQUINANTI E PER SOCCORSI A NAVI IN PERICOLO E A
NAUFRAGHI.

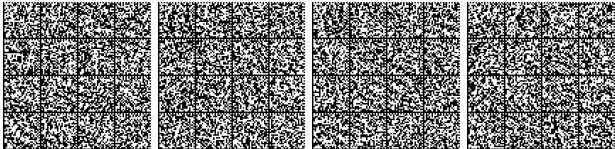
SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO.

SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MEDICINALI ED ALTRO MATERIALE
PROFILATTICO DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER INTERVENTI DI
PREVENZIONE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, LE EPIDEMIE E LE EPIZOOZIE.

SPESE CONNESSE CON INTERVENTI MILITARI ALL'ESTERO, ANCHE DI
CARATTERE UMANITARIO, CORRELATI AD ACCORDI INTERNAZIONALI.

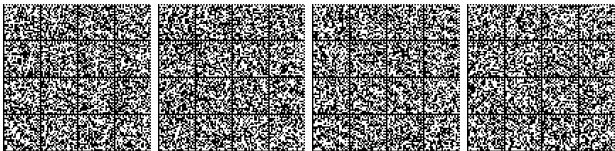


020/618/1		ELENCO NUMERO 3		
BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024 FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (in Euro)		2022	2023	2024
MINISTERI				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		88.991.559	104.295.559	118.128.743
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		23.493.141	32.493.141	31.493.141
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI		20.000.000	20.000.000	15.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		60.212.907	61.452.921	61.520.651
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		76.565.672	82.087.651	81.248.846
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE		5.353.340	5.353.340	5.353.340
MINISTERO DELL'INTERNO		17.056.872	19.740.090	19.740.090
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA		26.153.371	23.088.024	23.238.024
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI		18.737.384	20.658.823	33.658.823
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		24.553.747	27.553.747	13.953.747
MINISTERO DELLA DIFESA		16.903.130	17.249.600	17.249.600
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI		23.723.000	19.393.000	33.393.000
MINISTERO DELLA CULTURA		27.176.137	7.176.137	7.176.137
MINISTERO DELLA SALUTE		14.104.704	12.104.704	16.104.704
MINISTERO DEL TURISMO		20.000.000	16.958.333	12.700.000
TOTALE ACCANTONAMENTI		463.024.964	469.605.070	489.958.846



020/620/1

BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2022 - 2024 FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (in Euro)				ELENCO NUMERO 4
MINISTERI	2022	2023	2024	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	197.648.000	202.648.000	202.648.000	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	29.253.000	25.753.000	25.753.000	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	55.000.000	60.000.000	60.000.000	
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	35.000.000	40.000.000	40.000.000	
MINISTERO DELL'INTERNO	45.000.000	50.000.000	50.000.000	
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	45.000.000	50.000.000	50.000.000	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	52.000.000	50.000.000	60.000.000	
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
MINISTERO DELLA DIFESA	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2.250.000	14.000.000	45.000.000	
MINISTERO DELLA CULTURA	31.000.000	36.000.000	36.000.000	
MINISTERO DELLA SALUTE	35.000.000	45.000.000	45.000.000	
MINISTERO DEL TURISMO	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
TOTALE ACCANTONAMENTI	667.151.000	713.401.000	754.401.000	



020/626/1

ELENCO N.5

PROGRAMMI E CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO AI SENSI DELL'ART.9, COMMA 4, DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 831

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)**
- 1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)**
- 4203, 4206, 4230, 4281, 4282, 4291, 4295, 4315, 4330
- 5 Ordine pubblico e sicurezza (7)**
- 5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)**
- 4229, 4264, 4273, 4274, 4275, 4276, 4278, 4279, 4280, 4283, 4284, 4285, 4288

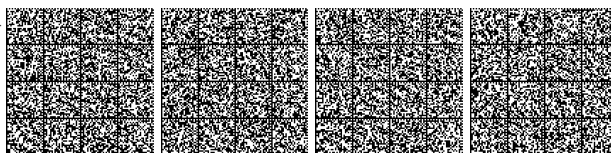


TABELLA N. 3

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

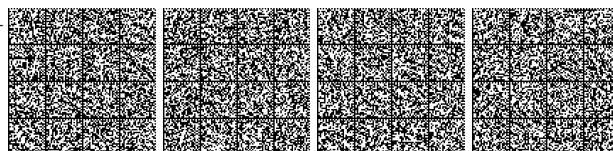


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
	1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	CP	11.895.599.280	13.479.999.063	13.851.753.229
		CS	12.359.097.346	13.848.375.148	13.937.697.786
1.1	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)	CP	4.539.205.708	4.896.905.676	4.896.422.395
		CS	4.830.605.708	5.200.305.676	4.952.572.395
	Spese di personale per il programma	CP	3.632.132	4.200.100	4.313.222
		CS	3.632.132	4.200.100	4.313.222
	Promozione delle PMI, delle start up, della responsabilità sociale e del movimento cooperativo	CP	3.374.170	3.374.170	3.374.170
		CS	3.374.170	3.374.170	3.374.170
	Politica industriale e politiche per la competitività	CP	4.532.199.406	4.889.331.406	4.888.735.003
		CS	4.823.599.406	5.192.731.406	4.944.885.003
1.2	Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società (11.6)	CP	19.135.834	17.820.779	17.914.133
		CS	19.135.834	17.820.779	17.914.133
	Spese di personale per il programma	CP	7.846.288	7.821.733	7.915.087
		CS	7.846.288	7.821.733	7.915.087
	Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese	CP	10.005.594	8.752.594	8.752.594
		CS	10.005.594	8.752.594	8.752.594
	Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	CP	1.283.952	1.246.452	1.246.452
		CS	1.283.952	1.246.452	1.246.452
1.3	Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	CP	3.886.090.883	6.860.276.669	6.715.639.442
		CS	3.919.090.883	6.860.276.669	6.715.639.442
	Spese di personale per il programma	CP	9.804.975	9.640.761	9.792.346
		CS	9.804.975	9.640.761	9.792.346
	Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	CP	2.538.485.881	2.011.996.100	1.312.126.694
		CS	2.571.485.881	2.011.996.100	1.312.126.694
	Garanzie e sostegno al credito alle PMI	CP	1.337.800.027	4.838.639.808	5.393.720.402
		CS	1.337.800.027	4.838.639.808	5.393.720.402
1.4	Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)	CP	93.108.701	86.265.411	86.484.482
		CS	93.108.701	86.265.411	86.484.482
	Spese di personale per il programma	CP	6.355.630	6.383.931	6.653.002
		CS	6.355.630	6.383.931	6.653.002
	Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	CP	44.053.071	37.181.480	37.131.480
		CS	44.053.071	37.181.480	37.131.480
	Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	CP	42.700.000	42.700.000	42.700.000
		CS	42.700.000	42.700.000	42.700.000
1.5	Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (11.11)	CP	5.251.546	5.200.004	5.396.116
		CS	5.251.546	5.200.004	5.396.116
	Spese di personale per il programma	CP	5.157.600	5.128.058	5.324.170
		CS	5.157.600	5.128.058	5.324.170
	Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	CP	93.946	71.946	71.946
		CS	93.946	71.946	71.946
1.7	Riconversione industriale e grandi filiere produttive (11.12)	CP	3.352.806.608	1.613.530.524	2.129.896.661
		CS	3.491.904.674	1.678.506.609	2.159.691.218
	Spese di personale per il programma	CP	4.067.447	3.972.719	4.043.906
		CS	4.067.447	3.972.719	4.043.906
	Crisi industriali e grandi filiere produttive	CP	143.838.957	85.426.957	20.447.354
		CS	181.838.957	85.426.957	20.447.354
	Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP	2.507.415.505	1.126.593.395	1.728.075.608
		CS	2.605.631.574	1.189.709.203	1.757.870.165
	Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP	105.680.542	33.754.497	22.973.858
		CS	105.680.542	33.754.497	22.973.858
	Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	CP	591.804.157	363.782.956	354.355.935
		CS	594.686.154	365.643.233	354.355.935

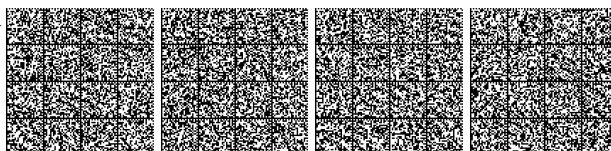


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
2.1	2 Regolazione dei mercati (12)	CP	50.692.903	50.338.629	47.774.518
		CS	50.692.903	50.338.629	47.774.518
	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)	CP	50.692.903	50.338.629	47.774.518
		CS	50.692.903	50.338.629	47.774.518
	Spese di personale per il programma	CP	7.842.626	7.525.852	7.500.420
		CS	7.842.626	7.525.852	7.500.420
	Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP	CP	30.362.620	30.347.120	29.346.709
		CS	30.362.620	30.347.120	29.346.709
	Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati e sul sistema camerale	CP	12.487.657	12.465.657	10.927.389
		CS	12.487.657	12.465.657	10.927.389
5.1	5 Comunicazioni (15)	CP	678.846.665	351.582.969	363.980.913
		CS	763.846.665	351.582.969	363.980.913
	Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5)	CP	11.280.891	11.102.833	11.231.192
		CS	11.280.891	11.102.833	11.231.192
	Spese di personale per il programma	CP	5.398.026	5.388.968	5.537.327
		CS	5.398.026	5.388.968	5.537.327
	Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	CP	5.882.865	5.713.865	5.693.865
		CS	5.882.865	5.713.865	5.693.865
	Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	CP	614.686.931	283.656.693	301.270.953
		CS	699.686.931	283.656.693	301.270.953
5.2	Spese di personale per il programma	CP	7.419.310	7.544.772	7.539.032
		CS	7.419.310	7.544.772	7.539.032
	Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	CP	66.903.773	59.438.773	59.438.773
		CS	86.903.773	59.438.773	59.438.773
	Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	CP	540.363.848	216.673.148	234.293.148
		CS	605.363.848	216.673.148	234.293.148
	Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	CP	52.878.843	56.823.443	51.478.768
		CS	52.878.843	56.823.443	51.478.768
	Spese di personale per il programma	CP	43.009.785	47.806.710	42.608.471
		CS	43.009.785	47.806.710	42.608.471
5.3	Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	CP	9.869.058	9.016.733	8.870.297
		CS	9.869.058	9.016.733	8.870.297
	6 Ricerca e innovazione (17)	CP	12.514.607	12.090.074	10.817.728
		CS	12.514.607	12.090.074	10.817.728
	Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)	CP	12.514.607	12.090.074	10.817.728
		CS	12.514.607	12.090.074	10.817.728
	Spese di personale per il programma	CP	6.241.283	5.895.750	5.673.404
		CS	6.241.283	5.895.750	5.673.404
	Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	CP	6.273.324	6.194.324	5.144.324
		CS	6.273.324	6.194.324	5.144.324
7.1	7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	100.575.575	88.577.211	81.835.062
		CS	100.575.575	88.577.211	81.835.062
	Indirizzo politico (32.2)	CP	46.475.153	34.310.427	35.130.919
		CS	46.475.153	34.310.427	35.130.919
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	862.582	862.582	862.582
		CS	862.582	862.582	862.582
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	19.852.201	19.920.802	20.918.294
		CS	19.852.201	19.920.802	20.918.294
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	935.478	952.151	952.151
		CS	935.478	952.151	952.151



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
7.2	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	24.824.892	12.574.892	12.397.892
		CS	24.824.892	12.574.892	12.397.892
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	54.100.422	54.266.784	46.704.143
		CS	54.100.422	54.266.784	46.704.143
	Spese di personale per il programma	CP	14.799.244	14.528.017	14.909.323
		CS	14.799.244	14.528.017	14.909.323
	Gestione del personale	CP	10.698.980	10.698.980	10.698.980
		CS	10.698.980	10.698.980	10.698.980
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	28.602.198	29.039.787	21.095.840
		CS	28.602.198	29.039.787	21.095.840
	TOTALE	CP	12.738.229.030	13.982.587.946	14.356.161.450
		CS	13.286.727.096	14.350.964.031	14.442.106.007



RIEPILOGO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/608/1

RIEPILOGO		2022	2023	2024
Spese correnti	CP	749.645.247	635.074.087	622.666.815
	CS	772.645.247	635.074.087	622.666.815
FUNZIONAMENTO	CP	184.939.328	187.315.344	182.925.787
	CS	184.939.328	187.315.344	182.925.787
INTERVENTI	CP	475.829.471	363.033.971	355.973.971
	CS	498.829.471	363.033.971	355.973.971
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	83.034.923	82.334.923	82.334.923
	CS	83.034.923	82.334.923	82.334.923
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	5.841.525	2.389.849	1.432.134
	CS	5.841.525	2.389.849	1.432.134
Spese in conto capitale	CP	11.888.744.766	13.316.149.211	13.711.952.911
	CS	12.414.242.832	13.684.525.296	13.797.897.468
INVESTIMENTI	CP	11.863.918.790	13.303.573.235	13.699.553.935
	CS	12.379.416.856	13.671.949.320	13.785.498.492
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	1.084	1.084	1.084
	CS	10.001.084	1.084	1.084
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	24.824.892	12.574.892	12.397.892
	CS	24.824.892	12.574.892	12.397.892
Rimborso passività finanziarie	CP	99.839.017	31.364.648	21.541.724
	CS	99.839.017	31.364.648	21.541.724
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	99.839.017	31.364.648	21.541.724
	CS	99.839.017	31.364.648	21.541.724
TOTALE	CP	12.738.229.030	13.982.587.946	14.356.161.450
	CS	13.286.727.096	14.350.964.031	14.442.106.007

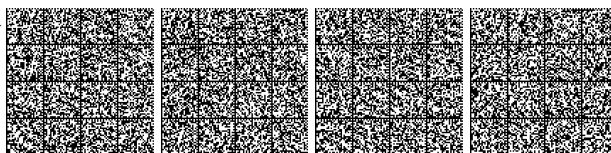


TABELLA N. 4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

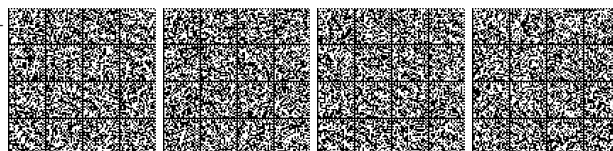


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
	1 Politiche per il lavoro (26)	CP	17.246.843.034	13.998.431.827	12.699.921.821
		CS	17.745.562.843	14.580.167.789	12.699.889.735
1.1	Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	CP	14.925.768.179	11.632.029.965	10.459.709.365
		CS	15.424.487.988	12.213.765.927	10.459.709.365
		CP	4.275.719	4.143.005	4.000.405
		CS	4.275.719	4.143.005	4.000.405
		CP	12.002.551.542	9.284.349.042	8.614.249.042
		CS	12.002.551.542	9.284.349.042	8.614.249.042
		CP	2.918.940.918	2.343.537.918	1.841.459.918
		CS	3.417.660.727	2.925.273.880	1.841.459.918
1.2	Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)	CP	32.657.943	32.654.833	32.700.756
		CS	32.657.943	32.654.833	32.700.756
		CP	6.211.330	6.217.395	6.263.318
		CS	6.211.330	6.217.395	6.263.318
		CP	95.515	86.340	86.340
		CS	95.515	86.340	86.340
		CP	26.351.098	26.351.098	26.351.098
		CS	26.351.098	26.351.098	26.351.098
1.3	Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)	CP	67.917.032	117.851.883	118.012.623
		CS	67.917.032	117.851.883	118.012.623
		CP	4.353.358	4.289.609	4.350.349
		CS	4.353.358	4.289.609	4.350.349
		CP	6.363.674	56.362.274	56.362.274
		CS	6.363.674	56.362.274	56.362.274
		CP	57.200.000	57.200.000	57.300.000
		CS	57.200.000	57.200.000	57.300.000
1.4	Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)	CP	382.018.327	401.719.065	402.344.481
		CS	382.018.327	401.719.065	402.344.481
		CP	382.018.327	401.719.065	402.344.481
		CS	382.018.327	401.719.065	402.344.481
		CP	1.069.743.317	1.050.474.387	924.214.760
		CS	1.069.743.317	1.050.474.387	924.214.760
		CP	1.368.001	1.390.071	1.410.444
		CS	1.368.001	1.390.071	1.410.444
1.5	Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)	CP	1.068.375.316	1.049.084.316	922.804.316
		CS	1.068.375.316	1.049.084.316	922.804.316
		CP	1.068.375.316	1.049.084.316	922.804.316
		CS	1.068.375.316	1.049.084.316	922.804.316
		CP	1.068.375.316	1.049.084.316	922.804.316
		CS	1.068.375.316	1.049.084.316	922.804.316
		CP	1.068.375.316	1.049.084.316	922.804.316
		CS	1.068.375.316	1.049.084.316	922.804.316
1.6	Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)	CP	47.065.748	44.559.674	42.826.280
		CS	47.065.748	44.559.674	42.794.194
		CP	4.308.100	4.367.129	4.277.482
		CS	4.308.100	4.367.129	4.245.396
		CP	42.757.648	40.192.545	38.548.798
		CS	42.757.648	40.192.545	38.548.798
		CP	42.757.648	40.192.545	38.548.798
		CS	42.757.648	40.192.545	38.548.798
1.7	Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (26.11)	CP	721.672.488	719.142.020	720.113.556
		CS	721.672.488	719.142.020	720.113.556
		CP	1.445.987	1.469.319	1.490.855
		CS	1.445.987	1.469.319	1.490.855
		CP	8.567.544	5.563.744	5.563.744
		CS	8.567.544	5.563.744	5.563.744
		CP	711.658.957	712.108.957	713.058.957
		CS	711.658.957	712.108.957	713.058.957



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
2.1	2 Politiche previdenziali (25)	CP	96.106.235.163	99.145.616.513	100.455.143.378
		CS	96.101.935.163	99.145.616.513	100.455.151.198
	Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	CP	96.106.235.163	99.145.616.513	100.455.143.378
		CS	96.101.935.163	99.145.616.513	100.455.151.198
	Spese di personale per il programma	CP	4.291.142	4.205.285	4.263.864
		CS	4.291.142	4.205.285	4.271.684
	Prepensionamenti	CP	11.910.399.405	11.354.726.405	8.295.076.405
		CS	11.910.399.405	11.354.726.405	8.295.076.405
	Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	CP	1.277.973.518	1.277.973.518	1.277.973.518
		CS	1.277.973.518	1.277.973.518	1.277.973.518
	Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	CP	1.201.500.000	1.201.000.000	1.201.000.000
		CS	1.201.500.000	1.201.000.000	1.201.000.000
	Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	CP	14.063.894.009	14.232.414.009	13.765.654.009
		CS	14.059.594.009	14.232.414.009	13.765.654.009
	Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	CP	6.535.941.999	9.123.441.999	9.208.541.999
		CS	6.535.941.999	9.123.441.999	9.208.541.999
	Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	CP	35.329.138	35.329.138	35.329.138
		CS	35.329.138	35.329.138	35.329.138
	Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	CP	351.284.361	351.284.361	351.284.361
		CS	351.284.361	351.284.361	351.284.361
	Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	CP	465.564.703	465.564.703	465.564.703
		CS	465.564.703	465.564.703	465.564.703
	Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	CP	408.741	383.741	383.741
		CS	408.741	383.741	383.741
	Sostegno alle gestioni previdenziali	CP	60.259.648.147	61.099.293.354	65.850.071.640
		CS	60.259.648.147	61.099.293.354	65.850.071.640
3.1	3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	CP	49.060.034.183	48.673.001.006	49.853.956.817
		CS	49.060.034.183	48.673.001.006	49.853.956.817
	Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)	CP	106.340.045	104.128.725	101.682.673
		CS	106.340.045	104.128.725	101.682.673
	Spese di personale per il programma	CP	2.645.997	2.584.677	2.621.809
		CS	2.645.997	2.584.677	2.621.809
	Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	CP	103.694.048	101.544.048	99.060.864
		CS	103.694.048	101.544.048	99.060.864
	Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	CP	48.953.694.138	48.568.872.281	49.752.274.144
		CS	48.953.694.138	48.568.872.281	49.752.274.144
	Spese di personale per il programma	CP	4.941.393	4.907.736	4.885.299
		CS	4.941.393	4.907.736	4.885.299
	Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	CP	403.854.628	404.085.893	404.322.411
		CS	403.854.628	404.085.893	404.322.411
	Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilit�	CP	20.763.133.423	21.356.429.023	21.874.729.023
		CS	20.763.133.423	21.356.429.023	21.874.729.023
	Politiche per l'infanzia e la famiglia	CP	11.912.614.368	10.934.303.503	11.604.191.285
		CS	11.912.614.368	10.934.303.503	11.604.191.285
	Assegni e pensioni sociali	CP	6.421.896.760	6.421.892.560	6.421.892.560
		CS	6.421.896.760	6.421.892.560	6.421.892.560
	Lotta contro la povert�	CP	657.000.000	657.000.000	652.000.000
		CS	657.000.000	657.000.000	652.000.000
	Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	CP	5.353.566	5.353.566	5.353.566
		CS	5.353.566	5.353.566	5.353.566
	Reddito di cittadinanza	CP	8.784.900.000	8.784.900.000	8.784.900.000
		CS	8.784.900.000	8.784.900.000	8.784.900.000



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
4.1	4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	12.858.615	12.884.208	12.922.709
		CS	12.858.615	12.884.208	12.922.709
	Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	CP	12.858.615	12.884.208	12.922.709
		CS	12.858.615	12.884.208	12.922.709
	Spese di personale per il programma	CP	2.649.900	2.681.188	2.719.689
		CS	2.649.900	2.681.188	2.719.689
	Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	CP	10.208.715	10.203.020	10.203.020
		CS	10.208.715	10.203.020	10.203.020
	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	86.852.356	49.867.331	49.692.709
		CS	86.509.352	49.524.327	49.349.705
5.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	66.409.718	29.781.553	29.799.936
		CS	66.409.718	29.781.553	29.799.936
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	158.861	158.861	158.861
		CS	158.861	158.861	158.861
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	9.073.788	9.150.455	9.168.838
		CS	9.073.788	9.150.455	9.168.838
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	493.237	472.237	472.237
		CS	493.237	472.237	472.237
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	56.683.832	20.000.000	20.000.000
		CS	56.683.832	20.000.000	20.000.000
5.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	20.442.638	20.085.778	19.892.773
		CS	20.099.634	19.742.774	19.549.769
	Spese di personale per il programma	CP	12.066.035	11.863.175	11.670.170
		CS	11.723.031	11.520.171	11.327.166
	Gestione del personale	CP	2.100.201	2.100.201	2.100.201
		CS	2.100.201	2.100.201	2.100.201
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	6.276.402	6.122.402	6.122.402
		CS	6.276.402	6.122.402	6.122.402
	TOTALE	CP	162.512.823.351	161.879.800.885	163.071.637.434
		CS	163.006.900.156	162.461.193.843	163.071.270.164



RIEPILOGO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/608/1

RIEPILOGO		2022	2023	2024
Spese correnti	CP	162.449.028.212	161.820.405.746	163.013.942.295
	CS	162.943.105.017	162.401.798.704	163.013.575.025
FUNZIONAMENTO	CP	185.606.383	184.398.204	184.307.935
	CS	185.263.379	184.055.200	183.940.665
INTERVENTI	CP	161.437.828.417	160.992.197.962	162.285.724.780
	CS	161.932.248.226	161.573.933.924	162.285.724.780
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	825.593.412	643.809.580	543.909.580
	CS	825.593.412	643.809.580	543.909.580
Spese in conto capitale	CP	63.795.139	59.395.139	57.695.139
	CS	63.795.139	59.395.139	57.695.139
INVESTIMENTI	CP	63.795.139	59.395.139	57.695.139
	CS	63.795.139	59.395.139	57.695.139
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
TOTALE	CP	162.512.823.351	161.879.800.885	163.071.637.434
	CS	163.006.900.156	162.461.193.843	163.071.270.164

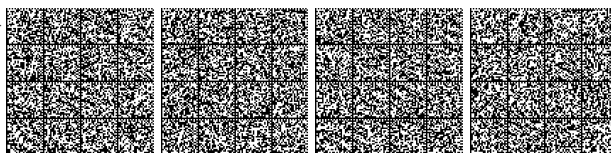


TABELLA N. 5

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
1.1	1 Giustizia (6)	CP	10.019.963.198	10.042.563.280	9.979.461.186
		CS	10.035.456.646	10.042.563.280	9.979.461.186
	Amministrazione penitenziaria (6.1)	CP	3.275.521.121	3.184.496.013	3.116.526.923
		CS	3.275.521.121	3.184.496.013	3.116.526.923
	Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	234.080.641	233.347.450	232.328.575
		CS	234.080.641	233.347.450	232.328.575
	Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	2.060.915.286	2.069.043.189	2.048.283.102
		CS	2.060.915.286	2.069.043.189	2.048.283.102
	Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	CP	338.132.830	283.215.964	275.713.164
		CS	338.132.830	283.215.964	275.713.164
	Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	CP	315.604.335	308.788.562	305.213.784
		CS	315.604.335	308.788.562	305.213.784
	Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	CP	203.032.099	166.303.097	131.676.119
		CS	203.032.099	166.303.097	131.676.119
	Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	CP	20.159.575	19.468.894	19.368.894
		CS	20.159.575	19.468.894	19.368.894
	Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	CP	103.596.355	104.328.857	103.943.285
		CS	103.596.355	104.328.857	103.943.285
1.2	Giustizia civile e penale (6.2)	CP	5.155.070.492	5.261.405.099	5.225.128.164
		CS	5.169.777.854	5.261.405.099	5.225.128.164
	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	2.074.980.933	2.018.713.155	2.005.952.679
		CS	2.074.980.933	2.018.713.155	2.005.952.679
	Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	1.974.173.059	2.040.856.841	2.064.773.640
		CS	1.974.173.059	2.040.856.841	2.064.773.640
	Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari	CP	48.261.419	44.261.419	44.261.419
		CS	48.261.419	44.261.419	44.261.419
	Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	CP	13.335.928	13.335.928	13.335.928
		CS	13.335.928	13.335.928	13.335.928
	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	CP	293.815.609	255.104.462	197.344.216
		CS	293.852.319	255.104.462	197.344.216
	Funzionamento uffici giudiziari	CP	734.827.214	821.286.646	831.613.634
		CS	749.497.866	821.286.646	831.613.634
	Efficientamento del sistema giudiziario	CP	15.676.330	67.846.648	67.846.648
		CS	15.676.330	67.846.648	67.846.648
1.3	Giustizia minorile e di comunità (6.3)	CP	303.971.412	309.211.715	316.031.043
		CS	304.743.738	309.211.715	316.031.043
	Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	153.649.632	153.284.127	152.589.944
		CS	153.649.632	153.284.127	152.589.944
	Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	74.792.530	74.752.866	74.716.377
		CS	74.792.530	74.752.866	74.716.377
	Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	CP	44.758.832	44.758.832	44.758.832
		CS	44.758.832	44.758.832	44.758.832
	Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	CP	10.669.477	16.714.949	24.264.949
		CS	11.437.742	16.714.949	24.264.949
	Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	CP	18.187.996	17.787.996	17.787.996
		CS	18.192.057	17.787.996	17.787.996
	Cooperazione internazionale in materia civile minorile	CP	69.776	69.776	69.776
		CS	69.776	69.776	69.776
	Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	CP	1.843.169	1.843.169	1.843.169
		CS	1.843.169	1.843.169	1.843.169
1.4	Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6)	CP	1.285.400.173	1.287.450.453	1.321.775.056
		CS	1.285.413.933	1.287.450.453	1.321.775.056
	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	11.770.899	12.118.466	12.531.845
		CS	11.770.899	12.118.466	12.531.845

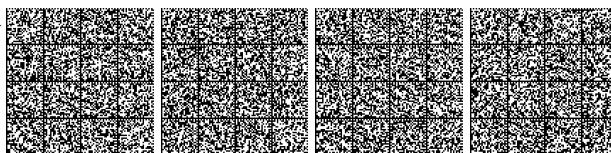


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

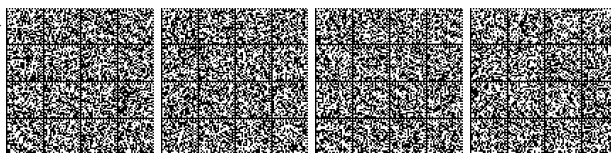
050/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
2.1	Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	8.542.284	7.707.371	7.835.761
		CS	8.542.284	7.707.371	7.835.761
	Magistratura onoraria	CP	214.449.725	237.287.351	273.070.185
		CS	214.449.725	237.287.351	273.070.185
	Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	CP	652.990.940	652.990.940	652.990.940
		CS	652.990.940	652.990.940	652.990.940
	Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	CP	213.718.734	213.718.734	213.718.734
		CS	213.718.734	213.718.734	213.718.734
	Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	CP	160.000.000	140.000.000	140.000.000
		CS	160.000.000	140.000.000	140.000.000
	Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	CP	17.967.481	17.667.481	15.667.481
		CS	17.981.241	17.667.481	15.667.481
	Cooperazione internazionale in materia civile e penale	CP	2.919.220	2.919.220	2.919.220
		CS	2.919.220	2.919.220	2.919.220
	Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	CP	3.040.890	3.040.890	3.040.890
		CS	3.040.890	3.040.890	3.040.890
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	173.258.750	176.700.059	178.178.283
		CS	173.421.683	176.700.059	178.178.283
	Indirizzo politico (32.2)	CP	46.340.943	50.224.099	51.026.521
		CS	46.355.943	50.224.099	51.026.521
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	217.666	217.666	217.666
		CS	217.666	217.666	217.666
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	37.956.569	38.739.725	39.542.147
		CS	37.971.569	38.739.725	39.542.147
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	600.041	600.041	600.041
		CS	600.041	600.041	600.041
2.2	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	7.566.667	10.666.667	10.666.667
		CS	7.566.667	10.666.667	10.666.667
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	126.917.807	126.475.960	127.151.762
		CS	127.065.740	126.475.960	127.151.762
	Spese di personale per il programma	CP	37.082.291	36.993.833	37.577.706
		CS	37.082.291	36.993.833	37.577.706
	Gestione del personale	CP	78.612.884	78.612.884	78.612.884
		CS	78.612.884	78.612.884	78.612.884
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	11.222.632	10.869.243	10.961.172
		CS	11.370.565	10.869.243	10.961.172
	TOTALE	CP	10.193.221.948	10.219.263.339	10.157.639.469
		CS	10.208.878.329	10.219.263.339	10.157.639.469



RIEPILOGO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/608/1

RIEPILOGO		2022	2023	2024
Spese correnti	CP	9.307.154.539	9.372.240.121	9.389.786.787
	CS	9.317.005.945	9.372.240.121	9.389.786.787
FUNZIONAMENTO	CP	7.921.447.382	7.908.108.291	7.896.632.473
	CS	7.931.298.788	7.908.108.291	7.896.632.473
INTERVENTI	CP	1.235.947.741	1.256.785.367	1.286.268.201
	CS	1.235.947.741	1.256.785.367	1.286.268.201
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	149.759.416	207.346.463	206.886.113
	CS	149.759.416	207.346.463	206.886.113
Spese in conto capitale	CP	886.067.409	847.023.218	767.852.682
	CS	891.872.384	847.023.218	767.852.682
INVESTIMENTI	CP	884.667.409	847.023.218	767.852.682
	CS	890.472.384	847.023.218	767.852.682
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	1.400.000	<<	<<
	CS	1.400.000	<<	<<
TOTALE	CP	10.193.221.948	10.219.263.339	10.157.639.469
	CS	10.208.878.329	10.219.263.339	10.157.639.469

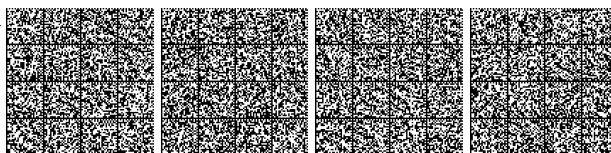
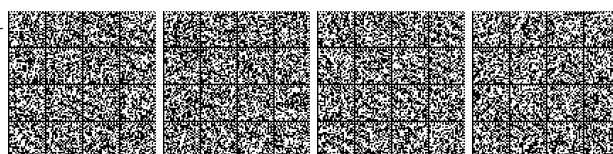


TABELLA N. 6

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

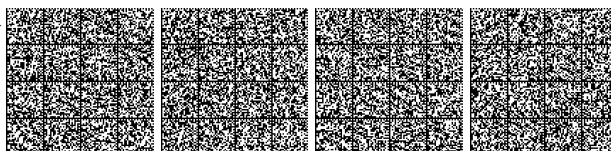


MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
	1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP	2.639.873.896	2.626.169.372	2.628.170.095
		CS	2.639.873.896	2.626.169.372	2.628.170.095
1.1	Protocollo internazionale (4.1)	CP	6.682.223	6.708.393	6.840.884
		CS	6.682.223	6.708.393	6.840.884
	Spese di personale per il programma	CP	4.431.730	4.457.900	4.590.391
		CS	4.431.730	4.457.900	4.590.391
	Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	CP	2.250.493	2.250.493	2.250.493
		CS	2.250.493	2.250.493	2.250.493
1.2	Cooperazione allo sviluppo (4.2)	CP	1.036.841.891	1.049.292.326	1.059.017.249
		CS	1.036.841.891	1.049.292.326	1.059.017.249
	Spese di personale per il programma	CP	9.163.326	9.306.215	9.421.408
		CS	9.163.326	9.306.215	9.421.408
	Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale	CP	405.624.716	317.914.086	280.323.816
		CS	405.624.716	317.914.086	280.323.816
	Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	CP	2.921.942	2.640.118	2.540.118
		CS	2.921.942	2.640.118	2.540.118
	Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	CP	619.131.907	719.431.907	766.731.907
		CS	619.131.907	719.431.907	766.731.907
1.3	Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	CP	37.244.434	36.918.494	36.835.404
		CS	37.244.434	36.918.494	36.835.404
	Spese di personale per il programma	CP	12.906.528	12.650.588	12.679.118
		CS	12.906.528	12.650.588	12.679.118
	Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	CP	3.723.393	3.653.393	3.541.773
		CS	3.723.393	3.653.393	3.541.773
	Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	CP	20.614.513	20.614.513	20.614.513
		CS	20.614.513	20.614.513	20.614.513
1.4	Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	CP	463.911.791	473.929.478	484.759.308
		CS	463.911.791	473.929.478	484.759.308
	Spese di personale per il programma	CP	11.561.342	11.079.029	11.469.859
		CS	11.561.342	11.079.029	11.469.859
	Rapporti politici internazionali e diritti umani	CP	448.856.304	460.856.304	472.295.304
		CS	448.856.304	460.856.304	472.295.304
	Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	CP	3.494.145	1.994.145	994.145
		CS	3.494.145	1.994.145	994.145
1.5	Integrazione europea (4.7)	CP	29.073.109	29.250.729	29.939.635
		CS	29.073.109	29.250.729	29.939.635
	Spese di personale per il programma	CP	11.132.919	11.572.539	12.210.445
		CS	11.132.919	11.572.539	12.210.445
	Politiche dell'Unione Europea	CP	2.645.673	2.645.673	2.645.673
		CS	2.645.673	2.645.673	2.645.673
	Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	CP	15.294.517	15.032.517	15.083.517
		CS	15.294.517	15.032.517	15.083.517
1.6	Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	CP	105.560.070	74.281.087	74.620.189
		CS	105.560.070	74.281.087	74.620.189
	Spese di personale per il programma	CP	7.450.914	7.671.931	8.011.033
		CS	7.450.914	7.671.931	8.011.033
	Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	CP	4.664.450	3.164.450	3.164.450
		CS	4.664.450	3.164.450	3.164.450
	Cooperazione migratoria	CP	93.444.706	63.444.706	63.444.706
		CS	93.444.706	63.444.706	63.444.706
1.8	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	CP	108.716.828	108.341.339	99.471.746
		CS	108.716.828	108.341.339	99.471.746
	Spese di personale per il programma	CP	1.517.150	1.541.661	1.502.068
		CS	1.517.150	1.541.661	1.502.068

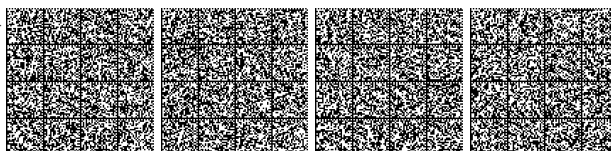


MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
1.9	Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero	CP	107.199.678	106.799.678	97.969.678
		CS	107.199.678	106.799.678	97.969.678
	Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	CP	646.562.230	653.520.570	641.771.324
		CS	646.562.230	653.520.570	641.771.324
	Spese di personale per il programma all'estero	CP	109.846.444	105.277.585	97.335.946
		CS	109.846.444	105.277.585	97.335.946
	Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	CP	534.948.318	546.475.517	542.667.910
		CS	534.948.318	546.475.517	542.667.910
	Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	CP	1.767.468	1.767.468	1.767.468
		CS	1.767.468	1.767.468	1.767.468
1.10	Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	CP	15.407.273	15.576.944	15.758.052
		CS	15.407.273	15.576.944	15.758.052
	Spese di personale per il programma	CP	11.085.045	11.254.716	11.435.824
		CS	11.085.045	11.254.716	11.435.824
	Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	CP	2.269.914	2.269.914	2.269.914
		CS	2.269.914	2.269.914	2.269.914
	Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	CP	1.883.766	1.883.766	1.883.766
		CS	1.883.766	1.883.766	1.883.766
	Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA	CP	168.548	168.548	168.548
		CS	168.548	168.548	168.548
1.12	Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	CP	3.659.968	3.711.643	3.964.908
		CS	3.659.968	3.711.643	3.964.908
	Spese di personale per il programma	CP	3.200.756	3.252.431	3.505.696
		CS	3.200.756	3.252.431	3.505.696
	Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione	CP	459.212	459.212	459.212
		CS	459.212	459.212	459.212
1.13	Diplomazia pubblica e culturale (4.18)	CP	186.214.079	174.638.369	175.191.396
		CS	186.214.079	174.638.369	175.191.396
	Spese di personale per il programma	CP	17.225.590	18.351.600	19.399.827
		CS	17.225.590	18.351.600	19.399.827
	Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	CP	100.877.441	88.125.721	87.630.521
		CS	100.877.441	88.125.721	87.630.521
	Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	CP	65.846.492	65.896.492	65.896.492
		CS	65.846.492	65.896.492	65.896.492
	Attività di pianificazione delle politiche	CP	1.514.556	1.514.556	1.514.556
		CS	1.514.556	1.514.556	1.514.556
2.1	Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	CP	750.000	750.000	750.000
		CS	750.000	750.000	750.000
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	122.094.980	84.366.266	102.776.636
		CS	122.094.980	84.366.266	102.776.636
	Indirizzo politico (32.2)	CP	16.226.904	13.604.976	14.002.762
		CS	16.226.904	13.604.976	14.002.762
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	650.977	650.977	650.977
		CS	650.977	650.977	650.977
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	12.230.763	12.608.835	13.006.621
		CS	12.230.763	12.608.835	13.006.621
2.2	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	345.164	345.164	345.164
		CS	345.164	345.164	345.164
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	3.000.000	<<	<<
		CS	3.000.000	<<	<<
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	105.868.076	70.761.290	88.773.874
		CS	105.868.076	70.761.290	88.773.874
	Spese di personale per il programma	CP	9.431.475	9.524.689	9.537.273
		CS	9.431.475	9.524.689	9.537.273

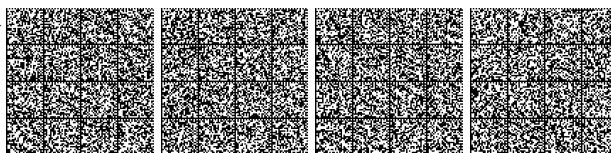


MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

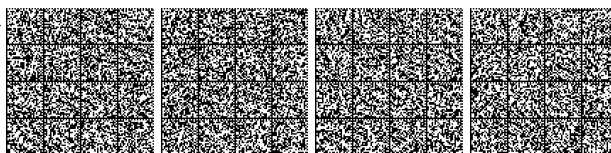
060/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
4.1	Gestione del personale	CP	12.165.726	12.165.726	12.165.726
		CS	12.165.726	12.165.726	12.165.726
	Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi	CP	84.270.875	49.070.875	67.070.875
		CS	84.270.875	49.070.875	67.070.875
	4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	CP	542.695.658	528.287.923	483.090.852
		CS	542.695.658	528.287.923	483.090.852
	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)	CP	542.695.658	528.287.923	483.090.852
		CS	542.695.658	528.287.923	483.090.852
	Spese di personale per il programma	CP	9.085.212	9.677.477	10.480.406
		CS	9.085.212	9.677.477	10.480.406
	Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	CP	249.447.169	249.447.169	250.447.169
		CS	249.447.169	249.447.169	250.447.169
	Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	CP	272.163.277	269.163.277	222.163.277
		CS	272.163.277	269.163.277	222.163.277
	Piano straordinario del Made in Italy	CP	12.000.000	<<	<<
		CS	12.000.000	<<	<<
	TOTALE	CP	3.304.664.534	3.238.823.561	3.214.037.583
		CS	3.304.664.534	3.238.823.561	3.214.037.583



RIEPILOGO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/608/1

RIEPILOGO		2022	2023	2024
Spese correnti	CP	3.188.741.027	3.177.400.054	3.145.744.076
	CS	3.188.741.027	3.177.400.054	3.145.744.076
FUNZIONAMENTO	CP	959.330.694	961.032.351	953.376.643
	CS	959.330.694	961.032.351	953.376.643
INTERVENTI	CP	2.211.765.848	2.197.723.218	2.173.722.948
	CS	2.211.765.848	2.197.723.218	2.173.722.948
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	17.644.485	18.644.485	18.644.485
	CS	17.644.485	18.644.485	18.644.485
Spese in conto capitale	CP	115.923.507	61.423.507	68.293.507
	CS	115.923.507	61.423.507	68.293.507
INVESTIMENTI	CP	113.923.507	61.423.507	68.293.507
	CS	113.923.507	61.423.507	68.293.507
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	2.000.000	<<	<<
	CS	2.000.000	<<	<<
TOTALE	CP	3.304.664.534	3.238.823.561	3.214.037.583
	CS	3.304.664.534	3.238.823.561	3.214.037.583

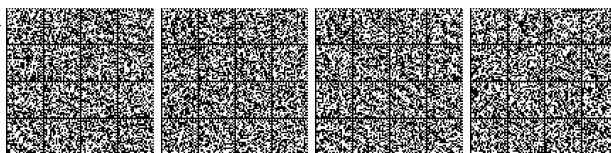


TABELLA N. 7

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

(in Euro)

070/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
	1 Istruzione scolastica (22)	CP	50.916.371.530	49.444.977.255	47.133.527.870
		CS	51.250.840.012	49.534.981.255	47.139.158.735
1.1	Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)	CP	1.515.612.154	1.512.928.751	1.513.250.055
		CS	1.515.612.154	1.512.928.751	1.513.250.055
	Spese di personale per il programma	CP	9.106.753	9.436.350	9.443.654
		CS	9.106.753	9.436.350	9.443.654
	Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	CP	1.506.505.401	1.503.492.401	1.503.806.401
		CS	1.506.505.401	1.503.492.401	1.503.806.401
1.2	Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)	CP	1.726.502.135	1.509.194.294	1.511.501.264
		CS	2.055.949.617	1.596.748.294	1.511.555.264
	Spese di personale per il programma	CP	16.049.904	15.861.271	16.070.274
		CS	16.049.904	15.861.271	16.070.274
	Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	CP	19.034.486	14.286.026	14.286.026
		CS	19.034.486	14.286.026	14.286.026
	Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	CP	10.797.617	10.797.617	10.571.617
		CS	10.797.617	10.797.617	10.571.617
	Valorizzazione e promozione delle eccellenze	CP	1.953.808	1.953.808	1.953.808
		CS	1.953.808	1.953.808	1.953.808
	Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	CP	173.241.017	173.241.017	173.241.017
		CS	173.241.017	173.241.017	173.241.017
	Cooperazione in materia culturale	CP	1.465.366	1.461.399	1.465.366
		CS	1.465.366	1.461.399	1.465.366
	Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	CP	1.437.997.070	1.229.230.289	1.231.450.289
		CS	1.764.522.518	1.316.730.289	1.231.450.289
	Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica	CP	65.962.867	62.362.867	62.462.867
		CS	68.884.901	62.416.867	62.516.867
1.3	Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	CP	646.523.089	626.523.089	556.523.089
		CS	646.523.089	626.523.089	556.523.089
	Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	CP	646.523.089	626.523.089	556.523.089
		CS	646.523.089	626.523.089	556.523.089
1.4	Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)	CP	49.076.372	49.114.180	49.099.518
		CS	49.076.372	49.114.180	49.099.518
	Spese di personale per il programma	CP	704.112	741.920	727.258
		CS	704.112	741.920	727.258
	Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	CP	48.372.260	48.372.260	48.372.260
		CS	48.372.260	48.372.260	48.372.260
1.5	Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	CP	415.085.223	164.149.972	148.877.365
		CS	415.085.223	164.149.972	148.877.365
	Spese di personale per il programma	CP	140.994.702	140.559.451	140.136.844
		CS	140.994.702	140.559.451	140.136.844
	Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	CP	274.090.521	23.590.521	8.740.521
		CS	274.090.521	23.590.521	8.740.521
1.6	Istruzione del primo ciclo (22.17)	CP	30.191.473.257	29.360.701.363	27.945.028.147
		CS	30.191.473.257	29.360.701.363	27.948.155.012
	Spese di personale per il programma (docenti)	CP	20.116.240.751	20.018.858.814	18.959.871.132
		CS	20.116.240.751	20.018.858.814	18.962.997.997
	Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP	4.436.132.984	4.179.679.682	3.923.045.925
		CS	4.436.132.984	4.179.679.682	3.923.045.925
	Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP	4.543.546.770	4.358.779.972	4.287.418.195
		CS	4.543.546.770	4.358.779.972	4.287.418.195
	Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	CP	257.097.112	284.927.255	256.237.255
		CS	257.097.112	284.927.255	256.237.255
	Continuità del servizio scolastico	CP	838.455.640	518.455.640	518.455.640
		CS	838.455.640	518.455.640	518.455.640

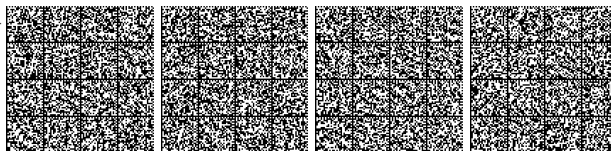


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

(in Euro)

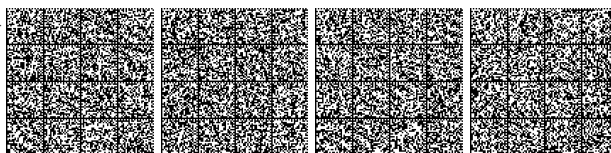
070/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
	Miglioramento dell'offerta formativa	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
1.7	Istruzione del secondo ciclo (22.18)	CP	15.901.051.383	15.760.174.642	14.960.887.482
		CS	15.901.051.383	15.760.174.642	14.960.887.482
	Spese di personale per il programma (docenti)	CP	11.036.507.464	10.962.085.460	10.266.664.288
		CS	11.036.507.464	10.962.085.460	10.266.664.288
	Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP	2.632.010.813	2.584.946.293	2.535.491.783
		CS	2.632.010.813	2.584.946.293	2.535.491.783
	Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP	1.641.947.503	1.649.886.429	1.641.384.951
		CS	1.641.947.503	1.649.886.429	1.641.384.951
	Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	CP	121.600.036	174.270.893	128.360.893
		CS	121.600.036	174.270.893	128.360.893
	Continuità del servizio scolastico	CP	302.195.274	222.195.274	222.195.274
		CS	302.195.274	222.195.274	222.195.274
	Miglioramento dell'offerta formativa	CP	166.790.293	166.790.293	166.790.293
		CS	166.790.293	166.790.293	166.790.293
1.8	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	CP	471.047.917	462.190.964	448.360.950
		CS	476.068.917	464.640.964	450.810.950
	Spese di personale per il programma	CP	5.025.548	5.088.596	5.258.582
		CS	5.025.548	5.088.596	5.258.582
	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	CP	301.844.788	296.022.836	285.522.836
		CS	305.165.788	297.672.836	287.172.836
	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	CP	150.728.568	147.830.519	144.330.519
		CS	152.428.568	148.630.519	145.130.519
	Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	CP	13.449.013	13.249.013	13.249.013
		CS	13.449.013	13.249.013	13.249.013
	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	118.835.342	118.509.983	133.212.306
		CS	118.835.342	118.509.983	133.212.306
4.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	12.502.678	12.512.547	12.618.280
		CS	12.502.678	12.512.547	12.618.280
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	158.571	158.571	158.571
		CS	158.571	158.571	158.571
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	11.711.494	11.721.363	11.827.096
		CS	11.711.494	11.721.363	11.827.096
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	632.613	632.613	632.613
		CS	632.613	632.613	632.613
4.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	106.332.664	105.997.436	120.594.026
		CS	106.332.664	105.997.436	120.594.026
	Spese di personale per il programma	CP	22.216.670	22.332.026	22.028.708
		CS	22.216.670	22.332.026	22.028.708
	Gestione del personale	CP	9.643.215	9.643.215	24.493.215
		CS	9.643.215	9.643.215	24.493.215
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	74.472.779	74.022.195	74.072.103
		CS	74.472.779	74.022.195	74.072.103
	TOTALE	CP	51.035.206.872	49.563.487.238	47.266.740.176
		CS	51.369.675.354	49.653.491.238	47.272.371.041



RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

(in Euro)

070/608/1

RIEPILOGO		2022	2023	2024
Spese correnti	CP	49.561.154.145	48.302.091.292	46.003.624.230
	CS	49.585.083.560	48.304.595.292	46.009.255.095
FUNZIONAMENTO	CP	47.105.686.930	45.870.937.077	43.649.506.015
	CS	47.113.629.964	45.873.441.077	43.655.136.880
INTERVENTI	CP	866.823.518	842.373.518	762.973.518
	CS	882.809.899	842.373.518	762.973.518
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	1.588.643.697	1.588.780.697	1.591.144.697
	CS	1.588.643.697	1.588.780.697	1.591.144.697
Spese in conto capitale	CP	1.474.052.727	1.261.395.946	1.263.115.946
	CS	1.784.591.794	1.348.895.946	1.263.115.946
INVESTIMENTI	CP	1.474.052.727	1.261.395.946	1.263.115.946
	CS	1.784.591.794	1.348.895.946	1.263.115.946
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
TOTALE	CP	51.035.206.872	49.563.487.238	47.266.740.176
	CS	51.369.675.354	49.653.491.238	47.272.371.041

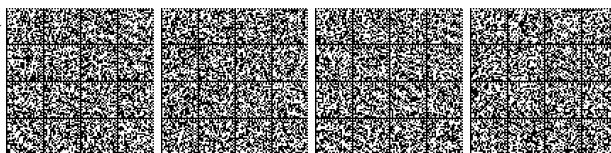


TABELLA N. 8

MINISTERO DELL'INTERNO

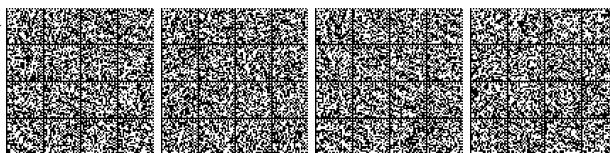


MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
1.1	1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	CP	715.668.169	666.685.837	663.692.224
		CS	716.077.577	666.068.619	663.683.748
	Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2)	CP	715.668.169	666.685.837	663.692.224
		CS	716.077.577	666.068.619	663.683.748
	Spese di personale per il programma	CP	523.644.318	505.871.025	508.575.672
		CS	523.627.100	505.853.807	508.567.196
	Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo	CP	141.078	141.078	141.078
		CS	141.078	141.078	141.078
	Contributo all'Agenzia dei beni confiscati	CP	14.839.549	13.839.549	13.839.549
		CS	14.839.549	13.839.549	13.839.549
	Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate	CP	51.629.536	50.129.536	50.129.536
		CS	51.629.536	50.129.536	50.129.536
	Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali	CP	89.940.465	61.231.426	55.517.166
		CS	90.367.091	60.631.426	55.517.166
	Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	CP	35.473.223	35.473.223	35.489.223
		CS	35.473.223	35.473.223	35.489.223
2.1	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	CP	16.541.803.210	14.612.464.309	14.716.193.978
		CS	16.583.219.955	14.573.054.311	14.715.893.353
	Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	CP	38.641.818	37.268.308	37.272.983
		CS	39.658.561	37.268.308	37.272.983
	Spese di personale per il programma	CP	30.714.806	30.745.496	30.750.171
		CS	31.731.549	30.745.496	30.750.171
	Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali	CP	18.708	18.708	18.708
		CS	18.708	18.708	18.708
	Albo segretari comunali	CP	3.345.733	3.345.733	3.345.733
		CS	3.345.733	3.345.733	3.345.733
	Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali	CP	4.562.571	3.158.371	3.158.371
		CS	4.562.571	3.158.371	3.158.371
2.2	Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	CP	112.840.691	68.205.331	68.336.712
		CS	113.840.691	68.195.331	68.326.712
	Spese di personale per il programma	CP	24.613.485	23.775.145	23.906.526
		CS	24.613.485	23.775.145	23.906.526
	Servizi anagrafici, stato civile e formazione	CP	7.174.083	7.174.083	7.174.083
		CS	7.174.083	7.174.083	7.174.083
	Servizi elettorali	CP	5.305.405	5.308.405	5.308.405
		CS	6.305.405	5.298.405	5.298.405
	Supporto alle Amministrazioni sul territorio	CP	174.731	174.731	174.731
		CS	174.731	174.731	174.731
	Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	Gestione della carta d'identità elettronica	CP	75.572.987	31.772.967	31.772.967
		CS	75.572.987	31.772.967	31.772.967
2.3	Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	CP	16.390.320.701	14.506.990.670	14.610.584.283
		CS	16.429.720.703	14.467.590.672	14.610.293.658
	Spese di personale per il programma	CP	3.652.486	3.445.490	3.451.447
		CS	3.652.486	3.445.490	3.451.447
	Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità	CP	7.329.052.957	7.486.750.593	7.855.805.467
		CS	7.329.052.957	7.486.750.593	7.855.514.841
	Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità	CP	834.928.615	691.685.915	662.588.915
		CS	834.928.615	691.685.915	662.588.915
	Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali	CP	5.227.489.945	3.564.474.978	3.456.430.459
		CS	5.266.889.945	3.525.074.978	3.456.430.459



MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
3.1	Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali	CP	94.516.774	90.311.641	84.985.942
		CS	94.516.776	90.311.643	84.985.943
	Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici	CP	18.726.422	18.371.551	18.371.551
		CS	18.726.422	18.371.551	18.371.551
	Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	CP	17.000.000	17.000.000	17.000.000
		CS	17.000.000	17.000.000	17.000.000
	Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	CP	222.140	219.140	219.140
		CS	222.140	219.140	219.140
	Federalismo amministrativo	CP	12.120.933	12.120.933	12.120.933
		CS	12.120.933	12.120.933	12.120.933
	Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	CP	2.172.610.429	1.942.610.429	1.819.610.429
		CS	2.172.610.429	1.942.610.429	1.819.610.429
	Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica	CP	680.000.000	680.000.000	680.000.000
		CS	680.000.000	680.000.000	680.000.000
	3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	8.602.002.941	8.614.705.814	8.622.329.128
		CS	8.606.249.529	8.614.705.814	8.616.904.128
	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	CP	7.407.893.399	7.560.833.446	7.589.689.149
		CS	7.411.571.081	7.560.833.446	7.584.264.149
3.2	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	393.017.772	384.581.503	384.535.905
		CS	393.017.772	384.581.503	384.535.905
	Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	CP	5.882.762.843	5.868.698.281	5.939.179.476
		CS	5.882.762.843	5.868.698.281	5.939.179.476
	Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	CP	13.463.506	11.292.756	10.949.426
		CS	13.463.506	11.292.756	10.949.426
	Formazione ed addestramento della Polizia di Stato	CP	73.571.487	80.251.381	80.228.121
		CS	73.990.612	80.251.381	80.228.121
	Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	CP	529.291.130	713.321.992	672.136.148
		CS	530.751.799	713.321.992	667.136.148
3.3	Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale	CP	359.365.569	358.450.538	358.450.538
		CS	360.023.846	358.450.538	358.450.538
	Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	CP	153.762.290	142.278.193	142.250.733
		CS	154.901.901	142.278.193	141.825.733
	Servizi speciali di pubblica sicurezza	CP	2.658.802	1.958.802	1.958.802
		CS	2.658.802	1.958.802	1.958.802
	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	CP	469.584.224	448.113.724	446.357.760
		CS	469.584.224	448.113.724	446.357.760
	Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri	CP	146.129.895	146.129.895	145.673.931
		CS	146.129.895	146.129.895	145.673.931
3.3	Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine	CP	172.434.601	152.040.704	150.740.704
		CS	172.434.601	152.040.704	150.740.704
	Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	CP	151.019.728	149.943.125	149.943.125
		CS	151.019.728	149.943.125	149.943.125
	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	CP	724.525.318	605.758.644	586.282.219
		CS	725.094.224	605.758.644	586.282.219
	Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia	CP	85.903.562	85.903.562	85.665.141
		CS	85.903.562	85.903.562	85.665.141
	Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia	CP	13.747.640	13.259.391	13.259.391
		CS	13.747.640	13.259.391	13.259.391
	Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	CP	270.197.939	154.418.991	135.260.368
		CS	270.197.939	154.418.991	135.260.368
	Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine	CP	75.390.646	74.523.950	73.537.040
		CS	75.479.997	74.523.950	73.537.040
	Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	CP	94.916.885	98.784.104	98.691.633
		CS	95.201.467	98.784.104	98.691.633

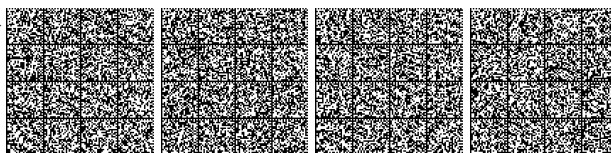


MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
4.1	Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti	CP	104.459.486	98.959.486	99.959.486
		CS	104.459.486	98.959.486	99.959.486
	Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie	CP	79.909.160	79.909.160	79.909.160
		CS	79.909.160	79.909.160	79.909.160
	Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	CP	<<	<<	<<
		CS	194.973	<<	<<
	4 Soccorso civile (8)	CP	2.875.542.824	2.897.654.164	2.811.035.164
		CS	3.027.208.654	2.897.654.164	2.810.829.067
	Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	CP	6.394.685	4.837.358	4.798.332
		CS	6.394.685	4.837.358	4.798.332
4.2	Spese di personale per il programma	CP	1.657.302	1.632.167	1.593.141
		CS	1.657.302	1.632.167	1.593.141
	Attività di difesa civile	CP	882.874	882.874	882.874
		CS	882.874	882.874	882.874
	Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità	CP	3.854.509	2.322.317	2.322.317
		CS	3.854.509	2.322.317	2.322.317
	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	CP	2.869.148.139	2.892.816.806	2.806.236.832
		CS	3.020.813.969	2.892.816.806	2.806.030.735
	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	19.208.484	18.482.437	18.596.269
		CS	19.208.484	18.482.437	18.596.269
	Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	CP	1.995.173.930	2.037.440.704	2.022.533.892
		CS	1.995.173.930	2.037.440.704	2.022.533.892
	Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco	CP	19.386.613	18.467.613	18.467.613
		CS	19.386.613	18.467.613	18.467.613
	Gestione del soccorso pubblico	CP	247.371.689	242.684.482	241.971.391
		CS	250.377.865	242.684.482	241.765.294
	Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio	CP	488.842	488.842	488.842
		CS	488.842	488.842	488.842
	Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva	CP	4.914.272	4.914.272	3.414.272
		CS	8.914.272	4.914.272	3.414.272
	Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	CP	91.731.360	92.731.360	94.731.360
		CS	91.731.360	92.731.360	94.731.360
	Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	CP	11.127.477	11.127.477	7.127.477
		CS	16.127.477	11.127.477	7.127.477
	Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	CP	464.745.472	451.479.619	383.905.716
		CS	604.405.126	451.479.619	383.905.716
	Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	CP	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		CS	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	1.917.303.084	1.865.754.883	1.860.317.647
		CS	2.149.426.121	1.865.754.883	1.860.317.647
5.1	Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	CP	1.917.303.084	1.865.754.883	1.860.317.647
		CS	2.149.426.121	1.865.754.883	1.860.317.647
	Spese di personale per il programma	CP	25.839.231	26.879.140	26.812.904
		CS	25.839.231	26.879.140	26.812.904
	Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	CP	1.816.603.421	1.772.533.741	1.767.404.311
		CS	2.042.665.071	1.772.533.741	1.767.404.311
	Interventi di protezione sociale	CP	3.208.666	3.036.194	2.808.666
		CS	9.270.053	3.036.194	2.808.666
	Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	CP	10.090.483	1.744.525	1.730.483
		CS	10.090.483	1.744.525	1.730.483
	Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie	CP	61.561.283	61.561.283	61.561.283
		CS	61.561.283	61.561.283	61.561.283

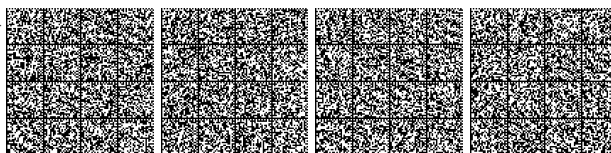


MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/4

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
6.1	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	221.637.192	199.120.422	194.820.991
		CS	221.637.192	199.120.422	194.820.991
	Indirizzo politico (32.2)	CP	36.658.891	32.850.438	32.855.115
		CS	36.658.891	32.850.438	32.855.115
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	293.116	293.116	146.558
		CS	293.116	293.116	146.558
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	31.451.303	30.677.361	30.833.512
		CS	31.451.303	30.677.361	30.833.512
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	1.914.472	1.879.961	1.875.045
		CS	1.914.472	1.879.961	1.875.045
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	3.000.000	<<	<<
		CS	3.000.000	<<	<<
6.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	184.978.301	166.269.984	161.965.876
		CS	184.978.301	166.269.984	161.965.876
	Spese di personale per il programma	CP	66.674.203	66.103.886	66.437.438
		CS	66.674.203	66.103.886	66.437.438
	Gestione del personale	CP	31.581.832	31.581.832	31.081.832
		CS	31.581.832	31.581.832	31.081.832
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	86.722.266	68.584.266	64.446.606
		CS	86.722.266	68.584.266	64.446.606
	TOTALE	CP	30.873.957.420	28.856.385.429	28.868.389.132
		CS	31.303.819.028	28.816.358.213	28.862.448.934



RIEPILOGO

MINISTERO DELL'INTERNO

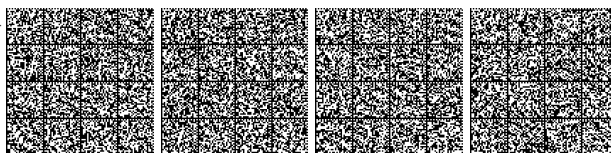


MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/608/1

RIEPILOGO		2022	2023	2024
Spese correnti	CP	24.756.303.511	24.527.591.549	24.853.848.026
	CS	24.984.382.259	24.527.564.332	24.852.907.827
FUNZIONAMENTO	CP	10.936.835.470	10.877.918.194	10.938.086.233
	CS	10.941.349.129	10.877.890.976	10.937.436.660
INTERVENTI	CP	13.622.605.920	13.473.013.206	13.738.118.121
	CS	13.846.171.009	13.473.013.207	13.737.827.495
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	196.862.121	176.660.149	177.643.672
	CS	196.862.121	176.660.149	177.643.672
Spese in conto capitale	CP	6.098.314.587	4.308.381.879	3.992.996.364
	CS	6.299.902.473	4.268.381.879	3.987.996.364
INVESTIMENTI	CP	6.096.514.587	4.308.381.879	3.992.996.364
	CS	6.298.102.473	4.268.381.879	3.987.996.364
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	1.800.000	<<	<<
	CS	1.800.000	<<	<<
Rimborso passività finanziarie	CP	19.339.322	20.412.001	21.544.742
	CS	19.534.296	20.412.002	21.544.743
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	19.339.322	20.412.001	21.544.742
	CS	19.534.296	20.412.002	21.544.743
TOTALE	CP	30.873.957.420	28.856.385.429	28.868.389.132
	CS	31.303.819.028	28.816.358.213	28.862.448.934



ELENCHI

MINISTERO DELL'INTERNO



080/610/1

ELENCON.1

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA IL CUI STANZIAMENTO PUO' ESSERE INTEGRATO CON IL FONDO
A DISPOSIZIONE LEGGE 12/12/69, N. 1001

MINISTERO DELL'INTERNO

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)

2613, 2624, 2644, 2645, 2646, 2679, 2680, 2681, 2682, 2705, 2706, 2707, 2721,
2730, 2731, 2736, 2737, 2738, 2762, 2811, 2816, 2821, 2822

3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)

2519, 2520, 2532, 2535, 2542, 2551, 2553, 2556, 2557, 2561, 2562

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)

2536, 2543, 2552, 2555, 2558, 2559, 2560, 2629, 2647, 2648, 2650, 2671, 2683,
2684, 2685, 2740, 2741, 2742, 2743, 2763, 2819

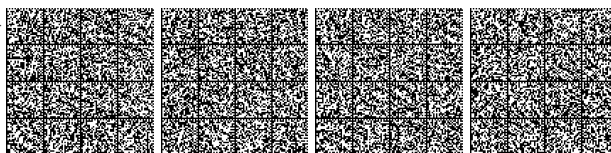


TABELLA N. 9

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA



MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

(in Euro)

090/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	2.185.310.360	2.203.638.449	2.149.572.119
		CS	2.455.448.844	2.262.624.754	2.153.089.792
1.3	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	CP	21.625.563	21.616.754	21.608.715
		CS	21.625.563	21.616.754	21.608.715
	Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	CP	17.264.707	17.255.186	17.246.426
		CS	17.264.707	17.255.186	17.246.426
	Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	CP	4.360.856	4.361.568	4.362.289
		CS	4.360.856	4.361.568	4.362.289
1.5	Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12)	CP	660.341.376	732.996.339	624.811.200
		CS	747.775.589	733.084.324	624.811.200
	Spese di personale per il programma	CP	3.253.811	3.274.143	3.285.118
		CS	3.253.811	3.274.143	3.285.118
	Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato	CP	180.517.122	132.843.960	16.207.847
		CS	200.517.122	132.843.960	16.207.847
	Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico	CP	445.659.624	565.967.417	574.407.416
		CS	513.093.837	566.055.402	574.407.416
	Finanziamenti per le Autorità di bacino	CP	30.910.819	30.910.819	30.910.819
		CS	30.910.819	30.910.819	30.910.819
1.6	Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)	CP	377.415.263	306.445.915	283.835.735
		CS	391.689.069	306.445.915	283.835.735
	Spese di personale per il programma	CP	6.703.715	6.747.027	6.774.187
		CS	6.703.715	6.747.027	6.774.187
	Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e contrasto agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate	CP	54.739.999	54.739.999	54.739.999
		CS	54.739.999	54.739.999	54.739.999
	Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)	CP	19.885.189	15.385.189	15.235.189
		CS	19.885.189	15.385.189	15.235.189
	Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici	CP	180.388.863	130.888.863	108.388.863
		CS	194.662.669	130.888.863	108.388.863
	Controllo organismi geneticamente modificati (O.G.M.) e valutazione delle sostanze chimiche pericolose	CP	2.876.855	2.864.195	2.876.855
		CS	2.876.855	2.864.195	2.876.855
	Finanziamento della ricerca nel settore ambientale	CP	112.820.642	95.820.642	95.820.642
		CS	112.820.642	95.820.642	95.820.642
1.7	Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile (18.15)	CP	37.997.095	25.312.810	18.121.246
		CS	152.059.709	25.312.810	18.121.246
	Spese di personale per il programma	CP	2.497.737	2.513.452	2.521.888
		CS	2.497.737	2.513.452	2.521.888
	Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche di gestione dei rifiuti	CP	24.641.512	16.641.512	10.641.512
		CS	138.704.126	16.641.512	10.641.512
	Interventi a livello nazionale di promozione dello sviluppo sostenibile	CP	10.857.846	6.157.846	4.957.846
		CS	10.857.846	6.157.846	4.957.846
1.9	Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19)	CP	60.269.121	42.632.609	46.801.181
		CS	60.269.121	42.632.609	46.801.181
	Spese di personale per il programma	CP	3.159.870	3.475.871	4.307.611
		CS	3.159.870	3.475.871	4.307.611
	Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	CP	3.094.843	94.843	94.843
		CS	3.094.843	94.843	94.843
	Interventi di risanamento ambientale e bonifiche	CP	54.014.408	39.061.895	42.398.727
		CS	54.014.408	39.061.895	42.398.727
1.10	Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (18.20)	CP	899.657.889	895.870.150	925.876.733
		CS	899.657.889	895.870.150	925.876.733
	Spese di personale per il programma	CP	1.927.374	1.939.635	1.946.218
		CS	1.927.374	1.939.635	1.946.218



MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

(in Euro)

090/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
1.11	Attuazione accordi e impegni internazionali e comunitari	CP	893.009.822	890.209.822	923.209.822
		CS	893.009.822	890.209.822	923.209.822
	Cooperazione internazionale	CP	4.720.693	3.720.693	720.693
		CS	4.720.693	3.720.693	720.693
	Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento (18.21)	CP	128.004.053	178.763.872	228.517.309
		CS	182.371.904	237.662.192	232.034.982
	Spese di personale per il programma	CP	3.832.310	3.857.129	3.870.566
		CS	3.832.310	3.857.129	3.870.566
	Verifiche di compatibilità ambientale e rilascio delle autorizzazioni	CP	14.863.645	11.538.645	10.278.645
		CS	14.863.645	11.538.645	10.278.645
	Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico	CP	356.735	356.735	356.735
		CS	356.735	356.735	356.735
	Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico	CP	108.951.363	163.011.363	214.011.363
		CS	163.319.214	221.909.683	217.529.036
3.1	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	104.396.387	94.357.823	83.600.459
		CS	104.396.387	94.357.823	83.600.459
	Indirizzo politico (32.2)	CP	19.686.564	13.519.602	11.138.026
		CS	19.686.564	13.519.602	11.138.026
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	385.798	385.798	385.798
		CS	385.798	385.798	385.798
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	10.718.529	10.751.567	10.369.991
		CS	10.718.529	10.751.567	10.369.991
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	382.237	382.237	382.237
		CS	382.237	382.237	382.237
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	8.200.000	2.000.000	<<
		CS	8.200.000	2.000.000	<<
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	84.709.823	80.838.221	72.462.433
		CS	84.709.823	80.838.221	72.462.433
3.2	Spese di personale per il programma	CP	40.322.498	42.157.737	41.921.949
		CS	40.322.498	42.157.737	41.921.949
	Gestione del personale	CP	7.682.469	7.700.628	7.700.628
		CS	7.682.469	7.700.628	7.700.628
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	19.625.790	14.302.262	6.162.262
		CS	19.625.790	14.302.262	6.162.262
	Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale	CP	17.079.066	16.677.594	16.677.594
		CS	17.079.066	16.677.594	16.677.594
	5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	CP	3.733.384.148	566.412.287	506.481.056
		CS	3.830.682.446	595.764.163	519.269.036
	Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)	CP	298.167.426	329.494.160	359.058.960
		CS	298.167.426	329.494.160	359.058.960
	Spese di personale per il programma	CP	5.802.517	5.843.772	5.867.272
		CS	5.802.517	5.843.772	5.867.272
5.2	Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche	CP	54.243.118	38.116.595	37.807.895
		CS	54.243.118	38.116.595	37.807.895
	Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale	CP	238.121.791	285.533.793	315.383.793
		CS	238.121.791	285.533.793	315.383.793
	Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)	CP	3.435.216.722	236.918.127	147.422.096
		CS	3.532.515.020	266.270.003	160.210.076
	Spese di personale per il programma	CP	6.265.298	6.329.008	6.354.636
		CS	6.265.298	6.329.008	6.354.636
	Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	CP	3.258.446.882	117.958.987	67.248.946
		CS	3.258.446.882	117.958.987	67.248.946

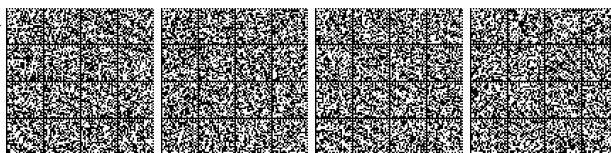


MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

(in Euro)

090/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
	Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività	CP CS	15.000.000 15.000.000	30.000.000 30.000.000	15.000.000 15.000.000
	Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico	CP CS	109.546.736 202.558.834	49.546.736 78.898.612	14.546.736 27.334.716
	Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici	CP CS	45.957.806 50.244.006	33.083.396 33.083.396	44.271.778 44.271.778
	TOTALE	CP CS	6.023.090.895 6.390.527.677	2.864.408.559 2.952.746.740	2.739.653.634 2.755.959.287



RIEPILOGO

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA



MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

(in Euro)

090/608/1

RIEPILOGO		2022	2023	2024
Spese correnti	CP	3.751.388.159	561.252.552	590.072.125
	CS	3.751.438.159	561.252.552	590.072.125
FUNZIONAMENTO	CP	179.330.857	179.600.795	177.904.756
	CS	179.330.857	179.600.795	177.904.756
INTERVENTI	CP	3.564.705.976	374.270.718	404.522.732
	CS	3.564.755.976	374.270.718	404.522.732
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	6.716.204	6.780.835	7.080.835
	CS	6.716.204	6.780.835	7.080.835
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	635.122	600.204	563.802
	CS	635.122	600.204	563.802
Spese in conto capitale	CP	2.270.875.402	2.302.293.755	2.148.682.854
	CS	2.638.262.184	2.390.631.936	2.164.988.507
INVESTIMENTI	CP	2.252.675.402	2.290.293.755	2.138.682.854
	CS	2.620.062.184	2.378.631.936	2.154.988.507
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	18.200.000	12.000.000	10.000.000
	CS	18.200.000	12.000.000	10.000.000
Rimborso passività finanziarie	CP	827.334	862.252	898.655
	CS	827.334	862.252	898.655
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	827.334	862.252	898.655
	CS	827.334	862.252	898.655
TOTALE	CP	6.023.090.895	2.864.408.559	2.739.653.634
	CS	6.390.527.677	2.952.746.740	2.755.959.287

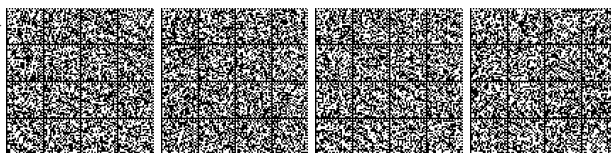


TABELLA N. 10

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

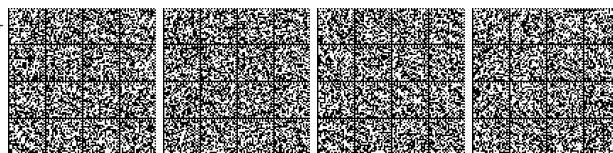


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

(in Euro)

100/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	CP	5.320.493.350	4.658.040.674	4.915.130.802
		CS	5.402.820.252	4.225.344.716	4.701.173.003
1.1	Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11)	CP	4.219.491.768	3.785.072.546	3.629.774.129
		CS	4.082.597.995	3.344.213.923	3.463.786.330
	Spese di personale per il programma	CP	22.061.894	22.943.281	23.561.689
		CS	13.732.015	13.726.006	13.721.700
	Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità	CP	1.596.689.178	1.259.151.902	1.479.936.175
		CS	1.316.280.246	812.510.550	1.330.488.365
	Infrastrutture autostradali in concessione	CP	368.993.748	379.570.038	721.570.038
		CS	388.993.748	379.570.038	721.570.038
	Contributi per la realizzazione di opere viarie	CP	1.544.943.746	1.632.537.368	1.073.757.548
		CS	1.550.943.746	1.632.537.368	1.073.757.548
	Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	CP	61.000.000	60.226.598	75.291.640
		CS	95.000.000	75.226.598	68.591.640
	Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilità sostenibile	CP	625.803.202	430.643.359	255.657.039
		CS	717.648.240	430.643.363	255.657.039
1.2	Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)	CP	338.635.846	229.709.210	225.083.960
		CS	438.935.999	239.709.210	195.083.960
	Spese di personale per il programma	CP	8.835.078	9.113.894	9.379.745
		CS	8.835.078	9.113.894	9.379.745
	Interventi nel settore idrico ed elettrico	CP	4.016.299	4.016.299	4.016.299
		CS	59.016.299	4.016.299	4.016.299
	Interventi in materia di dighe	CP	325.784.469	216.579.017	211.687.916
		CS	371.084.622	226.579.017	181.687.916
1.3	Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	CP	8.920.818	9.127.370	9.356.548
		CS	8.920.818	9.127.370	9.356.548
	Spese di personale per il programma	CP	5.310.755	5.517.307	5.746.485
		CS	5.310.755	5.517.307	5.746.485
	Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	CP	3.610.063	3.610.063	3.610.063
		CS	3.610.063	3.610.063	3.610.063
1.4	Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)	CP	753.444.918	634.131.548	1.050.916.165
		CS	872.365.440	632.294.213	1.032.946.165
	Spese di personale per il programma	CP	79.074.587	80.982.243	82.887.059
		CS	79.074.587	80.982.243	82.887.059
	Opere di preminente interesse nazionale	CP	37.881.207	37.330.569	34.330.569
		CS	43.900.741	37.330.569	34.330.569
	Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio	CP	351.558.843	255.022.310	252.180.860
		CS	421.992.731	253.184.975	234.210.860
	Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	CP	140.430.195	123.551.515	123.597.389
		CS	162.897.295	123.551.515	123.597.389
	Accordi internazionali e grandi eventi	CP	73.118.894	73.118.894	517.712.554
		CS	73.118.894	73.118.894	517.712.554
	Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	CP	27.831.213	16.680.685	13.987.411
		CS	27.831.213	16.680.685	13.987.411
	Infrastrutture carcerarie	CP	23.549.979	36.445.332	16.220.323
		CS	23.549.979	36.445.332	16.220.323
	Realizzazione del sistema MOSE	CP	20.000.000	11.000.000	10.000.000
		CS	40.000.000	11.000.000	10.000.000
	2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	CP	10.089.849.027	10.333.390.553	10.492.405.363
		CS	10.523.782.515	10.378.256.954	10.624.771.764
2.1	Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)	CP	309.190.900	312.788.850	291.665.033
		CS	324.590.900	312.788.850	291.665.033
	Spese di personale per il programma	CP	143.752.849	146.112.773	147.682.264
		CS	143.752.849	146.112.773	147.682.264
	Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	CP	121.108.949	116.566.259	116.768.571
		CS	121.108.949	116.566.259	116.768.571

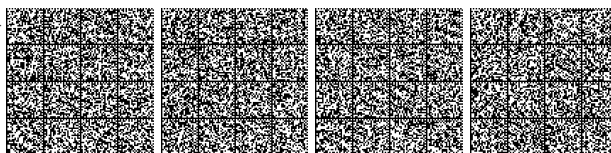


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

(in Euro)

100/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
2.2	Interventi per la sicurezza stradale	CP	44.329.102	50.109.818	27.214.198
		CS	59.729.102	50.109.818	27.214.198
	Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)	CP	159.082.401	56.108.919	56.174.995
		CS	159.082.401	56.108.919	56.174.995
	Spese di personale per il programma	CP	2.601.591	2.688.109	2.754.185
		CS	2.601.591	2.688.109	2.754.185
	Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	CP	156.480.810	53.420.810	53.420.810
		CS	156.480.810	53.420.810	53.420.810
2.3	Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)	CP	376.373.421	409.569.231	404.963.728
		CS	479.523.421	402.719.231	398.113.728
	Spese di personale per il programma	CP	8.620.867	8.878.423	9.258.760
		CS	8.620.867	8.878.423	9.258.760
	Sistemi e servizi di trasporto intermodale	CP	84.321.097	122.321.097	117.321.097
		CS	164.321.097	122.321.097	117.321.097
	Interventi in materia di autotrasporto	CP	283.431.457	278.369.711	278.383.871
		CS	306.581.457	271.519.711	271.533.871
2.4	Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	CP	574.163.684	853.073.704	754.138.868
		CS	686.580.115	847.990.135	754.055.299
	Spese di personale per il programma	CP	4.270.144	4.336.164	4.401.328
		CS	4.186.575	4.252.595	4.317.759
	Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	CP	535.898.711	815.742.711	716.742.711
		CS	648.398.711	810.742.711	716.742.711
	Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	CP	33.994.829	32.994.829	32.994.829
		CS	33.994.829	32.994.829	32.994.829
2.5	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)	CP	1.475.022.152	1.228.551.607	1.288.293.227
		CS	1.661.989.209	1.228.551.577	1.288.293.197
	Spese di personale per il programma	CP	8.821.056	9.027.618	9.348.240
		CS	8.821.056	9.027.618	9.348.240
	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	CP	228.193.230	244.987.670	344.093.230
		CS	231.193.230	244.987.670	344.093.230
	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	CP	91.764.912	57.721.323	58.016.323
		CS	104.764.912	57.721.323	58.016.323
	Infrastrutture portuali	CP	1.141.232.220	911.804.262	871.824.700
		CS	1.312.199.307	911.804.262	871.824.700
	Interventi per l'industria navalmeccanica	CP	5.010.734	5.010.734	5.010.734
		CS	5.010.704	5.010.704	5.010.704
2.6	Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)	CP	7.196.016.469	7.473.298.242	7.697.169.512
		CS	7.212.016.469	7.530.098.242	7.836.469.512
	Spese di personale per il programma	CP	8.189.200	8.561.447	8.951.640
		CS	8.189.200	8.561.447	8.951.640
	Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	CP	5.763.374.000	5.708.680.182	5.877.529.354
		CS	5.764.374.000	5.765.480.182	6.016.829.354
	Interventi a favore delle linee metropolitane	CP	1.354.586.449	1.696.189.793	1.741.821.698
		CS	1.365.586.449	1.696.189.793	1.741.821.698
	Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	CP	69.866.820	59.866.820	68.866.820
		CS	73.866.820	59.866.820	68.866.820
	3 Casa e assetto urbanistico (19)	CP	789.389.213	518.226.258	510.895.162
		CS	817.322.145	524.354.178	516.477.062
3.1	Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	CP	789.389.213	518.226.258	510.895.162
		CS	817.322.145	524.354.178	516.477.062
	Spese di personale per il programma	CP	3.462.297	3.527.243	3.623.115
		CS	3.462.297	3.527.243	3.623.115
	Edilizia residenziale sociale	CP	545.729.963	504.502.062	497.075.094
		CS	573.662.895	510.629.982	502.656.994
	Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	CP	240.196.953	10.196.953	10.196.953
		CS	240.196.953	10.196.953	10.196.953



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

(in Euro)

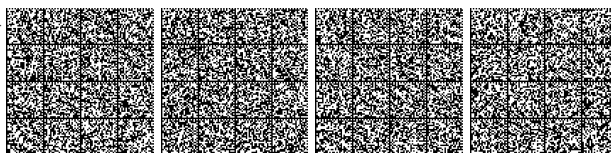
100/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
4.1	4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	873.015.610	874.880.767	887.342.515
		CS	873.015.610	874.880.767	887.342.515
	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	CP	873.015.610	874.880.767	887.342.515
		CS	873.015.610	874.880.767	887.342.515
	Spese di personale per il programma (personale militare)	CP	638.469.792	636.646.590	635.176.445
		CS	638.469.792	636.646.590	635.176.445
	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	20.496.036	20.518.339	20.724.706
		CS	20.496.036	20.518.339	20.724.706
	Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	CP	660.283	393.808	393.808
		CS	660.283	393.808	393.808
	Trattamenti provvisori di pensione	CP	9.280.204	9.280.204	9.280.204
		CS	9.280.204	9.280.204	9.280.204
	Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	CP	41.150.740	43.619.890	51.764.107
		CS	41.150.740	43.619.890	51.764.107
	Salvaguardia della vita umana in mare	CP	52.240.299	53.940.299	53.940.299
		CS	52.240.299	53.940.299	53.940.299
5.1	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	207.456.562	149.573.650	130.660.958
		CS	194.956.562	149.573.650	130.660.958
	Indirizzo politico (32.2)	CP	140.183.928	82.061.918	63.727.288
		CS	127.683.928	82.061.918	63.727.288
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	413.880	413.880	413.880
		CS	413.880	413.880	413.880
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	18.944.741	19.332.218	19.631.925
		CS	18.944.741	19.332.218	19.631.925
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	906.888	906.888	898.569
		CS	906.888	906.888	898.569
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	119.918.419	61.408.932	42.782.914
		CS	107.418.419	61.408.932	42.782.914
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	67.272.634	67.511.732	66.933.670
		CS	67.272.634	67.511.732	66.933.670
	Spese di personale per il programma	CP	21.350.163	21.639.261	21.871.199
		CS	21.350.163	21.639.261	21.871.199
5.2	Gestione del personale	CP	26.144.231	26.094.231	26.094.231
		CS	26.144.231	26.094.231	26.094.231
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	19.778.240	19.778.240	18.968.240
		CS	19.778.240	19.778.240	18.968.240
	TOTALE	CP	17.280.203.762	16.534.111.902	16.936.434.800
		CS	17.811.897.084	16.152.410.265	16.860.425.302



RIEPILOGO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

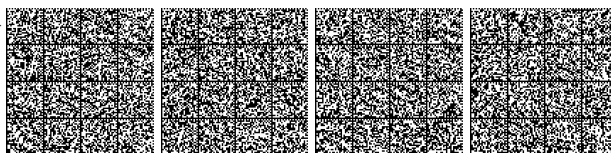


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

(in Euro)

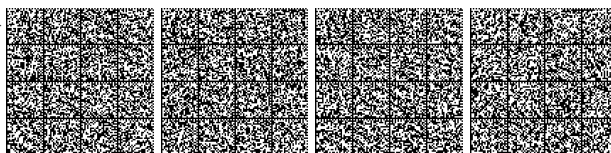
100/608/1

RIEPILOGO		2022	2023	2024
Spese correnti	CP	7.757.077.007	7.487.618.868	7.548.004.687
	CS	7.747.213.682	7.471.467.994	7.531.231.099
FUNZIONAMENTO	CP	1.398.879.643	1.404.827.418	1.410.787.806
	CS	1.384.016.318	1.388.676.544	1.394.014.218
INTERVENTI	CP	6.297.041.531	6.045.275.617	6.115.111.048
	CS	6.302.041.531	6.045.275.617	6.115.111.048
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	61.155.833	37.515.833	22.105.833
	CS	61.155.833	37.515.833	22.105.833
Spese in conto capitale	CP	9.523.126.755	9.046.493.034	9.388.430.113
	CS	10.064.683.402	8.680.942.271	9.329.194.203
INVESTIMENTI	CP	8.833.598.330	8.592.743.939	9.113.154.356
	CS	9.295.809.939	8.227.193.172	9.053.918.446
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	9.500.000	15.000.000	42.000.000
	CS	9.500.000	15.000.000	42.000.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	680.028.425	438.749.095	233.275.757
	CS	759.373.463	438.749.099	233.275.757
TOTALE	CP	17.280.203.762	16.534.111.902	16.936.434.800
	CS	17.811.897.084	16.152.410.265	16.860.425.302



ELENCHI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI



100/610/1

ELENCO N.1

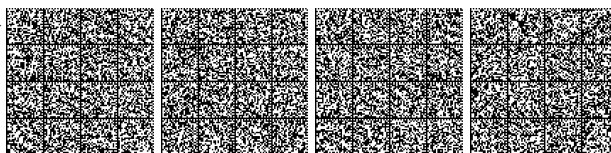
UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE
(CAPITOLI N. 2122,2123)**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI****4 Ordine pubblico e sicurezza (7)****4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)**2043, 2046, 2048, 2050, 2053, 2056, 2066, 2106, 2107, 2108, 2111, 2135, 2136,
2143, 2145, 2153, 2154, 2155, 2156, 2176, 2177, 2179, 2200, 2259, 2309

TABELLA N. 11

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA



MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

110/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
1.1	1 Ricerca e innovazione (17)	CP	3.273.952.220	3.240.733.612	3.215.308.114
		CS	3.273.952.220	3.240.733.612	3.215.308.114
	Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	CP	3.273.952.220	3.240.733.612	3.215.308.114
		CS	3.273.952.220	3.240.733.612	3.215.308.114
	Spese di personale per il programma	CP	3.846.290	3.779.214	3.154.227
		CS	3.846.290	3.779.214	3.154.227
	Interventi integrati di ricerca e sviluppo	CP	204.916.048	198.916.048	189.916.048
		CS	204.916.048	198.916.048	189.916.048
	Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	CP	2.592.861.374	2.855.469.842	2.897.989.331
		CS	2.592.861.374	2.855.469.842	2.897.989.331
	Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	CP	472.328.508	182.568.508	124.248.508
		CS	472.328.508	182.568.508	124.248.508
	2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	CP	10.319.959.268	10.528.256.288	10.672.349.789
		CS	10.363.746.168	10.554.692.923	10.676.992.532
2.1	Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)	CP	419.837.362	415.474.197	399.992.330
		CS	419.837.362	415.474.197	399.992.330
	Spese di personale per il programma	CP	2.709.531	2.187.946	1.881.319
		CS	2.709.531	2.187.946	1.881.319
	Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	CP	321.993.183	321.991.603	321.996.363
		CS	321.993.183	321.991.603	321.996.363
	Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	CP	35.251.821	35.251.821	24.751.821
		CS	35.251.821	35.251.821	24.751.821
	Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	CP	59.882.827	56.042.827	51.362.827
		CS	59.882.827	56.042.827	51.362.827
	Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)	CP	571.309.364	566.344.586	562.088.280
		CS	571.309.364	566.344.586	562.088.280
	Spese di personale per il programma	CP	451.436	458.966	432.246
		CS	451.436	458.966	432.246
2.2	Spese di personale per il programma (docenti)	CP	353.581.074	351.373.602	348.640.688
		CS	353.581.074	351.373.602	348.640.688
	Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	CP	59.233.625	59.308.522	59.311.850
		CS	59.233.625	59.308.522	59.311.850
	Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	CP	114.929.885	108.190.152	108.190.152
		CS	114.929.885	108.190.152	108.190.152
	Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	CP	14.726.847	18.626.847	17.126.847
		CS	14.726.847	18.626.847	17.126.847
	Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	CP	3.629.105	3.629.105	3.629.105
		CS	3.629.105	3.629.105	3.629.105
	Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	CP	24.757.392	24.757.392	24.757.392
		CS	24.757.392	24.757.392	24.757.392
	Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)	CP	9.125.566.522	9.343.114.246	9.508.294.771
		CS	9.169.353.422	9.369.550.881	9.512.937.514
2.3	Spese di personale per il programma	CP	2.353.300	2.250.080	1.991.650
		CS	2.353.300	2.250.080	1.991.650
	Finanziamento delle università statali	CP	8.675.421.873	8.936.527.873	9.183.982.873
		CS	8.675.421.873	8.936.527.873	9.183.982.873
	Contributi a favore delle università non statali	CP	76.479.943	76.479.943	68.479.943
		CS	76.479.943	76.479.943	68.479.943
	Interventi di edilizia universitaria	CP	193.173.449	272.173.449	238.973.449
		CS	211.935.214	298.610.084	243.616.192
	Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	CP	171.159.047	48.703.989	7.887.943
		CS	171.159.047	48.703.989	7.887.943
	Ammortamento mutui per edilizia universitaria	CP	6.978.910	6.978.912	6.978.913
		CS	32.004.045	6.978.912	6.978.913



MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

110/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
2.4	Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4)	CP	4.022.940	4.049.750	4.042.936
		CS	4.022.940	4.049.750	4.042.936
	Spese di personale per il programma	CP	1.564.033	1.590.843	1.584.029
		CS	1.564.033	1.590.843	1.584.029
	Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca	CP	2.458.907	2.458.907	2.458.907
		CS	2.458.907	2.458.907	2.458.907
2.5	Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5)	CP	199.223.080	199.273.509	197.931.472
		CS	199.223.080	199.273.509	197.931.472
	Spese di personale per il programma	CP	3.026.819	3.079.648	2.735.211
		CS	3.026.819	3.079.648	2.735.211
	Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	CP	10.282.782	10.280.382	9.282.782
		CS	10.282.782	10.280.382	9.282.782
	Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	CP	181.571.620	181.571.620	181.571.620
		CS	181.571.620	181.571.620	181.571.620
	Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	CP	4.341.859	4.341.859	4.341.859
		CS	4.341.859	4.341.859	4.341.859
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	43.896.916	43.929.680	40.899.533
		CS	43.896.916	43.929.680	40.899.533
3.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	8.732.770	8.813.373	9.002.855
		CS	8.732.770	8.813.373	9.002.855
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	599.956	599.956	599.956
		CS	599.956	599.956	599.956
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	7.780.026	7.860.629	8.050.111
		CS	7.780.026	7.860.629	8.050.111
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	352.788	352.788	352.788
		CS	352.788	352.788	352.788
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	35.164.146	35.116.307	31.896.678
		CS	35.164.146	35.116.307	31.896.678
	Spese di personale per il programma	CP	5.576.761	5.528.922	5.726.426
		CS	5.576.761	5.528.922	5.726.426
	Gestione del personale	CP	664.131	664.131	664.131
		CS	664.131	664.131	664.131
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	28.923.254	28.923.254	25.506.121
		CS	28.923.254	28.923.254	25.506.121
	TOTALE	CP	13.637.808.404	13.812.919.580	13.928.557.436
		CS	13.681.595.304	13.839.356.215	13.933.200.179



RIEPILOGO

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA



MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

110/608/1

RIEPILOGO		2022	2023	2024
Spese correnti	CP	9.907.760.506	10.179.907.009	10.399.073.424
	CS	9.907.760.506	10.179.907.009	10.399.073.424
FUNZIONAMENTO	CP	654.135.657	663.687.421	650.933.966
	CS	654.135.657	663.687.421	650.933.966
INTERVENTI	CP	9.184.388.688	9.447.148.098	9.687.906.541
	CS	9.184.388.688	9.447.148.098	9.687.906.541
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	66.271.518	66.271.518	57.604.385
	CS	66.271.518	66.271.518	57.604.385
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	2.964.643	2.799.972	2.628.532
	CS	2.964.643	2.799.972	2.628.532
Spese in conto capitale	CP	3.726.033.631	3.628.833.631	3.525.133.631
	CS	3.744.795.396	3.655.270.266	3.529.776.374
INVESTIMENTI	CP	3.726.033.631	3.628.833.631	3.525.133.631
	CS	3.744.795.396	3.655.270.266	3.529.776.374
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Rimborso passività finanziarie	CP	4.014.267	4.178.940	4.350.381
	CS	29.039.402	4.178.940	4.350.381
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	4.014.267	4.178.940	4.350.381
	CS	29.039.402	4.178.940	4.350.381
TOTALE	CP	13.637.808.404	13.812.919.580	13.928.557.436
	CS	13.681.595.304	13.839.356.215	13.933.200.179

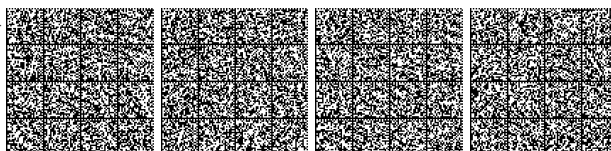


TABELLA N. 12

MINISTERO DELLA DIFESA

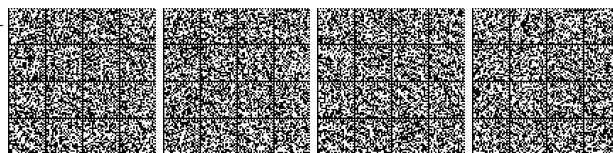


MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
1.1	1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	CP	24.201.179.568	23.737.659.751	23.241.324.524
		CS	24.243.458.711	23.736.798.017	23.241.324.524
	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	CP	6.796.181.174	6.883.178.898	6.967.060.720
		CS	6.802.292.713	6.883.178.898	6.967.060.720
	Spese di personale per il programma	CP	6.126.719.474	6.167.513.061	6.197.919.123
		CS	6.126.719.474	6.167.513.061	6.197.919.123
	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	CP	318.530.279	322.650.161	343.722.419
		CS	324.640.984	322.650.161	343.722.419
	Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	CP	90.368.298	90.368.298	90.368.298
		CS	90.369.132	90.368.298	90.368.298
	Formazione ed addestramento del personale	CP	14.669.614	14.669.614	14.269.614
		CS	14.669.614	14.669.614	14.269.614
	Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	CP	196.735.081	241.553.260	274.356.762
		CS	196.735.081	241.553.260	274.356.762
	Gestione e assistenza del personale dell'Arma	CP	47.562.479	46.424.504	46.424.504
		CS	47.562.479	46.424.504	46.424.504
	Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	CP	1.595.949	<<	<<
		CS	1.595.949	<<	<<
1.2	Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	CP	5.555.507.016	5.484.145.485	5.371.104.646
		CS	5.555.510.991	5.484.145.485	5.371.104.646
	Spese di personale per il programma	CP	4.998.019.805	4.984.167.056	4.871.919.465
		CS	4.998.023.780	4.984.167.056	4.871.919.465
	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	CP	2.681.149	2.586.992	2.586.992
		CS	2.681.149	2.586.992	2.586.992
	Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	CP	5.310.715	5.248.370	5.248.370
		CS	5.310.715	5.248.370	5.248.370
	Formazione militare del personale delle forze terrestri	CP	15.906.003	15.909.294	15.909.294
		CS	15.906.003	15.909.294	15.909.294
	Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	CP	452.518.390	452.291.528	451.498.280
		CS	452.518.390	452.291.528	451.498.280
	Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	CP	57.178.709	<<	<<
		CS	57.178.709	<<	<<
1.3	Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)	CP	2.241.988.337	2.187.478.187	2.174.484.190
		CS	2.268.967.410	2.187.478.187	2.174.484.190
	Spese di personale per il programma	CP	1.953.172.872	1.947.555.495	1.934.561.368
		CS	1.953.172.872	1.947.555.495	1.934.561.368
	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	CP	2.561.650	2.561.650	2.561.650
		CS	2.630.650	2.561.650	2.561.650
	Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	CP	9.496.557	8.475.490	8.475.490
		CS	10.771.557	8.475.490	8.475.490
	Formazione militare del personale delle forze marittime	CP	12.222.832	12.208.740	12.208.740
		CS	12.950.832	12.208.740	12.208.740
	Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	CP	203.548.463	204.412.495	204.412.625
		CS	214.616.204	204.412.495	204.412.625
	Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	CP	48.721.646	<<	<<
		CS	62.560.978	<<	<<
1.4	Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	CP	12.264.317	12.264.317	12.264.317
		CS	12.264.317	12.264.317	12.264.317
	Spese di personale per il programma	CP	2.891.680.221	2.846.312.209	2.795.170.401
		CS	2.894.081.882	2.846.312.209	2.795.170.401
		CP	2.524.736.019	2.515.213.671	2.469.071.863
		CS	2.524.737.680	2.515.213.671	2.469.071.863

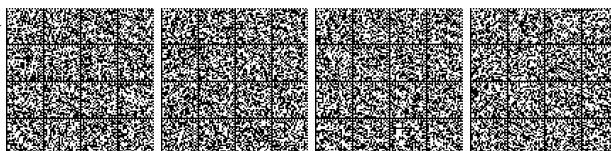


MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
1.5	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	CP	2.162.957	2.187.118	2.187.118
		CS	2.162.957	2.187.118	2.187.118
	Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	CP	41.012.628	41.711.040	41.511.040
		CS	41.012.628	41.711.040	41.511.040
	Formazione militare del personale delle forze aeree	CP	30.706.043	29.722.360	29.972.360
		CS	30.706.043	29.722.360	29.972.360
	Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	CP	212.113.888	212.638.231	207.588.231
		CS	214.513.888	212.638.231	207.588.231
	Trasporto aereo di Stato	CP	38.011.767	38.011.767	38.011.767
		CS	38.011.767	38.011.767	38.011.767
	Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	CP	36.112.104	<<	<<
		CS	36.112.104	<<	<<
	Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	CP	6.824.815	6.828.022	6.828.022
		CS	6.824.815	6.828.022	6.828.022
	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	CP	5.949.528.029	5.634.237.470	5.266.174.622
1.9		CS	5.956.310.924	5.633.375.736	5.266.174.622
	Spese di personale per il programma	CP	351.015.285	351.508.336	352.050.054
		CS	351.015.285	351.508.336	352.050.054
	Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale	CP	1.757.138	1.715.058	1.715.058
		CS	1.757.138	1.715.058	1.715.058
	Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	CP	5.388.486.573	5.091.402.772	4.724.578.206
		CS	5.395.269.468	5.090.541.038	4.724.578.206
	Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	CP	18.025.098	23.705.269	22.425.269
		CS	18.025.098	23.705.269	22.425.269
	Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale	CP	99.838.970	94.559.767	94.559.767
		CS	99.838.970	94.559.767	94.559.767
	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	CP	59.083.677	44.139.636	44.139.636
		CS	59.083.677	44.139.636	44.139.636
	Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale	CP	31.321.288	27.206.632	26.706.632
		CS	31.321.288	27.206.632	26.706.632
2.1	Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa (5.9)	CP	766.294.791	702.307.502	667.329.945
		CS	766.294.791	702.307.502	667.329.945
	Spese di personale per il programma	CP	475.389.900	471.220.800	470.111.855
		CS	475.389.900	471.220.800	470.111.855
	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico-operativa	CP	1.641.501	1.641.501	1.641.501
		CS	1.641.501	1.641.501	1.641.501
	Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	CP	6.678.859	9.678.859	9.678.859
		CS	6.678.859	9.678.859	9.678.859
	Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP	3.469.109	3.576.056	3.683.004
		CS	3.469.109	3.576.056	3.683.004
	Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP	154.254.863	147.021.319	113.545.759
		CS	154.254.863	147.021.319	113.545.759
	Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP	69.968.967	69.168.967	68.668.967
		CS	69.968.967	69.168.967	68.668.967
	Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	CP	54.891.592	<<	<<
2.1		CS	54.891.592	<<	<<
	2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	475.604.638	476.509.925	473.052.663
		CS	475.604.638	476.509.925	473.052.663
	Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)	CP	475.604.638	476.509.925	473.052.663
		CS	475.604.638	476.509.925	473.052.663
	Spese di personale per il programma	CP	441.692.026	442.631.295	439.157.855
		CS	441.692.026	442.631.295	439.157.855

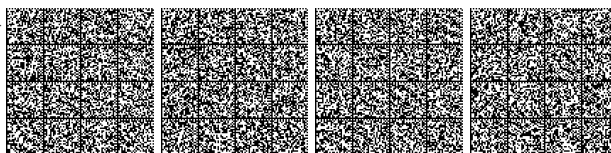


MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
3.1	Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	CP	5.871.662	6.321.662	6.321.662
		CS	5.871.662	6.321.662	6.321.662
	Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	CP	3.557.213	3.060.250	3.064.169
		CS	3.557.213	3.060.250	3.064.169
	Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	CP	7.056.823	7.060.084	7.062.527
		CS	7.056.823	7.060.084	7.062.527
	Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	CP	8.309.740	8.313.163	8.316.620
		CS	8.309.740	8.313.163	8.316.620
	Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	CP	9.117.174	9.123.471	9.129.830
		CS	9.117.174	9.123.471	9.129.830
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	1.279.286.047	1.278.312.724	1.277.275.284
		CS	1.279.286.047	1.278.312.724	1.277.275.284
	Indirizzo politico (32.2)	CP	64.230.284	64.194.177	64.468.761
		CS	64.230.284	64.194.177	64.468.761
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	161.868	161.868	161.868
		CS	161.868	161.868	161.868
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	27.586.879	27.557.599	27.826.075
		CS	27.586.879	27.557.599	27.826.075
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	1.481.537	1.474.710	1.480.818
		CS	1.481.537	1.474.710	1.480.818
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	35.000.000	35.000.000	35.000.000
		CS	35.000.000	35.000.000	35.000.000
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	745.723.149	741.774.440	741.962.416
		CS	745.723.149	741.774.440	741.962.416
	Spese di personale per il programma	CP	100.872.369	102.690.698	103.288.455
		CS	100.872.369	102.690.698	103.288.455
	Gestione del personale	CP	82.383.737	82.383.737	82.381.840
		CS	82.383.737	82.383.737	82.381.840
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	287.446.217	276.904.130	278.077.182
		CS	287.446.217	276.904.130	278.077.182
	Cooperazione Internazionale	CP	216.508.973	217.995.417	218.320.660
		CS	216.508.973	217.995.417	218.320.660
	Attività di supporto istituzionale	CP	58.511.853	61.800.458	59.894.279
		CS	58.511.853	61.800.458	59.894.279
3.3	Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6)	CP	469.332.614	472.344.107	470.844.107
		CS	469.332.614	472.344.107	470.844.107
	Interventi per contributi esterni e indennizzi per servizi militari	CP	61.282.107	60.532.107	60.532.107
		CS	61.282.107	60.532.107	60.532.107
	Speciali elargizioni, assegni, indennità	CP	72.812.000	73.812.000	72.312.000
		CS	72.812.000	73.812.000	72.312.000
	Trattamenti provvisori di pensione	CP	335.238.507	338.000.000	338.000.000
		CS	335.238.507	338.000.000	338.000.000
	TOTALE	CP	25.956.070.253	25.492.482.400	24.991.652.471
		CS	25.998.349.396	25.491.620.666	24.991.652.471



RIEPILOGO

MINISTERO DELLA DIFESA



MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/608/1

RIEPILOGO		2022	2023	2024
Spese correnti	CP	20.168.160.309	20.018.539.595	19.858.867.707
	CS	20.202.040.249	20.018.539.595	19.858.867.707
FUNZIONAMENTO	CP	19.279.880.973	19.134.891.193	18.979.900.408
	CS	19.313.760.913	19.134.891.193	18.979.900.408
INTERVENTI	CP	261.973.550	262.754.421	261.588.342
	CS	261.973.550	262.754.421	261.588.342
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	626.305.786	620.893.981	617.378.957
	CS	626.305.786	620.893.981	617.378.957
Spese in conto capitale	CP	5.787.909.944	5.473.942.805	5.132.784.764
	CS	5.796.309.147	5.473.081.071	5.132.784.764
INVESTIMENTI	CP	5.770.309.944	5.458.042.805	5.117.784.764
	CS	5.778.709.147	5.457.181.071	5.117.784.764
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	17.600.000	15.900.000	15.000.000
	CS	17.600.000	15.900.000	15.000.000
TOTALE	CP	25.956.070.253	25.492.482.400	24.991.652.471
	CS	25.998.349.396	25.491.620.666	24.991.652.471



ELENCHI

MINISTERO DELLA DIFESA



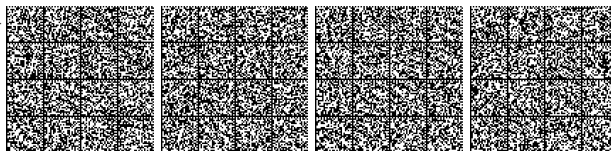
120/610/1

ELENCO N.1

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA" DELLA MISSIONE "SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" (capitolo 1121).

MINISTERO DELLA DIFESA

- 1 Difesa e sicurezza del territorio (5)**
 - 1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)**
4100, 4150, 4151, 4152, 4153, 4160, 4161, 4162, 4180, 4181, 4182, 4191, 4195, 4210, 4211, 4212, 4221, 4223, 4234, 4238, 4242, 4246, 4247, 4267, 4270, 4271, 4272, 4280
 - 1.3 Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)**
4101, 4311, 4315, 4326, 4341, 4344, 4350, 4361, 4370, 4371, 4372, 4373, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4405, 4408, 4410
 - 1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)**
1205, 4102, 4461, 4465, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4491, 4493, 4510, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542
 - 1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)**
1160, 1201, 1204, 1207, 1209, 1212, 1227, 1228, 1232, 1254, 1255, 1260, 1263, 1264, 1265, 1267, 1268, 1272, 1274, 1276, 1282, 1294, 1300, 1301, 1403, 1411, 1413
 - 1.9 Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (5.9)**
1258, 1259, 1261, 1270, 1271, 1273, 1346, 1400, 1401, 1402, 1409, 1410, 1412
- 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**
 - 3.1 Indirizzo politico (32.2)**
1009, 1015, 1029, 1030, 1031, 1040
 - 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)**
1099, 1100, 1104, 1115, 1116, 1117, 1128, 1146, 1147, 1149, 1158, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1178, 1208, 1217, 1302, 4103
 - 3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6)**
1334, 1349, 1389, 1391, 1392



120/612/1

ELENCO N.2

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "APPONTAMENTO E IMPIEGO CARABINIERI PER LA DIFESA E LA SICUREZZA" DELLA MISSIONE "DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO" (capitolo 4842)

MINISTERO DELLA DIFESA

- 1 Difesa e sicurezza del territorio (5)**
- 1.1 Appontamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)**
- 4800, 4802, 4804, 4805, 4807, 4811, 4825, 4826, 4827, 4829, 4830, 4843, 4850, 4851, 4852, 4853, 4854, 4855, 4860, 4861, 4867, 4868, 4869, 4875
- 2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)**
- 2.1 Appontamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)**
- 2851, 2852, 2856, 2857, 2865, 2867, 2873, 2874, 2877, 2882, 2883, 2884, 2885, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2900, 2901, 2907, 2908, 2911, 2913, 2914, 2925, 2931, 2936, 2940, 2941, 2942, 2943, 2945, 2975, 2976, 2977, 3070, 3071, 3072, 3080, 3081, 7921, 7922, 7927, 7928, 7930, 7932, 7933, 7934, 7935, 7936, 7946, 7947, 7948, 7950, 7961, 7965, 7966

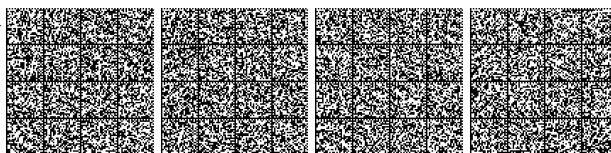


TABELLA N. 13

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

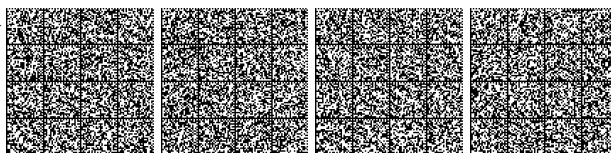


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
1.1	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	CP	1.827.355.055	1.662.739.212	1.358.633.474
		CS	1.866.431.697	1.664.723.339	1.358.633.474
	Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	CP	703.863.717	687.450.624	588.474.756
		CS	709.706.599	689.434.751	588.474.756
	Spese di personale per il programma	CP	11.896.648	9.881.388	9.764.513
		CS	11.896.648	9.881.388	9.764.513
	Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	CP	15.218.329	5.660.985	1.660.985
		CS	17.038.310	5.660.985	1.660.985
	Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	CP	91.633.101	210.633.101	175.533.101
		CS	91.643.518	210.633.101	175.533.101
	Piano irriguo nazionale	CP	217.126.766	238.656.066	206.384.441
		CS	217.126.766	238.656.066	206.384.441
	Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizootie	CP	195.884.722	54.816.080	31.178.712
		CS	197.397.206	54.816.080	31.178.712
	Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	CP	135.245.745	132.584.403	134.434.403
		CS	137.745.745	134.568.530	134.434.403
	Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	CP	28.318.601	28.318.601	24.618.601
		CS	28.318.601	28.318.601	24.618.601
	Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	CP	8.539.805	6.900.000	4.900.000
		CS	8.539.805	6.900.000	4.900.000
1.2	Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	CP	60.244.890	50.711.673	48.136.537
		CS	63.990.645	50.711.673	48.136.537
	Spese di personale per il programma	CP	44.410.968	35.650.207	35.891.955
		CS	44.410.968	35.650.207	35.891.955
	Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	CP	7.235.084	6.706.514	6.703.844
		CS	8.327.638	6.706.514	6.703.844
	Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	CP	7.023.398	7.169.512	4.355.298
		CS	9.676.599	7.169.512	4.355.298
	Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	CP	1.575.440	1.185.440	1.185.440
		CS	1.575.440	1.185.440	1.185.440
1.3	Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	CP	1.063.246.448	924.576.915	722.022.181
		CS	1.092.734.453	924.576.915	722.022.181
	Spese di personale per il programma	CP	15.624.206	13.620.779	12.778.045
		CS	15.624.206	13.620.779	12.778.045
	Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	CP	49.285.296	49.193.489	36.693.489
		CS	49.285.296	49.193.489	36.693.489
	Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	CP	820.840.085	684.399.026	487.729.026
		CS	847.597.223	684.399.026	487.729.026
	Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	CP	19.434.060	18.756.600	30.214.600
		CS	20.472.100	18.756.600	30.214.600
	Interventi a favore del settore ippico	CP	158.062.801	158.607.021	154.607.021
		CS	159.755.628	158.607.021	154.607.021
2.1	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	55.066.410	27.118.538	26.409.189
		CS	55.605.369	27.118.538	26.399.146
	Indirizzo politico (32.2)	CP	35.017.524	10.243.638	10.544.677
		CS	35.030.872	10.243.638	10.534.634
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	599.315	599.315	599.315
		CS	599.315	599.315	599.315

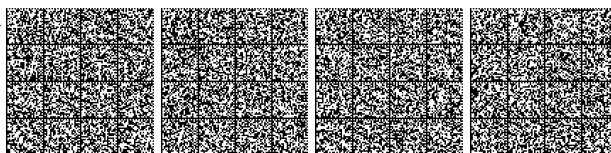


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
2.2	Indirizzo politico-amministrativo	CP	8.304.047	8.903.961	9.205.000
		CS	8.316.692	8.903.961	9.194.957
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	740.362	740.362	740.362
		CS	741.065	740.362	740.362
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	25.373.800	<<	<<
		CS	25.373.800	<<	<<
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	20.048.886	16.874.900	15.864.512
		CS	20.574.497	16.874.900	15.864.512
	Spese di personale per il programma	CP	8.354.450	6.565.609	6.255.221
		CS	8.354.450	6.565.609	6.255.221
	Gestione del personale	CP	6.505.016	6.395.016	6.395.016
		CS	6.505.132	6.395.016	6.395.016
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	5.189.420	3.914.275	3.214.275
		CS	5.714.915	3.914.275	3.214.275
4.1	4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	39.454.640	39.060.028	49.206.306
		CS	39.460.283	39.060.028	49.206.306
	Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18)	CP	39.454.640	39.060.028	49.206.306
		CS	39.460.283	39.060.028	49.206.306
	Spese di personale per il programma	CP	2.944.356	2.565.944	2.712.222
		CS	2.944.356	2.565.944	2.712.222
	Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	CP	35.423.882	35.407.682	45.407.682
		CS	35.429.525	35.407.682	45.407.682
	Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	CP	1.086.402	1.086.402	1.086.402
		CS	1.086.402	1.086.402	1.086.402
	TOTALE	CP	1.921.876.105	1.728.917.778	1.434.248.969
		CS	1.961.497.349	1.730.901.905	1.434.238.926



RIEPILOGO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/608/1

RIEPILOGO		2022	2023	2024
Spese correnti	CP	683.004.346	649.165.450	612.867.901
	CS	684.223.063	649.165.450	612.857.858
FUNZIONAMENTO	CP	144.483.721	105.441.025	104.543.476
	CS	144.608.410	105.441.025	104.533.433
INTERVENTI	CP	531.785.295	537.989.095	503.289.095
	CS	532.879.323	537.989.095	503.289.095
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	6.735.330	5.735.330	5.035.330
	CS	6.735.330	5.735.330	5.035.330
Spese in conto capitale	CP	1.238.871.759	1.079.752.328	821.381.068
	CS	1.277.274.286	1.081.736.455	821.381.068
INVESTIMENTI	CP	1.193.304.559	1.079.752.328	821.381.068
	CS	1.231.707.086	1.081.736.455	821.381.068
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	45.567.200	<<	<<
	CS	45.567.200	<<	<<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
TOTALE	CP	1.921.876.105	1.728.917.778	1.434.248.969
	CS	1.961.497.349	1.730.901.905	1.434.238.926

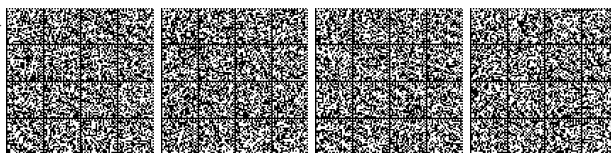


TABELLA N. 14

MINISTERO DELLA CULTURA



MINISTERO DELLA CULTURA

(in Euro)

140/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
1.1	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	CP	3.584.553.161	3.314.544.364	3.088.283.121
		CS	3.953.765.334	3.339.460.491	3.092.596.589
	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	CP	575.306.583	520.064.575	470.303.865
		CS	575.306.583	520.064.575	464.808.091
	Spese di personale per il programma	CP	3.183.549	3.264.221	3.366.213
		CS	3.183.549	3.264.221	3.366.213
	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	CP	330.674.009	280.674.009	230.574.009
		CS	330.674.009	280.674.009	230.574.009
	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	CP	122.267.711	119.267.711	118.767.711
		CS	122.267.711	119.267.711	118.767.711
	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	CP	88.487.430	87.187.430	87.187.430
		CS	88.487.430	87.187.430	81.691.656
	Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	CP	13.665.330	13.665.330	13.665.330
		CS	13.665.330	13.665.330	13.665.330
	Sostegno alle attività circensi	CP	8.847.222	8.847.222	8.847.222
		CS	8.847.222	8.847.222	8.847.222
	Promozione dello spettacolo dal vivo	CP	8.181.332	7.158.652	7.895.950
		CS	8.181.332	7.158.652	7.895.950
1.2	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	CP	8.841.209	8.639.437	8.637.809
		CS	8.841.209	8.639.437	8.637.809
	Spese di personale per il programma	CP	6.033.534	6.031.762	6.030.134
		CS	6.033.534	6.031.762	6.030.134
	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri	CP	2.807.675	2.607.675	2.607.675
		CS	2.807.675	2.607.675	2.607.675
1.3	Tutela dei beni archeologici (21.6)	CP	68.654.687	67.579.863	65.864.638
		CS	68.654.687	67.579.863	65.864.638
	Spese di personale per il programma	CP	55.269.295	55.100.319	53.385.094
		CS	55.269.295	55.100.319	53.385.094
	Tutela e salvaguardia dei beni archeologici	CP	10.455.627	9.949.779	9.949.779
		CS	10.455.627	9.949.779	9.949.779
	Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	CP	2.929.765	2.529.765	2.529.765
		CS	2.929.765	2.529.765	2.529.765
1.4	Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	CP	169.786.811	181.507.389	151.407.237
		CS	169.786.811	181.507.389	151.193.237
	Spese di personale per il programma	CP	88.660.505	84.746.360	83.648.168
		CS	88.660.505	84.746.360	83.648.168
	Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	CP	71.028.762	88.280.909	59.278.949
		CS	71.028.762	88.280.909	59.064.949
	Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	CP	7.409.807	6.592.383	6.592.383
		CS	7.409.807	6.592.383	6.592.383
	Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	CP	2.687.737	1.887.737	1.887.737
		CS	2.687.737	1.887.737	1.887.737
1.5	Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	CP	133.892.674	128.073.559	96.165.553
		CS	133.892.674	128.073.559	96.165.553
	Spese di personale per il programma	CP	56.251.043	52.596.506	54.136.807
		CS	56.251.043	52.596.506	54.136.807
	Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	CP	35.441.787	35.210.702	4.428.550
		CS	35.441.787	35.210.702	4.428.550
	Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	CP	27.325.741	25.392.248	25.726.093
		CS	27.325.741	25.392.248	25.726.093
	Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	CP	14.874.103	14.874.103	11.874.103
		CS	14.874.103	14.874.103	11.874.103



MINISTERO DELLA CULTURA

(in Euro)

140/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
1.6	Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	CP	160.621.266	147.003.920	122.895.741
		CS	165.621.266	147.003.920	122.934.490
	Spese di personale per il programma	CP	87.967.771	87.275.425	84.667.246
		CS	87.967.771	87.275.425	84.705.995
	Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo	CP	7.360.114	6.010.114	4.510.114
		CS	12.360.114	6.010.114	4.510.114
	Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale	CP	64.185.848	52.610.848	32.610.848
		CS	64.185.848	52.610.848	32.610.848
	Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	CP	778.991	778.991	778.991
		CS	778.991	778.991	778.991
	Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	CP	328.542	328.542	328.542
		CS	328.542	328.542	328.542
1.7	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	CP	397.805.051	359.685.031	355.179.398
		CS	397.789.080	359.669.060	355.163.427
	Spese di personale per il programma	CP	298.939.071	303.094.015	303.588.382
		CS	298.923.100	303.078.044	303.572.411
	Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	CP	39.924.040	37.649.076	31.149.076
		CS	39.924.040	37.649.076	31.149.076
	Coordinamento e funzionamento del sistema museale	CP	58.941.940	18.941.940	20.441.940
		CS	58.941.940	18.941.940	20.441.940
1.8	Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	CP	676.106.839	539.742.109	520.420.799
		CS	691.106.841	539.742.109	520.420.799
	Spese di personale per il programma	CP	7.234.356	7.410.171	7.632.495
		CS	7.234.356	7.410.171	7.632.495
	Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei	CP	6.616.042	5.186.042	5.186.042
		CS	6.616.042	5.186.042	5.186.042
	Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale	CP	662.256.441	527.145.896	507.602.262
		CS	677.256.443	527.145.896	507.602.262
	Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID 19	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	Interventi a favore dei beni e delle attività culturali a seguito dell'emergenza COVID 19	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
1.9	Tutela del patrimonio culturale (21.15)	CP	711.540.093	684.709.821	637.154.670
		CS	1.056.651.141	709.642.151	647.154.670
	Spese di personale per il programma	CP	2.817.190	2.880.574	2.903.497
		CS	2.817.190	2.880.574	2.903.497
	Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	CP	182.753.990	104.981.068	89.989.662
		CS	277.865.038	129.981.068	99.989.662
	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	CP	22.622.027	17.570.618	13.804.630
		CS	52.622.027	17.570.618	13.804.630
	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	CP	5.292.723	3.392.093	2.712.339
		CS	5.292.723	3.392.093	2.712.339
	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	CP	9.872.526	8.294.228	6.231.036
		CS	9.872.526	8.294.228	6.231.036
	Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali	CP	201.455.840	274.977.358	252.080.930
		CS	201.455.840	274.977.358	252.080.930
	Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	CP	17.609.569	10.632.403	10.632.403
		CS	17.609.569	10.632.403	10.632.403
	Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	CP	11.846.067	10.167.301	10.167.301
		CS	11.846.067	10.167.301	10.167.301
	Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	CP	20.270.161	14.814.178	11.632.872
		CS	20.270.161	14.746.508	11.632.872
	Promozione della fruizione del patrimonio culturale	CP	237.000.000	237.000.000	237.000.000
		CS	457.000.000	237.000.000	237.000.000

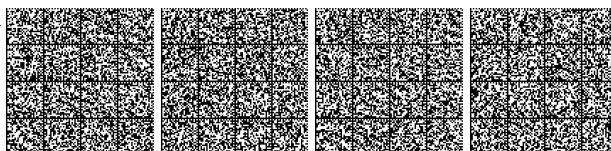


MINISTERO DELLA CULTURA

(in Euro)

140/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
1.10	Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	CP	34.468.774	32.547.161	32.648.190
		CS	38.585.868	32.547.161	32.648.190
	Spese di personale per il programma	CP	3.128.375	3.208.262	3.309.291
		CS	3.128.375	3.208.262	3.309.291
	Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda	CP	29.793.886	27.793.886	27.793.886
		CS	33.910.980	27.793.886	27.793.886
	Interventi per la rigenerazione urbana	CP	1.546.513	1.545.013	1.545.013
		CS	1.546.513	1.545.013	1.545.013
1.11	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	CP	592.497.155	592.675.130	593.227.572
		CS	592.497.155	592.674.898	593.228.036
	Spese di personale per il programma	CP	4.579.310	4.696.773	4.845.250
		CS	4.579.310	4.696.541	4.845.714
	Promozione del cinema italiano	CP	2.346.985	2.728.357	2.925.038
		CS	2.346.985	2.728.357	2.925.038
	Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	CP	585.570.860	585.250.000	585.457.284
		CS	585.570.860	585.250.000	585.457.284
1.19	Realizzazione attivita' di tutela in ambito territoriale (21.19)	CP	26.672.519	24.343.973	25.067.644
		CS	26.672.519	24.343.973	25.067.644
	spese di personale per il programma	CP	22.591.725	23.163.179	23.886.850
		CS	22.591.725	23.163.179	23.886.850
	Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza	CP	4.080.794	1.180.794	1.180.794
		CS	4.080.794	1.180.794	1.180.794
1.20	Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20)	CP	28.359.500	27.972.396	9.310.005
		CS	28.359.500	27.972.396	9.310.005
	Spese per il personale di programma	CP	2.153.819	2.211.097	2.282.278
		CS	2.153.819	2.211.097	2.282.278
	Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione	CP	26.205.681	25.761.299	7.027.727
		CS	26.205.681	25.761.299	7.027.727
	2 Ricerca e innovazione (17)	CP	140.046.851	142.396.517	131.212.608
		CS	140.046.851	142.396.517	123.555.813
2.1	Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)	CP	140.046.851	142.396.517	131.212.608
		CS	140.046.851	142.396.517	123.555.813
	Spese di personale per il programma	CP	23.307.271	23.897.688	24.645.268
		CS	23.307.271	23.897.688	24.645.268
	Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali	CP	4.134.825	3.934.825	3.934.825
		CS	4.134.825	3.934.825	3.934.825
	Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale	CP	11.963.332	11.963.332	11.963.332
		CS	11.963.332	11.963.332	11.963.332
	Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale	CP	4.531.502	3.626.477	3.626.477
		CS	4.531.502	3.626.477	3.626.477
	Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	CP	96.109.921	98.974.195	87.042.706
		CS	96.109.921	98.974.195	79.385.911
	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	242.158.277	234.045.506	237.465.930
		CS	242.146.074	234.033.303	237.453.727
4.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	24.107.969	20.616.160	20.928.984
		CS	24.095.766	20.603.957	20.916.781
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	231.361	231.361	231.361
		CS	231.361	231.361	231.361
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	11.971.508	12.205.279	12.518.103
		CS	11.959.305	12.193.076	12.505.900
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	846.187	846.187	846.187
		CS	846.187	846.187	846.187
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	11.058.913	7.333.333	7.333.333
		CS	11.058.913	7.333.333	7.333.333

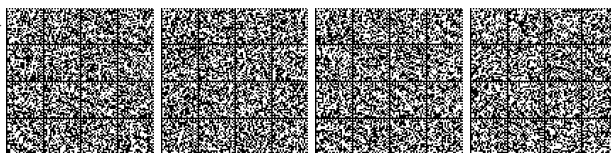


MINISTERO DELLA CULTURA

(in Euro)

140/606/4

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
4.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	218.050.308	213.429.346	216.536.946
		CS	218.050.308	213.429.346	216.536.946
	Spese di personale per il programma	CP	138.161.830	141.809.186	146.416.786
		CS	138.161.830	141.809.186	146.416.786
	Gestione del personale	CP	60.111.009	60.111.009	60.111.009
		CS	60.111.009	60.111.009	60.111.009
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	19.777.469	11.509.151	10.009.151
		CS	19.777.469	11.509.151	10.009.151
	TOTALE	CP	3.966.758.289	3.690.986.387	3.456.961.659
		CS	4.335.958.259	3.715.890.311	3.453.606.129



RIEPILOGO

MINISTERO DELLA CULTURA



MINISTERO DELLA CULTURA

(in Euro)

140/608/1

RIEPILOGO		2022	2023	2024
Spese correnti	CP	2.121.604.133	1.997.190.241	1.901.217.249
	CS	2.346.575.959	1.997.161.835	1.887.861.719
FUNZIONAMENTO	CP	998.052.757	955.893.795	955.444.560
	CS	1.003.024.583	955.865.389	955.241.599
INTERVENTI	CP	1.052.619.144	975.364.214	880.840.457
	CS	1.272.619.144	975.364.214	867.687.888
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	70.932.232	65.932.232	64.932.232
	CS	70.932.232	65.932.232	64.932.232
Spese in conto capitale	CP	1.827.790.759	1.681.240.387	1.545.877.689
	CS	1.972.018.903	1.706.240.387	1.555.877.689
INVESTIMENTI	CP	1.827.790.759	1.681.240.387	1.545.877.689
	CS	1.972.018.903	1.706.240.387	1.555.877.689
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Rimborso passività finanziarie	CP	17.363.397	12.555.759	9.866.721
	CS	17.363.397	12.488.089	9.866.721
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	17.363.397	12.555.759	9.866.721
	CS	17.363.397	12.488.089	9.866.721
TOTALE	CP	3.966.758.289	3.690.986.387	3.456.961.659
	CS	4.335.958.259	3.715.890.311	3.453.606.129

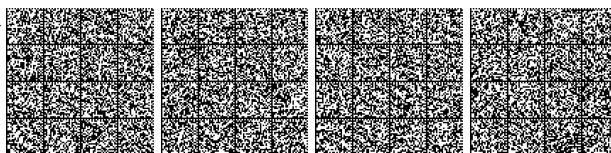


TABELLA N. 15

MINISTERO DELLA SALUTE



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
	1 Tutela della salute (20)	CP	2.131.146.446	2.024.668.374	1.758.398.264
		CS	2.225.088.927	2.021.668.374	1.753.264.604
1.1	Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	CP	374.521.332	341.609.960	283.936.007
		CS	374.521.332	341.609.960	283.932.552
	Spese di personale per il programma	CP	41.766.140	40.929.022	40.225.669
		CS	41.766.140	40.929.022	40.222.214
	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	CP	294.860.407	267.484.153	211.713.553
		CS	294.860.407	267.484.153	211.713.553
	Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	CP	15.234.776	11.236.776	10.036.776
		CS	15.234.776	11.236.776	10.036.776
	Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	CP	1.360.009	960.009	960.009
		CS	1.360.009	960.009	960.009
	Assistenza sanitaria al personale navigante	CP	21.300.000	21.000.000	21.000.000
		CS	21.300.000	21.000.000	21.000.000
1.2	Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	CP	49.652.651	42.012.683	41.342.197
		CS	49.652.651	42.012.683	41.342.197
	Spese di personale per il programma	CP	34.675.835	34.584.867	33.914.381
		CS	34.675.835	34.584.867	33.914.381
	Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	CP	7.737.231	7.186.231	7.186.231
		CS	7.737.231	7.186.231	7.186.231
	Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	CP	7.239.585	241.585	241.585
		CS	7.239.585	241.585	241.585
1.3	Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	CP	762.205.833	700.277.744	561.423.090
		CS	762.205.833	700.277.744	561.423.090
	Spese di personale per il programma	CP	7.786.916	7.773.551	7.886.010
		CS	7.786.916	7.773.551	7.886.010
	Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	CP	596.271.678	534.356.954	395.389.841
		CS	596.271.678	534.356.954	395.389.841
	Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	CP	158.147.239	158.147.239	158.147.239
		CS	158.147.239	158.147.239	158.147.239
1.4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	CP	16.342.726	16.423.343	16.486.833
		CS	16.342.726	16.423.343	16.486.833
	Spese di personale per il programma	CP	9.533.998	9.602.615	9.666.105
		CS	9.533.998	9.602.615	9.666.105
	Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	CP	6.808.728	6.820.728	6.820.728
		CS	6.808.728	6.820.728	6.820.728
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	CP	10.081.337	10.027.824	10.114.593
		CS	10.081.337	10.027.824	10.114.593
	Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	CP	4.094.638	4.091.125	4.087.894
		CS	4.094.638	4.091.125	4.087.894
	Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	CP	5.986.699	5.936.699	6.026.699
		CS	5.986.699	5.936.699	6.026.699
1.6	Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	CP	26.796.003	26.089.053	26.165.169
		CS	26.796.003	26.089.053	26.165.169
	Spese di personale per il programma	CP	3.904.636	3.933.686	4.009.802
		CS	3.904.636	3.933.686	4.009.802
	Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	CP	2.804.271	2.118.271	2.118.271
		CS	2.804.271	2.118.271	2.118.271
	Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	CP	20.087.096	20.037.096	20.037.096
		CS	20.087.096	20.037.096	20.037.096

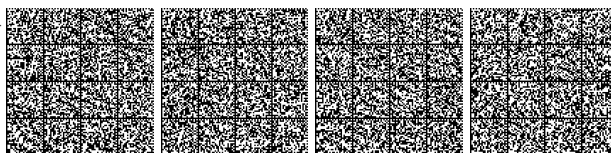


MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
1.7	Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	CP	829.118.765	828.500.625	757.492.626
		CS	829.118.765	828.500.625	757.492.626
	Spese di personale per il programma	CP	6.068.962	6.016.322	6.008.323
		CS	6.068.962	6.016.322	6.008.323
	Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	CP	297.704.491	297.152.991	297.152.991
		CS	297.704.491	297.152.991	297.152.991
	Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	CP	525.345.312	525.331.312	454.331.312
		CS	525.345.312	525.331.312	454.331.312
1.8	Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	CP	19.598.483	19.587.474	19.436.116
		CS	19.598.483	19.587.474	19.436.116
	Spese di personale per il programma	CP	10.639.960	10.631.451	10.480.093
		CS	10.639.960	10.631.451	10.480.093
	Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	CP	5.815.456	5.816.956	5.816.956
		CS	5.815.456	5.816.956	5.816.956
	Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	CP	3.143.067	3.139.067	3.139.067
		CS	3.143.067	3.139.067	3.139.067
1.9	Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)	CP	3.319.893	3.325.362	3.330.617
		CS	3.319.893	3.325.362	3.330.617
	Spese di personale per il programma	CP	2.882.486	2.888.955	2.894.210
		CS	2.882.486	2.888.955	2.894.210
	Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	CP	437.407	436.407	436.407
		CS	437.407	436.407	436.407
1.10	Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	CP	25.774.545	22.469.369	22.210.304
		CS	121.717.026	22.469.369	22.080.099
	Spese di personale per il programma	CP	3.471.636	3.473.048	3.463.983
		CS	3.471.636	3.473.048	3.333.778
	Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	CP	22.302.909	18.996.321	18.746.321
		CS	118.245.390	18.996.321	18.746.321
1.11	Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	CP	8.530.780	9.050.801	11.076.308
		CS	6.530.780	6.050.801	6.076.308
	Spese di personale per il programma	CP	4.515.032	4.533.053	4.558.560
		CS	4.515.032	4.533.053	4.558.560
	Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	CP	4.015.748	4.517.748	6.517.748
		CS	2.015.748	1.517.748	1.517.748
1.12	Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	CP	5.204.098	5.294.136	5.384.404
		CS	5.204.098	5.294.136	5.384.404
	Spese di personale per il programma	CP	4.706.134	4.779.172	4.869.440
		CS	4.706.134	4.779.172	4.869.440
	Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	CP	497.964	514.964	514.964
		CS	497.964	514.964	514.964
	2 Ricerca e innovazione (17)	CP	514.737.984	499.353.074	512.875.488
		CS	541.888.005	507.051.875	484.019.738
2.1	Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	CP	480.397.983	464.995.794	478.496.037
		CS	507.548.004	472.694.595	449.640.287
	Spese di personale per il programma	CP	3.773.881	3.835.468	3.777.281
		CS	3.773.881	3.835.468	3.777.281
	Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	CP	468.087.908	452.630.132	470.188.562
		CS	495.237.929	460.328.933	441.332.812
	Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	CP	8.536.194	8.530.194	4.530.194
		CS	8.536.194	8.530.194	4.530.194



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
2.2	Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	CP	34.340.001	34.357.280	34.379.451
		CS	34.340.001	34.357.280	34.379.451
	Spese di personale per il programma	CP	1.037.128	1.053.907	1.076.078
		CS	1.037.128	1.053.907	1.076.078
	Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	CP	33.302.873	33.303.373	33.303.373
		CS	33.302.873	33.303.373	33.303.373
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	80.985.824	81.139.127	68.801.165
		CS	80.985.824	81.139.127	68.801.165
3.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	37.365.534	44.857.450	34.246.861
		CS	37.365.534	44.857.450	34.246.861
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	391.711	243.626	243.626
		CS	391.711	243.626	243.626
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	10.335.020	10.425.774	9.813.385
		CS	10.335.020	10.425.774	9.813.385
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	688.050	688.050	689.850
		CS	688.050	688.050	689.850
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	25.950.753	33.500.000	23.500.000
		CS	25.950.753	33.500.000	23.500.000
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	43.620.290	36.281.677	34.554.304
		CS	43.620.290	36.281.677	34.554.304
	Spese di personale per il programma	CP	16.755.531	15.347.040	15.407.251
		CS	16.755.531	15.347.040	15.407.251
	Gestione del personale	CP	19.325.606	14.182.612	12.463.947
		CS	19.325.606	14.182.612	12.463.947
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	7.539.153	6.752.025	6.683.106
		CS	7.539.153	6.752.025	6.683.106
	TOTALE	CP	2.726.870.254	2.605.160.575	2.340.074.917
		CS	2.847.962.756	2.609.859.376	2.306.085.507



RIEPILOGO

MINISTERO DELLA SALUTE



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/608/1

RIEPILOGO		2022	2023	2024
Spese correnti	CP	1.896.309.434	1.810.099.755	1.690.992.780
	CS	1.894.309.434	1.807.099.755	1.655.859.120
FUNZIONAMENTO	CP	393.720.694	380.127.022	376.670.647
	CS	393.720.694	380.127.022	376.536.987
INTERVENTI	CP	1.478.635.167	1.398.449.913	1.292.799.313
	CS	1.476.635.167	1.395.449.913	1.257.799.313
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	23.953.573	31.522.820	21.522.820
	CS	23.953.573	31.522.820	21.522.820
Spese in conto capitale	CP	830.560.820	795.060.820	649.082.137
	CS	953.653.322	802.759.621	650.226.387
INVESTIMENTI	CP	823.600.820	788.600.820	642.622.137
	CS	850.750.841	796.299.621	643.766.387
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	400.000	400.000	400.000
	CS	96.342.481	400.000	400.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	6.560.000	6.060.000	6.060.000
	CS	6.560.000	6.060.000	6.060.000
TOTALE	CP	2.726.870.254	2.605.160.575	2.340.074.917
	CS	2.847.962.756	2.609.859.376	2.306.085.507

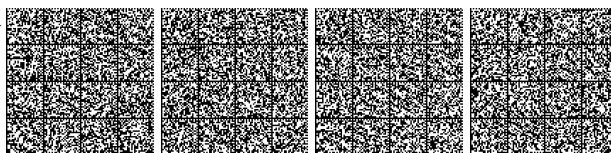


TABELLA N. 16

MINISTERO DEL TURISMO



MINISTERO DEL TURISMO

(in Euro)

160/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2022	2023	2024
1.1	1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	16.389.305	15.889.305	13.889.305
		CS	16.388.315	15.889.305	13.889.305
	Indirizzo politico (32.2)	CP	9.361.588	9.361.588	7.361.588
		CS	9.361.588	9.361.588	7.361.588
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	7.183.612	7.183.612	7.183.612
		CS	7.183.612	7.183.612	7.183.612
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	177.976	177.976	177.976
		CS	177.976	177.976	177.976
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	2.000.000	2.000.000	<<
		CS	2.000.000	2.000.000	<<
1.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	7.027.717	6.527.717	6.527.717
		CS	7.026.727	6.527.717	6.527.717
	Spese di personale per il programma	CP	2.401.538	2.401.538	2.401.538
		CS	2.401.538	2.401.538	2.401.538
	Gestione del personale	CP	1.102.883	1.102.883	1.102.883
		CS	1.102.883	1.102.883	1.102.883
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	3.523.296	3.023.296	3.023.296
		CS	3.522.306	3.023.296	3.023.296
2.1	2 Turismo (31)	CP	258.902.050	295.393.717	169.652.050
		CS	258.902.050	295.393.717	169.652.050
	Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)	CP	182.310.565	232.610.565	102.610.565
		CS	182.310.565	232.610.565	102.610.565
	Spese per il personale di programma	CP	3.737.715	3.737.715	3.737.715
		CS	3.737.715	3.737.715	3.737.715
	Coordinamento delle politiche del turismo	CP	178.038.946	228.338.946	98.338.946
		CS	178.038.946	228.338.946	98.338.946
	Indirizzo per la promozione del turismo	CP	533.904	533.904	533.904
		CS	533.904	533.904	533.904
2.2	Programmazione delle politiche turistiche nazionali (31.3)	CP	8.750.706	7.750.706	7.750.706
		CS	8.750.706	7.750.706	7.750.706
	Spese di personale per il programma	CP	2.084.747	2.084.747	2.084.747
		CS	2.084.747	2.084.747	2.084.747
	Sviluppo delle politiche turistiche nazionali	CP	6.659.526	5.659.526	5.659.526
		CS	6.659.526	5.659.526	5.659.526
	Relazioni internazionali in materia turistica	CP	6.433	6.433	6.433
		CS	6.433	6.433	6.433
2.3	Promozione dell'offerta turistica italiana (31.4)	CP	67.840.779	55.032.446	59.290.779
		CS	67.840.779	55.032.446	59.290.779
	Spese di personale per il programma	CP	1.968.926	1.968.926	1.968.926
		CS	1.968.926	1.968.926	1.968.926
	Promozione delle politiche turistiche nazionali	CP	50.869.330	53.060.997	57.319.330
		CS	50.869.330	53.060.997	57.319.330
	Sostegno agli operatori di settore	CP	15.002.523	2.523	2.523
		CS	15.002.523	2.523	2.523
	TOTALE	CP	275.291.355	311.283.022	183.541.355
		CS	275.290.365	311.283.022	183.541.355



RIEPILOGO

MINISTERO DEL TURISMO

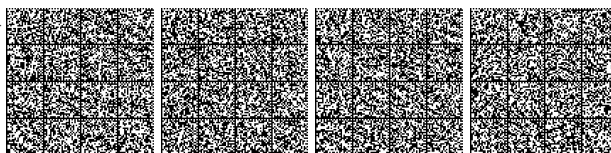


MINISTERO DEL TURISMO

(in Euro)

160/608/1

RIEPILOGO		2022	2023	2024
Spese correnti	CP	209.027.885	197.719.552	119.977.885
	CS	209.027.885	197.719.552	119.977.885
FUNZIONAMENTO	CP	25.166.211	27.566.211	25.566.211
	CS	25.166.211	27.566.211	25.566.211
INTERVENTI	CP	183.106.791	169.398.458	93.656.791
	CS	183.106.791	169.398.458	93.656.791
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	754.883	754.883	754.883
	CS	754.883	754.883	754.883
Spese in conto capitale	CP	66.263.470	113.563.470	63.563.470
	CS	66.262.480	113.563.470	63.563.470
INVESTIMENTI	CP	66.263.470	113.563.470	63.563.470
	CS	66.262.480	113.563.470	63.563.470
TOTALE	CP	275.291.355	311.283.022	183.541.355
	CS	275.290.365	311.283.022	183.541.355



LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2448):

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze Daniele FRANCO (Governo Draghi-I) l'11 novembre 2021.

Assegnato alla 5^a commissione (bilancio), in sede referente, il 16 novembre 2021, con i pareri delle commissioni 1^a (affari costituzionali), 2^a (giustizia), 3^a (affari esteri, emigrazione), 4^a (difesa), 6^a (finanze e tesoro), 7^a (istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (lavori pubblici, comunicazioni), 9^a (agricoltura e produzione agroalimentare), 10^a (industria, commercio, turismo), 11^a (lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12^a (igiene e sanità), 13^a (territorio, ambiente e beni ambientali), 14^a (politiche dell'Unione europea) e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 5^a commissione (bilancio), in sede referente, il 24, il 25, il 29 e il 30 novembre 2021; il 1^o, il 7, il 9, il 14, il 15, il 17, il 18 e il 21 dicembre 2021.

Esaminato in aula il 21, il 22, il 23 dicembre 2021; approvato il 24 dicembre 2021.

Camera dei deputati (atto n. 3424):

Assegnato alla V commissione (bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 27 dicembre 2021, con i pareri delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), III (affari esteri e comunitari), IV (difesa), VI (finanze), VII (cultura, scienza e istruzione), VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (trasporti, poste e telecomunicazioni), X (attività produttive, commercio e turismo), XI (lavoro pubblico e privato), XII (affari sociali), XIII (agricoltura), XIV (politiche dell'Unione europea) e per le questioni regionali.

Esaminato dalla V commissione (bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 27 e il 28 dicembre 2021.

Esaminato in aula il 28 e il 29 dicembre 2021; approvato definitivamente il 30 dicembre 2021.

AVVERTENZA:

La presente legge è pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

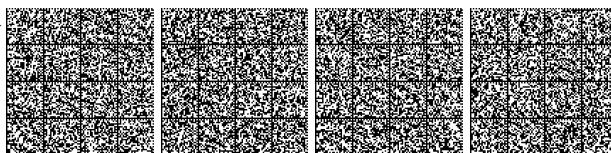
In supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 18 gennaio 2022, si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

21G00256

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-SOL-014) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

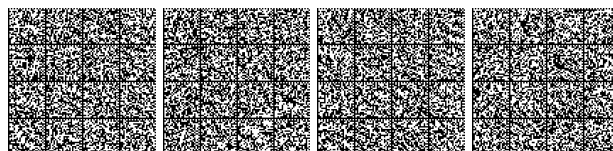
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 26,00

